



COMUNE DI BONARCADO

Provincia di Oristano

Corso Italia, 140 - Tel. 0783/023500 - Fax 0783/56523

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 3 del 16/01/2020

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA DGRN.49/19 DEL 05.12.2019 "NUOVE DIRETTIVE SUAPE" E DELLA DELEGA DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTIFERRU E ALTO CAMPIDANO AL COMUNE DI BONARCADO PER IL SERVIZIO SUAPE

L'anno duemilaventi, il giorno sedici del mese di gennaio alle ore 15:00, nella sala delle adunanze del Comune si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone

Presiede l'adunanza il Sign. Francesco Pinna in qualità di Sindaco

Pinna Francesco	SINDACO	P
Pippia Loredana	VICESINDACO	P
Pes Giovanni	ASSESSORE	P
Sassu Michele	ASSESSORE	A
Mura Raimondo	ASSESSORE	A

risultano presenti n.3 e assenti n. 2

Assiste il Segretario Comunale Matteo Manca

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che :

- In data 11 novembre 2016 è entrata in vigore la legge Regionale 20 ottobre 2016 n.24 rubricata "Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi"
- Nel Titolo I della parte II della legge Regionale n.24/2016 è prevista l'attivazione del SUAPE presso le Unioni dei comuni entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, ma la predetta legge prevede, tuttavia, che nelle more dell'istituzione del SUAPE le funzioni siano svolte dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del comune che operi sia in forma singola o associata.
- L'art.45 della legge in esame dispone la sospensione dell'efficacia delle norme relative al SUAPE fino all'approvazione di direttive specifiche da parte della Giunta Regionale.
- in data 28.02.2017 La Giunta Regionale ha approvato con deliberazione n.11/14 del 28.02.2017 le direttive in materia di SUAPE ed in particolare ha disposto l'approvazione delle "Direttive in materia di Sportello Unico per la Attività Produttive e per l'Edilizia(SUAPE), delle linee guida sulle procedure di controllo in ambito SUAPE, della Ricognizione dei regimi amministrativi in ambito SUAPE, nonché l'abrogazione delle Direttive in materia SUAP adottate con la deliberazione della Giunta Regionale n.39/55 del 23 settembre 2011.
- l'art.25 delle direttive approvate con G.R. n.11/14 del 28.02.2017 che dispone l'entrata in vigore della parte II, Titolo I della legge N.24 del 20.10.2016 a partire dal 13.03.2017.

VISTI i seguenti atti:

- .G.C. N.29 del 28.05.2012 avente per oggetto "Sportello Unico per le Attività produttive approvazione Regolamento di organizzazione e funzionamento e approvazione tariffe", con la quale si prendeva atto dell'istituzione del SUAP gestito in forma singola dal 31.03.2011 e nel contempo se ne approvava il Regolamento e un piano Tariffario diritti di segreteria SUAP;
- G.C. n.11 del 13.02.2014 avente per oggetto "SUAP approvazione nuovo organigramma"
- G.C. n.118 del 06.09.2005 avente per oggetto "Adeguamento alla normativa vigente diritti di segreteria su atti e procedure edilizie", con la quale si stabilivano i diritti di segreteria su atti e procedure edilizie con effetto 9 settembre 2005.
- G.C. n.22 del 28.03.2017 "Preso d'atto della deliberazione di G.R. n.11/14 del 28.02.2017"-Direttive in materia di SUAPE-Approvazione organigramma e approvazione tariffe".

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Regionale n.10 /13 del 27.02.2018 avente per oggetto "Modifiche alla deliberazione G.R. N.11/14 del 28.02.2017" Direttive in materia di sportello unico per attività produttive e per l'edilizia(SUAPE)

RILEVATO che a decorrere dal 20.12.2019 sono entrate in vigore le nuove direttive sul SUAPE approvate con D.G.R. n.49/19 del 05.12.2019 che dispone:
.....omissis.....delibera di approvare i documenti allegati alla presente deliberazione aventi ad oggetto "Direttive in materia di Sportello Unico per le attività Produttive e per l'edilizia(SUAPE)-allegato A e "Tabella di ricognizione dei regimi amministrativi" -allegato B; -di abrogare gli allegati A e B alla deliberazione della Giunta regionale n.10/13 del 27.02.2018,in quanto sostituiti dagli allegati alla presente deliberazione;.....omissis.....;

CONSIDERATO che le nuove direttive hanno previsto all'art.4 comma 1 che il SUAPE deve essere istituito obbligatoriamente presso le Unioni dei Comuni ai sensi dell' art.7 e seguenti della Legge n.2/2016 con scadenza al 31.12.2019, prevedendo comunque una deroga ,ossia concedendo facoltà di delega alla Unioni dei Comuni nei confronti dei rispettivi comuni di appartenenza al fine di scongiurare il rischio del blocco del servizio presso le Unioni che non hanno provveduto ad acquisire gli strumenti necessari alla gestione dei procedimenti unici.

CONSIDERATO altresì che L'unione dei Comuni del Montiferru e Alto Campidano con nota prevenuta al protocollo in data 23.12.2019 con il n.6201 ha conferito la delega al Comune di Bonarcado nelle more dell'attivazione delle struttura organizzativa, occorre pertanto prendere atto della delega e far proprie altresì le nuove direttive allegate alla D.G.R. N.49/19 del 05.12.2019 pubblicate nel supplemento straordinario n.85 del BURAS del 19.12.2019 in vigore dal 20.12.2019.

VISTO il D.Lg.vo 18.08.2000 n. 267 e ss.mm. e ii

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo , e regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del citato Decreto Lgs.n°267/2000;

CON voti unanimi, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. **La premessa** è parte integrante del deliberato e si intende interamente richiamata.
2. **Di prendere atto** della deliberazione della Giunta Regionale n.49/19 del 05.12.2019 che approva le nuove direttive in materia di Sportello Unico e per le attività produttive e per le attività edilizie(SUAPE) e di tutti i suoi allegati A) e B) che uniti al presente atto fanno parte integrante e sostanziale.
3. **Di dare atto** che l'organigramma del personale facente parte dell'ufficio Comunale SUAPE con individuazione per competenza degli endoprocedimenti comunali elencati nell'allegato B" Ricognizione dei regimi amministrativi in ambito SUAPE" allegato alla deliberazione G.R. N.49/19 del 05.12.2019 è quanto indicato nell' allegato C) che unito al presente atto fa parte integrante e sostanziale .
4. **Di confermare** il piano tariffario per i servizi offerti dall'Ufficio SUAPE(allegato D) che unito al presente atto fa parte integrante e sostanziale.

5. **Di incaricare** il Responsabile dell'area Amministrativa in ordine agli adempimenti conseguenti alla presente delibera con particolare riguardo alla massima pubblicizzazione dei contenuti anche attraverso il sito istituzionale.

6. **Di dichiarare** con separata votazione unanime la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del T.U.E.L. vista l'urgenza di prendere atto delle linee guida comunque già operative.

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 16/01/2020

Il Responsabile
F.to Antonella Pinna

PARERE: parere Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 16/01/2020

Il Responsabile Servizi Finanziari
F.to Paolina Tolu

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Francesco Pinna

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Matteo Manca

Si attesta che la copia della deliberazione viene pubblicata nel sito istituzionale del Comune, accessibile al pubblico, ai sensi dell'art. 32 comma 1 della L. 69 del 18.06.2009, a partire dal 17/01/2020 per rimanervi quindici giorni consecutivi, e contestualmente comunicata ai Capigruppo Consiliari.

Li, 17/01/2020

IL SEGRETARIO
F.to Matteo Manca

Copia conforme all'originale

Li, 17/01/2020



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Allegato A alla Delib.G.R. n. 49/19 del 5.12.2019

**DIRETTIVE IN MATERIA DI SPORTELLO UNICO
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
E PER L'EDILIZIA (SUAPE)
2019**

**DIRETTIVE IN MATERIA DI SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
E PER L'EDILIZIA (SUAPE)**

Art. 1 – Finalità	5
Art. 2 – Definizioni	5
Art. 3 – Ambito di applicazione e principi generali	5
3.1 – <i>Procedimenti di competenza del SUAPE</i>	5
3.2 – <i>Esclusioni</i>	6
Art. 4 – Istituzione del SUAPE	7
Art. 5 – Unicità del titolo abilitativo e del punto di contatto	8
5.1 – <i>Unicità del titolo abilitativo</i>	8
5.2 – <i>Unicità del punto di contatto</i>	8
Art. 6 – Presentazione della pratica	9
6.1 – <i>Invio telematico</i>	9
6.2 – <i>Procura speciale</i>	9
6.3 – <i>Elementi essenziali della pratica: modulistica, allegati, dichiarazioni</i>	10
6.4 – <i>Ritiro o modifica dell'intestatario della pratica</i>	11
Art. 7 - Firma digitale e formati ammessi	11
Art. 8 – Ricezione pratica, verifica formale e trasmissione della documentazione	12
8.1 – <i>Rilascio della ricevuta automatica</i>	12
8.2 – <i>Verifica formale</i>	12
8.3 – <i>Soccorso istruttorio e regolarizzazione della pratica</i>	12
8.4 – <i>Irricevibilità della pratica</i>	13
8.4.1 – <i>Casi di irricevibilità</i>	13
8.4.2 – <i>Vizi non sanabili della pratica</i>	14
8.5 – <i>Trasmissione della pratica ai soggetti coinvolti</i>	14
8.6 – <i>Carenze non rilevate tempestivamente dal SUAPE</i>	14
Art. 9 – Procedimento in autocertificazione	15
9.1 – <i>Ambito di applicazione del procedimento in autocertificazione</i>	15
9.2 – <i>Efficacia del titolo abilitativo nel procedimento in autocertificazione</i>	15
9.3 – <i>Ricevuta definitiva</i>	15
9.4 – <i>Mancato o tardivo rilascio della ricevuta</i>	16
9.5 – <i>Oneri relativi all'intervento edilizio</i>	16
9.6 – <i>Efficacia temporale dei titoli abilitativi</i>	17
Art. 10 – Attività istruttoria e di verifica nei procedimenti in autocertificazione	17
10.1 – <i>Svolgimento dell'istruttoria</i>	17
	2
Direttive SUAPE	

<i>10.2 – Esito dell'istruttoria</i>	17
<i>10.2.1 – Richiesta di integrazioni documentali</i>	18
<i>10.2.2 – Necessità di chiarimenti e riunione tecnica</i>	18
<i>10.2.3 – Esito negativo: provvedimenti prescrittivi e interdittivi</i>	19
<i>10.2.4 – Esito negativo: dubbi, errori e false dichiarazioni</i>	20
Art. 11 - Procedimento in Conferenza di Servizi	21
<i>11.1 – Ambito di applicazione</i>	21
<i>11.2 – Conferenza in forma semplificata e in modalità asincrona</i>	21
<i>11.2.1 – Integrazioni</i>	22
<i>11.2.2 – Espressione dei pareri tecnici</i>	22
<i>11.2.3 – Scadenza del termine della fase asincrona: chiusura del procedimento</i>	23
<i>11.3 – Conferenza in forma simultanea e in modalità sincrona</i>	24
<i>11.3.1 – Scadenza del termine della fase asincrona: apertura della fase sincrona</i>	24
<i>11.3.2 – Apertura della fase sincrona in altri casi</i>	24
<i>11.3.3 – Seduta unica, rappresentante unico e posizioni giuridicamente prevalenti</i>	25
<i>11.4 - Concentrazione dei regimi amministrativi</i>	26
Art. 12 – Conclusione del procedimento in Conferenza di Servizi	26
<i>12.1 – Il provvedimento unico</i>	26
<i>12.2 – Efficacia temporale dei titoli abilitativi</i>	27
<i>12.3 – Termini di conclusione del procedimento</i>	27
<i>12.4 – Il provvedimento di archiviazione per mancanza di discrezionalità</i>	28
<i>12.5 – Il silenzio assenso</i>	28
<i>12.6 – Responsabilità in caso di ritardo</i>	28
<i>12.7 – Esercizio del potere di autotutela</i>	29
<i>12.8 – Clausola residuale</i>	29
Art. 13 - Dichiarazioni di inizio, fine lavori e agibilità	29
Art. 14 – Collaudo	30
Art. 15 – Attività consultiva	30
Art. 16 – Sanatorie edilizie	31
Art. 17 – Deroghe	31
Art. 18 – Raccordo con le norme settoriali	33
<i>18.1 – Procedimenti speciali</i>	33
<i>18.2 – Procedimenti di natura sanzionatoria</i>	38
<i>18.3 – Nuove competenze SUAPE</i>	38
Art. 19 - Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)	38

Art. 20 - Denuncia per le opere in cemento armato e a struttura metallica	40
Art. 21 - Progetti non conformi allo strumento urbanistico	41
Art. 22 – Spese, diritti e oneri concessori	41
Art. 23 – Ufficio regionale SUAPE	42
Art. 24 - Il software regionale	43
Art. 25 - Disposizioni finali e transitorie	43

Art. 1 – Finalità

Le presenti Direttive, adottate ai sensi dell'art. 29 comma 4 della legge regionale n. 24/2016, contengono la disciplina applicativa dei procedimenti di competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive e per l'Edilizia in Sardegna.

Art. 2 – Definizioni

Ai fini delle presenti Direttive si intende per:

- “Legge”: la Legge Regionale 20 ottobre 2016, n. 24 e successive modifiche e integrazioni;
- “SUAPE”: Sportello Unico per le Attività Produttive e per l'Edilizia di cui alla parte II, titolo I, capo I della Legge;
- “Attività economiche e produttive di beni e servizi”: tutte le attività economiche private non salariate aventi normalmente quale corrispettivo una forma di retribuzione, che comprendono in particolare quelle di carattere industriale, commerciale, artigianale e delle libere professioni;
- “procedimento unico”: il procedimento di cui agli articoli 31 e seguenti della Legge;
- “pratica SUAPE”: la pratica inerente il procedimento unico;
- “soggetti coinvolti”: gli Enti, le Amministrazioni Pubbliche e gli uffici, anche comunali, diversi dal SUAPE, titolari degli endoprocedimenti e competenti alle verifiche o ai controlli in base alla normativa di settore vigente;
- “portale regionale”: il portale istituzionale della Regione Sardegna dedicato alle imprese e al SUAPE;
- “modulistica regionale”: la modulistica unificata regionale, reperibile presso il portale regionale, contenente gli elementi necessari per le diverse tipologie di procedimenti rientranti nel campo di applicazione del procedimento unico ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.Lgs. n. 126/2016;
- “software regionale”: servizio web per la presentazione e la gestione telematica del procedimento unico, accessibile dal portale regionale;
- “Comunicazione Unica”: l'istituto di cui all'art. 9 del D.L. n. 7/2007, convertito con modificazioni dalla L. n. 40/2007.

Art. 3 – Ambito di applicazione e principi generali

3.1 – Procedimenti di competenza del SUAPE

Il SUAPE esercita le competenze in relazione alle fattispecie di cui all'art. 29 comma 2 della Legge, ed a tal fine:

- a) per *“procedimenti amministrativi inerenti alle attività economiche e produttive di beni e servizi e ai procedimenti amministrativi concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59”* si intendono tutti i procedimenti amministrativi riguardanti qualsiasi adempimento a carico di un'attività economica e produttiva di beni e servizi, per qualsiasi vicenda connessa con l'attività che intervenga prima del suo avvio, durante il suo corso e fino alla sua cessazione definitiva;
- b) per *“procedimenti amministrativi riguardanti l'intervento edilizio, compresi gli interventi di trasformazione del territorio ad iniziativa privata e gli interventi sugli edifici esistenti”* si intendono tutti i procedimenti amministrativi riguardanti qualsiasi tipologia di intervento edilizio o di trasformazione del territorio ad iniziativa privata, tanto nel caso in cui essa sia posta in essere da un soggetto esercente un'attività produttiva di beni e servizi quanto da un altro soggetto privato;

- c) per *“procedimenti amministrativi riguardanti le manifestazioni o eventi sportivi o eventi culturali di pubblico spettacolo”* si intendono quelli connessi ad un'attività economica e produttiva di beni e servizi.

Tra le attività economiche e produttive sono da ricomprendere anche quelle svolte in forma non imprenditoriale o professionale, purché ricadenti nella definizione di cui all'art. 2.

3.2 – Esclusioni

Non rientrano nel campo di competenza del SUAPE, ai sensi dell'art. 40, comma 4 della Legge, esclusivamente le seguenti tipologie di procedimento:

- a) *“le attività connesse con l'esercizio di pubblici poteri, quando implicino una partecipazione diretta e specifica all'esercizio del potere pubblico e alle funzioni che hanno per oggetto la salvaguardia degli interessi generali dello Stato e delle altre collettività pubbliche”*; rientrano in tale fattispecie, fra l'altro, gli interventi edilizi e di trasformazione del territorio ad iniziativa pubblica nonché le attività economiche e produttive di beni e servizi esercitate direttamente da soggetti pubblici, ivi inclusi gli interventi su beni di interesse storico-artistico o archeologico. Sono da considerarsi soggetti pubblici anche gli organismi di diritto pubblico, anche se in forma giuridica di ente o società di diritto privato;
- b) *“le iniziative per le quali al cittadino non è richiesto alcun adempimento amministrativo dalla normativa vigente”*; sono in particolare da considerarsi libere tutte le attività che non necessitano di alcuno dei titoli abilitativi espressamente indicati nella tabella di Ricognizione dei regimi amministrativi in ambito SUAPE (allegato B);
- c) *“gli adempimenti relativi all'impresa come soggetto giuridico, con particolare riferimento agli adempimenti fiscali, previdenziali, camerali, inclusa la gestione della comunicazione unica”*;
- d) *“le iscrizioni ad albi o elenchi abilitanti sotto il profilo soggettivo all'esercizio di professioni”*, compresa l'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali;
- e) *“i titoli abilitativi, comunque denominati, riferiti ai soli beni strumentali e non direttamente connessi con l'esercizio dell'attività, quali le procedure di immatricolazione di veicoli e natanti funzionali all'attività stessa”*, compresi i connessi titoli abilitativi di competenza delle autorità marittime e quelli relativi ai trasporti aerei e su rotaia;
- f) *“le attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, e le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi”*, intendendo per questi ultimi quelli prioritari per lo sviluppo del Paese di cui alla parte V del D.Lgs. n. 50/2016 e gli insediamenti strategici di cui alla Legge n. 239/2004;
- g) *“la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili soggetti all'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti, nonché le modifiche sostanziali degli stessi”*, ivi compresi i potenziamenti, i rifacimenti totali o parziali e le riattivazioni degli impianti;
- h) *“le concessioni, incluse le concessioni di spazio pubblico, solo qualora il rilascio delle stesse sia sottoposto ad una procedura di evidenza pubblica” fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 18*;
- i) *“le concessioni minerarie, le autorizzazioni di cava e tutti i provvedimenti previsti dal regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la*

coltivazione delle miniere nel Regno), dalla legge regionale 7 maggio 1957, n. 15 (Norme integrative al R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, sulla disciplina dell'attività mineraria) e dalla legge regionale 7 giugno 1989, n. 30 (Disciplina delle attività di cava), e successive modifiche ed integrazioni”.

Sono altresì escluse dal campo di competenza del SUAPE le seguenti procedure, in quanto connesse alla sfera decisionale degli organi politici e al controllo della spesa pubblica:

- j) gli atti di pianificazione territoriale, anche a iniziativa privata, compresi i piani attuativi comunque denominati, la realizzazione da parte del privato delle opere di urbanizzazione e le procedure di intesa;
- k) le assegnazioni di lotti all'interno delle aree gestite dai Consorzi Industriali o ricomprese nei Piani per gli Insediamenti Produttivi (PIP), nonché dei piani attuativi ad iniziativa pubblica;
- l) gli atti che impegnano finanziariamente la Pubblica Amministrazione, quali le attività di trasporto soggette a finanziamento pubblico, le licenze relative alla vendita di generi di monopolio.

Per i procedimenti di cui sopra, non rientranti nel campo di competenza del SUAPE, il soggetto interessato provvede all'acquisizione di ogni titolo abilitativo direttamente presso l'Ente competente, secondo le procedure previste dalla norma settoriale vigente.

Art. 4 – Istituzione del SUAPE

Il SUAPE è istituito, di regola, presso le Unioni di Comuni di cui agli articoli 7 e seguenti della legge regionale n. 2 del 2016.

Le Città medie e i Comuni delle isole minori hanno facoltà di istituire un SUAPE comunale.

I Comuni della Città metropolitana di Cagliari hanno facoltà di istituire il SUAPE presso la Città Metropolitana, presso l'Unione di Comuni o a livello comunale.

L'istituzione del SUAPE deve avvenire obbligatoriamente entro il 31 dicembre 2019.

I soggetti di cui ai capoversi precedenti possono delegare la funzione ad altri enti locali, purché la competenza territoriale di un Comune risulti in capo ad un unico ente. Le deleghe delle funzioni devono essere comunicate all'Ufficio Regionale SUAPE. Allo scadere del termine non sarà più ammesso lo svolgimento delle funzioni da parte del singolo comune non legittimato ex lege o in forza di delega. In tali casi, è dato mandato all'Ufficio Regionale SUAPE di adeguare il software regionale alla corretta configurazione territoriale entro il 29 febbraio 2020. In caso di inerzia il ruolo di responsabile del SUAPE è ricoperto dal segretario dell'Unione di Comuni.

È rimessa alla libera autonomia organizzativa degli Enti Locali ogni determinazione relativa all'eventuale conferimento al SUAPE di funzioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla Legge, inerenti il controllo, istruttoria e verifica relativi ad uno o più campi normativi, compresa l'istruttoria sui progetti edilizi e sull'esercizio di attività produttive di beni e servizi rientranti nella competenza comunale.

Nelle more dell'istituzione del SUAPE tutti i SUAP esistenti a livello comunale o sovracomunale sono tenuti a svolgere le funzioni proprie del SUAPE di cui agli articoli 29-45 della Legge. Le convenzioni fra Enti Locali in essere per la gestione del SUAP associato si estendono di diritto alla gestione delle pratiche SUAPE.

Tutti i SUE esistenti, dopo aver assicurato la conclusione dei procedimenti in corso, cessano la propria attività.

Nelle more dell'istituzione del SUAPE, con la massima tempestività, gli Enti Locali sono tenuti ad adottare le opportune disposizioni organizzative transitorie volte ad assicurare il regolare funzionamento degli uffici e la corretta gestione del procedimento unico, garantendo adeguate risorse umane e finanziarie reperite prioritariamente mediante la redistribuzione interna delle stesse in considerazione del mutato assetto di competenze.

In nessun caso è possibile disapplicare le disposizioni relative al procedimento unico in considerazione della mancanza di idonee disposizioni organizzative interne.

Art. 5 – Unicità del titolo abilitativo e del punto di contatto

5.1 – Unicità del titolo abilitativo

Ai sensi dell'art. 31 della Legge, il procedimento è unico. Presso il SUAPE si acquisisce un titolo abilitativo unico, nella forma dell'autocertificazione o del provvedimento, che in ogni caso ricomprende tutti gli atti abilitativi e di assenso previsti dalle singole normative settoriali per la realizzazione di una determinata iniziativa privata. Restano ferme le distinte competenze e le distinte responsabilità delle amministrazioni deputate alla cura degli interessi pubblici coinvolti, da esercitarsi secondo le modalità previste dalla Legge e descritte in dettaglio nelle presenti Direttive.

Non è ammesso il frazionamento del procedimento in più iter, anche se gestiti dallo stesso SUAPE, per l'acquisizione in momenti distinti dei titoli abilitativi necessari per il medesimo intervento.

Non è considerato frazionamento la presentazione di più pratiche riferite al medesimo immobile o alla medesima attività, riferite a iniziative fra loro indipendenti poste in essere in momenti distinti, tra le quali:

- interventi edilizi seguiti dall'esercizio dell'attività sul medesimo immobile;
- interventi edilizi frazionabili in più stralci esecutivi;
- occupazioni di suolo pubblico necessarie per la realizzazione di interventi edilizi già legittimati;
- installazione di insegne successive all'avvio dell'attività;
- varianti edilizie in corso d'opera;
- aggiunta o eliminazione di un'attività presso un esercizio esistente.

La presentazione di una pratica SUAPE che non contempli tutti gli adempimenti amministrativi e i titoli abilitativi previsti dalle norme settoriali necessari per l'effettuazione dell'intervento comporta l'irricevibilità della stessa, fermo restando quanto disposto dal successivo art. 8 relativamente ai contenuti formali della verifica e alla possibilità di regolarizzazione della pratica. Ove il SUAPE non ne dichiara l'irricevibilità, un procedimento unico non onnicomprensivo comporta l'acquisizione dei soli titoli abilitativi settoriali indicati nella pratica presentata.

5.2 – Unicità del punto di contatto

Il SUAPE competente per territorio è l'interlocutore unico del privato per l'espletamento di tutti gli adempimenti di cui all'art. 3.

Gli altri uffici comunali e le Amministrazioni Pubbliche diverse dal Comune dichiarano l'irricevibilità delle pratiche inerenti il procedimento unico ad essi inoltrate, invitando l'interessato a presentare la pratica al SUAPE.

In ogni caso, gli altri uffici comunali e le Amministrazioni Pubbliche coinvolte nel procedimento unico non possono trasmettere all'interessato atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati.

In caso di interventi insistenti nel territorio di riferimento di più di un SUAPE, la pratica dovrà essere presentata presso il SUAPE competente sul territorio nel quale è ubicata la porzione più rilevante dell'impianto o - in caso tale ripartizione non sia chiaramente individuabile - in uno qualsiasi dei SUAPE interessati; quest'ultimo provvederà a indirizzare la pratica ai restanti Enti coinvolti per le verifiche di competenza.

Per le attività economiche produttive di beni e servizi delocalizzate e prive di impianto stabile, la dichiarazione autocertificativa dovrà essere presentata presso il SUAPE del territorio in cui la società ha la sede legale, ovvero presso il SUAPE del territorio di residenza del titolare della ditta individuale, ovvero presso il SUAPE del territorio dove si intende avviare e/o svolgere l'attività.

Art. 6 – Presentazione della pratica

6.1 – Invio telematico

Il procedimento unico ha inizio con la presentazione telematica della pratica SUAPE tramite le seguenti modalità:

- di norma, la pratica va presentata al SUAPE tramite il software regionale;
- nel caso in cui la SCIA sia contestuale a Comunicazione Unica, la pratica deve essere inviata tramite il sistema informativo messo a disposizione dal Registro Imprese;
- nel caso in cui il software non sia temporaneamente disponibile, in caso di urgenza la pratica può essere inviata alla casella PEC (Posta Elettronica Certificata) del SUAPE.

Tutte le pratiche inviate a mezzo PEC devono essere comunque regolarizzate a cura dell'interessato mediante caricamento sul software regionale, nei termini di cui al successivo art. 8.

La pratica presentata al SUAPE e i documenti relativi al procedimento unico sono contrassegnati da un codice univoco. Ogni pratica può essere registrata una sola volta sul protocollo di ciascuno degli enti coinvolti, con l'indicazione del codice univoco. Ad eccezione dei provvedimenti, non è pertanto necessario protocollare le singole comunicazioni che intercorrono tra il SUAPE, l'interessato e gli enti coinvolti nel procedimento unico, la cui registrazione e conservazione sono assicurati dal sistema informatico SUAPE nel rispetto della legislazione e delle regole tecniche vigenti.

6.2 – Procura speciale

La pratica SUAPE è presentata dall'interessato o da un suo incaricato provvisto di procura speciale ai sensi dell'art. 32 comma 2 della Legge.

La procura speciale può essere conferita:

- *per la firma*, nel caso in cui un soggetto conferisca procura ad un terzo per l'apposizione della sua firma digitale in luogo della propria. La procura per la firma è personale e deve essere resa da ciascun soggetto che deleghi la sottoscrizione digitale a un terzo;
- *per la trasmissione*, nel caso in cui l'interessato deleghi ad un terzo l'invio della pratica. La procura alla trasmissione può essere resa dal solo intestatario della pratica, in quanto non è necessaria alcuna delega da parte degli ulteriori eventuali soggetti tenuti alla sottoscrizione di uno o più documenti allegati alla pratica.

In caso di procura per la firma, la pratica deve contenere l'apposito modulo recante la firma autografa del delegante, accompagnato da un documento d'identità dello stesso.

Non può essere richiesta la presentazione della copia digitale del documento d'identità dei soggetti che provvedano alla sottoscrizione di documenti con la propria firma digitale.

Il procuratore ha l'obbligo di custodire presso il proprio domicilio, per un periodo minimo di dieci anni, una copia cartacea firmata in originale dal delegante di ogni documento sul quale abbia apposto la propria firma digitale in nome e per conto dello stesso. Il procuratore non può essere considerato in alcun modo responsabile delle dichiarazioni sottoscritte in nome e per conto del delegante, salvo il caso in cui non sia in grado di esibire la copia cartacea delle medesime dichiarazioni.

La procura speciale è valida per una sola pratica e si estende a tutte le integrazioni e comunicazioni che intervengono in qualsiasi fase del medesimo procedimento; in qualunque momento il delegante può revocare la procura ed eventualmente incaricare un nuovo procuratore.

Per ricoprire il ruolo di procuratore alla firma o alla trasmissione non è richiesto alcun requisito soggettivo.

Il SUAPE e le altre amministrazioni pubbliche possono offrire il servizio di procura speciale, incaricando a tal fine uno o più dipendenti o soggetti esterni convenzionati allo svolgimento delle relative funzioni.

6.3 – Elementi essenziali della pratica: modulistica, allegati, dichiarazioni

Il procedimento unico è avviato con la presentazione al SUAPE di una dichiarazione autocertificativa, che attesta la sussistenza dei requisiti previsti dalle norme vigenti per la realizzazione dell'intervento. La dichiarazione autocertificativa – qualora necessario – deve essere corredata da:

- le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
- le dichiarazioni di conformità rese da tecnici abilitati relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla normativa vigente, in particolare relativamente agli aspetti edilizi e urbanistici e a quelli in materia igienico-sanitaria, ambientale e di sicurezza, quando tale conformità dipenda esclusivamente dal rispetto di requisiti e prescrizioni di leggi, regolamenti, disposizioni amministrative o piani e programmi settoriali;
- gli elaborati progettuali necessari per consentire le verifiche di competenza delle amministrazioni coinvolte.

Le dichiarazioni di conformità sono necessarie, come esplicitato nella tabella di Ricognizione dei regimi amministrativi in ambito SUAPE (allegato B), nei seguenti casi:

- ove una disposizione normativa ne preveda espressamente la necessità;
- nei casi in cui le autorizzazioni previste dalle norme settoriali siano sostituite dal procedimento in autocertificazione e siano previste verifiche connesse con aspetti edilizio-urbanistici, igienico-sanitari, ambientali e di sicurezza, compresi i casi in cui l'esercizio di un'attività sia subordinato al rispetto di disposizioni di programmazione settoriale attinenti ai medesimi aspetti.

Le dichiarazioni di conformità sono redatte da un tecnico abilitato, iscritto al relativo ordine/collegio professionale, il quale ha l'onere di verificare che l'oggetto della dichiarazione di conformità rientri interamente nel campo di competenza individuato dalla propria abilitazione professionale. Nella medesima pratica possono essere presenti più dichiarazioni di conformità, anche sottoscritte da tecnici diversi, purché complessivamente venga attestata la piena conformità dell'intero intervento rispetto a

tutte le norme applicabili. Per la sottoscrizione delle dichiarazioni di conformità non è prevista la necessità di una specifica polizza assicurativa; sono fatti salvi gli obblighi previsti a riguardo da altre disposizioni.

Il SUAPE non è tenuto a verificare la competenza del tecnico asseverante; in caso di dubbi l'ufficio titolare delle verifiche di merito può inoltrare la pratica all'ordine/collegio di riferimento, per i controlli e gli eventuali adempimenti di competenza.

Per tutti gli interventi edilizi deve essere asseverata la piena conformità dell'intervento con gli strumenti urbanistici vigenti e l'assenza di contrasto con quelli eventualmente adottati.

Per la presentazione della pratica SUAPE deve essere utilizzata la modulistica regionale; l'utilizzo di modulistica difforme può essere ammesso dal SUAPE solo a parità di contenuti.

Il SUAPE e gli altri soggetti coinvolti non possono richiedere la presentazione di una modulistica ulteriore rispetto a quella regionale, e non possono richiedere documenti allegati diversi da quelli indicati in essa. Sono fatti salvi gli ulteriori dati, le dichiarazioni e gli allegati previsti da eventuali regolamenti locali purché pubblicati sui siti istituzionali ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.Lgs. n. 126/2016, nonché la modulistica relativa a casistiche non contemplate da quella regionale.

È sempre obbligatorio per l'interessato indicare un domicilio elettronico dove ricevere qualsiasi notifica o comunicazione inerente il procedimento unico. È possibile indicare quale domicilio elettronico l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del soggetto intestatario della pratica o un altro indirizzo PEC a cui comunque l'interessato possa accedere.

6.4 – Ritiro o modifica dell'intestatario della pratica

Qualora l'intervento o l'attività oggetto della dichiarazione autocertificativa non siano già stati avviati, in qualunque fase del procedimento unico l'interessato può rinunciare al titolo e ai suoi effetti giuridici dandone semplice comunicazione al SUAPE, il quale provvederà a informare tutti i soggetti coinvolti e ad archiviare la pratica senza alcuna ulteriore formalità.

Qualora l'intervento o l'attività siano già stati avviati, la rinuncia al titolo abilitativo comporta l'obbligo in capo all'interessato di attivare le eventuali ulteriori procedure previste dalle norme vigenti; sono in ogni caso fatti salvi gli effetti già prodotti dal titolo abilitativo e le responsabilità connesse alle dichiarazioni rese nella pratica.

La modifica dell'intestatario della pratica che intervenga nel corso del procedimento unico e prima dell'acquisizione del titolo abilitativo comporta la necessità di presentare una dichiarazione sottoscritta dal soggetto subentrante, allegando i soli documenti modificati; ove l'interessato dichiari l'assenza di modifiche progettuali, sono fatti salvi i termini del procedimento originario e gli atti istruttori già compiuti, salvo che il cambio di intestazione non comporti la necessità di specifiche verifiche sui requisiti del nuovo soggetto.

Art. 7 - Firma digitale e formati ammessi

Tutte le dichiarazioni, le relazioni e gli elaborati tecnici devono essere firmati digitalmente dal soggetto tenuto alla sottoscrizione degli stessi o, in alternativa, dal soggetto incaricato di procura alla firma secondo quanto indicato al precedente art. 6.

Non è richiesta la sottoscrizione digitale sui documenti da presentare in copia semplice.

La modulistica regionale e i documenti devono essere obbligatoriamente inoltrati in formato pdf o pdf/A, e gli elaborati grafici di progetto nel formato dwf. Eventuali planimetrie o elaborati grafici relativi ai locali di esercizio di attività produttive di beni e servizi in cui non siano previsti interventi edilizi possono essere presentati in formato pdf o pdf/A.

Art. 8 – Ricezione della pratica, verifica formale e trasmissione della documentazione

8.1 – Rilascio della ricevuta automatica

All'atto della presentazione della pratica, il software regionale rilascia una ricevuta automatica che ne attesta la presentazione e la presa in carico da parte del sistema.

Se le pratiche sono trasmesse al SUAPE attraverso i canali indicati al precedente art. 6, diversi dal software regionale, l'attestazione di corretta trasmissione, comunque denominata, è equivalente alla ricevuta automatica.

8.2 – Verifica formale

Entro il termine di due giorni lavorativi dalla presentazione della dichiarazione autocertificativa, il SUAPE effettua il controllo formale sulla documentazione presentata.

Sono considerati lavorativi, a prescindere dall'effettiva presenza in servizio dei dipendenti, tutti i giorni non festivi dal lunedì al venerdì.

Il controllo formale consiste nel verificare che la dichiarazione autocertificativa sia completa e non difetti di elementi essenziali che ne determinino la manifesta irricevibilità, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- 1) la competenza del SUAPE a ricevere la pratica;
- 2) l'interesse ad agire e la qualificazione giuridica dell'interessato;
- 3) la sussistenza degli elementi essenziali della pratica di cui al paragrafo 3 del precedente art. 6, ed in particolare:
 - la corretta, completa e coerente compilazione degli elementi essenziali della modulistica immediatamente evincibili dalle regole di compilazione dei moduli medesimi;
 - l'effettiva presenza di tutte le attestazioni di conformità dichiarate;
 - la presenza degli allegati e dei documenti richiesti per la verifica di conformità dell'intervento come evincibili dalla modulistica compilata.

Nella fase di verifica formale non è previsto alcun controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese, né sull'effettiva conformità dell'intervento alle norme vigenti. Qualora in sede di verifica formale l'ufficio SUAPE rilevi o comunque venga a conoscenza dell'assenza di uno o più requisiti di legge, è comunque tenuto ad avviare le successive fasi procedurali del procedimento unico, limitandosi a segnalare all'ufficio competente le carenze rilevate.

In caso di esito favorevole della verifica formale, il SUAPE compie immediatamente le attività necessarie alla prosecuzione dell'iter della pratica, secondo quanto di seguito specificato per i procedimenti in autocertificazione o in conferenza di servizi.

8.3 – Soccorso istruttorio e regolarizzazione della pratica

Nel caso in cui durante la verifica formale si riscontrino omissioni o carenze sanabili, il SUAPE invita l'interessato ad effettuare la regolarizzazione della pratica entro un congruo termine, da determinarsi secondo le seguenti modalità:

- a) nei procedimenti in autocertificazione, il termine assegnato non può superare i cinque giorni lavorativi. La richiesta di regolarizzazione non priva di efficacia il titolo abilitativo e non comporta l'interruzione dei termini per la sua formazione; essa tuttavia interrompe i termini concessi agli uffici competenti per l'effettuazione delle verifiche, termini che decorrono integralmente dalla data di piena regolarizzazione della pratica;
- b) nei procedimenti in conferenza di servizi, il termine assegnato deve tener conto della complessità delle regolarizzazioni richieste. La richiesta di regolarizzazione formulata entro 15 giorni consecutivi dalla ricezione della dichiarazione autocertificativa interrompe - per non più di 30 giorni consecutivi - tutti i termini del procedimento, che decorrono integralmente dalla data di piena regolarizzazione della pratica o dal decorso infruttuoso del termine assegnato. La richiesta di regolarizzazione tardiva non interrompe i termini del procedimento;

Una volta compiuta la regolarizzazione della pratica o in caso di decorso infruttuoso del termine assegnato, il SUAPE esegue entro i successivi due giorni lavorativi le attività necessarie alla prosecuzione dell'iter della pratica, secondo quanto di seguito specificato per i procedimenti in autocertificazione o in conferenza di servizi.

8.4 – Irricevibilità della pratica

In caso di omissioni o carenze non sanabili ovvero di decorso infruttuoso del termine assegnato per la regolarizzazione, il SUAPE dichiara l'irricevibilità della pratica, esplicitando analiticamente la motivazione ed indicando tutte le correzioni ed integrazioni necessarie per la presentazione di una nuova pratica completa e ricevibile; per i procedimenti in autocertificazione, dichiara, altresì, la conseguente inefficacia della dichiarazione autocertificativa con effetto sin dalla data di trasmissione della pratica.

In caso di successive riproposizioni della medesima pratica da parte dell'interessato, il SUAPE non può respingerla per vizi e carenze evincibili dalla pratica originaria e non segnalati nelle precedenti dichiarazioni di irricevibilità.

L'atto con cui è dichiarata l'irricevibilità della pratica deve essere trasmesso all'interessato e al suo procuratore.

La dichiarazione di irricevibilità può essere emessa dal SUAPE solo prima della trasmissione - manuale o automatica - della pratica agli enti competenti per le verifiche, di cui al paragrafo 8.5. Sono fatti salvi i seguenti casi:

- nei procedimenti in autocertificazione, trascorsi 15 giorni consecutivi dalla data di ricezione della dichiarazione autocertificativa, anche nei casi in cui sia stata richiesta la regolarizzazione della pratica, il SUAPE può dichiarare l'irricevibilità solo in presenza delle condizioni previste dall'art. 21 nonies, comma 1 della Legge n. 241/1990 (violazione di legge o incompetenza del SUAPE);
- nei procedimenti in conferenza di servizi, trascorsi 15 giorni consecutivi dalla data di ricezione della dichiarazione autocertificativa senza che sia stata richiesta la regolarizzazione della stessa, il SUAPE può dichiarare l'irricevibilità della pratica solo in caso di incompetenza;

La trasmissione tardiva della dichiarazione di irricevibilità può comportare, oltre alle conseguenze generali di ordine amministrativo e disciplinare, la responsabilità del SUAPE in merito al risarcimento degli eventuali danni subiti dall'interessato in conseguenza del ritardo.

8.4.1 – Casi di irricevibilità

I casi che determinano l'irricevibilità della pratica SUAPE sono:

- a) esito negativo della verifica formale sulla correttezza, completezza e congruenza della documentazione, ovvero assenza di elementi o documenti obbligatori necessari per l'attestazione della conformità del progetto alle norme e per la successiva verifica da parte degli uffici, come evincibili dalla modulistica presentata;
- b) presentazione di una pratica che non ricada nell'ambito di competenza del SUAPE, o comprendente singoli adempimenti esclusi dalla competenza del SUAPE;
- c) presentazione di una pratica che non contempli tutti gli adempimenti amministrativi ed i titoli abilitativi previsti dalle norme settoriali necessari per l'effettuazione dell'intervento, immediatamente evincibili dalla pratica presentata, secondo quanto previsto al precedente art. 5;
- d) mancata indicazione del domicilio elettronico;
- e) mancata indicazione degli estremi catastali completi dell'immobile oggetto dell'intervento edilizio o in cui è esercitata l'attività, fatta eccezione per le pratiche relative all'esercizio di attività delocalizzate, attività esercitate su area pubblica e attività temporanee;
- f) mancanza della firma digitale nelle dichiarazioni, relazioni ed elaborati tecnici;
- g) mancanza della procura alla firma, ove necessaria;
- h) presentazione di pratiche a mezzo PEC o in formato cartaceo;
- i) trasmissione di documenti in formati diversi da quelli indicati al precedente art. 7;
- j) errata indicazione della tipologia di intervento e delle condizioni proposte dal software regionale in fase di compilazione della pratica telematica;
- k) errata indicazione della tipologia del procedimento (quali procedimento in autocertificazione in luogo della conferenza di servizi, presentazione di singole istanze o SCIA riferite ad una specifica normativa settoriale in fattispecie per le quali è necessario avviare un procedimento unico), limitatamente a ciò che è possibile rilevare nell'ambito di una verifica formale.

Salvo diversa regolamentazione locale, il mancato pagamento dei diritti di segreteria o istruttoria di cui al successivo art. 22 non può costituire motivo di irricevibilità della pratica. In caso di accertato mancato pagamento, salvo che la norma di settore non preveda diversamente, i soggetti coinvolti possono procedere alla riscossione coattiva della somma dovuta, senza che ciò condizioni l'acquisizione del titolo abilitativo.

Nei casi in cui il software regionale non consenta la correzione di errori comunque suscettibili di rettifica, il SUAPE invita l'interessato ad annullare e ritrasmettere ex novo la pratica entro il termine per la regolarizzazione, senza soluzione di continuità per i titoli abilitativi acquisiti in autocertificazione e senza che sia necessario provvedere a un nuovo pagamento dei diritti di segreteria.

8.4.2 – Vizi non sanabili della pratica

I casi di carenze non sanabili, eccezionali e tassativi, sono i seguenti:

- a) pratiche escluse dalla competenza del SUAPE;

- b) indicazione del procedimento in autocertificazione in luogo del procedimento in conferenza di servizi o di altro procedimento che preveda il rilascio di atti espressi (es. accertamenti di conformità, richieste di parere preliminare, proroghe, ecc.);
- c) presentazione di pratiche in formato cartaceo.

Per i casi di carenze non sanabili, il SUAPE procede direttamente a dichiarare l'irricevibilità della pratica; in tutti gli altri casi, ha l'obbligo di richiedere la regolarizzazione della pratica secondo quanto sopra precisato.

8.5 – Trasmissione della pratica ai soggetti coinvolti

Ad esito della verifica formale il SUAPE trasmette la pratica ai soggetti coinvolti nel procedimento per l'effettuazione delle verifiche di merito. Qualora la normativa di settore preveda la notifica dei titoli abilitativi la medesima è effettuata:

- all'atto del rilascio della ricevuta, per i procedimenti in autocertificazione;
- alla chiusura della pratica, per gli altri procedimenti.

La pratica è trasmessa ai soggetti coinvolti attraverso il *software* regionale. La Regione, gli enti strumentali della Regione e gli altri organismi del sistema Regione utilizzano quale strumento di gestione della pratica il *software* regionale; gli stessi, per l'istruttoria di competenza, possono utilizzare il proprio sistema informativo.

Ogni ente accreditato sul software regionale è tenuto a verificare ed aggiornare la propria profilazione, di cui è pienamente responsabile.

Il SUAPE deve trasmettere la pratica ai soggetti corrispondenti agli *endoprocedimenti* la cui necessità è rilevata dalla modulistica ricevuta dall'interessato, sulla base dell'abbinamento agli uffici competenti risultante dal software regionale; in nessun caso il SUAPE può essere ritenuto responsabile della mancata attivazione di *endoprocedimenti* risultanti come non necessari sulla base delle dichiarazioni contenute nella pratica.

In caso di indisponibilità del software regionale o di mancata profilazione dell'*endoprocedimento* necessario, la pratica è trasmessa dal SUAPE all'ente competente tramite PEC o tramite SPC.

8.5.1 – Trasmissione automatica in caso di inerzia del SUAPE

Nei procedimenti in autocertificazione, trascorsi quindici giorni consecutivi dalla data di ricezione della dichiarazione autocertificativa senza che il SUAPE abbia provveduto al rilascio della ricevuta definitiva o a dichiarare la pratica irricevibile, il software regionale provvede automaticamente alla trasmissione della pratica.

Nei procedimenti in conferenza di servizi e per le pratiche che prevedano il rilascio di atti espressi, trascorsi quindici giorni consecutivi dalla data di ricezione della dichiarazione autocertificativa senza che il SUAPE abbia provveduto a trasmettere la documentazione alle pubbliche amministrazioni competenti, o a richiedere la regolarizzazione della pratica, o a dichiarare l'irricevibilità della pratica stessa, il software regionale provvede automaticamente alla trasmissione della pratica.

Nei casi sopra indicati, nel primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine, il software regionale provvede:

- ad attivare gli endoprocedimenti suggeriti sulla base dei dati inseriti dall'interessato;

- a trasmettere la pratica agli enti competenti per gli stessi endoprocedimenti; nella comunicazione è data evidenza del fatto che si tratta di una trasmissione automatica senza che sia intervenuta la verifica formale da parte del SUAPE;
- ad inviare una comunicazione automatica all'interessato per informarlo dell'avvenuta trasmissione della pratica.

Le disposizioni di cui al presente paragrafo diventano efficaci e si applicano alle pratiche presentate successivamente al rilascio dell'aggiornamento del sistema informatico regionale, di cui è data notizia sul BURAS e sul portale della Regione con almeno quindici giorni di anticipo.

8.6 – Carenze non rilevate tempestivamente dal SUAPE

La sussistenza di eventuali casi di improcedibilità, inammissibilità e infondatezza della pratica può essere rilevata solo nella successiva fase di verifica di merito e non attiene pertanto alla fase di verifica formale di competenza del SUAPE.

I soggetti coinvolti, ricevuta la pratica dal SUAPE, non possono dichiararne l'irricevibilità; per le pratiche in autocertificazione essi possono tuttavia richiedere che il SUAPE annulli la ricevuta di cui al successivo art. 9, dichiarando l'irricevibilità della pratica, nel solo caso in cui la pratica presenti carenze formali non rilevate dal SUAPE e non sanabili secondo quanto indicato in precedenza. In tutti gli altri casi essi sono tenute ad agire secondo quanto indicato negli articoli successivi.

La ricevuta e la dichiarazione di irricevibilità possono essere oggetto di revoca o di annullamento anche su iniziativa del SUAPE, ove ne ricorressero i presupposti.

Art. 9 – Procedimento in autocertificazione

9.1 – Ambito di applicazione del procedimento in autocertificazione

Il procedimento in autocertificazione si applica a tutti i casi in cui la verifica di conformità della dichiarazione autocertificativa non comporti alcuna valutazione discrezionale da parte dei soggetti coinvolti e non sia necessaria l'adozione di provvedimenti amministrativi formali imposti dalla normativa dell'Unione Europea.

Per consentire una più agevole individuazione della tipologia del procedimento applicabile, nella tabella di Ricognizione dei regimi amministrativi in ambito SUAPE (allegato B) e nella modulistica regionale sono riportati i regimi amministrativi applicabili ad ogni titolo abilitativo; il procedimento in autocertificazione è ammesso solo nel caso in cui esso sia applicabile a tutti i titoli abilitativi connessi.

Nei casi non contemplati dalla suddetta tabella, l'assenza di discrezionalità deve essere espressamente attestata dal soggetto dichiarante.

9.2 – Efficacia del titolo abilitativo nel procedimento in autocertificazione

Per tutti i procedimenti in autocertificazione, la ricevuta automatica di cui all'art. 31, commi 7 e 8 della Legge, unitamente alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce, a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione autocertificativa, titolo abilitativo unico per l'effettuazione dell'intervento, secondo quanto di seguito precisato:

- a) Procedimento in autocertificazione a 30 giorni: per i soli casi di interventi edilizi soggetti a permesso di costruire e per quelli soggetti alla procedura abilitativa semplificata (PAS) di

cui all'art. 6 del D.Lgs. 28/2011, l'intervento può essere avviato trascorsi trenta giorni solari dalla data di presentazione della dichiarazione autocertificativa al SUAPE;

- b) Procedimento in autocertificazione a 0 giorni: in tutti gli altri casi, l'intervento può essere avviato sin dalla data di presentazione della dichiarazione autocertificativa al SUAPE.

9.3 – Ricevuta definitiva

All'esito della verifica formale di cui all'art. 33 della Legge, il SUAPE rilascia la ricevuta definitiva, che:

- attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo abilitativo;
- sostituisce a tutti gli effetti la ricevuta automatica.

La ricevuta definitiva è costituita da un documento PDF/A sottoscritto digitalmente dal responsabile del procedimento unico o dal responsabile SUAPE, contenente i seguenti elementi minimi:

- ufficio ricevente;
- estremi dell'interessato;
- oggetto della pratica;
- ubicazione dell'intervento completa degli estremi catastali dell'immobile interessato, fatta eccezione per le pratiche relative all'esercizio di attività delocalizzate, attività esercitate su area pubblica e attività temporanee;
- data di presentazione della pratica;
- estremi del responsabile del procedimento;
- estremi di protocollazione;
- tipologia di procedimento;
- elenco dei documenti informatici costituenti la pratica, con le informazioni univoche di identificabilità di ciascuno di essi.

La ricevuta definitiva deve essere trasmessa dal SUAPE all'interessato e al suo procuratore esclusivamente per via telematica tramite il *software* regionale o, in caso di sua indisponibilità, tramite PEC; essa è altresì resa disponibile sul software regionale ai soggetti coinvolti e a quelli a cui deve essere data notizia dell'acquisizione del titolo abilitativo ai sensi delle vigenti disposizioni normative o regolamentari.

La ricevuta definitiva è resa disponibile sul software regionale anche all'ufficio tributario comunale, al fine di assolvere ogni eventuale onere di comunicazione a carico dell'interessato relativa ai tributi locali.

Per i procedimenti in autocertificazione la ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza; a tal fine l'interessato è tenuto a custodire presso il cantiere o presso il luogo di esercizio dell'attività una copia digitale di tutti i file costituenti la pratica su supporto digitale oppure consentire l'accesso al software regionale della pratica. Gli organi di vigilanza sono tenuti a munirsi delle dotazioni informatiche necessarie per la visualizzazione dei documenti digitali e non possono pretendere l'esibizione di alcun documento cartaceo.

9.4 – Mancato o tardivo rilascio della ricevuta

Ai sensi dell'art. 18/bis, comma 1 della Legge n. 241/1990, le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta, ferma restando la responsabilità del soggetto competente. Pertanto, nelle more del rilascio della ricevuta definitiva e in caso di mancato rilascio della stessa, la ricevuta automatica produce i medesimi effetti e costituisce titolo efficace, oltre che per l'avvio dell'intervento, anche per l'espletamento di tutti gli obblighi successivi, fra cui la

comunicazione di effettivo inizio dei lavori edili, la trasmissione della Comunicazione Unica ed ogni altro adempimento previsto dalle norme vigenti. La ricevuta automatica è equivalente a quella definitiva anche ai fini dei controlli degli organi di vigilanza comunque denominati.

9.5 – Oneri relativi all'intervento edilizio

Per tutti gli interventi edili soggetti a permesso di costruire, alla dichiarazione autocertificativa deve essere allegato il calcolo degli oneri di urbanizzazione e del contributo del costo di costruzione, redatto dal progettista secondo la parametrizzazione in vigore nel comune competente; l'effettivo versamento di tali oneri, anche in modalità rateale ove ammessa, non condiziona la ricevibilità della pratica ma costituisce condizione necessaria per l'effettivo avvio dei lavori, come precisato dal successivo art. 22.

9.6 – Efficacia temporale dei titoli abilitativi

Ogni titolo abilitativo conseguito mediante il procedimento in autocertificazione conserva i termini di validità temporale previsti dalla normativa settoriale vigente, decorrenti dalla data in cui il titolo acquisisce efficacia. Per i procedimenti in autocertificazione a 30 giorni, i termini di validità decorrono dal trentesimo giorno successivo alla trasmissione della dichiarazione autocertificativa al SUAPE.

Art. 10 – Attività istruttoria e di verifica nei procedimenti in autocertificazione

10.1 – Svolgimento dell'istruttoria

I soggetti coinvolti, ricevuta la pratica dal SUAPE, eseguono le verifiche sulla conformità dell'intervento alla normativa vigente, sulle autocertificazioni e sulle dichiarazioni allegate, secondo quanto previsto dall'art. 35 della Legge.

L'ufficio competente per territorio in materia edilizia è tenuto a verificare le autocertificazioni e le dichiarazioni rese in merito ai vincoli insistenti sull'area e alla necessità di titoli abilitativi connessi per qualsiasi intervento incidente sul territorio, a prescindere dalla necessità di un titolo edilizio.

Le verifiche possono essere effettuate a campione, secondo quanto disposto dalle Linee guida sulle procedure di controllo in ambito SUAPE (allegato C) o secondo la diversa disciplina prevista dalle norme di settore o dalla regolamentazione in vigore presso il singolo Ente.

Le verifiche devono essere concluse entro i seguenti termini, decorrenti dalla data di trasmissione manuale o automatica della pratica agli enti competenti:

a) nel caso in cui il procedimento unico comprenda un solo titolo abilitativo, ovvero più titoli di competenza della medesima unità organizzativa, rientranti nel campo di applicazione del procedimento in autocertificazione:

a.1) per i procedimenti in autocertificazione a 30 giorni, il termine è fissato in 60 giorni; detto termine può essere elevato a 120 giorni nei soli casi di progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento edilizio, fermo restando l'obbligo di comunicare all'interessato e al SUAPE l'eventuale raddoppio dei termini;

a.2) per i procedimenti in autocertificazione a 0 giorni, il termine è di 60 giorni, ridotti a 30 giorni per le SCIA edilizie;

b) nel caso in cui il procedimento unico comprenda più titoli abilitativi rientranti nel campo di applicazione del procedimento in autocertificazione, il termine è fissato in 55 giorni.

10.2 – Esito dell'istruttoria

In caso di esito positivo delle verifiche non è dovuta alcuna comunicazione al SUAPE, anche nei casi in cui la norma settoriale preveda l'espressione di un parere o l'emissione di un provvedimento, poiché ogni atto di assenso è sostituito dalla dichiarazione autocertificativa ed il titolo abilitativo è già pienamente valido ed efficace.

Se una norma settoriale prevede l'iscrizione ad un apposito albo o registro, l'autorità competente comunica il numero di registrazione all'interessato per il tramite del SUAPE.

Eventuali precisazioni che non comportino la necessità di alcun adeguamento o modifica progettuale e si sostanzino in adempimenti successivi o nel richiamo a obblighi generali o specifici da osservare durante l'intervento o l'attività sono trasmessi dall'Ente competente all'interessato per il tramite del SUAPE.

Nel caso in cui siano riscontrate delle carenze possono verificarsi le seguenti circostanze:

10.2.1 – Richiesta di integrazioni documentali

I soggetti competenti per le verifiche, entro il termine per l'effettuazione delle stesse, possono richiedere ai sensi dell'art. 35, comma 2 della Legge, eventuali integrazioni di dati o documenti utili al fine di accertare la piena conformità dell'intervento, purché indicati nella modulistica unica o pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente. Con la richiesta di integrazioni documentali non possono essere imposte prescrizioni né richieste modifiche o rettifiche progettuali, per le quali occorre procedere come indicato al successivo paragrafo 10.2.3.

In tali casi gli uffici formulano per via telematica idonea richiesta al SUAPE, indicando con precisione i documenti che è necessario acquisire; il SUAPE notifica la richiesta all'interessato entro i successivi due giorni lavorativi, fissando un termine di quindici giorni per provvedere, salvo diversa indicazione da parte dell'Ente interessato.

La documentazione integrativa deve essere presentata in ogni caso per via telematica, secondo le medesime regole vigenti per l'inoltro della pratica SUAPE.

A seguito della ricezione dei nuovi documenti, entro due giorni lavorativi, il SUAPE provvede a inviare una notifica a tutti i soggetti coinvolti. In caso di integrazione o sostituzione di uno o più moduli, elaborati o documenti aventi rilevanza sul titolo abilitativo, il SUAPE deve rilasciare una nuova ricevuta contenente il dettaglio storico di tutte le precedenti ricevute relative alla stessa pratica, con il nuovo elenco completo di tutti i documenti validi relativi alla stessa.

La richiesta di integrazioni documentali non comporta la sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo, sia essa inoltrata prima o dopo la sua formazione, né l'obbligo di sospendere l'attività e/o l'intervento eventualmente avviati. Decorso inutilmente il termine concesso all'interessato per la presentazione della documentazione integrativa, il titolo mantiene la propria efficacia, ma l'ufficio competente può avviare la procedura volta all'emissione di un provvedimento interdittivo o prescrittivo secondo quanto descritto al successivo paragrafo 10.2.3.

A seguito della trasmissione dei nuovi documenti i soggetti coinvolti proseguono le verifiche avviate.

10.2.2 – Necessità di chiarimenti e riunione tecnica

Ai sensi dell'art. 36 della Legge, qualora occorranza chiarimenti circa il rispetto delle normative tecniche e la localizzazione dell'impianto, il SUAPE convoca una riunione, anche per via telematica, fra i soggetti interessati e le amministrazioni competenti. La riunione può essere convocata su iniziativa del SUAPE, ovvero su richiesta dell'interessato o di uno o più soggetti coinvolti.

È possibile convocare o richiedere la convocazione della riunione, in particolare, quando ricorrano le seguenti circostanze:

- vi sia l'esigenza di ottenere chiarimenti da parte di più soggetti, per cui si rende auspicabile un esame contestuale;
- si ritenga che le modifiche progettuali ritenute necessarie possano influire sulla sfera di competenza di altri soggetti coinvolti nella stessa pratica;
- sia stata avviata la procedura di emissione di un atto interdittivo, e si ritenga che attraverso lo strumento della riunione lo stesso possa essere evitato.

Della riunione è redatto apposito verbale ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/1990. Se è raggiunto un accordo, il verbale vincola le parti, integrando il contenuto della dichiarazione autocertificativa e non è necessario procedere all'emissione di ulteriori atti.

La convocazione della riunione non sospende l'efficacia del titolo abilitativo e non comporta l'interruzione dell'attività eventualmente avviata.

10.2.3 – Esito negativo: provvedimenti prescrittivi e interdittivi

Se i soggetti competenti per le verifiche rilevano la carenza dei requisiti e dei presupposti di legge procedono, nei termini per l'effettuazione delle verifiche, secondo quanto di seguito specificato.

La trasmissione al SUAPE di un mero parere negativo comunque configurato non priva di validità ed efficacia il titolo abilitativo.

Salvo che non sussistano motivate ragioni di urgenza, prima dell'adozione di qualsiasi atto l'amministrazione competente per le verifiche sul titolo abilitativo, che abbia rilevato una difformità direttamente o per il tramite del parere tecnico di un'amministrazione terza, è tenuta a trasmettere direttamente all'interessato e al SUAPE tramite il software regionale, la comunicazione di cui all'art. 10 bis della legge n. 241/1990, assegnando un termine di dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni, la correzione di eventuali errori o l'effettuazione di opportune modifiche progettuali. Nella comunicazione, oltre agli elementi prescritti dalla norma, devono essere indicate nel dettaglio:

- le carenze rilevate,
- se si tratta di difformità non superabili ovvero quali modifiche devono essere apportate al progetto o all'attività.

L'invio della comunicazione non priva di efficacia il titolo abilitativo e non comporta l'interruzione dell'intervento o dell'attività eventualmente avviata.

Se nella fase interlocutoria la difformità viene superata, l'Amministrazione competente ne dà comunicazione all'interessato per il tramite del SUAPE.

Ove la fase interlocutoria non consenta la risoluzione delle carenze rilevate, ovvero nel caso in cui tale fase sia omessa per motivate ragioni d'urgenza:

1. nel caso in cui il procedimento unico comprenda un solo titolo abilitativo, ovvero più titoli di competenza della medesima unità organizzativa, rientranti nel campo di applicazione del procedimento in autocertificazione, l'ufficio competente adotta direttamente i provvedimenti prescrittivi o interdittivi di cui all'articolo 19, comma 3, della legge n. 241 del 1990 ritenuti necessari, trasmettendoli all'interessato e al SUAPE;
2. nel caso in cui il procedimento unico comprenda più titoli abilitativi rientranti nel campo di applicazione del procedimento in autocertificazione, ove l'ufficio competente ritenga necessaria l'adozione di prescrizioni o misure interdittive, trasmette al SUAPE la proposta motivata di provvedimento prescrittivo o interdittivo di cui all'art. 19, comma 3 della legge n. 241/1990.

La proposta dovrà esplicitare se sia richiesta l'adozione di un provvedimento prescrittivo o di un provvedimento interdittivo, tenendo conto che:

- qualora sia possibile conformare l'attività alla normativa vigente, è necessario emettere un provvedimento prescrittivo affinché l'interessato provveda alle modifiche necessarie o ad acquisire i requisiti mancanti entro un termine fissato dall'Amministrazione, comunque non inferiore a 30 giorni; il decorso infruttuoso del termine assegnato per la conformazione fa decadere il titolo abilitativo e l'attività deve essere interrotta senza necessità di adottare ulteriori atti;
- qualora non sia possibile conformare l'attività alla normativa vigente, si provvede all'emissione di un provvedimento interdittivo, contenente il divieto di prosecuzione dell'attività e l'ordine di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.

L'emissione di un provvedimento interdittivo è sempre necessaria qualora, nel corso delle verifiche di merito, si rilevi che il procedimento in autocertificazione doveva essere avviato in conferenza di servizi, salvo il ritiro della pratica da parte del proponente.

La proposta di provvedimento esplicita le eventuali modifiche da apportare al progetto o all'attività, il termine per la sua conformazione alla normativa vigente e l'eventuale obbligo di sospensione nelle more della conformazione stessa, che può essere disposta esclusivamente in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell'ambiente, del paesaggio, dei beni culturali, della salute, della pubblica sicurezza e della difesa nazionale.

Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

Nel caso in cui la proposta di provvedimento sia fondata sulla sussistenza di una manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della pratica rilevata dalle verifiche di merito, la proposta di provvedimento, indicando espressamente tale fattispecie, può essere redatta in forma semplificata, con una motivazione che può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.

Entro i cinque giorni successivi alla ricezione della proposta di provvedimento il SUAPE adotta il conseguente atto prescrittivo o interdittivo, notificandolo all'interessato e a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento.

Le proposte di provvedimento inviate oltre i termini di cui all'art. 35 della Legge devono contenere la richiesta al SUAPE di provvedere in via di autotutela ai sensi dell'art. 21 nonies della legge n. 241/1990. In mancanza di un'adeguata motivazione che espliciti la sussistenza delle condizioni ivi previste il SUAPE non è tenuto a procedere.

L'atto prescrittivo interrompe i termini di cui all'art. 35, comma 1 della Legge, che ricominciano a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure prescritte per la conformazione. In assenza di ulteriori provvedimenti, dalla stessa data cessano gli effetti della sospensione eventualmente disposta.

L'atto prescrittivo o interdittivo deve essere unico e contemplare tutte le prescrizioni o le misure interdittive proposte dai soggetti coinvolti. A tal fine, ove siano coinvolti una pluralità di soggetti e salvo che il SUAPE lo ritenga non necessario, entro cinque giorni dalla ricezione della proposta di provvedimento convoca una riunione tecnica ai sensi dell'art. 36 della Legge, invitando tutti i soggetti coinvolti e l'interessato. Nel caso in cui la riunione sia indetta prima della scadenza dei termini per l'effettuazione delle verifiche, la prima seduta della stessa costituisce, per tutti i soggetti coinvolti, il termine ultimo per segnalare eventuali difformità. Il SUAPE provvede all'adozione degli atti prescrittivi ed interdittivi necessari entro cinque giorni dalla chiusura della riunione, sulla base delle posizioni espresse dalle amministrazioni partecipanti. In caso di mancata partecipazione alla riunione restano ferme le responsabilità delle amministrazioni competenti e dei rispettivi dipendenti per tutte le decisioni prese.

Qualora i soggetti coinvolti rilevino o comunque vengano a conoscenza dell'assenza di uno o più requisiti di legge il cui controllo è di competenza di un altro soggetto, sono tenuti a segnalare al SUAPE le carenze rilevate. Il SUAPE provvede, se necessario, a trasmettere la segnalazione al soggetto competente.

10.2.4 – Esito negativo: dubbi, errori e false dichiarazioni

Qualora le amministrazioni competenti alla verifica rilevino la sussistenza di errori non costituenti falsità nelle dichiarazioni presentate possono convocare l'interessato secondo le disposizioni in materia di partecipazione al procedimento amministrativo, senza che ciò comporti la sospensione dei termini delle verifiche.

Fatti salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzione o di integrazione o di errori dovuti a un'errata interpretazione delle norme ovvero innocui o inutili perché non comportanti alcun ingiusto beneficio o danno, quando un'amministrazione accerti la falsità delle dichiarazioni presentate nel corso del procedimento unico, oltre a trasmettere al SUAPE la proposta di provvedimento secondo la procedura sopra descritta, trasmette direttamente gli atti alla Procura della Repubblica e all'eventuale ordine professionale di appartenenza del soggetto che le ha sottoscritte.

Art. 11 - Procedimento in Conferenza di Servizi

11.1 – Ambito di applicazione

Il procedimento in autocertificazione è escluso ogni qualvolta:

- a) la verifica di conformità della dichiarazione autocertificativa comporti valutazioni discrezionali da parte della pubblica amministrazione, in particolare per i profili attinenti alla difesa nazionale e alla pubblica sicurezza, ai vincoli paesaggistici, storico-artistici, archeologici e idrogeologici, alla tutela ambientale, alla tutela della salute e della pubblica incolumità;
- b) la normativa dell'Unione europea imponga l'adozione di provvedimenti amministrativi formali.

Nei casi di cui sopra, è sempre obbligatoria l'indizione di una conferenza di servizi.

In caso di procedimento mediante Conferenza di Servizi non è previsto il rilascio della ricevuta definitiva; all'esito della verifica formale di cui all'art. 33 della Legge, il SUAPE invia la comunicazione di avvio del procedimento di cui agli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990.

Non è necessaria la presentazione delle dichiarazioni di conformità relative agli aspetti discrezionali la cui valutazione è rimessa alla Conferenza di Servizi.

Il SUAPE provvede all'indizione della Conferenza di Servizi entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione della pratica, salvo quanto previsto dal precedente art. 8. L'avviso di indizione della conferenza di servizi è pubblicato sull'albo pretorio on line dell'Ente presso il quale è istituito il SUAPE e del Comune interessato, per un periodo di quindici giorni consecutivi. Tale pubblicazione assolve ogni onere di pubblicità, previsto dalle normative settoriali applicabili, volto a garantire la partecipazione al procedimento dei soggetti di cui all'art. 9 della legge n. 241/1990.

11.2 – Conferenza in forma semplificata e in modalità asincrona

La conferenza di servizi si svolge di norma in forma semplificata e in modalità asincrona; tale modalità prevede che ogni amministrazione coinvolta effettui le proprie verifiche e trasmetta al SUAPE il proprio parere autonomamente, senza la necessità di tenere alcuna seduta.

A tal fine il SUAPE, nell'atto di indizione della conferenza di servizi, comunica alle amministrazioni coinvolte i seguenti elementi:

- a) il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni, fissato in quindici giorni consecutivi dalla ricezione della documentazione inviata dal SUAPE;
- b) il termine perentorio entro il quale i soggetti coinvolti devono rendere le proprie determinazioni, fissato in trenta giorni consecutivi decorrenti dalla ricezione della documentazione inviata dal SUAPE o trasmessa automaticamente dal software regionale; sono fatti salvi i differenti termini previsti dal successivo art 18;
- c) la data della eventuale riunione in modalità sincrona, da fissarsi entro dieci giorni consecutivi dalla scadenza del termine di cui alla lettera b), fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento di cui al successivo punto 12.3 e compatibilmente con il preavviso di 3 giorni di cui al punto 11.3.1.

11.2.1 – Integrazioni

Ove sia necessario acquisire documentazione integrativa o chiarimenti, si procede secondo le seguenti modalità:

- l'amministrazione interessata, entro i quindici giorni previsti, formula la richiesta al SUAPE; il decorso del termine per rendere le determinazioni di cui alla precedente lettera b) è sospeso, per tutti i soggetti coinvolti, dalla data della prima richiesta di integrazioni; la richiesta sospende altresì i termini per l'indizione della conferenza, se non ancora avvenuta;
- entro i successivi due giorni lavorativi, il SUAPE provvede a formalizzare la richiesta all'interessato invitandolo a provvedere entro i successivi trenta giorni consecutivi. La richiesta di integrazioni è inviata per conoscenza a tutti i soggetti coinvolti;

- allo stesso modo il SUAPE provvede a formalizzare entro due giorni lavorativi tutte le eventuali richieste pervenute successivamente alla prima da parte di ulteriori soggetti coinvolti, invitando l'interessato a provvedere entro il termine inizialmente fissato;
- entro due giorni dalla ricezione da parte dell'interessato di tutti i documenti richiesti o dal decorso infruttuoso del termine assegnato per provvedere, il SUAPE trasmette a tutti i soggetti coinvolti una comunicazione con le eventuali integrazioni allegate esplicitando la nuova data entro cui rendere le determinazioni e quella della seduta in modalità sincrona; dalla trasmissione ai soggetti coinvolti riprende a decorrere il termine per rendere le determinazioni di cui alla precedente lettera b). Il riavvio dei termini della conferenza non può avvenire prima della scadenza del termine di cui alla lettera a), salvo che non si possano escludere ulteriori richieste di integrazioni. Nel caso in cui uno o più enti coinvolti segnalino motivatamente la carenza degli elementi minimi essenziali per l'effettuazione di qualsiasi verifica, ovvero la necessità di acquisire integrazioni di particolare rilevanza tali da configurare la necessità di una nuova istruttoria, i termini del procedimento e quelli della conferenza di servizi decorrono integralmente dalla data di trasmissione della documentazione integrativa.

Decorso il termine di cui alla lettera a), eventuali richieste di integrazioni tardive non comportano alcun obbligo in capo all'interessato, alcuna sospensione dei termini della fase asincrona della conferenza di servizi e alcun differimento del termine finale di conclusione del procedimento; anche in caso di mancata integrazione da parte dell'interessato, il soggetto coinvolto nella conferenza di servizi è comunque tenuto ad esprimere la propria determinazione entro il termine di conclusione della stessa. In ogni caso, la responsabilità per l'emissione di determinazioni negative fondate unicamente sulla mancata trasmissione delle integrazioni richieste oltre i termini ricade interamente sull'amministrazione che abbia agito in ritardo.

11.2.2 – Espressione dei pareri tecnici

Le determinazioni di cui alla precedente lettera b) sono rese nella forma di parere tecnico privo di natura provvedimentale autonoma, relativo alle sole verifiche di competenza diretta dell'amministrazione, a prescindere dall'esito delle verifiche degli ulteriori soggetti partecipanti alla medesima conferenza. Tali determinazioni, a pena di inammissibilità, devono possedere i seguenti requisiti:

- devono essere congruamente motivate;
- devono essere formulate esplicitamente in termini di assenso o dissenso;
- in caso di dissenso devono precisare se lo stesso è fondato sull'assoluta incompatibilità dell'intervento ovvero devono indicare le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso, anche se di notevole rilevanza rispetto al progetto presentato o tali da configurare la necessità di redigere un nuovo progetto;
- le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso devono essere espresse in modo chiaro e analitico, specificando se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

Nel caso in cui il parere negativo sia fondato sulla sussistenza di una manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della pratica rilevata dalle verifiche di merito, la determinazione può essere redatta in forma semplificata, con una motivazione che può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.

In nessun caso ad un Ente partecipante alla conferenza di servizi è consentito subordinare la propria attività istruttoria, la trasmissione della propria determinazione o la partecipazione alla seduta in

modalità sincrona alla preventiva acquisizione, prima o comunque al di fuori della conferenza, del parere di un'altra pubblica amministrazione; è possibile richiedere al SUAPE di estendere la conferenza di servizi anche ad altri soggetti al fine di acquisirne il parere.

In nessun caso il SUAPE può sospendere il procedimento per acquisire, al di fuori della conferenza, il parere di un soggetto esterno non inizialmente coinvolto nella conferenza di servizi.

11.2.3 – Scadenza del termine della fase asincrona: chiusura del procedimento

Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro i termini, ovvero la comunicazione di un parere privo dei requisiti prescritti, equivalgono ad assenso senza condizioni. Tale principio si applica anche agli atti di competenza di diverse articolazioni del medesimo Ente presso il quale è istituito il SUAPE.

Decorso il termine conclusivo della fase asincrona di cui alla precedente lettera b), i soggetti coinvolti possono trasmettere le proprie determinazioni solo nell'esercizio del potere di autotutela, anche prima dell'adozione del provvedimento finale. Il SUAPE non può essere responsabile per non aver considerato un parere tardivo non espresso nell'esercizio del potere di autotutela.

Recepite le determinazioni di tutte le amministrazioni tenute a esprimersi o scaduto il termine per l'espressione dei pareri:

- qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora l'interessato abbia provveduto - se necessario - a recepire le condizioni e prescrizioni indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso e le stesse non comportino la necessità di ulteriori verifiche da parte delle altre amministrazioni coinvolte, il SUAPE adotta direttamente la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza senza necessità di redigere alcun verbale;
- qualora abbia acquisito uno o più atti di dissenso fondati sull'assoluta incompatibilità dell'intervento e non superabili con prescrizioni o modifiche progettuali anche rilevanti, ovvero sulla irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza dell'istanza, laddove tale dissenso sia tale da condizionare l'esito complessivo del procedimento il SUAPE provvede direttamente ad emettere la determinazione di conclusione negativa della conferenza, la quale produce gli effetti della comunicazione di cui all'art. 10bis della legge n. 241/1990; in caso di mancata presentazione di osservazioni il SUAPE non è tenuto all'emissione di alcun ulteriore atto, mentre qualora nei termini di cui al suddetto articolo l'interessato presenti eventuali osservazioni, il SUAPE provvede a trasmetterle agli altri soggetti coinvolti e procede ad una nuova indizione della conferenza di servizi in modalità asincrona, indicando nell'ulteriore determinazione conclusiva definitiva i motivi che hanno portato all'accoglimento o al rigetto delle osservazioni. Nel caso in cui un'amministrazione che originariamente aveva espresso un parere negativo non lo confermi o non si esprima sulle successive osservazioni, esse si considerano accolte senza condizioni e la pronuncia negativa superata, ferme restando le responsabilità di cui all'art. 14/bis, comma 4 della legge n. 241/1990.

11.3 – Conferenza in forma simultanea e in modalità sincrona

11.3.1 – Scadenza del termine della fase asincrona: apertura della fase sincrona

Fuori dei casi sopra indicati, e in particolare nei seguenti casi:

- se sono pervenuti uno o più atti di dissenso, espressi da qualsiasi soggetto partecipante alla conferenza a prescindere dal proprio ruolo, non fondati sull'assoluta incompatibilità dell'intervento e superabili con prescrizioni o modifiche progettuali;
- se sono pervenuti atti di assenso condizionato a cui l'interessato non si è ancora adeguato con le dovute modifiche e rettifiche progettuali;
- se l'interessato ha già provveduto a recepire le condizioni e prescrizioni indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso, ma sono comunque necessarie ulteriori verifiche da parte degli altri soggetti coinvolti;
- se l'interessato durante la fase asincrona ha provveduto spontaneamente all'integrazione o sostituzione di uno o più documenti e, pur non trattandosi di modifiche sostanziali, si ritiene opportuno consentire un esame contestuale da parte degli altri soggetti coinvolti;
- se durante la fase asincrona uno o più cittadini hanno presentato motivate osservazioni e/o opposizioni e si ritengono necessarie ulteriori verifiche da parte degli altri soggetti coinvolti;
- se sono pervenuti uno o più atti di dissenso non superabili ma il SUAPE valuta che la conferenza simultanea sia comunque opportuna;

il SUAPE, previo invio di una nota di convocazione formale ai soggetti coinvolti e all'interessato, svolge la riunione della conferenza in forma simultanea e in modalità sincrona nella data fissata in sede di indizione o aggiornata a seguito di sospensione dei termini.

La convocazione della seduta sincrona deve essere inviata dal SUAPE entro due giorni lavorativi dalla conclusione dei termini della fase asincrona, e comunque deve pervenire ai soggetti interessati almeno tre giorni consecutivi prima della data fissata per la seduta. In caso di impossibilità a partecipare alla seduta nella data fissata, i soggetti coinvolti possono richiedere il differimento della seduta entro i due giorni lavorativi successivi al ricevimento della convocazione, proponendo una data alternativa nel rispetto del termine finale di conclusione del procedimento.

11.3.2 – Apertura della fase sincrona in altri casi

Ove necessario, in relazione alla particolare complessità del progetto e della determinazione da assumere, secondo la motivata ed insindacabile valutazione del responsabile del procedimento, il SUAPE può procedere direttamente in forma simultanea e in modalità sincrona; il SUAPE è tenuto a procedere direttamente in forma sincrona anche a seguito di richiesta motivata dell'interessato o di uno dei soggetti coinvolti, da formularsi entro quindici giorni dalla ricezione della documentazione, fatti salvi i diversi termini previsti dal successivo art.18. In particolare:

- ove la conferenza fosse stata inizialmente indetta in modalità asincrona, la seduta si tiene nella data preventivamente fissata in sede di indizione o aggiornata a seguito di sospensione dei termini;
- in caso di conferenza di servizi convocata direttamente in modalità sincrona la seduta si svolge entro 30 giorni consecutivi dall'indizione, fatti salvi i differenti termini previsti dal successivo art. 18; i soggetti coinvolti possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti esclusivamente nel termine dieci giorni dalla ricezione della documentazione.

Il SUAPE può altresì procedere alla convocazione della conferenza in modalità sincrona anche prima della scadenza dei termini della fase asincrona, ove durante la stessa fossero pervenuti uno o più pareri negativi o prescrittivi tali da far ritenere comunque necessario l'espletamento della successiva fase sincrona; in tal caso il SUAPE può fissare la seduta in una data antecedente a quella inizialmente comunicata, con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi. In tali casi la conferenza si può svolgere in più sedute, e può considerarsi acquisito l'assenso delle amministrazioni che non si fossero espresse, solo una volta decorso integralmente il termine inizialmente fissato per la fase asincrona.

11.3.3 – Seduta unica, rappresentante unico e posizioni giuridicamente prevalenti

La conferenza di servizi in modalità sincrona si svolge in seduta unica, a cui deve essere possibile partecipare con modalità telematiche. Nella seduta non possono essere formulate richieste di integrazioni documentali o di modifiche progettuali evincibili dall'esame della documentazione inizialmente presentata che non siano state evidenziate nei termini.

È possibile aggiornare i lavori della conferenza di servizi ad una ulteriore seduta esclusivamente laddove sia necessario apportare modifiche progettuali utili a perseguire un esito favorevole del procedimento. La nuova seduta deve svolgersi entro i trenta giorni successivi alla prima, ferma restando la necessità di concludere il procedimento entro i termini di cui al successivo punto 12.3.

Ciascun Ente, amministrazione o organo collegiale convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, comprese le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Qualora in una conferenza siano coinvolte più articolazioni afferenti alla medesima amministrazione o organo collegiale, ove non sia stato designato per tempo il rappresentante unico, ognuna di esse interviene comunque ai lavori della conferenza, ferma restando la necessità che esse portino a sintesi una posizione univoca; resta salva la responsabilità delle singole articolazioni per le specifiche competenze.

All'esito della fase sincrona, il SUAPE considera acquisito, a prescindere dalle determinazioni trasmesse durante la fase asincrona, l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alla seduta, ovvero pur partecipandovi non abbia espresso la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

La decisione è assunta sulla base delle posizioni prevalenti espresse dai soggetti coinvolti. Al fine di stabilire quali siano le posizioni prevalenti deve tenersi conto del ruolo dei soggetti coinvolti, anche in riferimento al potere che, in base alle norme settoriali, ciascuno di essi può esercitare per condizionare l'esito complessivo del procedimento.

11.4 - Concentrazione dei regimi amministrativi

Qualora nel procedimento unico siano inclusi adempimenti amministrativi o titoli abilitativi rientranti nel campo di applicabilità del procedimento in autocertificazione, le amministrazioni competenti per le verifiche non sono tenute ad esprimere un parere nell'ambito della conferenza di servizi. Tali verifiche devono essere compiute:

- in caso di conferenza asincrona, nei termini di cui alla lettera b) del precedente punto 11.2;
- in caso di conferenza che si svolge direttamente in modalità sincrona, entro la data fissata per la seduta.

Entro i termini di cui sopra deve essere segnalato al SUAPE l'eventuale esito negativo delle verifiche, affinché ogni atto conseguente confluisca nella determinazione motivata di conclusione del procedimento. Nel caso in cui tutte le amministrazioni tenute ad esprimersi abbiano trasmesso le proprie determinazioni prima del termine di conclusione della fase asincrona, nel provvedimento unico è dato atto del termine residuo per l'effettuazione delle verifiche.

La necessità di integrazioni documentali può essere segnalata entro il termine di cui alla lettera a) del punto 11.2.

Ove si svolgano una o più sedute in modalità sincrona per concordare con l'interessato modifiche progettuali utili ad evitare l'esito negativo del procedimento, il SUAPE estende la convocazione anche

alle amministrazioni competenti per le verifiche sulle autocertificazioni, al fine di segnalare eventuali difformità del progetto modificato relative agli aspetti di propria competenza.

Art. 12 – Conclusione del procedimento in Conferenza di Servizi

12.1 – Il provvedimento unico

Tutti i procedimenti in conferenza di servizi sono conclusi con una determinazione espressa di accoglimento - anche parziale - o di rigetto dell'istanza, salvo che l'interessato non rinunci espressamente all'ottenimento del titolo abilitativo. È esclusa la facoltà di procedere all'archiviazione d'ufficio del procedimento, anche se conseguente all'inerzia dell'interessato.

La determinazione motivata di conclusione del procedimento:

- deve essere adottata entro cinque giorni lavorativi dall'acquisizione di tutti i pareri, o della decorrenza del termine di cui alla lettera b) del precedente punto 11.2, o dalla seduta conclusiva della conferenza di servizi;
- costituisce ad ogni effetto titolo unico per la realizzazione dell'intervento e sostituisce ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle pubbliche amministrazioni coinvolte, comprese quelle che non si sono espresse nella conferenza;
- indica espressamente tutti i titoli abilitativi ricompresi nel procedimento unico, ivi compresi quelli conseguiti in autocertificazione per i quali le amministrazioni competenti non hanno segnalato alcuna difformità nei termini;
- deve contenere l'elenco dei documenti informatici allegati alla pratica, con le informazioni univoche di identificabilità di ciascuno di essi;
- deve essere generata in origine esclusivamente in formato digitale e sottoscritta digitalmente;
- deve essere inviata telematicamente dal SUAPE all'interessato, al suo procuratore, nonché all'ufficio tributario comunale al fine di assolvere ogni eventuale onere di comunicazione a carico dell'interessato relativa ai tributi locali.

Fatti i salvi i casi di cui all'art. 40, comma 2 della Legge, in nessun caso il SUAPE può subordinare l'emissione della determinazione motivata di conclusione del procedimento all'acquisizione di atti di assenso o di provvedimenti perfezionati al di fuori della conferenza di servizi, da parte dei soggetti partecipanti alla stessa, essendo a tal fine sufficiente acquisire il parere espresso in conferenza o considerarlo acquisito qualora non espresso nei termini.

Ai fini dell'assolvimento di ogni onere di pubblicità legale, la determinazione conclusiva è pubblicata sull'albo pretorio on line dell'Ente presso cui è istituito il SUAPE e del Comune interessato per un periodo di quindici giorni consecutivi.

12.2 – Efficacia temporale dei titoli abilitativi

Ciascun parere, autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato acquisito nell'ambito della Conferenza di Servizi mantiene, ove previsto, i termini di validità previsti dalla normativa di settore, decorrenti a far data dall'adozione del provvedimento finale favorevole. I titoli abilitativi per i quali non è previsto un termine di scadenza sono validi a tempo indeterminato. Se al termine della conferenza è stato adottato un provvedimento finale negativo, nessun titolo abilitativo può ritenersi acquisito, anche qualora un Ente si sia espresso favorevolmente in conferenza di servizi.

12.3 – Termini di conclusione del procedimento

Fermo restando il rispetto dei termini indicati per le singole fasi, in ogni caso il procedimento unico si conclude entro e non oltre:

- sessanta giorni consecutivi dalla data di presentazione della pratica, nella generalità dei casi;
- centocinque giorni consecutivi, nei casi comprendenti l'autorizzazione paesaggistica non semplificata, salvo che provvedimenti normativi successivi non introducano termini inferiori a quelli attualmente previsti dall'art. 146 del d.lgs. n. 42/2004;
- nei diversi termini previsti dai successivi articoli 17 e 18.

Nel caso in cui siano state richieste integrazioni documentali all'interessato entro i termini previsti dalla Legge, il termine di conclusione del procedimento è aumentato di un numero di giorni corrispondente a quello intercorso tra la richiesta e la presentazione dei nuovi documenti, fino ad un massimo di trenta giorni. A seguito di espressa richiesta da parte dell'interessato, da formularsi prima della scadenza del termine, ed esclusivamente per motivate ragioni legate alla necessità di produrre ulteriori documenti nella fase di integrazione documentale o durante l'eventuale conferenza in modalità sincrona, i termini delle singole fasi procedurali ed il termine di conclusione del procedimento sono ulteriormente differiti per non più di trenta giorni complessivi, ove ciò sia utile ad evitare l'esito negativo del procedimento.

I termini di cui al presente articolo costituiscono la disciplina speciale applicabile al procedimento unico, in deroga alle differenti previsioni delle normative settoriali; essi non possono essere ulteriormente ridotti in applicazione dell'art. 18 della Legge.

Laddove, a seguito dell'esito favorevole della conferenza di servizi, sia necessario acquisire ulteriori documenti dall'interessato, quali pagamenti, polizze fidejussorie, assolvimento dell'imposta di bollo e simili adempimenti che non necessitino di ulteriore verifica istruttoria, il SUAPE provvede comunque all'adozione del provvedimento finale nei termini, e lo rilascia all'interessato solo una volta assolti gli adempimenti ulteriori prescritti nella determinazione motivata di conclusione del procedimento. E' fatto salvo quanto previsto per gli oneri concessori dall'art. 3, comma 2 della L.R. n. 23/1985, come precisato nel successivo art. 22.

Qualora nel corso della conferenza di servizi si verifichi uno dei seguenti casi:

- a seguito di rettifica di una o più dichiarazioni rese, effettuata spontaneamente dall'interessato o derivante da risultanze istruttorie, sia necessario estendere il procedimento unico ad ulteriori adempimenti di competenza di soggetti inizialmente non coinvolti;
- ovvero qualora l'interessato trasmetta nuovi documenti tali da modificare in modo sostanziale l'oggetto su cui i soggetti coinvolti sono tenuti a esprimersi;

i termini per la conclusione del procedimento decorrono integralmente dalla data della richiesta o della ricezione dei nuovi documenti. In tali casi il SUAPE comunica all'interessato e ai soggetti coinvolti i nuovi termini di conclusione del procedimento ed i nuovi termini della conferenza di servizi, ricalcolati secondo le modalità indicate in precedenza.

In tutti gli altri casi in cui il SUAPE estende l'indizione della conferenza di servizi ad ulteriori Enti inizialmente non coinvolti, i termini di conclusione del procedimento non subiscono alcun differimento; in tali casi il SUAPE può estendere la durata della conferenza al fine di consentire le verifiche dei nuovi soggetti coinvolti, nel rispetto del termine finale di conclusione del procedimento.

12.4 – Il provvedimento di archiviazione per mancanza di discrezionalità

Qualora ad esito delle verifiche di merito effettuate nel corso della conferenza di servizi si rilevi che, per la fattispecie oggetto della pratica, sarebbe stato necessario avviare un procedimento in autocertificazione in quanto non vi è alcuna valutazione discrezionale, il SUAPE invita l'interessato a trasmettere le asseverazioni eventualmente mancanti e conclude il procedimento con un provvedimento di archiviazione, che vale quale ricevuta definitiva ai sensi del precedente art. 9; dalla data di rilascio della ricevuta decorrono i termini per l'efficacia del titolo e per l'effettuazione delle verifiche da parte degli enti competenti.

12.5 – Il silenzio assenso

Se tutti i titoli abilitativi compresi nella pratica rientrano nel campo di applicazione dell'autocertificazione e del silenzio-assenso di cui all'art. 20 della legge n. 241/1990, secondo l'indicazione contenuta nella tabella di Ricognizione dei regimi amministrativi in ambito SUAPE (allegato B), la mancata conclusione del procedimento da parte del SUAPE nei termini di cui al punto 12.3 equivale a provvedimento di accoglimento della domanda.

Il provvedimento di accoglimento si considera rilasciato alla scadenza dei termini di cui al punto 12.3 anche nel caso in cui gli enti titolari dei provvedimenti esclusi dall'applicazione dell'articolo 20 della legge n. 241 del 1990 abbiano trasmesso al SUAPE le proprie determinazioni favorevoli.

Nei casi sopra indicati, ogni successiva differente determinazione del SUAPE sul procedimento può essere adottata solo nell'esercizio del potere di autotutela, ove sussistano le condizioni previste dagli articoli 21 quinquies o 21 nonies della legge n. 241 del 1990, secondo quanto precisato al successivo punto 12.7.

12.6 – Responsabilità in caso di ritardo

La mancata o tardiva indizione della conferenza di servizi e l'emanazione della determinazione conclusiva oltre il termine finale del procedimento costituiscono elementi di valutazione della performance individuale e di responsabilità, secondo quanto previsto dall'art. 19 della Legge.

Ai procedimenti in conferenza di servizi si applicano le disposizioni in materia di indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento di cui all'articolo 28 del decreto legge n. 69/2013, convertito in legge n. 98/2013. Il SUAPE, ovvero la diversa amministrazione responsabile del ritardo nei soli casi in cui il SUAPE è tenuto ad attendere il rilascio degli atti di assenso prima dell'emissione del provvedimento unico conclusivo, sono tenuti a corrispondere all'interessato, a titolo di indennizzo per il mero ritardo, una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo con decorrenza dalla data di scadenza del termine del procedimento, comunque complessivamente non superiore a 2.000 euro. Al fine di ottenere l'indennizzo, l'istante è tenuto ad azionare il potere sostitutivo previsto dall'art. 2, comma 9-bis, della legge n. 241 del 1990 nel termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento; l'interessato presenta l'istanza al SUAPE, che nei casi sopra indicati la trasmette tempestivamente al titolare del potere sostitutivo dell'amministrazione responsabile del ritardo.

In particolare, in tutti i casi di ritardo:

- nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla normativa vigente e quello effettivamente impiegato, nonché l'ammontare dell'indennizzo a cui l'interessato ha diritto e le modalità con cui è possibile richiederlo;

- il responsabile del procedimento segnala tempestivamente per iscritto al dirigente della struttura di appartenenza il mancato rispetto dei termini di conclusione di ciascun procedimento, specificandone le relative motivazioni;
- il dirigente trasmette all'organo di valutazione, con cadenza annuale, l'elenco dei procedimenti per i quali non è stato rispettato il termine di conclusione, specificando per ciascuno di essi il ritardo avvenuto e fornendo dati riepilogativi sulla percentuale dei procedimenti conclusi nei termini e tardivi, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti.

È in ogni caso fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2 e 2/bis della legge n. 241/1990.

12.7 – Esercizio del potere di autotutela

Le amministrazioni coinvolte nella conferenza di servizi e quelle competenti eventualmente non coinvolte nel procedimento possono sollecitare con congrua motivazione il SUAPE ad assumere determinazioni in via di autotutela:

- volte all'annullamento o alla convalida del provvedimento ai sensi dell'art. 21-nonies della legge n. 241/1990, qualora ne ricorressero i presupposti;
- volte alla revoca del provvedimento ai sensi dell'art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, solo se hanno partecipato alla conferenza di servizi o si sono espresse nei termini.

In tali casi il SUAPE procede all'indizione di una nuova conferenza di servizi direttamente in forma simultanea e in modalità sincrona, e provvede all'eventuale revisione del provvedimento con un unico atto in conformità alla decisione della conferenza stessa.

12.8 – Clausola residuale

Per quanto non diversamente disciplinato trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge n. 241/1990.

Art. 13 - Dichiarazioni di inizio, fine lavori e agibilità

Nei casi previsti dalle norme vigenti, l'inizio e la fine dei lavori edilizi sono comunicati al SUAPE attraverso l'apposita funzionalità informatica di comunicazione sulla pratica con cui è stato conseguito il titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori, e non necessitano del rilascio di alcuna ricevuta da parte del SUAPE.

Entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori è trasmessa al SUAPE un'apposita dichiarazione con la quale si attestano la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, resa dal direttore dei lavori o da un altro tecnico abilitato all'esercizio della professione con le modalità di cui all'art. 24 del D.P.R. n. 380/2001. Essa è immediatamente efficace ed abilita all'utilizzo dell'immobile sin dalla data della sua trasmissione al SUAPE.

La dichiarazione di agibilità deve essere presentata al SUAPE esclusivamente in formato digitale, secondo quanto previsto dai precedenti articoli per i procedimenti in autocertificazione.

Nei soli casi di cui all'art. 7 quater della L.R. n. 23/1985, che prevedono la possibilità di conseguire l'agibilità in deroga ai requisiti igienico sanitari ordinari, si applica il procedimento in conferenza di servizi.

La dichiarazione di agibilità deve essere presentata attraverso una nuova pratica.

Alle dichiarazioni di agibilità si estendono anche le disposizioni di cui ai precedenti articoli 5, 6, 7, 8.

La SCIA di prevenzione incendi, ove dovuta e non presentata in precedenza, è trasmessa contestualmente alla dichiarazione di agibilità.

Nei casi in cui il titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività sia conseguito contestualmente a quello per la realizzazione o la modifica dell'immobile in cui l'attività è esercitata, la sua efficacia è sospesa fino alla trasmissione della dichiarazione di agibilità; contestualmente all'agibilità deve essere trasmessa la dichiarazione autocertificativa relativa a tutti i restanti adempimenti eventualmente necessari per poter esercitare l'attività, a completamento del titolo abilitativo originario. La pratica deve essere inoltrata a tutti gli enti coinvolti nel procedimento con cui è stato conseguito il titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività. In tali casi, gli eventuali termini di decadenza del titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività decorrono dalla data in cui lo stesso acquisisce piena efficacia a seguito dell'espletamento di quanto sopra specificato.

Art. 14 – Collaudo

La procedura di collaudo di cui all'art. 39 della Legge si applica ogni qualvolta la normativa vigente subordina la messa in funzione dell'impianto produttivo e l'esercizio dell'attività a collaudo. Essa sostituisce le procedure previste dalla normativa settoriale, compresi i lavori delle apposite commissioni di collaudo.

Per gli impianti produttivi in cui è previsto un collaudo, la dichiarazione di agibilità di cui all'art. 38 della Legge e al precedente art. 13 non deve essere presentata, in quanto l'agibilità edilizia è parte integrante del collaudo stesso.

Le strutture e gli impianti sono collaudati da uno o più tecnici abilitati, la cui competenza professionale include tutti gli aspetti oggetto del collaudo, i quali ne attestano la conformità al progetto presentato, l'agibilità e l'immediata operatività.

Contestualmente alla trasmissione del certificato di collaudo, l'impresa avvia, presso il SUAPE, il procedimento volto all'acquisizione degli eventuali titoli abilitativi definitivi necessari per l'esercizio dell'attività che non siano già stati conseguiti in precedenza.

L'impresa può avviare l'attività produttiva dopo aver trasmesso al SUAPE il certificato di collaudo, che costituisce a tutti gli effetti di legge titolo provvisorio per l'esercizio dell'attività, fino al rilascio degli eventuali atti di assenso definitivi da parte dei soggetti coinvolti.

Il certificato di collaudo, rilasciato sotto la piena responsabilità del collaudatore, riguarda tutti gli adempimenti previsti dalla legge e, in particolare, le strutture edilizie, gli impianti produttivi, le misure e gli apparati volti a salvaguardare la sanità, la sicurezza e la tutela ambientale, e la loro conformità alle norme sulla tutela dei lavoratori nei luoghi di lavoro ed alle prescrizioni indicate dalle pubbliche amministrazioni competenti.

Al collaudo si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

Gli uffici delle pubbliche amministrazioni competenti effettuano i controlli circa l'effettiva rispondenza dell'impianto produttivo alla normativa vigente entro novanta giorni dalla trasmissione al SUAPE del certificato di collaudo.

Art. 15 – Attività consultiva

È facoltà degli interessati chiedere tramite il SUAPE agli uffici competenti per materia di pronunciarsi entro trenta giorni sulla conformità, allo stato degli atti, dei progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere con il quadro normativo vigente, senza pregiudizio per la definizione dell'eventuale

successivo procedimento. Il SUAPE provvede a richiedere tali pareri direttamente o mediante la convocazione di una Conferenza di Servizi preliminare ai sensi dell'art. 14, comma 3 della legge n. 241/1990.

In caso di parere preliminare favorevole, l'eventuale successivo procedimento in conferenza di servizi riferito allo stesso progetto, che coinvolga i medesimi enti che si sono già espressi sul progetto preliminare, si conclude entro la metà dei tempi ordinari.

Ogni pubblica amministrazione prevede adeguati orari di apertura al pubblico per gli ordinari servizi di sportello e, nel rispetto della propria organizzazione interna, assicura gratuitamente la consulenza all'utenza, anche volta all'individuazione della normativa e della vincolistica esistente, necessaria per rendere le dichiarazioni nell'ambito del procedimento unico.

Art. 16 – Sanatorie edilizie

I procedimenti volti ad ottenere la sanatoria per interventi edilizi realizzati in assenza o in difformità dal titolo abilitativo ricomprendono:

- a) le sanatorie che si perfezionano attraverso la trasmissione di una dichiarazione autocertificativa ed il versamento di una sanzione ad effetto sanante di importo predeterminato, quali
 - mancata SCIA spontaneamente effettuata per interventi completamente realizzati o per interventi in corso di esecuzione, di cui alla L.R. n. 23/1985, art. 14, commi 1 e 2;
 - mancata comunicazione di edilizia libera di cui alla L.R. n. 23/1985, art. 15, comma 7;
- b) le sanatorie che si perfezionano attraverso il rilascio di un provvedimento espresso:
 - accertamento di conformità di cui alla L.R. n. 23/1985, art. 16;
 - mancata SCIA in cui l'importo della sanzione pecuniaria deve essere determinato, di cui alla L.R. n. 23/1985, art. 14, comma 6;
 - accertamento di compatibilità paesaggistica di cui al D.Lgs. n. 42/2004, art. 167, comma 4;
 - altri atti abilitativi espressi da acquisire a sanatoria.

Le procedure da seguire per le sanatorie sono disciplinate dalla L.R. n. 23/1985, come modificata da ultimo dalla L.R. n. 11/2017. Relativamente agli interventi per i quali, nel corso del tempo, è mutato il titolo abilitativo di riferimento, si applica quanto previsto:

- dall'art. 15 (come sostituito dall'articolo 9 della L.R. n. 11/2017), comma 9, relativamente agli interventi attualmente ricadenti nella disciplina dell'edilizia libera: *“Salvo sia intervenuta la conclusione del procedimento di irrogazione delle sanzioni, per gli interventi di cui al presente articolo realizzati in data anteriore al 30 aprile 2015, non si applicano le sanzioni precedentemente previste per l'assenza di titolo edilizio o per la difformità delle opere realizzate, ma le sanzioni di cui ai commi 7 e 8”*;
- dall'art. 10-bis (come sostituito dall'articolo 6 della L.R. n. 11/2017), comma 6, relativamente agli interventi attualmente ricadenti nella disciplina della SCIA: *“Salvo sia intervenuta la conclusione del procedimento di irrogazione delle sanzioni, per gli interventi di cui al presente articolo realizzati in data anteriore al 30 aprile 2015 non si applicano le sanzioni precedentemente previste per l'assenza di permesso di costruire o per la difformità delle opere realizzate, ma le sanzioni di cui all'articolo 14”*.

In tutti i casi la pratica deve essere presentata presso il SUAPE.

Nei casi di cui alla precedente lettera a), quando per la sanatoria non sia necessario alcun atto di assenso espresso, si applica il procedimento in autocertificazione a 0 giorni di cui all'art. 34 della Legge e agli artt. 8, 9 e 10 delle presenti direttive, a condizione che la ricevuta del versamento della sanzione prevista dalle norme vigenti sia allegata alla dichiarazione autocertificativa.

Per i casi di cui alla precedente lettera b) non trovano applicazione né il procedimento in autocertificazione (art. 34), né quello in conferenza di servizi (art. 37). In tali casi non si configura alcun procedimento unico e i singoli titoli abilitativi sono acquisiti con distinti procedimenti avviati presso gli uffici competenti a seguito della ricezione della documentazione dal SUAPE, secondo quanto previsto dalle norme settoriali applicabili. I singoli uffici competenti provvedono direttamente all'emissione degli atti necessari, trasmettendoli al SUAPE e all'interessato senza necessità di emettere alcun ulteriore provvedimento da parte del SUAPE. Nel medesimo procedimento di sanatoria sono gestiti e autorizzati gli eventuali interventi edilizi di cui all'art. 16, commi 2 bis e 3 bis della L.R. n. 23/1985.

L'acquisizione contestuale della sanatoria e del titolo abilitativo per l'effettuazione di un nuovo intervento sullo stesso immobile è ammessa esclusivamente nei casi di cui alla lettera a). In tal caso il proponente presenta un'unica dichiarazione autocertificativa a cui si applicano le normali disposizioni sul procedimento unico.

Nei casi di cui alla lettera b), la dichiarazione autocertificativa per l'effettuazione di un nuovo intervento può essere presentata solo dopo la conclusione del procedimento di sanatoria. In deroga a tale principio è consentita la presentazione contemporanea del progetto di sanatoria e di quello per il nuovo intervento nei casi di cui all'art. 35, comma 6 della L.R. n. 8/2015. L'interessato presenta i due progetti in pratiche distinte, i termini del procedimento e le attività istruttorie devono comunque essere avviati sin dalla data di ricezione delle singole pratiche; la conclusione del procedimento di sanatoria condiziona il rilascio del titolo per l'esecuzione del nuovo intervento ma non l'esecuzione delle necessarie verifiche, che devono essere compiute contemporaneamente a quelle relative alla sanatoria.

In caso di istanze di condono edilizio di cui all'art. 40, comma 6 della Legge n. 47/1985, si applica quanto previsto per gli interventi di cui alla precedente lettera b).

In ogni caso, gli oneri informativi nei confronti degli organi giudiziari restano in capo ai singoli uffici competenti per materia.

Art. 17 – Deroghe

La possibilità di presentare una dichiarazione autocertificativa al SUAPE non può essere subordinata alla preventiva acquisizione di atti di assenso di qualsiasi genere al di fuori del procedimento unico.

In deroga ai termini previsti per i procedimenti in conferenza di servizi di cui al precedente art. 12, per l'emissione della determinazione motivata di conclusione del procedimento è comunque necessario attendere il perfezionamento delle seguenti tipologie di atti di assenso:

- a) gli atti di assenso che si sostanziano nella stipula di contratti bilaterali tra la pubblica amministrazione ed il cittadino interessato;
- b) i provvedimenti previsti dalla normativa comunitaria, tra cui quelli individuati nella tabella di Ricognizione dei regimi amministrativi in ambito SUAPE (allegato B).
- c) la valutazione di impatto ambientale (VIA);
- d) l'autorizzazione integrata ambientale (AIA);

- e) la valutazione di incidenza;
- f) i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti e le autorizzazioni previste dagli articoli 208, 209 e 211 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Gli adempimenti di cui ai precedenti punti a) e b) convergono nel procedimento unico SUAPE in conferenza di servizi; il SUAPE, all'esito dei lavori della conferenza di servizi, attende il perfezionamento dei relativi atti ai fini del rilascio della determinazione motivata di conclusione del procedimento. Ogni responsabilità per il ritardo nella conclusione del procedimento, legato al mancato rilascio degli atti di cui sopra, non è imputabile al SUAPE.

Per gli adempimenti di cui ai precedenti punti c), d), e), f), con successiva deliberazione saranno definite le modalità di raccordo con il procedimento unico. Nelle more dell'approvazione delle direttive di cui sopra, le istanze sono presentate direttamente presso l'Ente competente, il quale provvederà a trasmettere al SUAPE la comunicazione di avvio del procedimento e ogni provvedimento conseguente. Il procedimento unico per l'acquisizione di ulteriori titoli abilitativi può essere avviato presso il SUAPE anche prima della conclusione dell'iter per il rilascio degli atti di assenso sopra citati, ferma restando la necessità che il SUAPE ne attenda la conclusione per emettere il provvedimento unico.

In caso di atti di assenso che presuppongono il preventivo espletamento di specifiche fasi di pubblicità all'interno del procedimento unico, quali pubblicazioni sull'Albo Pretorio con assegnazione di un termine per la partecipazione al procedimento degli eventuali soggetti portatori di interesse, i termini del procedimento sono avviati dalla data di ricezione della dichiarazione autocertificativa, ma il SUAPE non può procedere all'emissione del provvedimento unico prima della conclusione del periodo concesso per l'eventuale partecipazione al procedimento. Se durante tale periodo pervengono osservazioni, il SUAPE procede all'inoltro delle stesse ai soggetti coinvolti e convoca una riunione in modalità sincrona della conferenza di servizi onde acquisire i dovuti pareri di cui dovrà tener conto ai fini dell'emissione della determinazione conclusiva.

Art. 18 – Raccordo con le norme settoriali

Per i procedimenti rientranti nel campo di competenza del SUAPE, non si applicano le disposizioni di natura procedurale contenute in leggi, regolamenti, delibere e direttive comunque denominate, difforni rispetto alla disciplina del procedimento unico, con particolare riferimento alle tempistiche istruttorie ed alle disposizioni che prevedono la sequenzialità delle verifiche fra più uffici, anche di diverse pubbliche amministrazioni. Tutti i soggetti coinvolti operano simultaneamente le verifiche di propria competenza secondo le modalità e i termini previsti dalla parte II, titolo I della Legge, raccordando e portando a sintesi le risultanze istruttorie in sede di conferenza di servizi, ove prevista.

18.1 – Procedimenti speciali

In parziale deroga a quanto sopra disposto, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera c) della Legge sono fatte salve le seguenti modalità speciali di raccordo delle norme settoriali con le disposizioni in materia di procedimento unico:

- **Autorizzazione paesaggistica:** ai sensi dell'art 37, comma 14 della Legge, in caso di autorizzazione paesaggistica ordinaria di cui all'art. 146 del d.lgs. n. 42/2004, i termini di cui all'art. 37, comma 4 lettera b) e comma 9 della Legge sono fissati in 55 giorni consecutivi. L'ufficio regionale o delegato competente in materia di tutela del paesaggio verifica la piena completezza della documentazione e richiede le necessarie integrazioni nei termini di cui al precedente punto 11.2, trasmettendo la relazione istruttoria entro 40 giorni consecutivi dalla ricezione della documentazione da parte del SUAPE. In caso di mancata trasmissione della

relazione nei termini, prima della conclusione della fase asincrona la Soprintendenza può richiedere al SUAPE di procedere alla convocazione della conferenza di servizi in modalità sincrona, fissando la seduta di regola al trentesimo giorno successivo alla scadenza della fase asincrona. Per tutto quanto non espressamente precisato e per l'autorizzazione paesaggistica semplificata si applica quanto disposto dai precedenti artt. 11 e 12;

- **Verifiche preliminari volte ad accertare la sussistenza di un interesse archeologico su un'area a rischio archeologico:** nei casi di verifiche volte a valutare la compatibilità dell'intervento proposto con l'eventuale sussistenza di beni di natura archeologica, in aree mappate dai PUC o nei casi previsti dalla normativa di settore, il proponente deve richiedere preventivamente il nulla osta alla competente Soprintendenza anche allo scopo di dettare prescrizioni e/o effettuare saggi di indagine. In sede di procedimento unico, il SUAPE invia la pratica all'autorità competente in materia di patrimonio archeologico, al fine di verificare la conformità alle prescrizioni o l'eventuale successiva necessità di modifiche;
- **Autorizzazioni in aree soggette a vincolo storico, artistico, monumentale e archeologico:** nei casi di interventi incidenti sul sottosuolo in aree soggette a vincolo archeologico o di interventi direttamente connessi con il bene vincolato, l'autorizzazione della competente Soprintendenza di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 42/2004 deve essere acquisita al di fuori del procedimento unico SUAPE, secondo le modalità di raccordo di cui all'art. 17. Il SUAPE invia la pratica alla Soprintendenza competente, al fine di verificare la conformità alle prescrizioni o l'eventuale successiva necessità di modifiche. In tutti gli altri casi si applicano i termini di svolgimento della conferenza di servizi di cui agli artt. 14/bis, comma 2 e 14/ter, comma 2 della Legge n. 241/1990, e il termine di conclusione del procedimento della normativa di settore di 120 giorni;
- **Riconoscimenti comunitari in materia igienico-sanitaria:** in caso di riconoscimento ai sensi dei Regolamenti (CE) 852/2004 (Sull'igiene dei prodotti alimentari), 853/2004 (Stabilimenti che trattano prodotti di origine animale), 183/2005 (Imprese del settore mangimi), 1069/2009 (Stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano), nonché per i provvedimenti di aggiornamento del riconoscimento a seguito di variazioni rilevanti in stabilimenti già riconosciuti, si segue il procedimento in Conferenza di Servizi alla quale partecipano l'Assessorato regionale della Sanità – Servizio sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare e la ASL, che provvede a effettuare la verifica in loco dei requisiti. Al termine della Conferenza, il SUAPE trasmette l'esito della fase asincrona o il verbale della seduta all'Assessorato della Sanità, affinché questo provveda entro i successivi 10 giorni consecutivi alla concessione del riconoscimento comunitario e all'aggiornamento degli elenchi degli stabilimenti riconosciuti; l'Assessorato trasmette la determinazione di riconoscimento al SUAPE il quale emette il provvedimento unico finale;
- **Procedure ad evidenza pubblica:** in tutti i casi in cui il procedimento amministrativo impone la necessità di emanare un bando ad evidenza pubblica, compresi i casi di concessione di spazi pubblici, è fatta comunque salva tale procedura, che deve essere espletata secondo le regole previste dalla disciplina settoriale. Gli assegnatari provvedono, a seguito della comunicazione di aggiudicazione, laddove quest'ultima non sia di per sé sufficiente a consentire l'effettuazione dell'intervento o l'avvio dell'attività, ad inoltrare la dichiarazione autocertificativa al SUAPE secondo le modalità ordinarie previste dalla Legge;
- **Interventi in area perimetrata dal PAI:** nei casi in cui le Norme di Attuazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) prevedono che la redazione dello Studio di Compatibilità (SdC) idraulica o geologica e geotecnica sia facoltativa e non sia necessaria la conferenza di servizi per altre ragioni, l'interessato può rivolgersi – direttamente o per il tramite del SUAPE –

all'Ufficio competente al fine di richiedere una valutazione sulla necessità dello SdC. Qualora sia comunque necessaria la conferenza di servizi, tale valutazione può essere effettuata nell'ambito del procedimento unico.

- **Grandi strutture di vendita:** le istanze per l'apertura, la variazione del settore merceologico, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie delle grandi strutture di vendita vengono presentate al SUAPE, il quale provvede all'indizione di una conferenza di servizi per l'istruttoria tecnica. In caso di esito positivo, prima dell'emissione del provvedimento il SUAPE convoca un'ulteriore conferenza di servizi in modalità sincrona ai sensi dell'art. 4, commi 5 e seguenti della LR 5/2006 nei tempi e nei modi previsti dallo stesso articolo, e provvede all'emissione del provvedimento unico secondo le risultanze di quest'ultima;
- **Interventi di trasferimento volumetrico per la riqualificazione ambientale e paesaggistica e di rinnovo del patrimonio edilizio con interventi di demolizione e ricostruzione:** nei casi di cui agli artt. 38 e 39 della L.R. n. 8/2015, l'approvazione del consiglio comunale, ove necessaria, deve essere ottenuta prima dell'avvio del procedimento unico;
- **Permesso di costruire convenzionato:** in caso di richiesta di permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'art. 21, commi 2-quinquies e seguenti, della legge regionale n. 45/1989, si applica la procedura della conferenza di servizi fatte salve le precisazioni seguenti. Il SUAPE ricevuta la richiesta di permesso di costruire convenzionato, la inoltra al competente ufficio tecnico, che attiva le procedure previste dall'articolo 21 della legge regionale n. 45/1989 fino alla approvazione della convenzione da parte del Consiglio Comunale; a seguito della positiva deliberazione consiliare viene attivata la procedura della conferenza di servizi per l'acquisizione dei vari pareri previsti; il SUAPE attende la stipula della convenzione e la conclusione della conferenza di servizi prima dell'emissione del provvedimento unico conclusivo del procedimento;
- **Deroga alle norme in materia di prevenzione incendi:** nei casi di deroga ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 151/2011, si applicano i termini di svolgimento della conferenza di servizi di cui agli artt. 14/bis, comma 2 e 14/ter, comma 2 della Legge n. 241/1990, e il termine di conclusione del procedimento della normativa di settore di 90 giorni; il SUAPE trasmette contestualmente la pratica al Comando Provinciale e alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco;
- **Pareri di organi collegiali imperfetti:** ove sia prevista l'acquisizione di pareri di organismi collegiali imperfetti gli stessi si esprimono nei termini previsti per la conferenza in modalità asincrona, mentre partecipano alle eventuali riunioni in modalità sincrona per il tramite del rappresentante unico di cui all'art. 14/ter, comma 3 della legge n. 241 del 1990; la seduta della conferenza di servizi è aggiornata ove il rappresentante unico segnali la necessità di acquisire una nuova deliberazione dell'organo collegiale, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. In deroga a tali principi, in caso di acquisizione del parere di organi collegiali di governo delle pubbliche amministrazioni il SUAPE deve acquisire la deliberazione prima di emettere il provvedimento conclusivo del procedimento;
- **Acquisizione del parere della Commissione comunale o provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo e altri collegi perfetti:** considerata la natura di organi collegiali perfetti, le commissioni di vigilanza non prendono parte alla conferenza di servizi ed esprimono autonomamente il proprio parere prima dell'emissione del provvedimento unico conclusivo; ne consegue che la conferenza di servizi deve essere indetta solo se vi sono altre valutazioni discrezionali. Qualora non fosse possibile attendere il parere della commissione di vigilanza per emettere il provvedimento autorizzatorio in tempo utile a consentire l'effettuazione di un evento, in applicazione del principio di proporzionalità ed in assenza di criticità manifeste, l'ufficio competente può rilasciare anticipatamente il provvedimento, la cui efficacia sarà

condizionata all'acquisizione del parere favorevole da parte della commissione; in tali casi, tutte le prescrizioni successivamente imposte dalla commissione integrano il contenuto del provvedimento. Ogni atto successivo all'emissione del provvedimento deve comunque essere notificato all'interessato a cura del SUAPE o del Comune competente;

- **Modifiche non sostanziali a progetti sottoposti ad autorizzazione unica per impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili:** in caso di modifiche non sostanziali ai progetti già autorizzati con autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, si segue il procedimento unico SUAPE. I casi di modifiche non sostanziali sono individuati con apposite direttive; fino alla loro emanazione la competenza del SUAPE è esclusa per qualsiasi modifica;
- **Riutilizzo di siti minerari:** in caso di riutilizzo di siti minerari dismessi e cantieri minerari dismessi o attivi per il rilascio dell'autorizzazione di cui ai sensi dell'art. 20, comma 7 della L.R. n. 5/2015, allo svolgimento di attività produttive diverse da quelle minerarie, anche nell'ambito di un titolo minerario vigente, si segue il procedimento unico SUAPE. Il servizio regionale competente in materia di attività estrattive si esprime per quanto di propria competenza nell'ambito della conferenza di servizi indetta dal SUAPE;
- **Adozione di nuovi strumenti urbanistici nel corso del procedimento:** in tutti i casi in cui, nel corso del procedimento ma prima della formazione del titolo abilitativo, interviene l'adozione di nuovi strumenti urbanistici con i quali l'intervento oggetto della dichiarazione autocertificativa risulta in contrasto, dalla data di adozione è sospesa la possibilità di emettere ogni determinazione in merito. I termini del procedimento riprendono a decorrere dalla data di entrata in vigore dello strumento urbanistico, ovvero dalla data in cui le misure di salvaguardia perdono efficacia ai sensi delle norme vigenti;
- **Norme sopravvenute nel corso del procedimento:** in tutti i casi in cui, nel corso del procedimento ma prima del rilascio del provvedimento, intervengono nuove norme che influiscono sulla conformità dell'intervento, questa è valutata alla luce delle disposizioni sopravvenute;
- **Trasporti pubblici locali di linea:** nei casi di autorizzazione per l'esercizio di servizi di trasporto pubblico locale di linea su strada svolti ed esercitati senza oneri finanziari a carico della pubblica amministrazione, di tipologia granturismo o con altre finalità, di cui alla Deliberazione G.R. n. 66/25 del 23/12/2015, si segue il procedimento in conferenza di servizi. L'assessorato regionale competente in materia di Trasporti si esprime in conferenza di servizi relativamente alla coerenza, la compatibilità e la non sovrapposizione con i servizi di trasporto pubblico locale programmati - urbano ed extraurbano - soggetti ad obblighi di servizio pubblico per i quali siano previsti oneri a carico della pubblica amministrazione e, quindi, regolati con apposito contratto di servizio. Per i casi di subingresso, variazioni non sostanziali dell'attività e rinnovo si segue il procedimento in autocertificazione a 0 giorni;
- **Concessioni di spazi pubblici:** Qualora la concessione per l'occupazione dell'area sia l'unico titolo da acquisire o sia riferita ad un periodo non superiore a 15 gg, il richiedente può presentare la richiesta al SUAPE o all'ufficio competente per materia, che procede secondo la disciplina di settore;
- **Manomissione di spazi pubblici:** le autorizzazioni per i tagli e gli attraversamenti stradali o per l'effettuazione di interventi di manomissione o modifica di spazi pubblici possono essere gestiti dal SUAPE, in un procedimento in conferenza di servizi, solo ove richiesti contestualmente al titolo abilitativo per la realizzazione di un intervento edilizio avente autonoma finalità, nel senso che l'intervento sullo spazio pubblico assume carattere secondario e strumentale rispetto all'intervento edilizio principale;

- **Autorizzazioni previste dalle prescrizioni regionali antincendio e interventi selvicolturali e su piante da sughero:** per le autorizzazioni previste dagli articoli 5, 6, 7 e 8 delle prescrizioni regionali antincendio, dall'art. 1 del RDL 3267/1923, dall'art. 20 del RD 1126/1926, dalle Prescrizioni di massima e di polizia forestale nonché dagli articoli 6 e 24 della L.R. n. 4/1994, in caso di urgenza e quando l'intervento non è soggetto ad altri titoli abilitativi, l'istanza può essere presentata anche direttamente presso l'ispettorato forestale;
- **Produzione, immissione in commercio, importazione e distribuzione di prodotti cosmetici:** nelle more della realizzazione di un apposito sistema di interoperabilità, la notifica prevista dall'art. 13 del Regolamento (CE) n. 1223/2009 si effettua attraverso l'apposito portale comunitario CPNP, al di fuori del procedimento unico SUAPE;
- **Impianti soggetti al rischio di incidenti rilevanti:** gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 105/2015 relativi agli impianti soggetti al rischio di incidenti rilevanti sono esclusi dall'ambito di competenza SUAPE, nelle more della definizione di accordi con il Ministero dell'Interno;
- **Bonifiche ambientali:** i procedimenti relativi alla bonifica dei siti inquinati, disciplinati dal Titolo V del D.Lgs. 152/2006, e dagli Allegati 1-4 alla parte IV del Decreto, sono esclusi dalla competenza del SUAPE. Con successive direttive verranno individuate le modalità di acquisizione presso il SUAPE di titoli abilitativi riferiti ad interventi privati da effettuarsi nelle aree soggette a bonifica;
- **Proroga dei termini di validità del titolo abilitativo:** nei casi, indicati nella tabella di Ricognizione dei regimi amministrativi in ambito SUAPE (allegato B), in cui le norme vigenti prevedano la possibilità di richiedere una proroga del termine di validità del titolo abilitativo, il SUAPE trasmette l'istanza all'Ente competente e si segue il procedimento previsto dalla norma settoriale. In caso di mancato riscontro entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, si intende formato il silenzio assenso;
- **Adempimenti accessori:** in caso di adempimenti accessori di natura contingente non connessi con ulteriori verifiche e senza riflessi sul titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività, ove indicato sulla tabella di Ricognizione dei regimi amministrativi in ambito SUAPE (allegato B), è facoltà dell'interessato espletare l'adempimento presso il SUAPE o presso l'Ente competente;
- **Manifestazioni o eventi sportivi o culturali di pubblico spettacolo:** nei casi di attività svolte in occasione di manifestazioni o eventi sportivi o eventi culturali di pubblico spettacolo che, pur prevedendo un corrispettivo, sono svolte in forma del tutto contingente o temporanea da parte di soggetti non imprenditoriali, con proventi di norma destinati a finanziare attività sociali, è rimessa al soggetto organizzatore ogni valutazione sulla configurazione effettiva di un'attività produttiva di beni e servizi; in tali casi il titolo abilitativo può essere conseguito direttamente secondo le previsioni delle norme settoriali o, in caso di attività produttiva di beni e servizi, presso il SUAPE;
- **Accensione straordinaria di fuochi, lancio di razzi e fuochi d'artificio, spari ed esplosioni in occasione di manifestazioni ed eventi:** nelle more dell'adozione di specifiche direttive di raccordo con le autorità di pubblica sicurezza, le autorizzazioni di cui all'art. 57 del R.D. n. 773/1931 e all'art. 110 del R.D. n. 635/1940 sono escluse dalla competenza del SUAPE e devono essere acquisite direttamente presso l'autorità locale di pubblica sicurezza, che procede secondo le previsioni della norma settoriale;
- **Autorizzazioni all'esercizio e accreditamento di strutture sanitarie:** nei casi di autorizzazione regionale all'esercizio di strutture sanitarie private a media e alta complessità, nonché di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie private, si applicano i termini di svolgimento della conferenza di servizi di cui agli artt. 14/bis, comma 2 e 14/ter, comma 2 della

Legge n. 241/1990; la durata della conferenza di servizi è fissata in 90 giorni e il termine di conclusione del procedimento in 120 giorni consecutivi.

Nel caso in cui la normativa di settore preveda l'esposizione al pubblico di documenti, comunque denominati, creati in origine digitalmente, è data facoltà all'interessato di esporre l'originale digitale o la sua copia analogica, consentendo al pubblico di visionare l'originale dietro richiesta.

Fermo quanto previsto sopra, in presenza di peculiari disposizioni amministrative settoriali, le norme procedurali previste dalle presenti Direttive devono essere opportunamente adattate al fine di garantire il rispetto delle specificità previste dalla norma settoriale. Il raccordo tra il procedimento unico e le normative settoriali è demandato all'Ufficio Regionale SUAPE secondo le competenze di cui all'art. 44, comma 1, lettera c) della Legge.

18.2 – Procedimenti di natura sanzionatoria

I procedimenti di natura sanzionatoria non rientrano, di per sé, fra le competenze del SUAPE, e devono essere gestiti autonomamente dal soggetto competente anche per le eventuali sanzioni accessorie previste dalle norme settoriali. Ove la norma preveda quale sanzione la revoca definitiva di un titolo abilitativo acquisito mediante un procedimento unico, l'amministrazione competente trasmette la proposta di provvedimento al SUAPE, che provvede entro i successivi cinque giorni all'emissione dell'atto. Ove ritenuto necessario, prima dell'emissione dell'atto il SUAPE può indire una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14, comma 1 della Legge n. 241/1990, invitando tutti i soggetti coinvolti nel procedimento originario, al fine di ricomprendere in un unico provvedimento tutti gli atti di revoca conseguenti.

18.3 – Nuove competenze SUAPE

Sono acquisiti nell'ambito di un procedimento unico ordinario, in particolare, i seguenti atti di assenso precedentemente esclusi dalla competenza del SUAP e/o del SUE:

- i titoli abilitativi necessari per l'attività dei soggetti privati concessionari di servizi pubblici;
- l'acquisizione, da parte di soggetti privati, di titoli abilitativi necessari per l'esecuzione di opere o la prestazione di servizi commissionati da soggetti pubblici;
- i titoli abilitativi per l'esercizio di attività di bed and breakfast, per la somministrazione di alimenti e bevande presso circoli privati, per le attività economiche produttive di beni e servizi esercitate da soggetti non iscritti al registro delle imprese quali ONLUS, associazioni sportive dilettantistiche e simili;
- l'iscrizione al registro esercenti professioni turistiche di cui alla LR 20/2006;
- il parere regionale di compatibilità di cui all'art.5, comma 1 della LR 10/2006;
- l'autorizzazione al funzionamento delle strutture sanitarie, siano esse a carattere professionale o imprenditoriale;
- i titoli abilitativi previsti dalla legge e connessi con l'attività e con gli immobili in cui vengono svolte le attività dei liberi professionisti, anche in settori esclusi dal d.lgs 59/2010;
- le concessioni, compresa la concessione di spazi pubblici, fatta salva l'eventuale procedura ad evidenza pubblica che ne preceda il rilascio;
- le approvazioni dei progetti quando la realizzazione di un intervento sia subordinata alla stipula di appositi contratti e convenzioni con soggetti pubblici (quali Consorzi Industriali, ANAS, etc.);
- il procedimento di deroga in materia di prevenzione incendi, di cui all'art. 7 del D.P.R. 151/2011.

18.4 – Rinnovo di titoli abilitativi

In caso di rinnovo periodico di un titolo abilitativo, qualora non siano mutate le condizioni e il quadro normativo di riferimento, non possono essere richiesti all'interessato asseverazioni e allegati che siano già stati prodotti all'atto dell'acquisizione del titolo abilitativo originario. Per i titoli abilitativi formati in origine a seguito di asseverazione tecnica, è richiesta un'asseverazione di situazione non mutata resa da un tecnico abilitato.

In caso di presentazione di una dichiarazione autocertificativa per l'ottenimento di un titolo abilitativo precedentemente acquisito e la cui efficacia temporale è scaduta, è necessario presentare una nuova asseverazione del tecnico abilitato; qualora non siano mutate le condizioni e il quadro normativo di riferimento, non possono essere richiesti all'interessato gli allegati che sono già stati prodotti all'atto dell'acquisizione del titolo abilitativo originario.

I titoli abilitativi per l'esercizio delle attività economiche e produttive di beni e servizi rientranti nella competenza legislativa regionale sono validi a tempo indeterminato e non sono assoggettati a rinnovo periodico né all'obbligo di comunicare periodicamente la prosecuzione dell'attività o la permanenza dei requisiti di esercizio. I titoli abilitativi acquisiti prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 1/2019 e delle presenti direttive devono intendersi validi a tempo indeterminato a prescindere dalla eventuale indicazione di scadenza contenuta nel titolo stesso. La tabella di ricognizione dei regimi amministrativi di cui all'allegato B individua i titoli abilitativi a cui si applica la presente disposizione.

Art. 19 - Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

L'autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui al D.P.R. n. 59/2013 si applica alle categorie di imprese di cui all'art. 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 nonché agli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, e non si estende ai restanti interventi ricompresi nel campo di competenza del SUAPE.

L'autorità competente al rilascio dell'AUA è:

- il SUAPE, nei casi in cui tutti i titoli abilitativi ambientali che vi confluiscono siano di competenza comunale;
- la Provincia, ove vi sia almeno un titolo abilitativo ambientale che vi confluisce di competenza provinciale.

Sono fatte salve le attribuzioni dei singoli soggetti competenti in materia ambientale di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2013, così come previste dalla legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali).

In tutti i casi in cui sia necessario il rilascio dell'AUA, si segue il procedimento in conferenza di servizi di cui al precedente art. 11. Limitatamente alle fattispecie comprendenti l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del decreto legislativo n. 152 del 2006 si applicano i termini di svolgimento della conferenza di servizi di cui agli artt. 14/bis, comma 2 e 14/ter, comma 2 della Legge n. 241/1990 e per l'emissione della determinazione motivata di conclusione del procedimento il SUAPE deve comunque attendere il parere dell'autorità competente in materia di emissioni in atmosfera.

L'AUA è adottata dall'autorità competente mediante l'espressione del parere nella conferenza di servizi indetta dal SUAPE, a cui partecipano anche i singoli soggetti competenti in materia ambientale, e confluisce nella determinazione motivata di conclusione del procedimento.

Il provvedimento unico rilasciato dal SUAPE e comprendente l'AUA deve essere trasmesso all'Assessorato regionale alla Difesa dell'Ambiente, ADIS, ARPAS e ASL.

I gestori degli impianti hanno facoltà di non avvalersi dell'AUA:

- a) nei casi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2013, ove si tratti di attività soggette solo a comunicazione o ad autorizzazione di carattere generale; tali casi comprendono tutti quelli in cui è applicabile il procedimento in autocertificazione di cui all'art. 34 della Legge ;
- b) nei procedimenti in conferenza di servizi per i quali i titoli abilitativi di cui all'art. 2, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2013 necessari per l'attività, ricadano nei casi di cui alla lettera a);
- c) per le attività temporanee di durata non superiore a sei mesi, a prescindere dalla tipologia del procedimento;
- d) nei casi in cui l'unico titolo abilitativo di cui all'art. 2, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2013, necessario per l'attività, sia relativo all'impatto acustico ai sensi dell'art. 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), a prescindere dalla tipologia del procedimento.

All'AUA si applicano le comuni regole stabilite dalla Legge per superare l'inerzia delle Amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi.

In caso di attività esistenti e già in possesso di singoli titoli abilitativi di natura ambientale conseguiti secondo le disposizioni del d.lgs. n° 152/2006, l'AUA non può essere richiesta prima della scadenza di un titolo abilitativo che confluisce nell'AUA stessa.

In tale evenienza:

- nel caso in cui l'attività nel suo complesso, in fase di primo avvio, non sia soggetta all'obbligo di AUA, è possibile procedere al rinnovo dei singoli titoli abilitativi in scadenza mediante una procedura in autocertificazione;
- nel caso in cui l'attività nel suo complesso, in fase di primo avvio, sia soggetta all'obbligo di AUA, alla scadenza del primo titolo abilitativo ambientale è obbligatorio richiedere l'AUA, anche se il singolo titolo potrebbe essere di per sé rinnovabile in autocertificazione.

In caso di modifiche sostanziali in attività già in possesso dell'AUA, tra cui vanno sicuramente ricompresi tutti i casi in cui è necessaria l'acquisizione di un nuovo titolo abilitativo ambientale di natura discrezionale, il procedimento da seguire è il medesimo previsto per il primo rilascio dell'AUA.

Costituiscono modifiche non sostanziali quelle per le quali è autocertificabile la sussistenza dei requisiti previsti per l'intervento, secondo i criteri stabiliti dalla Legge e riportati nella tabella di Ricognizione dei regimi amministrativi in ambito SUAPE (allegato B). Ai casi di modifiche non sostanziali si applica il procedimento in autocertificazione a 0 giorni, ferma restando la facoltà per l'autorità competente di intervenire entro 30 giorni per vietare la modifica e sottoporla al regime delle modifiche sostanziali.

Il procedimento da seguire per il rinnovo dell'AUA è descritto dall'art. 5 del d.P.R. n° 59/2013 e trova applicazione anche in ambito regionale, fermo restando il fatto che il procedimento da seguire è il medesimo previsto per il primo rilascio dell'AUA.

Il comma 7 dell'art 4 del D.P.R. 59/2013 si può applicare solo nei casi in cui l'AUA - comprendente l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. n° 152/2006 - è l'unico titolo abilitativo richiesto nel procedimento. In tali casi, la Provincia provvede autonomamente all'indizione di una conferenza di servizi, che si svolge secondo le modalità previste dagli articoli 14 e seguenti della Legge n. 241/1990, e all'adozione dell'AUA in forma provvedimento, mentre il SUAPE provvede successivamente al rilascio del titolo. Ai sensi dell'art. 31, comma 1 della Legge, tale procedura è applicabile solo ai casi in cui l'iniziativa imprenditoriale non necessiti di ulteriori titoli abilitativi di qualsiasi

natura, e non alle fattispecie in cui l'imprenditore, frazionando artificiosamente l'iter amministrativo, si limitasse a richiedere solo il rilascio dell'AUA.

Non rientrano nel campo di applicazione dell'AUA:

- gli scarichi domestici recapitanti in pubblica fognatura;
- l'autorizzazione preliminare allo scarico.

Art. 20 - Denuncia per le opere in cemento armato e a struttura metallica

A decorrere dalla data di cui al successivo art. 25, la denuncia di cui all'art. 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, è presentata esclusivamente al SUAPE per tutti i procedimenti rientranti nella propria competenza.

La denuncia deve essere trasmessa attraverso l'apposita funzionalità di comunicazione sulla pratica edilizia a cui si riferisce, ovvero in allegato alla dichiarazione di agibilità.

Con le stesse modalità si provvede al deposito dei progetti di variante alle opere strutturali che si intendono introdurre nel corso dei lavori, della relazione a struttura ultimata e del certificato di collaudo statico.

I documenti sono depositati sul software regionale di gestione delle pratiche online, a cui accede l'ufficio tecnico regionale per gli adempimenti connessi all'archiviazione e alla conservazione a norma.

Per gli interventi edilizi in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del titolo I della parte II della Legge, per i quali sia già stata presentata la denuncia di cui all'art. 65, comma 1, del D.P.R. n. 380 del 2001, i documenti successivi sono presentati secondo le modalità previgenti. Analogamente si procede secondo le modalità previgenti in tutti i casi di deposito di documenti relativi ad interventi edilizi il cui titolo abilitativo non è stato conseguito presso il SUAP o SUAPE, salvo il caso di presentazione contestuale della dichiarazione di agibilità.

Art. 21 - Progetti non conformi allo strumento urbanistico

Le disposizioni della Legge non si applicano ai progetti di impianti produttivi contrastanti con le prescrizioni dello strumento urbanistico.

Per le varianti agli strumenti urbanistici si applicano le procedure ordinarie previste dall'art. 20 della LR 45/1989 e ss.mm.ii..

Limitatamente ai casi di cui all'art. 8, comma 1 del D.P.R. n. 160/2010, ovvero nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua zone omogenee D o le stesse abbiano un'estensione insufficiente in relazione all'impianto produttivo da realizzarvi, l'interessato può optare per la richiesta di variante allo strumento urbanistico contestuale alla presentazione al SUAPE del progetto completo dell'intervento, secondo il procedimento in conferenza di servizi. In tal caso, ove la conferenza di servizi abbia esito positivo, il verbale è trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, per l'attivazione delle procedure di cui all'art. 20 della LR 45/1989. L'emissione del provvedimento unico non può avvenire prima della conclusione della procedura di variante.

Art. 22 – Spese, diritti e oneri concessori

Il procedimento unico non esclude il pagamento delle spese e dei diritti dovuti dall'interessato al SUAPE e agli altri soggetti coinvolti per la richiesta di autorizzazioni, nulla-osta o pareri comunque denominati

sostituiti dalla dichiarazione autocertificativa, previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti nelle misure stabilite dalle stesse.

Possono essere, altresì, previsti diritti di istruttoria per l'attività propria del SUAPE la cui misura non sia superiore a quella stabilita dalla giunta regionale con apposita deliberazione.

Per ogni procedimento gli oneri istruttori possono essere richiesti per una sola volta, indipendentemente dal fatto che nel corso dello stesso vi siano integrazioni, sostituzioni e rettifiche progettuali comunque configurate.

Non è possibile richiedere il pagamento di oneri e diritti di cui non sia stata data pubblicità sul sito istituzionale dell'Ente interessato ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 126/2016.

Il SUAPE fornisce gratuitamente la necessaria attività di consulenza funzionale all'istruttoria agli interessati in relazione al procedimento unico, fatto salvo il pagamento dei soli diritti di segreteria previsti dalla legge.

Nelle more dell'attivazione di un sistema di pagamento telematico unificato l'interessato è tenuto a procedere al pagamento delle spese e dei diritti previsti dalle disposizioni vigenti secondo le modalità ordinarie, e ad allegare copia delle ricevute dei pagamenti stessi.

Quando prevista, l'imposta di bollo è assolta unitariamente per tutti i titoli abilitativi compresi nell'intervento, in modalità virtuale o con le modalità di cui al D.M. 10 novembre 2011 e s.m.i..

Il permesso di costruire comporta la corresponsione degli oneri di urbanizzazione e del contributo sul costo di costruzione, il cui calcolo è allegato alla dichiarazione autocertificativa. Il mancato pagamento degli oneri, anche in modalità rateale ove ammessa, comporta la sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo. Nei procedimenti in autocertificazione, i termini temporali di validità del titolo edilizio decorrono dalla data in cui l'intervento può essere iniziato secondo quanto disposto dall'articolo 34, comma 1 della Legge.

Nei procedimenti in conferenza di servizi, il SUAPE adotta il provvedimento finale condizionando l'efficacia del titolo alla presentazione della ricevuta di pagamento integrale o rateale degli oneri dovuti; i termini temporali di validità del titolo decorrono comunque dalla data di rilascio del provvedimento.

Per i procedimenti conclusi con oltre quindici giorni di ritardo l'interessato ha diritto al rimborso integrale dei diritti di istruttoria corrisposti per l'attività propria del SUAPE. La disposizione trova applicazione, in particolare:

- in caso di procedimenti in conferenza di servizi, ove il provvedimento unico sia emesso con oltre 15 giorni di ritardo, fatti salvi i casi nei quali il SUAPE è tenuto ad attendere il rilascio degli atti di assenso di cui al precedente art.17;
- in caso di procedimenti in autocertificazione, ove il SUAPE rilasci la ricevuta definitiva con oltre 15 giorni di ritardo.

Art. 23 – Ufficio regionale SUAPE

L'Ufficio regionale SUAP è rinominato Ufficio regionale SUAPE.

L'Ufficio regionale SUAPE, costituito dal Coordinamento Regionale SUAPE, dalla Rete dei referenti, dall'area di supporto ai SUAPE, e all'area di supporto alle Imprese.

Il Coordinamento Regionale SUAPE, incardinato nel Servizio Semplificazione Amministrativa per le Imprese, Coordinamento Sportelli Unici, Affari Generali sovrintende e coordina le attività di tutti i componenti l'Ufficio regionale SUAPE.

L'Ufficio regionale SUAPE è l'interlocutore regionale nel procedimento unico e, in particolare, è competente a:

- a) fornire assistenza ai SUAPE, alle pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento unico a SUAPE, alle imprese ed ai cittadini in merito alla corretta applicazione del procedimento unico SUAPE;
- b) emanare, qualora necessario, circolari esplicative in merito alla corretta applicazione del procedimento unico SUAPE, anche in raccordo con le normative di settore e di concerto con gli enti competenti;
- c) garantire il raccordo tra il procedimento unico e le normative settoriali;
- d) aggiornare e modificare la modulistica regionale e a definire le specifiche tecniche e informatiche inerenti le pratiche e il procedimento unico SUAPE;
- e) gestire il portale tematico regionale per le imprese www.sardegnaimprese.eu;
- f) assicurare la fornitura del servizio web di gestione telematica della pratica, l'assistenza tecnica per l'utilizzo dello stesso e la formazione tecnologica agli operatori delle pubbliche amministrazioni;
- g) assicurare la conformità della gestione telematica della pratica alla normativa di settore in materia di accessibilità, standard operativi tecnologici e norme di settore tecniche ICT;
- h) redigere e gestire accordi in merito al procedimento unico e all'utilizzo del software con le pubbliche amministrazioni, associazioni di categoria ed ordini professionali;
- i) aggiornare periodicamente la tabella di Ricognizione dei regimi amministrativi in ambito SUAPE (allegato B) in conseguenza di nuove disposizioni normative sopravvenute, di errori formali o per l'inserimento di nuove attività inizialmente non contemplate, in accordo con gli enti competenti;
- l) a promuovere e verificare l'attivazione di sportelli SUAPE, distribuiti in maniera omogenea nel territorio regionale con azioni di assistenza e formazione.

L'Ufficio regionale SUAPE redige e gestisce gli accordi con le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti interessati all'utilizzo del software di gestione delle pratiche SUAPE, anche ai fini del riuso dei sistemi informativi e per l'integrazione dello stesso con altri sistemi informativi.

Art. 24 - Il software regionale

Per la gestione dei procedimenti unici SUAPE è utilizzato l'apposito applicativo software realizzato dalla Regione Autonoma della Sardegna.

I procedimenti amministrativi in materia ambientale, attribuiti alla competenza amministrativa regionale da leggi, regolamenti e atti amministrativi, ivi compresi i procedimenti delegati di cui alla legge regionale n. 9 del 2006 e ad esclusione di quelli rientranti nel procedimento unico SUAPE, sono gestiti attraverso il Sistema informativo regionale ambientale (SIRA).

Per i procedimenti in materia ambientale rientranti nella competenza del SUAPE è comunque garantita l'interoperabilità fra il sistema informativo gestionale del SUAPE e il SIRA.

Tutte le amministrazioni utilizzatrici del sistema sono tenute a comunicare prontamente variazioni organizzative o altre modifiche intervenute successivamente all'accreditamento; eventuali irregolarità

dovute a variazioni non comunicate non potranno essere addebitabili alle imprese, ai cittadini o ai SUAPE.

I sistemi informatici SUE possano restare attivi per la sola conclusione dei procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore della Legge, per la consultazione degli stessi o per l'istruttoria edilizia, purché sia garantito l'utilizzo del sistema regionale SUAPE per la gestione del procedimento unico.

Gli enti che svolgono funzioni di polizia e di controllo possono accedere alla banca dati dei procedimenti SUAPE, previa sottoscrizione di apposita convenzione con l'Ufficio regionale SUAPE.

Art. 25 - Disposizioni finali e transitorie

Le disposizioni di cui alla parte II, titolo I della Legge entrano in vigore il giorno 13 marzo 2017.

Le pratiche presentate prima dell'entrata in vigore della Legge continuano a essere gestite secondo le modalità previste dalla norma previgente. Eventuali varianti alle stesse, o pratiche successive comunque riguardanti la medesima attività o immobile, devono essere presentate secondo le modalità previste dalla Legge.

Le eventuali pratiche inviate ai SUE o agli uffici tecnici comunali ai sensi della normativa previgente, trasmesse successivamente alla data di entrata in vigore della parte II, titolo I della Legge, sono dichiarate irricevibili.

Le eventuali pratiche trasmesse ai SUAP con la modulistica relativa alla L.R. n. 3/2008 successivamente alla data di entrata in vigore della parte II, titolo I della Legge, sono di per sé procedibili e, in caso di carenze formali, possono essere oggetto di regolarizzazione per la prosecuzione dell'iter secondo le nuove disposizioni.

Per le dichiarazioni autocertificative presentate secondo il procedimento in autocertificazione a venti giorni prima dell'entrata in vigore delle presenti direttive, l'intervento può essere avviato al ventesimo giorno; la necessità del previo decorso dei trenta giorni si applica solo alle pratiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato B alla Delib.G.R. n. 49/19 del 5.12.2019

Allegato B - Ricognizione dei regimi amministrativi in ambito SUAPE

La seguente tabella contiene la ricognizione dei regimi amministrativi previsti per i principali adempimenti connessi alla L.R. 24/2016. Come precisato nelle singole voci della tabella, si tenga conto che per completezza sono riportati anche alcuni procedimenti esclusi dalla competenza SUAPE.

In ogni rigo, sono riportati nell'ordine i dati delle colonne di seguito indicate:

- A. Numero progressivo;
- B. Descrizione dell'adempimento amministrativo;
- C. Regime previsto dalla normativa settoriale con i riferimenti normativi applicabili al caso;
- D. Regime applicabile nell'ambito del procedimento unico SUAPE; questo si riferisce al singolo adempimento e non alla tipologia di procedimento unico da attivare, che dipende dal complesso degli adempimenti che confluiscono nel procedimento unico stesso;
- E. Enti competenti, a cui la pratica deve essere trasmessa a cura del SUAPE;
- F. Concentrazione dei regimi amministrativi, con l'indicazione degli ulteriori adempimenti connessi più frequenti per il caso di specie;
- G. Note.

Relativamente alla tipologia di procedimento unico, si tenga conto che:

- Se a tutti gli adempimenti che confluiscono nel procedimento unico si applica il regime di "Autocertificazione a 0 giorni", il procedimento unico segue tale tipologia;
- Se a tutti gli adempimenti che confluiscono nel procedimento unico si applica il regime di "Autocertificazione a 30 giorni", il procedimento unico segue tale tipologia;
- Se nel procedimento unico vi sono solo adempimenti a cui si applicano i regimi "Autocertificazione a 0 giorni" e "Autocertificazione a 30 giorni", il procedimento unico segue la tipologia di "Autocertificazione a 30 giorni";
- Se nel procedimento unico vi sono uno o più adempimenti a cui si applica il regime "Conferenza di servizi", il procedimento unico segue sempre tale tipologia.

Relativamente al silenzio assenso, è opportuno precisare che le indicazioni contenute nella colonna D devono intendersi nel seguente modo:

- Tacito assenso in CdS: Si riferisce all'applicabilità, nell'ambito della conferenza di servizi, di quanto disposto dall'art. 37, comma 7 della L.R. n. 24/2016: *"Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 4, lettera b), ovvero la comunicazione di un parere privo dei requisiti prescritti, equivalgono ad assenso senza condizioni"*
- Sil.assenso art. 20 L.241/90: Si riferisce all'applicabilità di quanto previsto dall'art. 11 delle direttive SUAPE: *"Ove tutti i titoli abilitativi espressi compresi nel procedimento unico rientrino nel campo di applicazione del silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 della legge n. 241/1990, secondo l'indicazione contenuta nella tabella di cui all'allegato B, la mancata conclusione del procedimento da parte del SUAPE nei termini di cui sopra equivale a provvedimento di accoglimento della domanda. E' fatta salva la successiva facoltà di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241/1990"*.

I - Commercio al dettaglio su area privata

A	B	C	D	E	F	G
N°	Descrizione	Regime previsto dalla normativa settoriale	Regime ex L.R. n. 24/2016	Ente competente ¹	Concentrazione di regimi amministrativi ²	Note
1	Commercio al dettaglio - Esercizio di vicinato L.R. n. 5/2006, art. 4, comma 2; D.Lgs. n. 114/1998, art. 4, comma 1, lettera d)					
1.a	Apertura Variazione del settore merceologico Trasferimento Ampliamento	Comunicazione a efficacia differita di 30 giorni (L.R. n. 5/2006, art. 4, comma 2), confluita nel regime di SCIA ai sensi del D.Lgs. n. 222/2016	Autocertificazione a 0 giorni senza asseverazione	Comune	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano i seguenti ulteriori adempimenti, qualora necessari e non espletati in precedenza: • Per tutti gli esercizi del settore alimentare: <i>Notifica igienico sanitaria (n° 80)</i> • A seconda delle merci vendute: - <i>Vendita di farmaci da banco (n° 71.a)</i> - <i>Vendita di medicinali veterinari (n° 71.b)</i> - <i>Vendita di alcolici (n° 70)</i> - <i>Vendita di prodotti fitosanitari (n° 76)</i> - <i>Vendita al minuto di bombole di GPL (n° 74)</i> - <i>Vendita di mangimi (n° 77)</i> - <i>Vendita di preziosi (n° 78)</i> - <i>Vendita di armi (n° 79)</i> - <i>Vendita di sottoprodotti di origine animale (n° 82)</i> - <i>Vendita di cosmetici (n° 84)</i> - <i>Rivendite di stampa quotidiana e periodica (nn° 60-61)</i> • Se sono presenti scarichi idrici: <i>Scarichi idrici (n° 251)</i> • Se la superficie lorda dell’esercizio supera i 400 mq, o nel caso l’attività rientri in uno dei casi previsti dall’allegato I al DPR n° 151/2011: <i>SCIA di prevenzione incendi (n° 300)</i> • Se l’attività prevede l’occupazione di suolo pubblico: <i>Concessione di spazi pubblici (n° 310)</i> • Per l’apposizione di insegne: <i>Posa di insegne e cartelli pubblicitari (n° 312)</i> e <i>Manutenzione straordinaria (n° 99.a)</i> • Per l’installazione di giochi leciti all’interno dell’esercizio: <i>Installazione di giochi leciti (n° 120)</i> • Se sono presenti impianti rumorosi: <i>Impatto acustico (n° 252)</i>	• Per i casi di affido di reparto, riduzione della superficie di vendita, altre variazioni (es. del legale rappresentante, della compagine sociale, della ragione sociale, ecc.), vendite promozionali, saldi di fine stagione, vendite di liquidazione per prodotti non stagionali o alimentari, non è previsto alcun adempimento
1.b	Subingresso Cessazione	Comunicazione (D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, comma 5)				
1.c	Vendite di liquidazione per cessazione o cessione d’attività o rinnovo locali, limitatamente ai prodotti non alimentari stagionali	Comunicazione a efficacia differita di 20 giorni (L.R. n. 5/2006, art. 7, comma 5)				
1.d	Variazione del preposto	Comunicazione				
2	Commercio al dettaglio - Media struttura di vendita L.R. n. 5/2006, art. 4, comma 3; D.Lgs. n. 114/1998, art. 4, comma 1, lettera e)					
2.a	Apertura Variazione del settore merceologico Trasferimento Ampliamento	Autorizzazione (L.R. n. 5/2006, art. 4, comma 3)	Autocertificazione a 0 giorni con asseverazione	Comune	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano i seguenti ulteriori adempimenti, qualora necessari e non espletati in precedenza: • Per tutti gli esercizi del settore alimentare: <i>Notifica igienico sanitaria (n° 80)</i> • A seconda delle merci vendute, sono necessari i seguenti ulteriori adempimenti: - <i>Vendita di farmaci da banco (n° 71.a)</i> - <i>Vendita di medicinali veterinari (n° 71.b)</i> - <i>Vendita di alcolici (n° 70)</i> - <i>Vendita di prodotti fitosanitari (n° 76)</i> - <i>Vendita al minuto di bombole di GPL (n° 74)</i> - <i>Vendita di mangimi (n° 77)</i> - <i>Vendita di preziosi (n° 78)</i> - <i>Vendita di armi (n° 79)</i> - <i>Vendita di sottoprodotti di origine animale (n° 82)</i> - <i>Vendita di cosmetici (n° 84)</i> - <i>Rivendite di stampa quotidiana e periodica (nn° 60-61)</i> • Se sono presenti scarichi idrici: <i>Scarichi idrici (n° 251)</i> • Se la superficie lorda dell’esercizio supera i 400 mq, o nel caso l’attività rientri in uno dei casi previsti dall’allegato I al DPR n° 151/2011: <i>SCIA di prevenzione incendi (n° 300)</i> • Se l’attività prevede l’occupazione di suolo pubblico: <i>Concessione di spazi pubblici (n° 310)</i> • Per l’apposizione di insegne: <i>Posa di insegne e cartelli pubblicitari (n° 312)</i> e <i>Manutenzione straordinaria (n° 99.a)</i> • Per l’installazione di giochi leciti all’interno dell’esercizio: <i>Installazione di giochi leciti (n° 120)</i> • Se sono presenti impianti rumorosi: <i>Impatto acustico (n° 252)</i>	• Per i casi di affido di reparto, riduzione della superficie di vendita, altre variazioni (es. del legale rappresentante, della compagine sociale, della ragione sociale, ecc.), vendite promozionali, saldi di fine stagione, vendite di liquidazione per prodotti non stagionali o alimentari, non è previsto alcun adempimento
2.b	Subingresso Cessazione	Comunicazione (D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, comma 5)	Autocertificazione a 0 giorni senza asseverazione			
2.c	Vendite di liquidazione per cessazione o cessione d’attività o rinnovo locali, limitatamente ai prodotti non alimentari stagionali	Comunicazione a efficacia differita di 20 giorni (L.R. n. 5/2006, art. 7, comma 5)				
2.d	Variazione del preposto	Comunicazione				
2.e	Proroga del termine di validità del titolo abilitativo	Richiesta di proroga (L.R. n. 5/2006, art. 17)	Si applica quanto previsto dalla norma di settore (vedi colonna C) Vedi art. 18 direttive			

¹ Si intende l'amministrazione preposta all'istruttoria, fermo restando l'obbligo di trasmissione al SUAPE; le competenze attribuite alle Province/Città Metropolitana sono esercitate fino alla data indicata nella DGR di cui all'art. 70, c. 2 , L.R. n. 2/2016.

² Altri adempimenti più frequentemente collegati con il procedimento in questione. Tale elencazione ha una funzione di orientamento per l'impresa o il cittadino ma è eventuale e non esaustiva

A	B	C	D	E	F	G
N°	Descrizione	Regime previsto dalla normativa settoriale	Regime ex L.R. n. 24/2016	Ente competente	Concentrazione di regimi amministrativi	Note
3	Commercio al dettaglio - Grande struttura di vendita <i>L.R. n. 5/2006, art. 4, comma 5; D.Lgs. n. 114/1998, art. 4, comma 1, lettera f)</i>					
3.a	Apertura Variazione del settore merceologico Trasferimento Ampliamento	Autorizzazione (<i>L.R. n. 5/2006, art. 4, commi 5-6</i>)	Conferenza di servizi speciale (<i>vedi art. 17 direttive</i>) Tacito assenso in CdS: sì Sil.assenso art. 20 L.241/90: sì	Comune	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano i seguenti ulteriori adempimenti, qualora necessari e non espletati in precedenza: - Per tutte le attività: <i>SCIA di prevenzione incendi (n° 300)</i> - Per tutti gli esercizi del settore alimentare: <i>Notifica igienico sanitaria (n° 80)</i> - A seconda delle merci vendute, potrebbero essere necessari i seguenti ulteriori adempimenti: <i>Vendita di farmaci da banco (n° 71.a)</i> <i>Vendita di medicinali veterinari (n° 71.b)</i> <i>Vendita di alcolici (n° 70)</i> <i>Vendita di prodotti fitosanitari (n° 76)</i> <i>Vendita al minuto di bombole di GPL (n° 74)</i> <i>Vendita di mangimi (n° 77)</i> <i>Vendita di preziosi (n° 78)</i> <i>Vendita di armi (n° 79)</i> <i>Vendita di sottoprodotti di origine animale (n° 82)</i> <i>Vendita di cosmetici (n° 84)</i> <i>Rivendite di stampa quotidiana e periodica (nn° 60-61)</i> - Se sono presenti scarichi idrici: <i>Scarichi idrici (n° 251)</i> - Se l'attività prevede l'occupazione di suolo pubblico: <i>Concessione di spazi pubblici (n° 310)</i> - Per l'apposizione di insegne: <i>Posa di insegne e cartelli pubblicitari (n° 312)</i> e <i>Manutenzione straordinaria (n° 99.a)</i> - Per l'installazione di giochi leciti all'interno dell'esercizio: <i>Installazione di giochi leciti (n° 120)</i> - Se sono presenti impianti rumorosi: <i>Impatto acustico (n° 252)</i>	- Per i casi di affido di reparto, riduzione della superficie di vendita, altre variazioni (es. del legale rappresentante, della compagine sociale, della ragione sociale, ecc.), vendite promozionali, saldi di fine stagione, vendite di liquidazione per prodotti non stagionali o alimentari, non è previsto alcun adempimento. - Per i centri commerciali, oltre al titolo abilitativo complessivo della struttura, ogni esercizio deve acquisire il proprio titolo abilitativo mediante un procedimento in autocertificazione a 0 giorni (<i>come n° 1</i>)
3.b	Subingresso Cessazione	Comunicazione (<i>D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, comma 5</i>)				
3.c	Vendite di liquidazione per cessazione o cessione d'attività o rinnovo locali, limitatamente ai prodotti non alimentari stagionali	Comunicazione a efficacia differita di 20 giorni (<i>L.R. n. 5/2006, art. 7, comma 5</i>)				
3.d	Variazione del preposto	Comunicazione				
3.e	Proroga del termine di validità del titolo abilitativo	Richiesta di proroga (<i>L.R. n. 5/2006, art. 17</i>)	Si applica quanto previsto dalla norma di settore (<i>vedi colonna C</i>) <i>Vedi art. 18 direttive</i>			

II - Commercio al dettaglio – forme speciali di vendita

10	Forme speciali di vendita al dettaglio: spacci interni <i>L.R. n. 5/2006, art. 4, comma 8; D.Lgs. n. 114/1998, art. 16</i>					
10.a	Apertura Trasferimento Variazione del settore merceologico	Comunicazione a efficacia differita di 30 giorni (<i>L.R. n. 5/2006, art. 4, comma 8</i>), confluita nel regime di SCIA ai sensi del D.Lgs. n. 222/2016	Autocertificazione a 0 giorni <i>senza asseverazione</i>	Comune	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano i seguenti ulteriori adempimenti, qualora necessari e non espletati in precedenza: - Per tutti gli esercizi del settore alimentare: <i>Notifica igienico sanitaria (n° 80)</i> - A seconda delle merci vendute, sono necessari i seguenti ulteriori adempimenti: <i>Vendita di alcolici (n° 70)</i> <i>Vendita di prodotti fitosanitari (n° 76)</i> <i>Vendita al minuto di bombole di GPL (n° 74)</i> <i>Vendita di mangimi (n° 77)</i> <i>Vendita di cosmetici (n° 84)</i> <i>Rivendite di stampa quotidiana e periodica (nn° 60-61)</i> - Se sono presenti scarichi idrici: <i>Scarichi idrici (n° 251)</i> - Se la superficie lorda dell'esercizio supera i 400 mq, o nel caso l'attività rientri in uno dei casi previsti dall'allegato I al DPR n° 151/2011: <i>SCIA di prevenzione incendi (n° 300)</i> - Per l'installazione di giochi leciti all'interno dell'esercizio: <i>Installazione di giochi leciti (n° 120)</i>	- Quando l'attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo - Per i casi di affido di reparto, ampliamento o riduzione della superficie, altre variazioni (es. del legale rappresentante, della compagine sociale, della ragione sociale, ecc.) non è previsto alcun adempimento. - Per gli spacci interni in cui si vendono prodotti del settore alimentare non è necessario il possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 71, comma 6 del d.lgs. n. 59/2010
10.b	Subingresso Cessazione	Comunicazione (<i>D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, comma 5</i>)				

A	B	C	D	E	F	G
N°	Descrizione	Regime previsto dalla normativa settoriale	Regime ex L.R. n. 24/2016	Ente competente	Concentrazione di regimi amministrativi	Note
11	Forme speciali di vendita al dettaglio: vendita mediante apparecchi automatici L.R. n. 5/2006, art. 4, comma 8; D.Lgs. n. 114/1998, art. 17					
11.a	Avvio dell'attività	Comunicazione a efficacia differita di 30 giorni (L.R. n. 5/2006, art. 4, comma 8), confluita nel regime di SCIA ai sensi del D.Lgs. n. 222/2016	Autocertificazione a 0 giorni senza asseverazione	Comune nel quale l'esercente intende avviare l'attività	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano i seguenti ulteriori adempimenti, qualora necessari e non espletati in precedenza: • Per tutti gli esercizi del settore alimentare: <i>Notifica igienico sanitaria (n° 80)</i> • A seconda delle merci vendute, sono necessari i seguenti ulteriori adempimenti: - <i>Vendita di alcolici (n° 70)</i> - <i>Vendita di cosmetici (n° 84)</i>	• Quando l'attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo • Se l'attività è svolta in un apposito locale ad uso esclusivo, si applicano i regimi amministrativi richiesti per gli esercizi di commercio al dettaglio (nn. 1, 2, 3) • Per i casi di installazione di apparecchi per la vendita di prodotti non alimentari, variazione del settore merceologico, altre variazioni (es. del legale rappresentante, della compagine sociale, della ragione sociale, ecc.) non è previsto alcun adempimento • i distributori automatici possono erogare alcolici solo se attrezzati con lettore di documento di identità o se presidiati
11.b	Installazione di apparecchi per la vendita di prodotti alimentari in locali ad uso non esclusivo	Comunicazione a cadenza semestrale (D.Lgs. 222/2016, tabella A)		Comune nel quale vengono installati gli apparecchi		
11.c	Subingresso Cessazione	Comunicazione (D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, comma 5)		Comune nel quale l'esercente ha acquisito il titolo abilitativo per l'avvio dell'attività		
11.d	Variazione del preposto	Comunicazione				
12	Forme speciali di vendita al dettaglio: vendita mediante corrispondenza, televisione, internet e altri sistemi di comunicazione L.R. n. 5/2006, art. 4, comma 8; D.Lgs. n. 114/1998, art. 18					
12.a	Avvio dell'attività Variazione del settore merceologico	Comunicazione a efficacia differita di 30 giorni (L.R. n. 5/2006, art. 4, comma 8), confluita nel regime di SCIA ai sensi del D.Lgs. n. 222/2016	Autocertificazione a 0 giorni senza asseverazione	Comune nel quale l'esercente intende avviare l'attività	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano i seguenti ulteriori adempimenti, qualora necessari e non espletati in precedenza: • Per tutte le attività del settore alimentare: <i>Notifica igienico sanitaria (n° 80)</i> • A seconda delle merci vendute, sono necessari i seguenti ulteriori adempimenti: - <i>Vendita di alcolici (n° 70)</i> - <i>Vendita di prodotti fitosanitari (n° 76)</i> - <i>Vendita di mangimi (n° 77)</i> - <i>Vendita di cosmetici (n° 84)</i>	• Quando l'attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo • Per altre variazioni (es. del legale rappresentante, della compagine sociale, della ragione sociale, ecc.), vendite promozionali, saldi di fine stagione, vendite di liquidazione per prodotti non stagionali o alimentari, non è previsto alcun adempimento
12.b	Subingresso Cessazione	Comunicazione (D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, comma 5)				
12.c	Vendite di liquidazione per cessazione o cessione d'attività, limitatamente ai prodotti non alimentari stagionali	Comunicazione a efficacia differita di 20 giorni (L.R. n. 5/2006, art. 7, comma 5)				
12.d	Variazione del preposto	Comunicazione				
13	Forme speciali di vendita al dettaglio: vendita al domicilio del consumatore L.R. n. 5/2006, art. 4, comma 8; D.Lgs. n. 114/1998, art. 19					
13.a	Avvio dell'attività Variazione del settore merceologico	Comunicazione a efficacia differita di 30 giorni (L.R. n. 5/2006, art. 3, comma 8), confluita nel regime di SCIA ai sensi del D.Lgs. n. 222/2016	Autocertificazione a 0 giorni senza asseverazione	• Comune nel quale l'esercente intende avviare l'attività • Questura (solo in caso di esercizio tramite incaricati)	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano i seguenti ulteriori adempimenti, qualora necessari e non espletati in precedenza: • Per tutte le attività del settore alimentare: <i>Notifica igienico sanitaria (n° 80)</i> • A seconda delle merci vendute, sono necessari i seguenti ulteriori adempimenti: - <i>Vendita di alcolici (n° 70)</i> - <i>Vendita di prodotti fitosanitari (n° 76)</i> - <i>Vendita al minuto di bombole di GPL (n° 74)</i> - <i>Vendita di mangimi (n° 77)</i> - <i>Vendita di cosmetici (n° 84)</i>	• Quando l'attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo • Nel caso di esercizio dell'attività tramite incaricati a svolgere vendite presso il domicilio, l'elenco degli incaricati deve essere trasmesso al SUAPE per il successivo inoltro al Questore • Per altre variazioni (es. del legale rappresentante, della compagine sociale, della ragione sociale, ecc.), vendite promozionali, saldi di fine stagione, vendite di liquidazione per prodotti non stagionali o alimentari, non è previsto alcun adempimento
13.b	Subingresso Cessazione	Comunicazione (D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, comma 5)				
13.c	Vendite di liquidazione per cessazione o cessione d'attività, limitatamente ai prodotti non alimentari stagionali	Comunicazione a efficacia differita di 20 giorni (L.R. n. 5/2006, art. 7, comma 5)				
13.d	Variazione del preposto	Comunicazione				

III - Commercio al dettaglio su aree pubbliche

A	B	C	D	E	F	G
N°	Descrizione	Regime previsto dalla normativa settoriale	Regime ex L.R. n. 24/2016	Ente competente	Concentrazione di regimi amministrativi	Note
20	Commercio al dettaglio su area pubblica su posteggio (tipologia A) L.R. n. 5/2006, art. 15; D.Lgs. n. 114/1998, artt. 27-28					
20.a	Avvio dell'attività	Autorizzazione (L.R. n. 5/2006, art. 15)	Autocertificazione a 0 giorni senza asseverazione previo espletamento della selezione pubblica, ove necessaria	Comune sede del posteggio	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano i seguenti ulteriori adempimenti, qualora necessari e non espletati in precedenza: - Per tutti gli esercizi del settore alimentare: <i>Notifica igienico sanitaria (n° 80)</i> - A seconda delle merci vendute: - Vendita di alcolici (n° 70) - Vendita di prodotti fitosanitari (n° 76) - Vendita al minuto di bombole di GPL (n° 74) - Vendita di mangimi (n° 77) - Vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio (n° 73) - Vendita di cosmetici (n° 84) - Se sono presenti scarichi idrici: <i>Scarichi idrici (n° 251)</i> - Per tutte le attività: <i>Concessione di spazi pubblici (n° 310)</i> - Se l'attività è esercitata sul demanio marittimo: <i>Attività svolte sul demanio marittimo (n° 311)</i>	- Per altre variazioni (es. del legale rappresentante, della compagine sociale, della ragione sociale, ecc.), vendite promozionali, saldi di fine stagione, vendite di liquidazione per prodotti non stagionali o alimentari, non è previsto alcun adempimento - L'esercizio dell'attività può essere sottoposto a limitazioni in talune aree - Il titolo abilitativo abilita anche alla vendita in forma itinerante - Il presente titolo abilitativo non è necessario in caso di assegnazione di posteggio ad un'impresa già in possesso del titolo per il commercio itinerante
20.b	Subingresso Cessazione	Comunicazione (D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, comma 5)				
20.c	Variazione del settore merceologico Variazione del preposto	Comunicazione				
20.d	Vendite di liquidazione per cessazione o cessione d'attività, limitatamente ai prodotti non alimentari stagionali	Comunicazione a efficacia differita di 20 giorni (L.R. n. 5/2006, art. 7, comma 5)				
21	Commercio al dettaglio su area pubblica in forma itinerante (tipologia B) L.R. n. 5/2006, art. 15; D.Lgs. n. 114/1998, artt. 27-28					
21.a	Avvio dell'attività	Autorizzazione (L.R. n. 5/2006, art. 15)	Autocertificazione a 0 giorni senza asseverazione	Comune nel quale l'esercente intende avviare l'attività	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano i seguenti ulteriori adempimenti, qualora necessari e non espletati in precedenza: - Per tutti gli esercizi del settore alimentare: <i>Notifica igienico sanitaria (n° 80)</i> - A seconda delle merci vendute: - Vendita di alcolici (n° 70) - Vendita di prodotti fitosanitari (n° 76) - Vendita al minuto di bombole di GPL (n° 74) - Vendita di mangimi (n° 77) - Vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio (n° 73) - Vendita di cosmetici (n° 84) - Se l'attività è esercitata sul demanio marittimo: <i>Attività svolte sul demanio marittimo (n° 311)</i>	- Per altre variazioni (es. del legale rappresentante, della compagine sociale, della ragione sociale, ecc.), vendite promozionali, saldi di fine stagione, vendite di liquidazione per prodotti non stagionali o alimentari, non è previsto alcun adempimento - L'esercizio dell'attività può essere sottoposto a limitazioni in talune aree - Il titolo abilitativo abilita anche alla vendita sui posteggi dei mercati e alla vendita al domicilio del consumatore
21.b	Subingresso Cessazione	Comunicazione (D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, comma 5)				
21.c	Variazione del settore merceologico Variazione del preposto	Comunicazione				
21.d	Vendite di liquidazione per cessazione o cessione d'attività, limitatamente ai prodotti non alimentari stagionali	Comunicazione a efficacia differita di 20 giorni (L.R. n. 5/2006, art. 7, comma 5)				

IV - Commercio all'ingrosso

30	Commercio all'ingrosso <i>D.Lgs. n. 114/1998, art. 4, comma 1, lettera a)</i>					
30.a	Apertura Trasferimento Variazione del settore merceologico, Subingresso Cessazione	Comunicazione (<i>D.Lgs. n. 222/2016</i>)	Autocertificazione a 0 giorni senza asseverazione	Camera di Commercio	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano i seguenti ulteriori adempimenti, qualora necessari e non espletati in precedenza: - Se l'attività di commercio all'ingrosso è svolta congiuntamente a quella di commercio al dettaglio, si applicano anche i relativi regimi amministrativi (cfr. nn. da 1 a 9) - Per tutti gli esercizi del settore alimentare: <i>Notifica igienico sanitaria (n° 80)</i> - A seconda delle merci vendute, sono necessari i seguenti ulteriori adempimenti: <i>Vendita di alcolici (n° 70)</i> <i>Vendita di prodotti fitosanitari (n° 76)</i> <i>Vendita di mangimi (n° 77)</i> <i>Vendita di preziosi (n° 78)</i> <i>Vendita di armi (n° 79)</i> <i>Vendita all'ingrosso di medicinali veterinari (n° 72)</i> <i>Vendita di GPL in bombole o serbatoi (n° 197)</i> <i>Vendita di sottoprodotti di origine animale (n° 82)</i> <i>Vendita di cosmetici (n° 84)</i> - Se sono presenti scarichi idrici: <i>Scarichi idrici (n° 251)</i> - Se la superficie lorda supera i 400 mq, o nel caso l'attività rientri in uno dei casi previsti dall'allegato I al DPR n° 151/2011: <i>SCIA di prevenzione incendi (n° 300)</i> - Se l'attività prevede l'occupazione di suolo pubblico: <i>Concessione di spazi pubblici (n° 310)</i> - Per l'apposizione di insegne: <i>Posa di insegne e cartelli pubblicitari (n° 312)</i> e <i>Manutenzione straordinaria (n° 99.a)</i> - Se sono presenti impianti rumorosi: <i>Impatto acustico (n° 252)</i>	- Per i casi di affido di reparto, ampliamento o riduzione della superficie, non è previsto alcun adempimento - Per gli esercizi di commercio all'ingrosso in cui si vendono prodotti del settore alimentare non è necessario il possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 71, comma 6 del d.lgs. n. 59/2010 - È obbligatorio provvedere contestualmente alla trasmissione della Comunicazione Unica al Registro delle Imprese - La comunicazione può essere presentata al Suape di competenza o direttamente alla Camera di Commercio se non vi sono adempimenti connessi

V – Vendita diretta da parte di produttori agricoli

A	B	C	D	E	F	G
N°	Descrizione	Regime previsto dalla normativa settoriale	Regime ex L.R. n. 24/2016	Ente competente	Concentrazione di regimi amministrativi	Note
40	Vendita diretta da parte di produttori agricoli in forma itinerante su area pubblica o in forma di commercio elettronico <i>D.Lgs. n. 228/2001, art. 4, commi 2, 3, 4/bis</i>					
40.a	Avvio dell'attività Subingresso Variazioni sostanziali dell'attività Cessazione	Comunicazione (<i>D.Lgs. n. 228/2001, art. 4 comma 2</i>)	Autocertificazione a 0 giorni <i>senza asseverazione</i>	Comune ove ha sede l'azienda di produzione	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano i seguenti ulteriori adempimenti, qualora necessari e non espletati in precedenza: • Per la vendita di prodotti alimentari: <i>Notifica igienico sanitaria (n° 80)</i> • A seconda delle merci accessorie vendute, sono necessari i seguenti ulteriori adempimenti: - <i>Vendita di alcolici (n° 70)</i> - <i>Vendita di prodotti fitosanitari (n° 76)</i> - <i>Vendita di mangimi (n° 77)</i> • Se l'attività è esercitata sul demanio marittimo: <i>Attività svolte sul demanio marittimo (n° 311)</i> • Se vengono venduti in misura prevalente prodotti non provenienti dall'azienda si applicano i regimi amministrativi per il commercio al dettaglio (<i>nn. da 1 a 9</i>)	• per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non è richiesta la comunicazione • per le altre variazioni (es. del legale rappresentante, della compagine sociale, della ragione sociale, ecc.) non è previsto alcun adempimento.
41	Vendita diretta da parte di produttori agricoli non in forma itinerante su aree pubbliche o private aperte al pubblico <i>D.Lgs. n. 228/2001, art. 4, comma 4</i>					
41.a	Avvio dell'attività Subingresso Variazioni sostanziali dell'attività Cessazione	Comunicazione (<i>D.Lgs. n. 228/2001, art. 4 commi 2, 3 e 4</i>)	Autocertificazione a 0 giorni <i>senza asseverazione</i>	Comune nel quale si intende esercitare la vendita	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano i seguenti ulteriori adempimenti, qualora necessari e non espletati in precedenza: • Per la vendita di prodotti alimentari: <i>Notifica igienico sanitaria (n° 80)</i> • A seconda delle merci accessorie vendute, sono necessari i seguenti ulteriori adempimenti: - <i>Vendita di alcolici (n° 70)</i> - <i>Vendita di prodotti fitosanitari (n° 76)</i> - <i>Vendita di mangimi (n° 77)</i> • Se sono presenti scarichi idrici: <i>Scarichi idrici (n° 251)</i> • Se l'attività prevede l'occupazione di suolo pubblico: <i>Concessione di spazi pubblici (n° 310)</i> • Se la superficie lorda dell'esercizio supera i 400 mq, o nel caso l'attività rientri in uno dei casi previsti dall'allegato I al DPR n° 151/2011: <i>SCIA di prevenzione incendi (n° 300)</i> • Per l'apposizione di insegne: <i>Posa di insegne e cartelli pubblicitari (n° 312) e Manutenzione straordinaria (n° 352.a)</i> • Se l'attività è esercitata sul demanio marittimo: <i>Attività svolte sul demanio marittimo (n° 311)</i> • Se vengono venduti in misura prevalente prodotti non provenienti dall'azienda si applicano i regimi amministrativi per il commercio al dettaglio (<i>nn. da 1 a 9</i>) • Se sono presenti impianti rumorosi: <i>Impatto acustico (n° 252)</i>	• Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la pratica deve essere presentata al SUAPE dopo l'espletamento della selezione, ove necessaria • Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola non è richiesta la comunicazione • Per i casi di ampliamento/riduzione della superficie, altre variazioni (es. del legale rappresentante, della compagine sociale, della ragione sociale, ecc.) non è previsto alcun adempimento

VI – Somministrazione di alimenti e bevande

A	B	C	D	E	F	G
N°	Descrizione	Regime previsto dalla normativa settoriale	Regime ex L.R. n. 24/2016	Ente competente	Concentrazione di regimi amministrativi	Note
50	Esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico in forma prevalente L.R. n. 5/2006, art. 20; Legge n. 287/1991, art. 1					
50.a	Esercizi ordinari, limitatamente alle zone soggette a tutela ai sensi dell’art. 64 comma 3 del d.lgs. n° 59/2010, comprese le attività stagionali Apertura e trasferimento	Autorizzazione (D.Lgs. n. 59/2010, art. 64 comma 1)	Autocertificazione a 0 giorni con asseverazione	Comune	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano i seguenti ulteriori adempimenti, qualora necessari e non espletati in precedenza: • Per l’esercizio congiunto di pubblico intrattenimento, si applicano anche i regimi amministrativi richiesti per tali attività (cfr. nn. 110-111) • Per l’esercizio congiunto di scommesse, si applicano anche i regimi amministrativi richiesti per tali attività (cfr. n. 121) • Per gli esercizi che offrono un accesso hot spot in modalità wireless con il segnale che si propaga al di fuori dei locali dell’esercizio: Servizi di rete e comunicazione elettronica (n° 198) • Per tutte le attività: Notifica igienico sanitaria (n° 80) • Per la somministrazione di alcolici: Vendita di alcolici (n° 70) • Se sono presenti impianti di diffusione sonora o manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali: Impatto acustico (n° 252) • Se sono presenti scarichi idrici: Scarichi idrici (n° 251) • Se l’attività prevede l’occupazione di suolo pubblico: Concessione di spazi pubblici (n° 310) • Nel caso l’attività rientri in uno dei casi previsti dall’allegato I al DPR n° 151/2011: SCIA di prevenzione incendi (n° 300) • Per l’apposizione di insegne: Posa di insegne e cartelli pubblicitari (n° 312) e Manutenzione straordinaria (n° 352.a) • Per i ristoranti ubicati al di fuori del centro abitato: Verifica prescrizioni regionali antincendio (n° 301.a) • Se l’attività è esercitata sul demanio marittimo: Attività svolte sul demanio marittimo (n° 311)	• Il presente titolo abilitativo è valido anche ai sensi dell’art. 86 del TULPS • Per le attività temporanee non è necessario il possesso dei requisiti professionali (vedi anche n° 210) • Per i casi di ampliamento, cessazione, affido di reparto, altre variazioni (es. del legale rappresentante, della compagine sociale, della ragione sociale, ecc.) non è previsto alcun adempimento • Il presente titolo abilitativo consente: - l’installazione e l’uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, di giochi meccanici ivi compresi i biliardi, nonché all’effettuazione del gioco delle carte e degli altri giochi di società; - l’effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo in sale con capienza e afflusso non superiore a cento persone dove la clientela acceda per la consumazione, senza l’apprestamento di elementi atti a trasformare l’esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento.
50.b	Esercizi ordinari, fuori dalle zone soggette a tutela ai sensi dell’art. 64 comma 3 del d.lgs. n° 59/2010, comprese le attività stagionali Apertura e trasferimento	SCIA (D.Lgs. n. 59/2010, art. 64 commi 1, 2, 7)	Autocertificazione a 0 giorni senza asseverazione			
50.c	Attività di somministrazione al domicilio del consumatore Apertura e trasferimento	SCIA (D.Lgs. n. 59/2010, art. 64 comma 1; Legge n° 287/1991, art. 3, comma 6)				
50.d	Attività temporanee di somministrazione di durata non superiore a 15 giorni	SCIA (D.L. n. 5/2012, art. 41)				
50.e	Tutti gli esercizi Subingresso	SCIA (D.Lgs. n. 59/2010, art. 64 comma 1)				
50.f	Tutti gli esercizi Sospensione dell’attività di durata superiore a 30 giorni	Comunicazione (L.R. n. 5/2006, art. 33)				
50.g	Tutti gli esercizi Variazione del preposto	Comunicazione				
51	Esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico in forma non prevalente L.R. n. 5/2006, art. 22 comma 4; Legge n. 287/1991, art. 3, comma 6					
51.a	Esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di pasti o di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di spettacolo, intrattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, stabilimenti sportivi, cinema, teatri e altri esercizi similari, nonché in tutti i casi in cui l’attività di somministrazione è esercitata all’interno di strutture di servizio ed è in ogni caso ad esse funzionalmente e logisticamente collegata, sempreché la somministrazione di alimenti e bevande non sia svolta in forma economicamente prevalente rispetto all’attività cui è funzionalmente e logisticamente collegata Apertura e trasferimento	Autorizzazione (L.R. n. 5/2006, art. 22 comma 4), confluita nel regime di SCIA ai sensi del D.Lgs. n. 222/2016	Autocertificazione a 0 giorni senza asseverazione	Comune	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano i seguenti ulteriori adempimenti, qualora necessari e non espletati in precedenza: • Per l’esercizio congiunto di pubblico intrattenimento, si applicano anche i regimi amministrativi richiesti per tali attività (cfr. nn. 110-111) • Per l’esercizio congiunto di scommesse, si applicano anche i regimi amministrativi richiesti per tali attività (cfr. n. 121) • Per tutte le attività: Notifica igienico sanitaria (n° 80) • Per la somministrazione di alcolici: Vendita di alcolici (n° 70) • Se sono presenti impianti di diffusione sonora o manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali: Impatto acustico (n° 252) • Se sono presenti scarichi idrici: Scarichi idrici (n° 251) • Se l’attività prevede l’occupazione di suolo pubblico: Concessione di spazi pubblici (n° 310) • Nel caso l’attività rientri in uno dei casi previsti dall’allegato I al DPR n° 151/2011: SCIA di prevenzione incendi (n° 300) • Per l’apposizione di insegne: Posa di insegne e cartelli pubblicitari (n° 312) e Manutenzione straordinaria (n° 352.a) • Se l’attività è esercitata sul demanio marittimo: Attività svolte sul demanio marittimo (n° 311) • Per gli esercizi che offrono un accesso hot spot in modalità wireless con il segnale che si propaga al di fuori dei locali dell’esercizio: Servizi di rete e comunicazione elettronica (n° 198) • Per i ristoranti ubicati al di fuori del centro abitato: Verifica prescrizioni regionali antincendio (n° 301.a)	• Il presente titolo abilitativo è valido anche ai sensi dell’art. 86 del TULPS (R.D. n° 773/1931) • L’attività d’intrattenimento e svago s’intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi, e la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell’attività d’intrattenimento; non costituisce attività di spettacolo, intrattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia; • Rientrano in questo caso anche gli esercizi posti nelle aree di servizio stradali e nell’interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, nonché le attività di somministrazione svolte nei mezzi di trasporto pubblico. • Per i casi di ampliamento, cessazione e altre variazioni (es. del legale rappresentante, della compagine sociale, della ragione sociale, del preposto, ecc.) non è previsto alcun adempimento
51.b	Subingresso	SCIA (D.Lgs. n. 59/2010, art. 64 comma 1)				
51.c	Variazione del preposto	Comunicazione				
51.d	Proroga del termine di validità del titolo abilitativo	Richiesta di proroga	Si applica quanto previsto dalla norma di settore (vedi colonna C) Vedi art. 18 direttive			

A	B	C	D	E	F	G
N°	Descrizione	Regime previsto dalla normativa settoriale	Regime ex L.R. n. 24/2016	Ente competente	Concentrazione di regimi amministrativi	Note
52	Somministrazione di alimenti e bevande non aperte al pubblico <i>L.R. n. 5/2006, art. 24; Legge n. 287/1991, art. 3, comma 6</i>					
52.a	Attività di somministrazione effettuata da associazioni e circoli privati aderenti a enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno e che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 148, commi 3, 5 e 8 del DPR n° 3107/1986 (TUIR) Apertura Trasferimento Subingresso	Comunicazione (L.R. n. 5/2006, art. 24 comma 2)	Autocertificazione a 0 giorni senza asseverazione	Comune	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano i seguenti ulteriori adempimenti, qualora necessari e non espletati in precedenza: • Per tutte le attività: <i>Notifica igienico sanitaria (n° 80)</i> • Per la somministrazione di alcolici: <i>Vendita di alcolici (n° 70)</i> • Se sono presenti impianti di diffusione sonora o manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali: <i>Impatto acustico (n° 252)</i> • Se sono presenti scarichi idrici: <i>Scarichi idrici (n° 251)</i> • Se l'attività prevede l'occupazione di suolo pubblico: <i>Concessione di spazi pubblici (n° 310)</i> • Nel caso l'attività rientri in uno dei casi previsti dall'allegato I al DPR n° 151/2011: <i>SCIA di prevenzione incendi (n° 300)</i> • Per l'apposizione di insegne: <i>Posa di insegne e cartelli pubblicitari (n° 312)</i> e <i>Manutenzione straordinaria (n° 352.a)</i> • Per gli esercizi che offrono un accesso hot spot in modalità wireless con il segnale che si propaga al di fuori dei locali dell'esercizio: <i>Servizi di rete e comunicazione elettronica (n° 198)</i>	• Il presente titolo abilitativo è valido anche ai sensi dell'art. 86 del TULPS (R.D. n° 773/1931) • Non sono soggette al presente adempimento le attività di somministrazione: - svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali e senza fini di lucro, da ospedali, case di cura, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture d'accoglienza o sostegno; - svolte nelle strutture ricettive limitatamente alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati; - svolte negli agriturismi, ittaturismi e pescaturismi, limitatamente alle persone alloggiate ed ai loro ospiti. • Per i casi di ampliamento, cessazione e altre variazioni (es. del legale rappresentante, della compagine sociale, della ragione sociale, ecc.) non è previsto alcun adempimento • Per le attività non aperte al pubblico non è necessario il possesso dei requisiti professionali
52.b	Mense aziendali e altri esercizi non aperti al pubblico (destinati ad una cerchia delimitata ed individuabile di persone) Apertura Trasferimento Subingresso	Comunicazione (L.R. n. 5/2006, art. 24 comma 2)				

VII – Rivendite di stampa quotidiana e periodica

A	B	C	D	E	F	G
N°	Descrizione	Regime previsto dalla normativa settoriale	Regime ex L.R. n. 24/2016	Ente competente	Concentrazione di regimi amministrativi	Note
60	Punti esclusivi per la vendita di stampa quotidiana e periodica <i>D.Lgs. n. 170/2001, art. 1, comma 2, lettera a)</i>					
60.a	Apertura Ampliamento Trasferimento Variazioni sostanziali dell’attività	Autorizzazione (<i>D.Lgs. n. 170/2001, art. 2</i>)	Autocertificazione a 0 giorni <i>con asseverazione solo ove vi sia un piano comunale di localizzazione</i>	Comune	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano i seguenti ulteriori adempimenti, qualora necessari e non espletati in precedenza: • Se l’attività di vendita di giornali è svolta congiuntamente a quella di commercio al dettaglio di altri articoli, si applicano anche i relativi regimi amministrativi (cfr. nn. da 1 a 9) • Se sono presenti scarichi idrici: <i>Scarichi idrici (n° 251)</i> • Se l’attività prevede l’occupazione di suolo pubblico: <i>Concessione di spazi pubblici (n° 310)</i> • Nel caso l’attività rientri in uno dei casi previsti dall’allegato I al DPR n° 151/2011: <i>SCIA di prevenzione incendi (n° 300)</i> • Per l’apposizione di insegne: <i>Posa di insegne e cartelli pubblicitari (n° 312)</i> e <i>Manutenzione straordinaria (n° 352.a)</i> • Se l’attività è esercitata sul demanio marittimo: <i>Attività svolte sul demanio marittimo (n° 311)</i>	• Per i casi di ampliamento e altre variazioni (es. del legale rappresentante, della compagine sociale, della ragione sociale, ecc.) non è previsto alcun adempimento • Non e' necessaria alcuna autorizzazione per la vendita: nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunita' religiose, sindacati associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate; vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa; per la vendita nelle sedi delle societa' editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi; di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole; consegna porta a porta e vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti; in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti; all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.
60.b	Subingresso Cessazione	Comunicazione (<i>D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, comma 5</i>)	Autocertificazione a 0 giorni <i>senza asseverazione</i>			
61	Punti non esclusivi per la vendita di stampa quotidiana e periodica <i>D.Lgs. n. 170/2001, art. 1, comma 2, lettera b)</i>					
61.a	Apertura Ampliamento Trasferimento Variazioni sostanziali dell’attività	Autorizzazione (<i>D.Lgs. n. 170/2001, art. 2</i>)	Autocertificazione a 0 giorni <i>senza asseverazione</i>	Comune	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano i seguenti ulteriori adempimenti, qualora necessari e non espletati in precedenza: • Se l’attività ospitante non è già autorizzata, si applicano contestualmente i relativi regimi amministrativi • Se sono presenti scarichi idrici: <i>Scarichi idrici (n° 251)</i> • Se l’attività prevede l’occupazione di suolo pubblico: <i>Concessione di spazi pubblici (n° 310)</i> • Nel caso l’attività rientri in uno dei casi previsti dall’allegato I al DPR n° 151/2011: <i>SCIA di prevenzione incendi (n° 300)</i> • Per l’apposizione di insegne: <i>Posa di insegne e cartelli pubblicitari (n° 312)</i> e <i>Manutenzione straordinaria (n° 352.a)</i> • Se l’attività è esercitata sul demanio marittimo: <i>Attività svolte sul demanio marittimo (n° 311)</i>	• Per i casi di ampliamento e altre variazioni (es. del legale rappresentante, della compagine sociale, della ragione sociale, ecc.) non è previsto alcun adempimento
61.b	Subingresso Cessazione	Comunicazione (<i>D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, comma 5</i>)				

VIII – Produzione e vendita di specifici prodotti

A	B	C	D	E	F	G
N°	Descrizione	Regime previsto dalla normativa settoriale	Regime ex L.R. n. 24/2016	Ente competente	Concentrazione di regimi amministrativi	Note
70	Esercizi di trasformazione, di condizionamento, di deposito e di vendita di alcole e di bevande alcoliche assoggettati ad accisa e depositi di alcole denaturato con denaturante generale in quantità superiore a 300 litri <i>D.Lgs. n. 504/1995, artt. 29 e 63</i>					
70.a	Apertura Trasferimento Subingresso Variazioni sostanziali dell’attività	Denuncia con successivo rilascio della licenza fiscale (<i>D.Lgs. n. 504/1995, art. 29</i>), confluita nel regime di comunicazione ai sensi del D.Lgs. n. 222/2016	Autocertificazione a 0 giorni <i>senza asseverazione</i>	Ufficio delle Dogane	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano i seguenti ulteriori adempimenti, qualora necessari e non espletati in precedenza: • Se l’attività ospitante non è già autorizzata, si applicano contestualmente i relativi regimi amministrativi • Se sono presenti scarichi idrici: <i>Scarichi idrici (n° 251)</i> • Per i luoghi di lavoro con oltre tre addetti: <i>Sicurezza sui luoghi di lavoro (n° 313)</i> • Nel caso l’attività rientri in uno dei casi previsti dall’allegato I al DPR n° 151/2011: <i>SCIA di prevenzione incendi (n° 300)</i> • Per l’apposizione di insegne: <i>Posa di insegne e cartelli pubblicitari (n° 312)</i> e <i>Manutenzione straordinaria (n° 352.a)</i> • Se sono presenti impianti rumorosi: <i>Impatto acustico (n° 252)</i>	• Per i casi di ampliamento, cessazione, altre variazioni (es. del legale rappresentante, della compagine sociale, della ragione sociale, ecc.) non è previsto alcun adempimento
71	Vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari in esercizi di commercio al dettaglio <i>D.L. n. 223/2006, art. 5; D.L. n. 1/2012, art. 11</i>					
71.a	Vendita di farmaci da banco Apertura Trasferimento Subingresso Variazioni sostanziali dell’attività	Comunicazione (<i>D.L. n. 223/2006, art. 5</i>)	Autocertificazione a 0 giorni <i>senza asseverazione</i>	Comune ATS Regione Ministero della Salute Agenzia Italiana del Farmaco	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano i seguenti ulteriori adempimenti, qualora necessari e non espletati in precedenza: • Se l’attività ospitante non è già autorizzata, si applicano contestualmente i relativi regimi amministrativi (cfr. nn. 1, 2, 3) • Per l’apposizione di insegne: <i>Posa di insegne e cartelli pubblicitari (n° 312)</i> e <i>Manutenzione straordinaria (n° 352.a)</i>	• Per i casi di ampliamento, cessazione, altre variazioni (es. del legale rappresentante, della compagine sociale, della ragione sociale, del preposto, ecc.) non è previsto alcun adempimento
71.b	Vendita di medicinali veterinari Apertura Trasferimento Subingresso Variazioni sostanziali dell’attività	Comunicazione (<i>D.L. n. 1/2012, art. 11</i>)				
72	Vendita all’ingrosso di medicinali veterinari <i>D.Lgs. 193/2006, art. 1</i>					
72.a	Apertura Trasferimento Subingresso Variazioni sostanziali dell’attività	Autorizzazione (<i>D.Lgs. 193/2006, art. 66</i>)	Conferenza di servizi Tacito assenso in CdS: no Sil.assenso art. 20 L.241/90: no <i>N.B: autorizzazione prevista dalla normativa comunitaria</i>	Assessorato regionale dell’igiene e sanità - Servizio di Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare ATS	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano i seguenti ulteriori adempimenti, qualora necessari e non espletati in precedenza: • Se l’attività ospitante non è già autorizzata, si applicano contestualmente i relativi regimi amministrativi (n° 30) • Per l’apposizione di insegne: <i>Posa di insegne e cartelli pubblicitari (n° 312)</i> e <i>Manutenzione straordinaria (n° 352.a)</i>	• Per i casi di ampliamento, cessazione, altre variazioni (es. del legale rappresentante, della compagine sociale, della ragione sociale, del preposto, ecc.) non è previsto alcun adempimento
73	Vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio <i>R.D. 773/1931</i>					
73.a	Vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio Apertura Trasferimento Subingresso Variazioni sostanziali dell’attività	Licenza (<i>R.D. 773/1931, art. 37</i>)	Autocertificazione a 0 giorni <i>senza asseverazione</i>	Comune	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano i seguenti ulteriori adempimenti, qualora necessari e non espletati in precedenza: • Se l’attività ospitante non è già autorizzata, si applicano contestualmente i relativi regimi amministrativi	• Per i casi di ampliamento, cessazione, altre variazioni (es. del legale rappresentante, della compagine sociale, della ragione sociale, ecc.) non è previsto alcun adempimento
74	Vendita al minuto di gas di petrolio liquefatto (GPL) per combustione <i>D.Lgs. 504/1995, art. 25 comma 4</i>					
74.a	Apertura Trasferimento Subingresso Variazioni sostanziali dell’attività	Comunicazione (<i>D.Lgs. 504/1995, art. 25 comma 4</i>)	Autocertificazione a 0 giorni <i>senza asseverazione</i>	Ufficio delle Dogane	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano i seguenti ulteriori adempimenti, qualora necessari e non espletati in precedenza: • Se l’attività ospitante non è già autorizzata, si applicano contestualmente i relativi regimi amministrativi (nn° da 1 a 9) • Per quantità di gas uguali o superiori a 75 kg, per capacità complessiva dei contenitori uguale o superiore a 0,75 metri cubi, o comunque nel caso l’attività rientri in uno dei casi previsti dall’allegato I al DPR n° 151/2011: <i>SCIA di prevenzione incendi (n° 300)</i> • Per l’apposizione di insegne: <i>Posa di insegne e cartelli pubblicitari (n° 312)</i> e <i>Manutenzione straordinaria (n° 352.a)</i>	• Per i casi di ampliamento, cessazione, altre variazioni (es. del legale rappresentante, della compagine sociale, della ragione sociale, ecc.) non è previsto alcun adempimento

A	B	C	D	E	F	G
N°	Descrizione	Regime previsto dalla normativa settoriale	Regime ex L.R. n. 24/2016	Ente competente	Concentrazione di regimi amministrativi	Note
75	Depositi commerciali di oli minerali assoggettati ad accisa <i>D.Lgs. 504/1995, art. 25 comma 1</i>					
75.a	Apertura Trasferimento Subingresso Variazioni sostanziali dell'attività	Denuncia con successivo rilascio della licenza fiscale (<i>D.Lgs. n. 504/1995, art. 25</i>)	Conferenza di servizi Tacito assenso in CdS: sì Sil.assenso art. 20 L.241/90: sì	Ufficio delle Dogane	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano i seguenti ulteriori adempimenti, qualora necessari e non espletati in precedenza: • Se l'attività ospitante non è già autorizzata, si applicano contestualmente i relativi regimi amministrativi • Se sono presenti scarichi idrici: <i>Scarichi idrici (n° 251)</i> • Per i luoghi di lavoro con oltre tre addetti: <i>Sicurezza sui luoghi di lavoro (n° 313)</i> • Nel caso l'attività rientri in uno dei casi previsti dall'allegato I al DPR n° 151/2011: <i>SCIA di prevenzione incendi (n° 300)</i> • Per l'apposizione di insegne: <i>Posa di insegne e cartelli pubblicitari (n° 312)</i> e <i>Manutenzione straordinaria (n° 352.a)</i> • Se sono presenti impianti rumorosi: <i>Impatto acustico (n° 252)</i>	• Sono tenuti alla denuncia anche gli esercenti depositi per uso privato, agricolo ed industriale di capacità superiore a 25 metri cubi, gli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti e gli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale supera i 10 metri cubi; • Per i casi di ampliamento, cessazione, altre variazioni (es. del legale rappresentante, della compagine sociale, della ragione sociale, ecc.) non è previsto alcun adempimento
76	Produzione e vendita di prodotti fitosanitari <i>D.P.R. 290/2001, art. 1</i>					
76.a	Attività di produzione di prodotti fitosanitari Apertura Trasferimento Subingresso Variazioni sostanziali dell'attività	Autorizzazione (<i>D.P.R. 290/2001, artt. 4-5-6; D.Lgs. 150/2012, art. 10</i>)	Conferenza di servizi Tacito assenso in CdS: sì Sil.assenso art. 20 L.241/90: no	Ministero della Salute	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano i seguenti ulteriori adempimenti, qualora necessari e non espletati in precedenza: • Per le attività indicate nel D.M. 05/09/1994: <i>Industrie insalubri (n° 314)</i> • Per le attività comportanti emissioni di sostanze in atmosfera: <i>Emissioni in atmosfera (n° 253)</i> • Se sono presenti impianti rumorosi: <i>Impatto acustico (n° 252)</i> • Se sono presenti scarichi idrici: <i>Scarichi idrici (n° 251)</i> • Per depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg, o comunque nel caso l'attività rientri in uno dei casi previsti dall'allegato I al DPR n° 151/2011: <i>SCIA di prevenzione incendi (n° 300)</i> • Per i luoghi di lavoro con oltre tre addetti: <i>Sicurezza sui luoghi di lavoro (n° 313)</i> • Per l'apposizione di insegne: <i>Posa di insegne e cartelli pubblicitari (n° 312)</i> e <i>Manutenzione straordinaria (n° 352.a)</i>	• Per i casi di ampliamento, cessazione, altre variazioni (es. del legale rappresentante, della compagine sociale, della ragione sociale, ecc.) non è previsto alcun adempimento
76.b	Attività di vendita di prodotti fitosanitari Apertura Trasferimento Subingresso Variazioni sostanziali dell'attività	Autorizzazione (<i>D.P.R. 290/2001, artt. 21-22; D.Lgs. 150/2012, art. 10</i>)	Autocertificazione a 0 giorni senza asseverazione	• ATS	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano i seguenti ulteriori adempimenti, qualora necessari e non espletati in precedenza: • Se l'attività ospitante non è già autorizzata, si applicano contestualmente i relativi regimi amministrativi (nn° da 1 a 30) • Per depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg, o comunque nel caso l'attività rientri in uno dei casi previsti dall'allegato I al DPR n° 151/2011: <i>SCIA di prevenzione incendi (n° 300)</i> • Per l'apposizione di insegne: <i>Posa di insegne e cartelli pubblicitari (n° 312)</i> e <i>Manutenzione straordinaria (n° 352.a)</i>	

A	B	C	D	E	F	G
N°	Descrizione	Regime previsto dalla normativa settoriale	Regime ex L.R. n. 24/2016	Ente competente	Concentrazione di regimi amministrativi	Note
77	Produzione e vendita di mangimi e prodotti di origine minerale e chimico industriale destinati all'alimentazione animale Regolamento CE 183/2005; Regolamento UE 225/2012; Legge 281/1963					
77.a	Attività di: • fabbricazione e/o commercializzazione di additivi di mangimi cui si applica il regolamento (CE) n. 1831/2003 o di prodotti cui si applica la direttiva 82/471/CEE e di cui al capo 1 dell'allegato IV del regolamento CE n° 183/2005; • fabbricazione e/o commercializzazione di premiscele preparate utilizzando additivi di mangimi di cui al capo 2 dell'allegato IV del regolamento CE n° 183/2005 • fabbricazione ai fini della commercializzazione o produzione per il fabbisogno esclusivo della propria azienda di mangimi composti utilizzando additivi di mangimi o premiscele contenenti additivi di mangimi di cui al capo 3 dell'allegato IV del regolamento CE n° 183/2005 Avvio e variazioni sostanziali dell'attività	Riconoscimento (Regolamento CE 183/2005, art. 10)	Conferenza di servizi Tacito assenso in CdS: no Sil.assenso art. 20 L.241/90: no N.B: autorizzazione prevista dalla normativa comunitaria	• Ministero della Salute (limitatamente alla fabbricazione di additivi di mangimi o prodotti cui si applica la direttiva 82/471/CE e di cui all'allegato IV del reg. CE n. 183/2005) • Regione - Assessorato igiene e sanità • ATS	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si ricordano i seguenti ulteriori adempimenti, qualora necessari e non espletati in precedenza: • Per le attività indicate nel D.M. 05/09/1994: <i>Industrie insalubri (n° 314)</i> • Per le attività comportanti emissioni di sostanze in atmosfera:<i>Emissioni in atmosfera (n° 253)</i> • Se sono presenti impianti rumorosi: <i>Impatto acustico (n° 252)</i> • Se sono presenti scarichi idrici: <i>Scarichi idrici (n° 251)</i> • Per i luoghi di lavoro con oltre tre addetti: <i>Sicurezza sui luoghi di lavoro (n° 313)</i> • Per depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg, o comunque nel caso l'attività rientri in uno dei casi previsti dall'allegato I al DPR n° 151/2011: <i>SCIA di prevenzione incendi (n° 300)</i> • Per le attività di vendita, se l'attività ospitante non è già autorizzata, si applicano contestualmente i relativi regimi amministrativi (nn° da 1 a 30) • Per l'apposizione di insegne: <i>Posa di insegne e cartelli pubblicitari (n° 312)</i> e <i>Manutenzione straordinaria (n° 352.a)</i>	• Per le altre variazioni (es. del legale rappresentante, della compagine sociale, della ragione sociale, ecc.) non è previsto alcun adempimento
77.b	Altre attività di produzione, trasformazione, stoccaggio, trasporto o distribuzione di mangimi, compresa la vendita all'ingrosso e al dettaglio Avvio e variazioni sostanziali dell'attività	Notifica per registrazione (Regolamento CE 183/2005, art. 9)	Autocertificazione a 0 giorni senza asseverazione	• Autorità sanitaria individuata dalla Regione • ATS		
77.c	Tutte le attività Subingresso Sospensione dell'attività Cessazione dell'attività	Notifica	• Regione - Assessorato igiene e sanità • ATS			
78	Vendita di oggetti preziosi R.D. 773/1931, art. 127					
78.a	Apertura Trasferimento Subingresso Variazioni sostanziali dell'attività Nomina di rappresentanti	Licenza (R.D. n° 773/1931, art. 127; R.D. n° 635/1940, artt. 243-246)	Conferenza di servizi Tacito assenso in CdS: sì Sil.assenso art. 20 L.241/90: sì	Questura	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si ricordano i seguenti ulteriori adempimenti, qualora necessari e non espletati in precedenza: • Se l'attività ospitante non è già autorizzata, si applicano contestualmente i relativi regimi amministrativi (nn° da 1 a 30) • Se sono presenti scarichi idrici: <i>Scarichi idrici (n° 251)</i> • Nel caso l'attività rientri in uno dei casi previsti dall'allegato I al DPR n° 151/2011: <i>SCIA di prevenzione incendi (n° 300)</i> • Per l'apposizione di insegne: <i>Posa di insegne e cartelli pubblicitari (n° 312)</i> e <i>Manutenzione straordinaria (n° 352.a)</i> • Se sono presenti impianti rumorosi: <i>Impatto acustico (n° 252)</i>	• Il titolo abilitativo può essere conseguito per il tramite del SUAPE o direttamente presso la Questura • L'obbligo di munirsi della licenza incombe ai fabbricanti, ai commercianti, ai mediatori di oggetti preziosi, tanto se lavorino o negozino abitualmente, quanto occasionalmente. Non ricorre l'obbligo per gli institori e i rappresentanti di commercio. La licenza è valida per tutti gli esercizi di vendita di oggetti preziosi, appartenenti alla medesima persona od alla medesima ditta, ancorché siti in località diverse. • Per i casi di ampliamento, cessazione, altre variazioni (es. del legale rappresentante, della compagine sociale, della ragione sociale, ecc.) non è previsto alcun adempimento

A	B	C	D	E	F	G
N°	Descrizione	Regime previsto dalla normativa settoriale	Regime ex L.R. n. 24/2016	Ente competente	Concentrazione di regimi amministrativi	Note
79	Produzione, riparazione e vendita di armi diverse da quelle da guerra <i>R.D. 773/1931, art. 31</i>					
79.a	Apertura Trasferimento Subingresso Variazioni sostanziali dell'attività Rinnovo Nomina di rappresentanti	Licenza (<i>R.D. n° 773/1931, art. 31; R.D. n° 635/1940, artt. 46-52</i>)	Conferenza di servizi Tacito assenso in CdS: sì Sil.assenso art. 20 L.241/90: no	• Questura (vendita e riparazione) • Prefettura (vendita munizioni)	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano i seguenti ulteriori adempimenti, qualora necessari e non espletati in precedenza: • Se l'attività ospitante non è già autorizzata, si applicano contestualmente i relativi regimi amministrativi (nn° da 1 a 30) • Per tutte le attività: <i>Parere della commissione materie esplodenti (n° 319)</i> • Per i luoghi di lavoro con oltre tre addetti: <i>Sicurezza sui luoghi di lavoro (n° 313)</i> • Se sono presenti scarichi idrici: <i>Scarichi idrici (n° 251)</i> • Nel caso l'attività rientri in uno dei casi previsti dall'allegato I al DPR n° 151/2011: <i>SCIA di prevenzione incendi (n° 300)</i> • Per l'apposizione di insegne: <i>Posa di insegne e cartelli pubblicitari (n° 312)</i> e <i>Manutenzione straordinaria (n° 352.a)</i> • Se sono presenti impianti rumorosi: <i>Impatto acustico (n° 252)</i>	• Il titolo abilitativo può essere conseguito per il tramite del SUAPE o direttamente presso la Questura • Per i casi di ampliamento, cessazione, altre variazioni (es. del legale rappresentante, della compagine sociale, della ragione sociale, ecc.) non è previsto alcun adempimento
80	Produzione, deposito, trasporto e vendita di prodotti alimentari destinati al consumo umano <i>Regolamenti CE 852/2004, 853/2004, 854/2004</i>					
80.a	Attività di produzione, manipolazione, trasformazione e commercializzazione di alimenti di origine animale per i quali sono previsti requisiti specifici ai sensi dell'allegato III del Reg. (CE) n. 853/2004. Ad esempio (elenco non esaustivo): Mattatoi (ad esclusione dei mattatoi aziendali di avicunicoli con produzione annua inferiore a 50 UBE che forniscono direttamente il consumatore o i dettaglianti nella stessa provincia o nelle province contermini); sezionamento carni; produzione carni preparate e macinate; prodotti a base di carne (salumifici, tripperie); deposito ingrosso carni esposte; produzione, trasformazione prodotti ittici; spedizione e depurazione molluschi bivalvi; produzione ovoprodotti, deposito prodotti ittici sfusi; centro imballaggio uova; caseifici, ecc. Apertura; Variazioni rilevanti in stabilimenti già riconosciuti (introduzione di ulteriori attività e/o ampliamento con ulteriori locali)	Riconoscimento (Regolamento CE 853/2004, art. 4)	Conferenza di servizi Tacito assenso in CdS: no Sil.assenso art. 20 L.241/90: no <i>N.B: autorizzazione prevista dalla normativa comunitaria</i>	• Regione - Assessorato igiene e sanità • ATS	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano i seguenti ulteriori adempimenti, qualora necessari e non espletati in precedenza: • Se l'attività ospitante non è già autorizzata, si applicano contestualmente i relativi regimi amministrativi • Per i luoghi di lavoro con oltre tre addetti: <i>Sicurezza sui luoghi di lavoro (n° 313)</i> • Per le attività indicate nel D.M. 05/09/1994: <i>Industrie insalubri (n° 314)</i> • Per le attività comportanti emissioni di sostanze in atmosfera: <i>Emissioni in atmosfera (n° 253)</i> • Se sono presenti scarichi idrici: <i>Scarichi idrici (n° 251)</i> • Nel caso l'attività rientri in uno dei casi previsti dall'allegato I al DPR n° 151/2011: <i>SCIA di prevenzione incendi (n° 300)</i> • Per l'apposizione di insegne: <i>Posa di insegne e cartelli pubblicitari (n° 312)</i> e <i>Manutenzione straordinaria (n° 352.a)</i> • Se sono presenti impianti rumorosi: <i>Impatto acustico (n° 252)</i>	• Per variazioni non sostanziali (es. del legale rappresentante, della compagine sociale, della ragione sociale, ecc.) non è previsto alcun adempimento

A	B	C	D	E	F	G
N°	Descrizione	Regime previsto dalla normativa settoriale	Regime ex L.R. n. 24/2016	Ente competente	Concentrazione di regimi amministrativi	Note
80.b	Attività di: • Stabilimenti di produzione di germogli per l'alimentazione umana e di semi per la produzione di germogli; stabilimenti di produzione delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia; stabilimenti di produzione/confezionamento/deposito all'ingrosso di additivi, aromi e enzimi alimentari • Stabilimenti adibiti alla produzione e/o al confezionamento di alimenti destinati ad una alimentazione particolare, di integratori alimentari e di alimenti addizionati di vitamine e/o minerali Apertura; Variazioni rilevanti in stabilimenti già riconosciuti (introduzione di ulteriori attività e/o ampliamento con ulteriori locali)	Riconoscimento (Regolamento CE 852/2004, art. 6)	Conferenza di servizi Tacito assenso in CdS: no Sil.assenso art. 20 L.241/90: no <i>N.B: autorizzazione prevista dalla normativa comunitaria</i>	• Regione - Assessorato igiene e sanità • ATS	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano i seguenti ulteriori adempimenti, qualora necessari e non espletati in precedenza: • Se l'attività ospitante non è già autorizzata, si applicano contestualmente i relativi regimi amministrativi • Per i luoghi di lavoro con oltre tre addetti: <i>Sicurezza sui luoghi di lavoro (n° 313)</i> • Per le attività indicate nel D.M. 05/09/1994: <i>Industrie insalubri (n° 314)</i> • Per le attività comportanti emissioni di sostanze in atmosfera:<i>Emissioni in atmosfera (n° 253)</i> • Se sono presenti scarichi idrici: <i>Scarichi idrici (n° 251)</i> • Nel caso l'attività rientri in uno dei casi previsti dall'allegato I al DPR n° 151/2011: <i>SCIA di prevenzione incendi (n° 300)</i> • Per l'apposizione di insegne: <i>Posa di insegne e cartelli pubblicitari (n° 312)</i> e <i>Manutenzione straordinaria (n° 352.a)</i> • Se sono presenti impianti rumorosi: <i>Impatto acustico (n° 252)</i>	• Per variazioni non sostanziali (es. del legale rappresentante, della compagine sociale, della ragione sociale, ecc.) non è previsto alcun adempimento
80.c	• Tutte le attività del settore alimentare rientranti nei punti 80.a e 80.b Subingresso. Modifiche strutturali e/o impiantistiche interne agli stabilimenti. Inserimento di nuove tipologie di prodotto nell'ambito di attività già riconosciute. Cessazione o sospensione temporanea delle attività.	Notifica per aggiornamento del riconoscimento	Autocertificazione a 0 giorni senza asseverazione	• Regione - Assessorato igiene e sanità • ATS	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano i seguenti ulteriori adempimenti, qualora necessari e non espletati in precedenza: • Se l'attività ospitante non è già autorizzata, si applicano contestualmente i relativi regimi amministrativi • Per i luoghi di lavoro con oltre tre addetti: <i>Sicurezza sui luoghi di lavoro (n° 313)</i> • Per le attività indicate nel D.M. 05/09/1994: <i>Industrie insalubri (n° 314)</i> • Per le attività comportanti emissioni di sostanze in atmosfera:<i>Emissioni in atmosfera (n° 253)</i> • Se sono presenti scarichi idrici: <i>Scarichi idrici (n° 251)</i> • Nel caso l'attività rientri in uno dei casi previsti dall'allegato I al DPR n° 151/2011: <i>SCIA di prevenzione incendi (n° 300)</i> • Per l'apposizione di insegne: <i>Posa di insegne e cartelli pubblicitari (n° 312)</i> e <i>Manutenzione straordinaria (n° 352.a)</i> • Se sono presenti impianti rumorosi: <i>Impatto acustico (n° 252)</i>	• Per variazioni non sostanziali (es. del legale rappresentante, della compagine sociale, della ragione sociale, ecc.) non è previsto alcun adempimento

A	B	C	D	E	F	G
N°	Descrizione	Regime previsto dalla normativa settoriale	Regime ex L.R. n. 24/2016	Ente competente	Concentrazione di regimi amministrativi	Note
80.d	• Altre attività di produzione, deposito, trasporto e vendita di prodotti alimentari non rientranti nei punti 80.a e 80.b Apertura; Trasferimento; Variazioni della tipologia di attività; Subingresso; Cessazione o sospensione temporanea delle attività.	Notifica per registrazione (<i>Regolamento CE 852/2004, art. 6</i>)	Autocertificazione a 0 giorni <i>senza asseverazione</i>	Per attività ordinarie: • ATS Per attività effettuate a bordo di imbarcazioni, aerei, veicoli su rotaie e nei locali in aeree sterili demaniali: • Ufficio di Sanità Marittima	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano i seguenti ulteriori adempimenti, qualora necessari e non espletati in precedenza: • Se l'attività ospitante non è già autorizzata, si applicano contestualmente i relativi regimi amministrativi • Per i luoghi di lavoro con oltre tre addetti: <i>Sicurezza sui luoghi di lavoro (n° 313)</i> • Per le attività indicate nel D.M. 05/09/1994: <i>Industrie insalubri (n° 314)</i> • Per le attività comportanti emissioni di sostanze in atmosfera:<i>Emissioni in atmosfera (n° 253)</i> • Se sono presenti scarichi idrici: <i>Scarichi idrici (n° 251)</i> • Nel caso l'attività rientri in uno dei casi previsti dall'allegato I al DPR n° 151/2011: <i>SCIA di prevenzione incendi (n° 300)</i> • Per l'apposizione di insegne: <i>Posa di insegne e cartelli pubblicitari (n° 312)</i> e <i>Manutenzione straordinaria (n° 352.a)</i> • Se sono presenti impianti rumorosi: <i>Impatto acustico (n° 252)</i>	• Per variazioni non sostanziali (es. del legale rappresentante, della compagine sociale, della ragione sociale, ecc.) non è previsto alcun adempimento • Non devono essere richieste planimetrie o asseverazioni a firma di tecnico abilitato
81	Utilizzo di acque destinate al consumo umano non provenienti da acquedotto <i>D.M. 26/03/1991, art. 4 – D.Lgs. 31/2001 e s.m.i.)</i>					
81.a	Utilizzo di acque destinate al consumo umano non provenienti da acquedotto	Giudizio di potabilità e idoneità dell'acqua (<i>D.M. 26/03/1991, art. 4 – D.Lgs. 31/2001 e s.m.i.)</i>	Conferenza di servizi Tacito assenso in CdS: sì Sil.assenso art. 20 L.241/90: no	ATS	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano i seguenti ulteriori adempimenti, qualora necessari e non espletati in precedenza: • Se l'attività ospitante non è già autorizzata, si applicano contestualmente i relativi regimi amministrativi	
82	Stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale <i>Regolamento CE n. 1069/2009; Regolamento UE n. 142/2011</i>					
82.a	Avvio e variazioni sostanziali delle attività di tutti gli stabilimenti o impianti che sono attivi in qualunque fase di produzione, trasporto, manipolazione, lavorazione, magazzinaggio, immissione sul mercato, distribuzione, uso o smaltimento dei sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati soggette a riconoscimento di cui all'art. 24 del Regolamento CE n° 1069/2009	Riconoscimento (<i>Regolamento CE n. 1069/2009, art. 24</i>)	Conferenza di servizi Tacito assenso in CdS: no Sil.assenso art. 20 L.241/90: no <i>N.B: autorizzazione prevista dalla normativa comunitaria</i>	• ATS • Regione - Assessorato igiene e sanità	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano i seguenti ulteriori adempimenti, qualora necessari e non espletati in precedenza: • Se l'attività ospitante non è già autorizzata, si applicano contestualmente i relativi regimi amministrativi • Per i luoghi di lavoro con oltre tre addetti: <i>Sicurezza sui luoghi di lavoro (n° 313)</i> • Per le attività indicate nel D.M. 05/09/1994: <i>Industrie insalubri (n° 314)</i> • Per le attività comportanti emissioni di sostanze in atmosfera:<i>Emissioni in atmosfera (n° 253)</i> • Se sono presenti scarichi idrici: <i>Scarichi idrici (n° 251)</i> • Nel caso l'attività rientri in uno dei casi previsti dall'allegato I al DPR n° 151/2011: <i>SCIA di prevenzione incendi (n° 300)</i> • Per l'apposizione di insegne: <i>Posa di insegne e cartelli pubblicitari (n° 312)</i> e <i>Manutenzione straordinaria (n° 352.a)</i> • Se sono presenti impianti rumorosi: <i>Impatto acustico (n° 252)</i>	• Per le altre variazioni (es. del legale rappresentante, della compagine sociale, della ragione sociale, ecc.) non è previsto alcun adempimento;
82.b	Avvio e variazioni sostanziali delle attività di tutti gli stabilimenti o impianti che sono attivi in qualunque fase di produzione, trasporto, manipolazione, lavorazione, magazzinaggio, immissione sul mercato, distribuzione, uso o smaltimento dei sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati soggette a registrazione, diverse da quelle di cui all'art. 24 del Regolamento CE n° 1069/2009	Registrazione (<i>Regolamento CE n. 1069/2009, art. 23</i>)	Autocertificazione a 0 giorni <i>senza asseverazione</i>	• ATS • Regione - Assessorato igiene e sanità		
82.c	Tutte le attività Subingresso Sospensione dell'attività Cessazione dell'attività	Notifica				

A	B	C	D	E	F	G
N°	Descrizione	Regime previsto dalla normativa settoriale	Regime ex L.R. n. 24/2016	Ente competente	Concentrazione di regimi amministrativi	Note
83	Aziende ed esercizi commerciali che effettuano scambi intracomunitari e importazioni di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti a normative comunitarie specifiche di polizia sanitaria <i>D.Lgs. n. 633/1996, art. 2</i>					
83.a	Avvio dell'attività Subingresso Variazioni sostanziali dell'attività	Registrazione (<i>D.Lgs. n. 633/1996, art. 4</i>)	Autocertificazione a 0 giorni <i>senza asseverazione</i>	• ATS • Regione - Assessorato igiene e sanità	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano i seguenti ulteriori adempimenti, qualora necessari e non espletati in precedenza: • Se l'attività ospitante non è già autorizzata, si applicano contestualmente i relativi regimi amministrativi • Per i luoghi di lavoro con oltre tre addetti: <i>Sicurezza sui luoghi di lavoro (n° 313)</i> • Per le attività indicate nel D.M. 05/09/1994: <i>Industrie insalubri (n° 314)</i> • Per le attività comportanti emissioni di sostanze in atmosfera: <i>Emissioni in atmosfera (n° 253)</i> • Se sono presenti scarichi idrici: <i>Scarichi idrici (n° 251)</i> • Nel caso l'attività rientri in uno dei casi previsti dall'allegato I al DPR n° 151/2011: <i>SCIA di prevenzione incendi (n° 300)</i> • Per l'apposizione di insegne: <i>Posa di insegne e cartelli pubblicitari (n° 312)</i> e <i>Manutenzione straordinaria (n° 352.a)</i> • Se sono presenti impianti rumorosi: <i>Impatto acustico (n° 252)</i>	• Per la cessazione e le altre variazioni (es. del legale rappresentante, della compagine sociale, della ragione sociale, ecc.) non è previsto alcun adempimento;
84	Produzione, immissione in commercio, importazione e distribuzione di prodotti cosmetici <i>Regolamento (CE) n. 1223/2009</i>					
84.a	Avvio dell'attività Subingresso Variazioni sostanziali dell'attività	Notifica (<i>Regolamento (CE) n. 1223/2009, art. 13</i>)	Adempimento escluso dalla competenza del SUAPE; si applica quanto previsto dalla norma di settore (vedi colonna C) <i>Vedi art. 18 direttive</i>	Ministero della Salute	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti, qualora necessari e non espletati in precedenza; in particolare, se l'attività ospitante non è già autorizzata, si applicano contestualmente i relativi regimi amministrativi	• La notifica si effettua attraverso l'apposito portale comunitario CPNP • Per la cessazione e le altre variazioni (es. del legale rappresentante, della compagine sociale, della ragione sociale, ecc.) non è previsto alcun adempimento
85	Produzione, duplicazione, riproduzione, vendita, noleggio, cessione di materiali audiovisivi <i>R.D. n. 773/1931, art. 75/bis</i>					
85.a	Avvio dell'attività Subingresso Variazioni sostanziali dell'attività	Comunicazione (<i>R.D. n. 773/1931, art. 75/bis</i>)	Autocertificazione a 0 giorni <i>senza asseverazione</i>	Questura	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti, qualora necessari e non espletati in precedenza; in particolare, se l'attività ospitante non è già autorizzata, si applicano contestualmente i relativi regimi amministrativi	• Il titolo abilitativo può essere conseguito per il tramite del SUAPE o direttamente presso la Questura • Per la cessazione e le altre variazioni (es. del legale rappresentante, della compagine sociale, della ragione sociale, ecc.) non è previsto alcun adempimento

IX – Strutture ricettive, agriturismi e stabilimenti balneari

A	B	C	D	E	F	G
N°	Descrizione	Regime previsto dalla normativa settoriale	Regime ex L.R. n. 24/2016	Ente competente	Concentrazione di regimi amministrativi	Note
100	Strutture ricettive (alberghiere, extra-alberghiere, all’aria aperta) L.R. n. 22/1984; L.R. n. 27/1998; L.R. n. 16/2017; R.D. 773/1931, art. 86					
100.a	Strutture ricettive alberghiere e all’aria aperta: alberghi, alberghi residenziali, campeggi, villaggi turistici Apertura, Trasferimento, Ampliamento, Variazioni della capacità ricettiva, Subingresso, Variazioni sostanziali dell’attività	Licenza (R.D. 773/1931, art. 86), confluita nel regime di SCIA ai sensi del D.Lgs. n. 222/2016	Autocertificazione a 0 giorni senza asseverazione	Comune	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano i seguenti ulteriori adempimenti, qualora necessari e non espletati in precedenza: - Per alberghi e altre strutture al chiuso: <i>Autorizzazione sanitaria per alberghi e altre strutture ricettive (n° 315)</i> - In caso di esercizio di congiunto di altre attività (somministrazione di alimenti e bevande al di fuori degli alloggiati, pubblico spettacolo e intrattenimento, piscine e stabilimenti balneari, attività di estetica, attività commerciale, ecc.) si applicano anche i relativi regimi amministrativi; - Per la somministrazione di alimenti e bevande limitatamente alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati: <i>Notifica igienico sanitaria (n° 80)</i> - Per gli esercizi che offrono un accesso hot spot in modalità wireless con il segnale che si propaga al di fuori dei locali dell’esercizio: <i>Servizi di rete e comunicazione elettronica (n° 198)</i> - Se sono presenti impianti di diffusione sonora o manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali: <i>Impatto acustico (n° 252)</i> - Se sono presenti scarichi idrici: <i>Scarichi idrici (n° 251)</i> - Se l’attività prevede l’occupazione di suolo pubblico: <i>Concessione di spazi pubblici (n° 310)</i> - Per strutture alberghiere ed extra-alberghiere con oltre 25 posti letto, strutture ricettive all’aria aperta con capacità ricettiva superiore a 400 posti o comunque nel caso l’attività rientri in uno dei casi previsti dall’allegato I al DPR n° 151/2011: <i>SCIA di prevenzione incendi (n° 300)</i> - Per l’apposizione di insegne: <i>Posa di insegne e cartelli pubblicitari (n° 312) e Manutenzione straordinaria (n° 352.a)</i> - Per tutte le strutture: <i>Verifica prescrizioni regionali antincendio (n° 301.a)</i> - Se l’attività è esercitata sul demanio marittimo: <i>Attività svolte sul demanio marittimo (n° 311)</i>	● Il presente titolo abilitativo è valido anche ai sensi dell’art. 86 del TULPS (R.D. n° 773/1931) ● Per i casi di ampliamento, cessazione, altre variazioni (es. del legale rappresentante, della compagine sociale, della ragione sociale, ecc.) non è previsto alcun adempimento
100.b	Strutture ricettive extra-alberghiere: residence, affittacamere, ostelli per la gioventù, case per ferie, case e appartamenti per vacanze, turismo rurale, alberghi diffusi Apertura, Trasferimento, Ampliamento, Variazioni della capacità ricettiva, Subingresso, Variazioni sostanziali dell’attività	Autorizzazione (L.R. n. 27/1998, art. 15), confluita nel regime di SCIA ai sensi del D.Lgs. n. 222/2016				
100.c	Bed and breakfast Apertura, variazioni	Dichiarazione autocertificativa (L.R. n. 16/2017, art. 16; DGR n. 1/13 del 08/01/2019)				
100.d	Tutte le strutture ricettive Classificazione Revisione della classificazione	Autocertificazione a 0 giorni (L.R. n. 22/1984, art. 12)		Comune Regione (Ass.to Turismo)		
101	Attività multifunzionali delle imprese agricole e ittiche: agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattorie didattiche, fattorie sociali L.R. n. 11/2015; Legge 96/2006					
101.a	Apertura Trasferimento Ampliamento Variazioni della capacità ricettiva Subingresso Variazioni del periodo di attività Variazioni sostanziali dell’attività	SCIA (L.R. n. 11/2015, art. 21)	Autocertificazione a 0 giorni senza asseverazione	Comune Agenzia LAORE	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano i seguenti ulteriori adempimenti, qualora necessari e non espletati in precedenza: - In caso di esercizio di congiunto di altre attività (pubblico spettacolo e intrattenimento, piscine e stabilimenti balneari, attività di estetica, attività commerciale, vendita diretta di prodotti agricoli, ecc.) si applicano anche i relativi regimi amministrativi, fatta eccezione per la somministrazione di alimenti e bevande - Per tutti i casi di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande: <i>Notifica igienico sanitaria (n° 80)</i> - Per tutti gli agriturismi e ittiturismi: <i>Verifica prescrizioni regionali antincendio (n° 301.a)</i> - Se sono presenti impianti di diffusione sonora o manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali: <i>Impatto acustico (n° 252)</i> - Se sono presenti scarichi idrici: <i>Scarichi idrici (n° 251)</i> - Se l’attività prevede l’occupazione di suolo pubblico: <i>Concessione di spazi pubblici (n° 310)</i> - Per strutture con oltre 25 posti letto o all’aria aperta con capacità ricettiva superiore a 400 posti o comunque nel caso l’attività rientri in uno dei casi previsti dall’allegato I al DPR n° 151/2011: <i>SCIA di prevenzione incendi (n° 300)</i> - Per l’apposizione di insegne: <i>Posa di insegne e cartelli pubblicitari (n° 312) e Manutenzione straordinaria (n° 352.a)</i> - Se l’attività è esercitata sul demanio marittimo: <i>Attività svolte sul demanio marittimo (n° 311)</i> - Per gli esercizi che offrono un accesso hot spot in modalità wireless con il segnale che si propaga al di fuori dei locali dell’esercizio: <i>Servizi di rete e comunicazione elettronica (n° 198)</i>	● Per i casi di ampliamento, cessazione, altre variazioni (es. del legale rappresentante, della compagine sociale, della ragione sociale, ecc.) non è previsto alcun adempimento
101.b	Iscrizione all’Albo regionale della multifunzionalità delle aziende agricole e ittiche.	SCIA (L.R. n. 11/2015, art. 21)				
101.c	Classificazione Revisione della classificazione	Autodichiarazione (L.R. n. 11/2015, art. 11)				
101.d	Variazione dell’operatore qualificato	Comunicazione				

A	B	C	D	E	F	G
N°	Descrizione	Regime previsto dalla normativa settoriale	Regime ex L.R. n. 24/2016	Ente competente	Concentrazione di regimi amministrativi	Note
102	Stabilimenti balneari e piscine aperte al pubblico <i>R.D. 773/1931, art. 86</i>					
102.a	Apertura Trasferimento Subingresso Variazioni sostanziali dell'attività	Licenza (<i>R.D. 773/1931, art. 86</i>), confluita nel regime di SCIA ai sensi del D.Lgs. n. 222/2016	Autocertificazione a 0 giorni <i>senza asseverazione</i>	Comune	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano i seguenti ulteriori adempimenti, qualora necessari e non espletati in precedenza: • In caso di esercizio di congiunto di altre attività (somministrazione di alimenti e bevande, pubblico spettacolo e intrattenimento, attività di estetica, attività commerciale, ecc.) si applicano anche i relativi regimi amministrativi • Per tutte le attività: <i>Verifica sui requisiti igienico sanitari per impianti sportivi, piscine, bagni pubblici e simili (n° 316)</i> • Se sono presenti impianti di diffusione sonora o manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali: <i>Impatto acustico (n° 252)</i> • Se sono presenti scarichi idrici: <i>Scarichi idrici (n° 251)</i> • Se l'attività prevede l'occupazione di suolo pubblico: <i>Concessione di spazi pubblici (n° 310)</i> • Nel caso l'attività rientri in uno dei casi previsti dall'allegato I al DPR n° 151/2011: <i>SCIA di prevenzione incendi (n° 300)</i> • Per l'apposizione di insegne: <i>Posa di insegne e cartelli pubblicitari (n° 312)</i> e <i>Manutenzione straordinaria (n° 352.a)</i> • Se l'attività è esercitata sul demanio marittimo: <i>Attività svolte sul demanio marittimo (n° 311)</i> • Per gli esercizi che offrono un accesso hot spot in modalità wireless con il segnale che si propaga al di fuori dei locali dell'esercizio: <i>Servizi di rete e comunicazione elettronica (n° 198)</i>	• Per i casi di ampliamento, cessazione, altre variazioni (es. del legale rappresentante, della compagine sociale, della ragione sociale, ecc.) non è previsto alcun adempimento

X – Attività di spettacolo e intrattenimento

A	B	C	D	E	F	G
N°	Descrizione	Regime previsto dalla normativa settoriale	Regime ex L.R. n. 24/2016	Ente competente	Concentrazione di regimi amministrativi	Note
110	Agibilità per luoghi di pubblico spettacolo R.D. 773/1931, art. 80					
110.a	Luoghi con capienza superiore a 200 persone Acquisizione del parere su progetto	Parere (R.D. n° 635/1940, art. 141, comma 1, lettera a)	Conferenza di servizi (vedi art. 18 direttive) Tacito assenso in CdS: sì Sil.assenso art. 20 L.241/90: no	Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (comunale o provinciale)	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano i seguenti ulteriori adempimenti, qualora necessari e non espletati in precedenza: • Per l’avvio dell’attività di spettacolo o intrattenimento, qualora dovuto il titolo abilitativo ex artt. 68/69 TULPS, si applicano anche i relativi regimi amministrativi (n° 111) • Se sono presenti impianti di diffusione sonora o manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali: Impatto acustico (n° 252) • Se sono presenti scarichi idrici: Scarichi idrici (n° 251) • Se l’attività prevede l’occupazione di suolo pubblico: Concessione di spazi pubblici (n° 310) • Per luoghi con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 metri quadri, o comunque nel caso l’attività rientri in uno dei casi previsti dall’allegato I al DPR n° 151/2011: SCIA di prevenzione incendi (n° 300) • Per tutti i locali: Verifica prescrizioni regionali antincendio (n° 301.a) • Per l’apposizione di insegne: Posa di insegne e cartelli pubblicitari (n° 312) e Manutenzione straordinaria (n° 352.a) • Se l’attività è esercitata sul demanio marittimo: Attività svolte sul demanio marittimo (n° 311)	• Il parere su progetto da parte della commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo deve essere preventivamente acquisito solo per luoghi di capienza superiore a 200 persone; • Salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione di vigilanza abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni • Per altre variazioni (es. del legale rappresentante, della compagine sociale, della ragione sociale, ecc.) non è previsto alcun adempimento
110.b	Luoghi con capienza superiore a 200 persone Apertura Modifiche a locali già autorizzati Variazioni sostanziali	Licenza (R.D. 773/1931, art. 80; R.D. n° 635/1940, artt. 141 e seguenti)	Conferenza di servizi (vedi art. 18 direttive) Tacito assenso in CdS: sì Sil.assenso art. 20 L.241/90: no	Comune previa acquisizione del parere della commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (comunale o provinciale)		
110.c	Luoghi con capienza inferiore a 200 persone Apertura Modifiche a locali già autorizzati Variazioni sostanziali dell’attività	Asseverazione (R.D. n° 635/1940, art. 141 comma 2 come modificato dal D.Lgs. n. 222/2016)	Autocertificazione a 0 giorni con asseverazione	Comune Il parere della comm. di vigilanza è sostituito dall’asseverazione di un professionista		
111	Attività di spettacolo e intrattenimento a carattere imprenditoriale (compresi spettacoli viaggianti) R.D. 773/1931, artt. 68/69; Legge 337/1968					
111.a	Apertura Trasferimento Variazioni sostanziali dell’attività Effettuazione di eventi temporanei Installazione temporanea spettacoli viaggianti	Licenza (R.D. 773/1931, art. 68-69; R.D. n° 635/1940, artt. 116-125)	Autocertificazione a 0 giorni con asseverazione ove non si applichi il regime di cui al punto n° 110	• Comune • Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (comunale o provinciale) per le verifiche di sicurezza	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano i seguenti ulteriori adempimenti, qualora necessari e non espletati in precedenza: • Per attività esercitate in luogo chiuso e/o circoscritto, con strutture ed impianti soggetti a certificazione di sicurezza: Agibilità per luoghi di pubblico spettacolo (n° 110) • Per esercizio congiunto di attività di somministrazione di alimenti e bevande, si applicano anche i relativi regimi amministrativi (n° 50-51) • Se sono presenti impianti di diffusione sonora o manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali: Impatto acustico (n° 252) • Se sono presenti scarichi idrici: Scarichi idrici (n° 251) • Se l’attività prevede l’occupazione di suolo pubblico: Concessione di spazi pubblici (n° 310) • Per luoghi con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 metri quadri, o comunque nel caso l’attività rientri in uno dei casi previsti dall’allegato I al DPR n° 151/2011: SCIA di prevenzione incendi (n° 300) • Per l’apposizione di insegne: Posa di insegne e cartelli pubblicitari (n° 312) e Manutenzione straordinaria (n° 352.a) • Se l’attività è esercitata sul demanio marittimo: Attività svolte sul demanio marittimo (n° 311)	• L’attività di spettacolo e intrattenimento a carattere non imprenditoriale non è soggetta al presente regime; • Per attività svolte in luoghi all’aperto non confinati o delimitati, dove sia possibile l’accesso di fatto e di diritto a chiunque, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico, anche con uso di palchi o pedane per artisti, di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico e senza particolari problematiche legate alla sicurezza, non si applica quanto disposto al punto n° 110; • Per i casi di ampliamento, cessazione, altre variazioni (es. del legale rappresentante, della compagine sociale, della ragione sociale, ecc.) non è previsto alcun adempimento
111.b	Subingresso	Licenza (R.D. 773/1931, art. 68-69; R.D. n° 635/1940, artt. 116-125)				
111.c	Registrazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante	Registrazione (D.M. 18/05/2007)	Conferenza di servizi (vedi art. 18 direttive) Tacito assenso in CdS: sì Sil.assenso art. 20 L.241/90: no	Comune previa acquisizione del parere della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (comunale o provinciale)		
112	Accensione straordinaria di fuochi, lancio di razzi e fuochi d’artificio, spari ed esplosioni in occasione di manifestazioni ed eventi R.D. 773/1931, art. 57; R.D. 635/1940, art. 110					
112.a	Esercizio dell’attività	Licenza (R.D. 773/1931, art. 57)	Adempimento escluso dalla competenza del SUAPE; si applica quanto previsto dalla norma di settore (vedi colonna C)	Autorità locale di pubblica sicurezza (Questore, Dirigente di Commissariato P.S., Sindaco)	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano i seguenti ulteriori adempimenti, qualora necessari e non espletati in precedenza: • Se sono presenti impianti rumorosi: Impatto acustico (n° 252) • Nel periodo dal 1° giugno al 31 ottobre: Autorizzazioni relativa alle prescrizioni regionali antincendio (n° 301.b)	
113	Installazione di luminarie e altri impianti elettrici provvisori in occasione di festività civili o religiose o in qualsiasi altra contingenza R.D. 773/1931, art. 57; R.D. 635/1940, art. 110					
113.a	Installazione Variazioni sostanziali	Comunicazione (R.D. 635/1940, art. 110 come modificato dal D.Lgs. n. 222/2016)	Autocertificazione a 0 giorni senza asseverazione	Comune	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano i seguenti ulteriori adempimenti, qualora necessari e non espletati in precedenza: • Se sono presenti impianti rumorosi: Impatto acustico (n° 252) • Se l’attività prevede l’occupazione di suolo pubblico: Concessione di spazi pubblici (n° 310)	• È necessario trasmettere al Comune la certificazione di conformità dell’impianto di cui all’art. 7 del DM n. 37/2008

XI – Sale giochi e scommesse

A	B	C	D	E	F	G
N°	Descrizione	Regime previsto dalla normativa settoriale	Regime ex L.R. n. 24/2016	Ente competente	Concentrazione di regimi amministrativi	Note
120	Produzione, importazione, distribuzione, gestione, installazione di giochi leciti, sale giochi R.D. 773/1931, art. 86					
120.a	Produzione, importazione, distribuzione, gestione anche indiretta di giochi leciti di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del TULPS Avvio dell'attività Subingresso Trasferimento Variazioni sostanziali dell'attività	Licenza (R.D. 773/1931, art. 86)	Autocertificazione a 0 giorni senza asseverazione	Comune	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano i seguenti ulteriori adempimenti, qualora necessari e non espletati in precedenza: • In caso di esercizio di congiunto di altre attività (somministrazione di alimenti e bevande, pubblico spettacolo e intrattenimento, attività di estetica, attività commerciale, ecc.) si applicano anche i relativi regimi amministrativi • Se sono presenti impianti di diffusione sonora o manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali: <i>Impatto acustico (n° 252)</i> • Se sono presenti scarichi idrici: <i>Scarichi idrici (n° 251)</i> • Se l'attività prevede l'occupazione di suolo pubblico: <i>Concessione di spazi pubblici (n° 310)</i> • Nel caso l'attività rientri in uno dei casi previsti dall'allegato I al DPR n° 151/2011: <i>SCIA di prevenzione incendi (n° 300)</i> • Per l'apposizione di insegne: <i>Posa di insegne e cartelli pubblicitari (n° 312)</i> e <i>Manutenzione straordinaria (n° 352.a)</i> • Se l'attività è esercitata sul demanio marittimo: <i>Attività svolte sul demanio marittimo (n° 311)</i> • Per gli esercizi che offrono un accesso hot spot in modalità wireless con il segnale che si propaga al di fuori dei locali dell'esercizio: <i>Servizi di rete e comunicazione elettronica (n° 198)</i>	• Gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del TULPS devono essere muniti di specifico nulla osta rilasciato dall'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 38, comma 1 della Legge n. 388/2000 • Per apparecchi che erogano vincite in denaro ex art. 110, comma 6 lettera a) del TULPS, successivamente alla presentazione della SCIA il gestore dell'esercizio deve iscriversi obbligatoriamente al registro RIES presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli • Per i casi di ampliamento, cessazione, altre variazioni (es. del legale rappresentante, della compagine sociale, della ragione sociale, ecc.) non è previsto alcun adempimento
120.a	Installazione di giochi leciti di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del TULPS in in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui agli artt. 86 e 88 TULPS ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati Avvio dell'attività Subingresso Trasferimento Variazioni sostanziali dell'attività	Licenza (R.D. 773/1931, art. 86)				
120.a	Sale per giochi leciti di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del TULPS Avvio dell'attività Subingresso Trasferimento Variazioni sostanziali dell'attività	Licenza (R.D. 773/1931, art. 86)				
121	Esercizio di scommesse, sale bingo e installazione di apparecchi VLT (apparecchi che si attivano esclusivamente in presenza di collegamento a un sistema di elaborazione della rete telematiche) R.D. 773/1931, artt. 88 – 110 comma 6 lettera b); D.L. 40/2010, art. 2, comma 2 quater					
121.a	Avvio dell'attività Trasferimento Variazione della tipologia degli apparecchi o dell'attività Subingresso Nomina di rappresentanti	Licenza (R.D. 773/1931, art. 88)	Conferenza di servizi Tacito assenso in CdS: sì Sil.assenso art. 20 L.241/90: no	Questura	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano i seguenti ulteriori adempimenti, qualora necessari e non espletati in precedenza: • In caso di esercizio di congiunto di altre attività (somministrazione di alimenti e bevande, pubblico spettacolo e intrattenimento, esercizio di giochi leciti, ecc.) si applicano anche i relativi regimi amministrativi • Se sono presenti impianti di diffusione sonora o manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali: <i>Impatto acustico (n° 252)</i> • Se sono presenti scarichi idrici: <i>Scarichi idrici (n° 251)</i> • Se l'attività prevede l'occupazione di suolo pubblico: <i>Concessione di spazi pubblici (n° 310)</i> • Nel caso l'attività rientri in uno dei casi previsti dall'allegato I al DPR n° 151/2011: <i>SCIA di prevenzione incendi (n° 300)</i> • Per l'apposizione di insegne: <i>Posa di insegne e cartelli pubblicitari (n° 312)</i> e <i>Manutenzione straordinaria (n° 352.a)</i> • Se l'attività è esercitata sul demanio marittimo: <i>Attività svolte sul demanio marittimo (n° 311)</i> • Per gli esercizi che offrono un accesso hot spot in modalità wireless con il segnale che si propaga al di fuori dei locali dell'esercizio: <i>Servizi di rete e comunicazione elettronica (n° 198)</i>	• Il titolo abilitativo può essere conseguito per il tramite del SUAPE o direttamente presso la Questura • Per apparecchi VLT: successivamente all'acquisizione del titolo abilitativo il gestore dell'esercizio deve iscriversi obbligatoriamente al registro RIES presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; in ogni caso, per avviare l'esercizio di ogni apparecchio, occorre che il proprietario abbia il collegamento con la rete di uno dei concessionari; • Per sale bingo e raccolta scommesse sportive: prima dell'avvio dell'attività occorre un collaudo da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli • Per i casi di ampliamento, cessazione, altre variazioni (es. del legale rappresentante, della compagine sociale, della ragione sociale, ecc.) non è previsto alcun adempimento • In caso di esercizio congiunto di somministrazione di alimenti e bevande deve essere rispettato il decreto direttoriale A.A.M.S. sulla ludopatia

XII – Taxi, noleggio con conducente (NCC), autotrasportatori, autorimesse e noleggio senza conducente

A	B	C	D	E	F	G
N°	Descrizione	Regime previsto dalla normativa settoriale	Regime ex L.R. n. 24/2016	Ente competente	Concentrazione di regimi amministrativi	Note
130	Attività di Taxi <i>Legge n. 21/1992, art. 2</i>					
130.a	Avvio dell'attività	Licenza rilasciata a seguito di bando di pubblico concorso (<i>Legge n. 21/1992, art. 8</i>)	Autocertificazione a 0 giorni senza asseverazione previo espletamento della selezione pubblica	Comune	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano i seguenti ulteriori adempimenti, qualora necessari e non espletati in precedenza: - Se l'attività prevede l'occupazione di suolo pubblico: <i>Concessione di spazi pubblici (n° 310)</i> - Nel caso l'attività rientri in uno dei casi previsti dall'allegato I al DPR n° 151/2011: <i>SCIA di prevenzione incendi (n° 300)</i> - Per l'apposizione di insegne: <i>Posa di insegne e cartelli pubblicitari (n° 312)</i> e <i>Manutenzione straordinaria (n° 352.a)</i> - Se l'attività è esercitata sul demanio marittimo: <i>Attività svolte sul demanio marittimo (n° 311)</i>	- Per la sostituzione temporanea alla guida e altre variazioni (es. del legale rappresentante, della compagine sociale, della ragione sociale, ecc.) non è previsto alcun adempimento - L'autorizzazione ha validità a tempo indeterminato e non necessita di rinnovo ai sensi dell'art. 39 bis, comma 2 della LR n. 24/2016
130.b	Subingresso	Licenza (<i>Legge n. 21/1992, art. 9</i>)				
130.c	Sostituzione del veicolo	Nulla osta				
130.d	Variazioni sostanziali dell'attività Cessazione	Comunicazione				
131	Attività di Noleggio con Conducente (NCC) di veicoli fino a 9 posti compreso il conducente <i>Legge n. 21/1992, art. 3</i>					
131.a	Veicoli di categoria M1 Avvio dell'attività	Autorizzazione rilasciata a seguito di bando di pubblico concorso (<i>Legge n. 21/1992, art. 8</i>)	Autocertificazione a 0 giorni senza asseverazione previo espletamento della selezione pubblica	Comune	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano i seguenti ulteriori adempimenti, qualora necessari e non espletati in precedenza: - Se l'attività prevede l'occupazione di suolo pubblico: <i>Concessione di spazi pubblici (n° 310)</i> - Nel caso l'attività rientri in uno dei casi previsti dall'allegato I al DPR n° 151/2011: <i>SCIA di prevenzione incendi (n° 300)</i> - Per l'apposizione di insegne: <i>Posa di insegne e cartelli pubblicitari (n° 312)</i> e <i>Manutenzione straordinaria (n° 352.a)</i> - Se l'attività è esercitata sul demanio marittimo: <i>Attività svolte sul demanio marittimo (n° 311)</i>	- Per la sostituzione temporanea alla guida e altre variazioni (es. del legale rappresentante, della compagine sociale, della ragione sociale, ecc.) non è previsto alcun adempimento - L'autorizzazione ha validità a tempo indeterminato e non necessita di rinnovo ai sensi dell'art. 39 bis, comma 2 della LR n. 24/2016
131.b	Veicoli diversi da quelli di categoria M1 Avvio dell'attività	Autorizzazione (<i>Legge n. 21/1992, art. 8; D.L. n. 138/2011, art. 3, comma 11/bis</i>)				
131.c	Subingresso	Autorizzazione (<i>Legge n. 21/1992, art. 9</i>)				
131.d	Sostituzione del veicolo	Nulla osta				
131.e	Variazioni sostanziali dell'attività Cessazione	Comunicazione				
132	Attività di Noleggio con Conducente di autobus con oltre 9 posti <i>L.R. n. 23/2005; Legge n. 218/2003, art. 2</i>					
132.a	Avvio dell'attività	Dichiarazione autocertificativa (L.R. n. 21/2005, art. 32)	Autocertificazione a 0 giorni senza asseverazione	Regione	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano i seguenti ulteriori adempimenti, qualora necessari e non espletati in precedenza: - Per l'esercizio dell'attività si applicano anche i regimi previsti per l'attività di autotrasporto su strada (n° 133) - Se l'attività prevede l'occupazione di suolo pubblico: <i>Concessione di spazi pubblici (n° 310)</i> - Nel caso l'attività rientri in uno dei casi previsti dall'allegato I al DPR n° 151/2011: <i>SCIA di prevenzione incendi (n° 300)</i> - Per l'apposizione di insegne: <i>Posa di insegne e cartelli pubblicitari (n° 312)</i> e <i>Manutenzione straordinaria (n° 352.a)</i>	- Per la sostituzione temporanea alla guida e altre variazioni (es. del legale rappresentante, della compagine sociale, della ragione sociale, ecc.) non è previsto alcun adempimento - L'autorizzazione ha validità a tempo indeterminato e non necessita di rinnovo ai sensi dell'art. 39 bis, comma 2 della LR n. 24/2016
132.b	Subingresso	Dichiarazione autocertificativa (L.R. n. 21/2005, art. 32)				
132.c	Sostituzione del veicolo	Dichiarazione autocertificativa (L.R. n. 21/2005, art. 32)				
132.c	Variazioni	Dichiarazione autocertificativa (L.R. n. 21/2005, art. 32)				
132.d	Cessazione	Comunicazione				

A	B	C	D	E	F	G
N°	Descrizione	Regime previsto dalla normativa settoriale	Regime ex L.R. n. 24/2016	Ente competente	Concentrazione di regimi amministrativi	Note
133	Attività di trasportatore su strada di persone e di merci Regolamento CE n. 1071/2009					
133.a	Avvio dell’attività	Autorizzazione e iscrizione al REN (Regolamento CE n. 1071/2009, art. 11)	Conferenza di servizi Tacito assenso in CdS: no Sil.assenso art. 20 L.241/90: no N.B: autorizzazione prevista dalla normativa comunitaria	Motorizzazione Civile	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano i seguenti ulteriori adempimenti, qualora necessari e non espletati in precedenza: - Per l’esercizio dell’attività di autotrasporto con autobus si applicano anche i relativi regimi amministrativi (n° 132) - Per l’esercizio dell’attività di autotrasporto di merci in conto terzi si applicano anche i relativi regimi amministrativi (n° 135) - Se l’attività prevede l’occupazione di suolo pubblico: <i>Concessione di spazi pubblici (n° 310)</i> - Nel caso l’attività rientri in uno dei casi previsti dall’allegato I al DPR n° 151/2011: <i>SCIA di prevenzione incendi (n° 300)</i> - Per l’apposizione di insegne: <i>Posa di insegne e cartelli pubblicitari (n° 312)</i> e <i>Manutenzione straordinaria (n° 352.a)</i>	- Per la sostituzione temporanea alla guida e altre variazioni (es. del legale rappresentante, della compagine sociale, della ragione sociale, ecc.) non è previsto alcun adempimento - La presente autorizzazione non è necessaria per le imprese che effettuano il trasporto: - di persone con veicoli fino a nove posti compreso il conducente; - di merci esclusivamente con veicoli a motore singoli o con insiemi di veicoli accoppiati la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non superi le 3,5 tonnellate; - di persone a fini non commerciali o che non esercitano la professione di trasportatore di persone su strada come attività principale; - esclusivamente con veicoli a motore la cui velocità massima autorizzata non superi i 40 km/h
133.b	Subingresso	Autorizzazione e iscrizione al REN (Regolamento CE n. 1071/2009, art. 11)	Conferenza di servizi Tacito assenso in CdS: no Sil.assenso art. 20 L.241/90: no N.B: autorizzazione prevista dalla normativa comunitaria			
133.c	Variazioni sostanziali dell’attività Cessazione	Comunicazione (Regolamento CE n. 1071/2009, art. 11 comma 5)	Autocertificazione a 0 giorni senza asseverazione			
134	Attività di autotrasportatore di merci in conto proprio Legge n. 298/1974, art. 31					
134.a	Avvio dell’attività	Autorizzazione (Legge n. 298/1974, art. 32)	Autocertificazione a 0 giorni senza asseverazione	Provincia/Città Metropolitana	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano i seguenti ulteriori adempimenti, qualora necessari e non espletati in precedenza: - Se l’attività prevede l’occupazione di suolo pubblico: <i>Concessione di spazi pubblici (n° 310)</i> - Nel caso l’attività rientri in uno dei casi previsti dall’allegato I al DPR n° 151/2011: <i>SCIA di prevenzione incendi (n° 300)</i> - Per l’apposizione di insegne: <i>Posa di insegne e cartelli pubblicitari (n° 312)</i> e <i>Manutenzione straordinaria (n° 352.a)</i>	- L’adempimento è dovuto solo per il trasporto con autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 6 tonnellate o con trattori stradali - Per la sostituzione temporanea alla guida, la cessazione e altre variazioni (es. del legale rappresentante, della compagine sociale, della ragione sociale, ecc.) non è previsto alcun adempimento
134.b	Subingresso	Autorizzazione (Legge n. 298/1974, art. 32)				
135	Attività di autotrasportatore di merci in conto terzi Legge n. 298/1974; Legge n. 147/2013, art. 1, comma 94; DPCM 8 gennaio 2015					
135.a	Avvio dell’attività	Iscrizione all’albo (Legge n. 298/1974, art. 12)	Autocertificazione a 0 giorni senza asseverazione	Motorizzazione Civile	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano i seguenti ulteriori adempimenti, qualora necessari e non espletati in precedenza: - Per l’esercizio dell’attività si applicano anche i regimi previsti per l’attività di autotrasporto su strada (n° 133) - Se l’attività prevede l’occupazione di suolo pubblico: <i>Concessione di spazi pubblici (n° 310)</i> - Nel caso l’attività rientri in uno dei casi previsti dall’allegato I al DPR n° 151/2011: <i>SCIA di prevenzione incendi (n° 300)</i> - Per l’apposizione di insegne: <i>Posa di insegne e cartelli pubblicitari (n° 312)</i> e <i>Manutenzione straordinaria (n° 352.a)</i>	Per la sostituzione temporanea alla guida e altre variazioni (es. del legale rappresentante, della compagine sociale, della ragione sociale, ecc.) non è previsto alcun adempimento
135.b	Subingresso	Iscrizione all’albo (Legge n. 298/1974, art. 12)				
135.c	Modifiche della struttura aziendale o del parco veicolare	Comunicazione (Legge n. 298/1974, art. 18)				
135.d	Cessazione	Comunicazione (Legge n. 298/1974, art. 20)				

A	B	C	D	E	F	G
N°	Descrizione	Regime previsto dalla normativa settoriale	Regime ex L.R. n. 24/2016	Ente competente	Concentrazione di regimi amministrativi	Note
136	Autorimesse <i>D.P.R. n. 480/2001</i>					
136.a	Avvio dell'attività Ampliamento Subingresso Trasferimento Variazioni sostanziali dell'attività	SCIA (<i>D.P.R. n. 480/2001, art. 1</i>)	Autocertificazione a 0 giorni <i>senza asseverazione</i>	Comune Prefettura	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano i seguenti ulteriori adempimenti, qualora necessari e non espletati in precedenza: • Se sono presenti scarichi idrici: <i>Scarichi idrici (n° 251)</i> • Se l'attività prevede l'occupazione di suolo pubblico: <i>Concessione di spazi pubblici (n° 310)</i> • Per autorimesse di superficie complessiva coperta superiore a 300 mq, o comunque nel caso l'attività rientri in uno dei casi previsti dall'allegato I al DPR n° 151/2011: <i>SCIA di prevenzione incendi (n° 300)</i> • Per l'apposizione di insegne: <i>Posa di insegne e cartelli pubblicitari (n° 312) e Manutenzione straordinaria (n° 352.a)</i> • Se l'attività è esercitata sul demanio marittimo: <i>Attività svolte sul demanio marittimo (n° 311)</i> • Se sono presenti impianti rumorosi: <i>Impatto acustico (n° 252)</i>	• Per i casi di ampliamento, cessazione, altre variazioni (es. del legale rappresentante, della compagine sociale, della ragione sociale, ecc.) non è previsto alcun adempimento
137	Noleggio di veicoli senza conducente <i>D.P.R. n. 481/2001</i>					
137.a	Avvio dell'attività Ampliamento Subingresso Trasferimento Variazioni sostanziali dell'attività	SCIA (<i>D.P.R. n. 481/2001, art. 1</i>)	Autocertificazione a 0 giorni <i>senza asseverazione</i>	Comune Prefettura	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano i seguenti ulteriori adempimenti, qualora necessari e non espletati in precedenza: • Se sono presenti scarichi idrici: <i>Scarichi idrici (n° 251)</i> • Se l'attività prevede l'occupazione di suolo pubblico: <i>Concessione di spazi pubblici (n° 310)</i> • Nel caso l'attività rientri in uno dei casi previsti dall'allegato I al DPR n° 151/2011: <i>SCIA di prevenzione incendi (n° 300)</i> • Per l'apposizione di insegne: <i>Posa di insegne e cartelli pubblicitari (n° 312) e Manutenzione straordinaria (n° 352.a)</i> • Se l'attività è esercitata sul demanio marittimo: <i>Attività svolte sul demanio marittimo (n° 311)</i> • Se sono presenti impianti rumorosi: <i>Impatto acustico (n° 252)</i>	• Per i casi di ampliamento, cessazione, altre variazioni (es. del legale rappresentante, della compagine sociale, della ragione sociale, ecc.) non è previsto alcun adempimento
138	Trasporti pubblici locali di linea svolti ed esercitati senza oneri finanziari a carico della pubblica amministrazione <i>L.R. n° 21/2005 – D.G.R. n° 66/25 del 23/12/2015</i>					
138.a	Avvio dell'attività Variazioni sostanziali dell'attività	Autorizzazione (<i>L.R. n. 21/2005; D.G.R. n° 66/25 del 23/12/2015, art. 4</i>)	Conferenza di servizi (<i>vedi art. 18 direttive</i>) Tacito assenso in CdS: sì Sil.assenso art. 20 L.241/90: no	• Comune o Unione di Comuni per i servizi urbani • Provincia per i servizi provinciali • Città metropolitana per i servizi in area metropolitana • Regione	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano i seguenti ulteriori adempimenti, qualora necessari e non espletati in precedenza: • Per tutte le attività: <i>Autotrasportatori (n° 133)</i> • Se l'attività prevede l'occupazione di suolo pubblico: <i>Concessione di spazi pubblici (n° 310)</i>	• L'autorizzazione ha validità a tempo indeterminato e non necessita di rinnovo ai sensi dell'art. 39 bis, comma 2 della LR n. 24/2016 • Per la cessazione e le altre variazioni (es. del legale rappresentante, della compagine sociale, della ragione sociale, ecc.) non è previsto alcun adempimento • Le attività soggette a finanziamento pubblico sono escluse dalla competenza del SUAPE
138.b	Subingresso Variazioni non sostanziali	Comunicazione	Autocertificazione a 0 giorni <i>senza asseverazione</i>			

XIII – Distributori di carburante, autoriparatori e centri di revisione

A	B	C	D	E	F	G
N°	Descrizione	Regime previsto dalla normativa settoriale	Regime ex L.R. n. 24/2016	Ente competente	Concentrazione di regimi amministrativi	Note
150	Impianti per la distribuzione di carburanti per autotrazione L.R. n. 45/1988; D.Lgs. n. 32/1998, art. 1; Deliberazione G.R. n. 45/7 del 05/12/2003					
150.a	Avvio dell’attività Aggiunta carburanti in impianti esistenti Ristrutturazione dell’impianto Variazioni sostanziali dell’attività	Autorizzazione (D.Lgs. n. 32/1998, art. 1 comma 2; Deliberazione G.R. n. 45/7 del 05/12/2003, punto 4)	Autocertificazione a 0 giorni con asseverazione	Comune	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano i seguenti ulteriori adempimenti, qualora necessari e non espletati in precedenza: • In caso di esercizio di congiunto di altre attività (somministrazione di alimenti e bevande, commercio al dettaglio, esercizio di giochi leciti, ecc.) si applicano anche i relativi regimi amministrativi • In ogni caso: SCIA di prevenzione incendi (n° 300) • In ogni caso: Industrie insalubri (n° 314) • In ogni caso: Depositi commerciali di oli minerali assoggettati ad accisa (n° 75) • Se sono presenti impianti rumorosi: Impatto acustico (n° 252) • Se sono presenti scarichi idrici: Scarichi idrici (n° 251) • Per le attività comportanti emissioni di sostanze in atmosfera: Emissioni in atmosfera (n° 253) • Se si prevede l’occupazione di suolo pubblico: Concessione di spazi pubblici (n° 310) • Per l’apposizione di insegne: Posa di insegne e cartelli pubblicitari (n° 312) e Manutenzione straordinaria (n° 352.a) • Se l’attività è esercitata sul demanio marittimo: Attività svolte sul demanio marittimo (n° 311)	• Per i casi di cessazione e altre variazioni (es. del legale rappresentante, della compagine sociale, della ragione sociale, ecc.) non è previsto alcun adempimento • Per l’esercizio dell’attività è necessario attivare la procedura di collaudo (n° 360) • L’autorizzazione ha validità a tempo indeterminato e non necessita di rinnovo ai sensi dell’art. 39 bis, comma 2 della LR n. 24/2016
150.b	Subingresso Affidamento in gestione	Comunicazione (D.Lgs. n. 32/1998, art. 1 comma 4; L.R. n. 1/2019, art. 54)	Autocertificazione a 0 giorni senza asseverazione			
150.c	Altre modifiche all’impianto	Comunicazione (Deliberazione G.R. n. 45/7 del 05/12/2003, punto 4)	Autocertificazione a 0 giorni con asseverazione			
150.d	Collaudo dell’impianto	Collaudo (D.Lgs. n. 32/1998, art. 1 comma 5; L.R. n. 24/2016, art. 39; Deliberazione G.R. n. 45/7 del 05/12/2003, punto 8)				
150.e	Corretta esecuzione delle modifiche non soggette a collaudo	Asseverazione del tecnico abilitato (Deliberazione G.R. n. 45/7 del 05/12/2003, punto 8)				
151	Attività di autoriparazione (meccatronici, carrozzieri, gommisti) Legge n. 122/1992, art. 1					
151.a	Avvio dell’attività Trasferimento Variazioni sostanziali dell’attività	SCIA (D.Lgs. n. 112/1998, art. 22)	Autocertificazione a 0 giorni senza asseverazione	Camera di Commercio	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano i seguenti ulteriori adempimenti, qualora necessari e non espletati in precedenza: • In caso di esercizio di congiunto di altre attività (es. commercio al dettaglio, centri di revisione) si applicano anche i relativi regimi amministrativi • Per officine con superficie coperta superiore a 300 metri quadri, ovvero officine per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti, o comunque nel caso l’attività rientri in uno dei casi previsti dall’allegato I al DPR n° 151/2011: SCIA di prevenzione incendi (n° 300) • Per le attività indicate nel D.M. 05/09/1994: Industrie insalubri (n° 314) • In ogni caso: Impatto acustico (n° 252) • Se sono presenti scarichi idrici: Scarichi idrici (n° 251) • Per le attività comportanti emissioni di sostanze in atmosfera: Emissioni in atmosfera (n° 253) • Per i luoghi di lavoro con oltre tre addetti: Sicurezza sui luoghi di lavoro (n° 313) • Se si prevede l’occupazione di suolo pubblico: Concessione di spazi pubblici (n° 310) • Per l’apposizione di insegne: Posa di insegne e cartelli pubblicitari (n° 312) e Manutenzione straordinaria (n° 352.a)	• Per i casi di ampliamento, cessazione, altre variazioni (es. del legale rappresentante, della compagine sociale, della ragione sociale, del responsabile tecnico, ecc.) non è previsto alcun adempimento • È obbligatorio provvedere contestualmente alla trasmissione della Comunicazione Unica al Registro delle Imprese
151.b	Subingresso Variazione del responsabile tecnico	Comunicazione				
152	Centri di revisione per i veicoli a motore D.Lgs. n. 285/1992, art. 80 comma 8					
152.a	Avvio dell’attività Trasferimento Variazioni sostanziali dell’attività	Autorizzazione (D.Lgs. n. 112/1998, art. 105)	Autocertificazione a 0 giorni senza asseverazione	Provincia/Città Metropolitana	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano i seguenti ulteriori adempimenti, qualora necessari e non espletati in precedenza: • Per l’esercizio obbligatorio congiunto dell’attività di autoriparazione si applicano anche i relativi regimi amministrativi (n° 151) • Per officine con superficie coperta superiore a 300 metri quadri, ovvero officine per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti, o comunque nel caso l’attività rientri in uno dei casi previsti dall’allegato I al DPR n° 151/2011: SCIA di prevenzione incendi (n° 300) • Per le attività indicate nel D.M. 05/09/1994: Industrie insalubri (n° 314) • In ogni caso: Impatto acustico (n° 252) • Se sono presenti scarichi idrici: Scarichi idrici (n° 251) • Per le attività comportanti emissioni di sostanze in atmosfera:Emissioni in atmosfera (n° 253) • Per i luoghi di lavoro con oltre tre addetti: Sicurezza sui luoghi di lavoro (n° 313) • Se l’attività prevede l’occupazione di suolo pubblico: Concessione di spazi pubblici (n° 310) • Per l’apposizione di insegne: Posa di insegne e cartelli pubblicitari (n° 312) e Manutenzione straordinaria (n° 352.a)	• Per i casi di ampliamento, cessazione, altre variazioni (es. del legale rappresentante, della compagine sociale, della ragione sociale, ecc.) non è previsto alcun adempimento
152.b	Subingresso	Autorizzazione (D.Lgs. n. 112/1998, art. 105)				
152.c	Variazione del responsabile tecnico	Comunicazione				

XIV – Acconciatori, estetisti, tatuatori ed affini

A	B	C	D	E	F	G
N°	Descrizione	Regime previsto dalla normativa settoriale	Regime ex L.R. n. 24/2016	Ente competente	Concentrazione di regimi amministrativi	Note
160	Acconciatori <i>Legge n. 174/2005, art. 2</i>					
160.a	Avvio dell'attività Trasferimento Subingresso Affitto di poltrona Variazioni sostanziali dell'attività	SCIA (D.L. n. 7/2007, art. 10 comma 2)	Autocertificazione a 0 giorni <i>senza asseverazione</i>	Comune	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano i seguenti ulteriori adempimenti, qualora necessari e non espletati in precedenza: • In caso di esercizio di congiunto di altre attività (commercio al dettaglio, estetista, ecc.) si applicano anche i relativi regimi amministrativi • Se sono presenti impianti rumorosi: <i>Impatto acustico (n° 252)</i> • Se sono presenti scarichi idrici: <i>Scarichi idrici (n° 251)</i> • Nel caso l'attività rientri in uno dei casi previsti dall'allegato I al DPR n° 151/2011: <i>SCIA di prevenzione incendi (n° 300)</i> • Se l'attività prevede l'occupazione di suolo pubblico: <i>Concessione di spazi pubblici (n° 310)</i> • Per l'apposizione di insegne: <i>Posa di insegne e cartelli pubblicitari (n° 312)</i> e <i>Manutenzione straordinaria (n° 352.a)</i> • Se l'attività è esercitata sul demanio marittimo: <i>Attività svolte sul demanio marittimo (n° 311)</i>	• Per i casi di ampliamento, cessazione, altre variazioni (es. del legale rappresentante, della compagine sociale, della ragione sociale, del responsabile tecnico, ecc.) non è previsto alcun adempimento • Alle imprese esercenti l'attività di acconciatore, che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, non si applicano le disposizioni relative alle attività di commercio
160.b	Variazione del responsabile tecnico	Comunicazione				
161	Estetisti (compresi centri estetici, centri benessere, SPA e simili) <i>Legge n. 1/1990, art. 2</i>					
161.a	Avvio dell'attività Trasferimento Subingresso Affitto di poltrona Variazioni sostanziali dell'attività	SCIA (D.L. n. 7/2007, art. 10 comma 2)	Autocertificazione a 0 giorni <i>senza asseverazione</i>	Comune	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano i seguenti ulteriori adempimenti, qualora necessari e non espletati in precedenza: • In caso di esercizio di congiunto di altre attività (commercio al dettaglio, acconciatore, ecc.) si applicano anche i relativi regimi amministrativi • Se sono presenti impianti rumorosi: <i>Impatto acustico (n° 252)</i> • Se sono presenti scarichi idrici: <i>Scarichi idrici (n° 251)</i> • Nel caso l'attività rientri in uno dei casi previsti dall'allegato I al DPR n° 151/2011: <i>SCIA di prevenzione incendi (n° 300)</i> • Se l'attività prevede l'occupazione di suolo pubblico: <i>Concessione di spazi pubblici (n° 310)</i> • Per l'apposizione di insegne: <i>Posa di insegne e cartelli pubblicitari (n° 312)</i> e <i>Manutenzione straordinaria (n° 352.a)</i> • Se l'attività è esercitata sul demanio marittimo: <i>Attività svolte sul demanio marittimo (n° 311)</i>	• Per i casi di ampliamento, cessazione, altre variazioni (es. del legale rappresentante, della compagine sociale, della ragione sociale, del responsabile tecnico, ecc.) non è previsto alcun adempimento
161.b	Variazione del responsabile tecnico	Comunicazione				
162	Tatuaggi e piercing <i>Deliberaazione G.R. n° 22/11 del 22/05/2012; Determinazione D.G. Sanità n° 1528 del 21/11/2012; Linee guida per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza, emanate dal Consiglio Superiore della Sanità - Ministero della Salute nel marzo 1998</i>					
162.a	Avvio dell'attività Trasferimento Subingresso Variazioni sostanziali dell'attività	Rilascio idoneità sanitaria (Determinazione D.G. Sanità n° 1528 del 21/11/2012)	Autocertificazione a 0 giorni <i>senza asseverazione</i>	Comune ATS	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano i seguenti ulteriori adempimenti, qualora necessari e non espletati in precedenza: • In caso di esercizio di congiunto di altre attività (commercio al dettaglio, estetista, acconciatore, ecc.) si applicano anche i relativi regimi amministrativi • Se sono presenti impianti rumorosi: <i>Impatto acustico (n° 252)</i> • Se sono presenti scarichi idrici: <i>Scarichi idrici (n° 251)</i> • Nel caso l'attività rientri in uno dei casi previsti dall'allegato I al DPR n° 151/2011: <i>SCIA di prevenzione incendi (n° 300)</i> • Se l'attività prevede l'occupazione di suolo pubblico: <i>Concessione di spazi pubblici (n° 310)</i> • Per l'apposizione di insegne: <i>Posa di insegne e cartelli pubblicitari (n° 312)</i> e <i>Manutenzione straordinaria (n° 352.a)</i> • Se l'attività è esercitata sul demanio marittimo: <i>Attività svolte sul demanio marittimo (n° 311)</i>	• In ogni caso, per cessazioni e altre variazioni (es. del legale rappresentante, della compagine sociale, della ragione sociale, ecc.) non è previsto alcun adempimento

XV – Attività artigianali o industriali

A	B	C	D	E	F	G
N°	Descrizione	Regime previsto dalla normativa settoriale	Regime ex L.R. n. 24/2016	Ente competente	Concentrazione di regimi amministrativi	Note
170	Panifici <i>L.R. n. 4/2016; D.L. n. 223/2006, art. 4</i>					
170.a	Avvio dell’attività Trasferimento Subingresso Variazioni sostanziali dell’attività	Dichiarazione autocertificativa (<i>L.R. n. 4/2016, art. 3</i>)	Autocertificazione a 0 giorni <i>senza asseverazione</i>	Comune	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano i seguenti ulteriori adempimenti, qualora necessari e non espletati in precedenza: • In caso di esercizio di congiunto di altre attività (commercio al dettaglio, somministrazione di alimenti e bevande, ecc.) si applicano anche i relativi regimi amministrativi • In ogni caso: <i>Notifica igienico sanitaria (n° 80)</i> • In ogni caso: <i>Emissioni in atmosfera (n° 253)</i> • Se sono presenti impianti rumorosi: <i>Impatto acustico (n° 252)</i> • Se sono presenti scarichi idrici: <i>Scarichi idrici (n° 251)</i> • Per impianti di produzione di calore con potenzialità superiore a 116 kW ovvero alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso, o comunque nel caso l’attività rientri in uno dei casi previsti dall’allegato I al DPR n° 151/2011: <i>SCIA di prevenzione incendi (n° 300)</i> • Per i luoghi di lavoro con oltre tre addetti: <i>Sicurezza sui luoghi di lavoro (n° 313)</i> • Per l’apposizione di insegne: <i>Posa di insegne e cartelli pubblicitari (n° 312)</i> e <i>Manutenzione straordinaria (n° 352.a)</i>	• Relativamente alle emissioni in atmosfera, i panifici con consumo di farina non superiore a 300 kg/giorno sono classificati come attività ad emissioni scarsamente rilevanti; quelli con consumo di farina compreso fra 300 e 1500 kg/giorno sono soggetti ad autorizzazione di carattere generale; quelli con consumo di farina superiore a 1500 kg/giorno sono soggetti all’autorizzazione ordinaria; • Per i casi di ampliamento, cessazione, altre variazioni (es. del legale rappresentante, della compagine sociale, della ragione sociale, del responsabile tecnico, ecc.) non è previsto alcun adempimento
170.b	Variazione del responsabile dell’attività produttiva	Comunicazione				
170.c	Utilizzo del contrassegno regionale attestante la vendita di pane fresco	Comunicazione (<i>L.R. n. 4/2016, artt. 6 - 7</i>)				
171	Tintolavanderie <i>Legge n. 84/2006, art. 2 comma 1</i>					
171.a	Avvio dell’attività Trasferimento Subingresso Variazioni sostanziali dell’attività	Regime previsto dalla normativa regionale (<i>Legge n. 84/2006, art. 3 comma 1</i>) confluito nel regime di SCIA ai sensi del D.Lgs. n. 222/2016	Autocertificazione a 0 giorni <i>senza asseverazione</i>	Comune	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano i seguenti ulteriori adempimenti, qualora necessari e non espletati in precedenza: • In ogni caso: <i>Scarichi idrici (n° 251)</i> • Per impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e pulitintolavanderie a ciclo chiuso: <i>Emissioni in atmosfera (n° 253)</i> • Se sono presenti impianti rumorosi: <i>Impatto acustico (n° 252)</i> • Per impianti di produzione di calore con potenzialità superiore a 116 kW ovvero alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso, o comunque nel caso l’attività rientri in uno dei casi previsti dall’allegato I al DPR n° 151/2011: <i>SCIA di prevenzione incendi (n° 300)</i> • Per i luoghi di lavoro con oltre tre addetti: <i>Sicurezza sui luoghi di lavoro (n° 313)</i> • Per l’apposizione di insegne: <i>Posa di insegne e cartelli pubblicitari (n° 312)</i> e <i>Manutenzione straordinaria (n° 352.a)</i>	• Per i casi di ampliamento, cessazione, altre variazioni (es. del legale rappresentante, della compagine sociale, della ragione sociale, ecc.) non è previsto alcun adempimento • Per le lavanderie self service non è necessaria la designazione del responsabile tecnico e il possesso dei requisiti professionali
171.b	Variazione del responsabile tecnico	Comunicazione				
172	Esercizio di arti tipografiche, litografiche, fotografiche e di stampa in generale <i>D.Lgs. n° 112/98, art. 164</i>					
172.a	Avvio dell’attività Trasferimento Subingresso Variazioni sostanziali dell’attività	Comunicazione (<i>D.Lgs. n° 112/98, art. 164, comma 1 lettera f</i>)	Autocertificazione a 0 giorni <i>senza asseverazione</i>	Questura	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano i seguenti ulteriori adempimenti, qualora necessari e non espletati in precedenza: • Se sono presenti scarichi idrici: <i>Scarichi idrici (n° 251)</i> • Per le attività comportanti emissioni di sostanze in atmosfera: <i>Emissioni in atmosfera (n° 253)</i> • In ogni caso: <i>Impatto acustico (n° 252)</i> • Nel caso l’attività rientri in uno dei casi previsti dall’allegato I al DPR n° 151/2011: <i>SCIA di prevenzione incendi (n° 300)</i> • Per i luoghi di lavoro con oltre tre addetti: <i>Sicurezza sui luoghi di lavoro (n° 313)</i> • Per l’apposizione di insegne: <i>Posa di insegne e cartelli pubblicitari (n° 312)</i> e <i>Manutenzione straordinaria (n° 352.a)</i>	• Relativamente alle emissioni in atmosfera, i laboratori fotografici sono classificati come attività ad emissioni scarsamente rilevanti; le attività di tipografia, litografia, serigrafia con utilizzo giornaliero massimo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) non superiore a 30 kg sono soggetti ad autorizzazione di carattere generale; quelle con utilizzo di prodotti superiore a 30 kg/giorno sono soggetti all’autorizzazione ordinaria; • Per i casi di ampliamento, cessazione, altre variazioni (es. del legale rappresentante, della compagine sociale, della ragione sociale, ecc.) non è previsto alcun adempimento

A	B	C	D	E	F	G
N°	Descrizione	Regime previsto dalla normativa settoriale	Regime ex L.R. n. 24/2016	Ente competente	Concentrazione di regimi amministrativi	Note
173	Installatori e manutentori di impianti <i>D.M. n. 37/2008, art. 3</i>					
173.a	Avvio dell'attività Variazioni sostanziali dell'attività	SCIA (<i>D.M. n. 37/2008, art. 3 commi 3 e 4</i>)	Autocertificazione a 0 giorni <i>senza asseverazione</i>	Camera di Commercio	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano i seguenti ulteriori adempimenti, qualora necessari e non espletati in precedenza, relativi all'eventuale sede operativa dell'impresa: - Se sono presenti scarichi idrici: <i>Scarichi idrici (n° 251)</i> - Nel caso l'attività rientri in uno dei casi previsti dall'allegato I al DPR n° 151/2011: <i>SCIA di prevenzione incendi (n° 300)</i> - Per l'apposizione di insegne: <i>Posa di insegne e cartelli pubblicitari (n° 312)</i> e <i>Manutenzione straordinaria (n° 352.a)</i>	- È obbligatorio provvedere contestualmente alla trasmissione della Comunicazione Unica al Registro delle Imprese - La Scia può essere presentata al Suape di competenza o direttamente alla Camera di Commercio se non vi sono adempimenti connessi
173.b	Variazione del responsabile tecnico	Comunicazione				
174	Imprese di pulizie, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione <i>Legge n. 82/1994, art. 1</i>					
174.a	Avvio dell'attività Variazioni sostanziali dell'attività	SCIA (<i>D.L. n. 7/2007, art. 10 comma 3</i>)	Autocertificazione a 0 giorni <i>senza asseverazione</i>	Camera di Commercio	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano i seguenti ulteriori adempimenti, qualora necessari e non espletati in precedenza, relativi all'eventuale sede operativa dell'impresa: - Se sono presenti scarichi idrici: <i>Scarichi idrici (n° 251)</i> - Nel caso l'attività rientri in uno dei casi previsti dall'allegato I al DPR n° 151/2011: <i>SCIA di prevenzione incendi (n° 300)</i> - Per l'apposizione di insegne: <i>Posa di insegne e cartelli pubblicitari (n° 312)</i> e <i>Manutenzione straordinaria (n° 352.a)</i>	- È obbligatorio provvedere contestualmente alla trasmissione della Comunicazione Unica al Registro delle Imprese - La Scia può essere presentata al Suape di competenza o direttamente alla Camera di Commercio se non vi sono adempimenti connessi
174.b	Variazione del responsabile tecnico	Comunicazione				
175	Facchinaggio <i>Legge n. 57/2001, art. 17</i>					
175.a	Avvio dell'attività Variazioni sostanziali dell'attività	SCIA (<i>D.L. n. 7/2007, art. 10 comma 3</i>)	Autocertificazione a 0 giorni <i>senza asseverazione</i>	Camera di Commercio	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano i seguenti ulteriori adempimenti, qualora necessari e non espletati in precedenza, relativi all'eventuale sede operativa dell'impresa: - Se sono presenti scarichi idrici: <i>Scarichi idrici (n° 251)</i> - Nel caso l'attività rientri in uno dei casi previsti dall'allegato I al DPR n° 151/2011: <i>SCIA di prevenzione incendi (n° 300)</i> - Per l'apposizione di insegne: <i>Posa di insegne e cartelli pubblicitari (n° 312)</i> e <i>Manutenzione straordinaria (n° 352.a)</i>	- È obbligatorio provvedere contestualmente alla trasmissione della Comunicazione Unica al Registro delle Imprese - La Scia può essere presentata al Suape di competenza o direttamente alla Camera di Commercio se non vi sono adempimenti connessi

XVI – Altre attività

A	B	C	D	E	F	G
N°	Descrizione	Regime previsto dalla normativa settoriale	Regime ex L.R. n. 24/2016	Ente competente	Concentrazione di regimi amministrativi	Note
190	Agenzie d'affari <i>R.D. n. 773/1931, art. 115</i>					
190.a	Agenzie di recupero crediti Avvio dell'attività Subingresso Trasferimento Variazioni sostanziali dell'attività Nomina di rappresentanti	Licenza (<i>R.D. n. 773/1931, art. 115</i>)	Conferenza di servizi Tacito assenso in CdS: sì Sil.assenso art. 20 L.241/90: no	Questura	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano i seguenti ulteriori adempimenti, qualora necessari e non espletati in precedenza: - Per l'attività di intermediazione commerciale e di affari, si applicano contestualmente i relativi regimi amministrativi (n° 204) - Per tutti gli esercizi del settore alimentare: <i>Notifica igienico sanitaria (n° 80)</i> - A seconda delle merci oggetto dell'attività: <i>Vendita di alcolici (n° 70)</i> <i>Vendita di preziosi (n° 78)</i> <i>Vendita di armi (n° 79)</i> - Se sono presenti scarichi idrici: <i>Scarichi idrici (n° 251)</i> - Nel caso l'attività rientri in uno dei casi previsti dall'allegato I al DPR n° 151/2011: <i>SCIA di prevenzione incendi (n° 300)</i> - Se l'attività prevede l'occupazione di suolo pubblico: <i>Concessione di spazi pubblici (n° 310)</i> - Per l'apposizione di insegne: <i>Posa di insegne e cartelli pubblicitari (n° 312)</i> e <i>Manutenzione straordinaria (n° 352.a)</i> - Se sono presenti impianti rumorosi: <i>Impatto acustico (n° 252)</i>	- È necessario munirsi di un registro delle operazioni vidimato dall'autorità competente ed esporre al pubblico le tariffe praticate - Per i casi di ampliamento, cessazione, altre variazioni (es. del legale rappresentante, della compagine sociale, della ragione sociale, ecc.) non è previsto alcun adempimento - Per le agenzie d'affari di competenza della Questura il titolo abilitativo può essere conseguito per il tramite del SUAPE oppure direttamente presso la Questura. - Per le agenzie funebri vedi n° 221
190.b	Agenzie matrimoniali, di pubblici incanti, di pubbliche relazioni Avvio dell'attività Subingresso Trasferimento Variazioni sostanziali dell'attività	Comunicazione (<i>R.D. n. 773/1931, art. 115</i>)	Autocertificazione a 0 giorni <i>senza asseverazione</i>	Questura		
190.c	Tutte le altre agenzie d'affari Avvio dell'attività Subingresso Trasferimento Variazioni sostanziali dell'attività	Comunicazione (<i>R.D. n. 773/1931, art. 115</i>)	Autocertificazione a 0 giorni <i>senza asseverazione</i>	Comune		

A	B	C	D	E	F	G
N°	Descrizione	Regime previsto dalla normativa settoriale	Regime ex L.R. n. 24/2016	Ente competente	Concentrazione di regimi amministrativi	Note
191	Autoscuole <i>D.Lgs. n. 285/1992, art. 123; D.M. n. 317/1995</i>					
191.a	Avvio dell’attività Subingresso Trasferimento Variazioni sostanziali dell’attività	SCIA differita all’effettiva verifica della sussistenza dei requisiti (<i>D.Lgs. n. 285/1992, art. 123, commi 4-7bis</i>), confluita nel regime di SCIA ai sensi del D.Lgs. n. 222/2016	Autocertificazione a 0 giorni <i>senza asseverazione</i>	Provincia/Città Metropolitana	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano i seguenti ulteriori adempimenti, qualora necessari e non espletati in precedenza: • Per esercizio congiunto dell’attività di scuola nautica, si applicano i relativi regimi amministrativi (<i>n° 192</i>) • Se sono presenti scarichi idrici: <i>Scarichi idrici (n° 251)</i> • Nel caso l’attività rientri in uno dei casi previsti dall’allegato I al DPR n° 151/2011: <i>SCIA di prevenzione incendi (n° 300)</i> • Se l’attività prevede l’occupazione di suolo pubblico: <i>Concessione di spazi pubblici (n° 310)</i> • Per l’apposizione di insegne: <i>Posa di insegne e cartelli pubblicitari (n° 312)</i> e <i>Manutenzione straordinaria (n° 352.a)</i> • Se sono presenti impianti rumorosi: <i>Impatto acustico (n° 252)</i>	• Per i casi di ampliamento, cessazione, altre variazioni (es. del legale rappresentante, della compagine sociale, della ragione sociale, ecc.) non è previsto alcun adempimento
192	Scuole nautiche <i>D.M. n. 146/2008 art. 42</i>					
192.a	Avvio dell’attività Subingresso Trasferimento Variazioni sostanziali dell’attività	Autorizzazione (<i>D.M. n. 146/2008 art. 42</i>), confluita nel regime di SCIA ai sensi del D.Lgs. n. 222/2016	Autocertificazione a 0 giorni <i>senza asseverazione</i>	Provincia/Città Metropolitana	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano i seguenti ulteriori adempimenti, qualora necessari e non espletati in precedenza: • Per esercizio congiunto dell’attività di autoscuola, si applicano i relativi regimi amministrativi (<i>n° 191</i>) • Se sono presenti scarichi idrici: <i>Scarichi idrici (n° 251)</i> • Nel caso l’attività rientri in uno dei casi previsti dall’allegato I al DPR n° 151/2011: <i>SCIA di prevenzione incendi (n° 300)</i> • Se l’attività prevede l’occupazione di suolo pubblico: <i>Concessione di spazi pubblici (n° 310)</i> • Per l’apposizione di insegne: <i>Posa di insegne e cartelli pubblicitari (n° 312)</i> e <i>Manutenzione straordinaria (n° 352.a)</i> • Se sono presenti impianti rumorosi: <i>Impatto acustico (n° 252)</i>	• Per i casi di ampliamento, cessazione, altre variazioni (es. del legale rappresentante, della compagine sociale, della ragione sociale, ecc.) non è previsto alcun adempimento
193	Agenzie di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto <i>Legge n. 264/1991</i>					
193.a	Avvio dell’attività Subingresso Trasferimento Variazioni sostanziali dell’attività	Autorizzazione (<i>Legge n. 264/1991 art. 3</i>)	Autocertificazione a 0 giorni <i>senza asseverazione</i>	Provincia/Città Metropolitana	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano i seguenti ulteriori adempimenti, qualora necessari e non espletati in precedenza: • Se sono presenti scarichi idrici: <i>Scarichi idrici (n° 251)</i> • Nel caso l’attività rientri in uno dei casi previsti dall’allegato I al DPR n° 151/2011: <i>SCIA di prevenzione incendi (n° 300)</i> • Per l’apposizione di insegne: <i>Posa di insegne e cartelli pubblicitari (n° 312)</i> e <i>Manutenzione straordinaria (n° 352.a)</i> • Se sono presenti impianti rumorosi: <i>Impatto acustico (n° 252)</i>	• Per i casi di ampliamento, cessazione, altre variazioni (es. del legale rappresentante, della compagine sociale, della ragione sociale, ecc.) non è previsto alcun adempimento
193.b	Variazione del soggetto in possesso dei requisiti professionali	Comunicazione				
194	Strutture socio-assistenziali <i>L.R. n. 23/2005, art. 43; D.P.Reg. n. 4/2008</i>					
194.a	Comunità di tipo familiare e gruppi di convivenza: - Casa famiglia e gruppi di convivenza - Comunità di pronta accoglienza Avvio dell’attività, Adattamento di strutture esistenti, Trasformazione, Ampliamento Trasferimento, Variazioni sostanziali dell’attività	Autorizzazione (<i>L.R. n. 23/2005, art. 43; D.P.Reg. n. 4/2008, art. 34</i>)	Autocertificazione a 0 giorni <i>con asseverazione</i>	Comune	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano i seguenti ulteriori adempimenti, qualora necessari e non espletati in precedenza: • Per l’esercizio congiunto di prestazioni sanitarie, si applicano contestualmente i relativi regimi amministrativi (<i>n° 203</i>) • Se sono presenti scarichi idrici: <i>Scarichi idrici (n° 251)</i> • Per strutture residenziali con oltre 25 posti letto, asili nido con capienza superiore a 30 posti, o comunque nel caso l’attività rientri in uno dei casi previsti dall’allegato I al DPR n° 151/2011: <i>SCIA di prevenzione incendi (n° 300)</i> • In caso di preparazione o somministrazione di pasti: <i>Notifica igienico sanitaria (n° 80)</i> • Per l’apposizione di insegne: <i>Posa di insegne e cartelli pubblicitari (n° 312)</i> e <i>Manutenzione straordinaria (n° 352.a)</i> • Se sono presenti impianti rumorosi o per strutture qualificabili come scuole, asili nido e case di riposo: <i>Impatto acustico (n° 252)</i>	• Per i casi di cessazione e altre variazioni (es. del legale rappresentante, della compagine sociale, della ragione sociale, ecc.) non è previsto alcun adempimento • La procedura di accreditamento della struttura è esclusa dalla competenza del SUAPE; si applica la procedura prevista dalla norma settoriale
194.b	Strutture a ciclo diurno: - Centro di aggregazione sociale - Centro socio-educativo diurno - Centro per la famiglia Avvio dell’attività, Adattamento di strutture esistenti, Trasformazione, Ampliamento Trasferimento, Variazioni sostanziali dell’attività	Autorizzazione (<i>L.R. n. 23/2005, art. 43; D.P.Reg. n. 4/2008, art. 34</i>)				

A	B	C	D	E	F	G
N°	Descrizione	Regime previsto dalla normativa settoriale	Regime ex L.R. n. 24/2016	Ente competente	Concentrazione di regimi amministrativi	Note
194.c	Strutture per la prima infanzia: - Nido d'infanzia - Micronido - Micronido e Nido aziendale - Spazio bambini - Sezioni primavera - Ludoteca e centro bambini e genitori - Servizi in contesto domiciliare Avvio dell'attività, Adattamento di strutture esistenti, Trasformazione, Ampliamento Trasferimento, Variazioni sostanziali dell'attività	Autorizzazione (L.R. n. 23/2005, art. 43; D.P.Reg. n. 4/2008, art. 34)	Autocertificazione a 0 giorni <i>con asseverazione</i>	Comune	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano i seguenti ulteriori adempimenti, qualora necessari e non espletati in precedenza: • Per l'esercizio congiunto di prestazioni sanitarie, si applicano contestualmente i relativi regimi amministrativi (n° 203) • Se sono presenti scarichi idrici: <i>Scarichi idrici (n° 251)</i> • Per strutture residenziali con oltre 25 posti letto, asili nido con capienza superiore a 30 posti, o comunque nel caso l'attività rientri in uno dei casi previsti dall'allegato I al DPR n° 151/2011: <i>SCIA di prevenzione incendi (n° 300)</i> • In caso di preparazione o somministrazione di pasti: <i>Notifica igienico sanitaria (n° 80)</i> • Per l'apposizione di insegne: <i>Posa di insegne e cartelli pubblicitari (n° 312)</i> e <i>Manutenzione straordinaria (n° 352.a)</i> • Se sono presenti impianti rumorosi o per strutture qualificabili come scuole, asili nido e case di riposo: <i>Impatto acustico (n° 252)</i>	• Per i casi di cessazione e altre variazioni (es. del legale rappresentante, della compagine sociale, della ragione sociale, ecc.) non è previsto alcun adempimento • Il parere di compatibilità per le strutture residenziali integrate è sempre positivo, ed è acquisito con il perfezionamento del titolo abilitativo di esercizio
194.d	Strutture residenziali a carattere comunitario: - Comunità di sostegno a gestanti e/o madri con bambino - Residenze comunitarie diffuse per anziani - Comunità residenziali per persone con disabilità e per il "dopo di noi" - Comunità di accoglienza per minori - Comunità alloggio per anziani - Comunità per l'accoglienza di adulti sottoposti a misure restrittive della libertà personale Avvio dell'attività, Adattamento di strutture esistenti, Trasformazione, Ampliamento Trasferimento, Variazioni sostanziali dell'attività	Autorizzazione previo inserimento nel PLUS (L.R. n. 23/2005, art. 43; D.P.Reg. n. 4/2008, art. 34)	Conferenza di servizi <i>Vedi art. 18 direttive</i> Tacito assenso in CdS: sì Sil.assenso art. 20 L.241/90: sì	Comune Autorità di gestione del PLUS		
194.e	Strutture residenziali integrate: - Comunità integrate per anziani - Comunità integrate per persone con disabilità e per il "dopo di noi" - Comunità integrate per persone con disturbo mentale - Comunità socio-educative integrate per minori Avvio dell'attività, Adattamento di strutture esistenti, Trasformazione, Ampliamento Trasferimento, Variazioni sostanziali dell'attività	Autorizzazione previa acquisizione del parere di compatibilità (L.R. n. 23/2005, art. 43; D.P.Reg. n. 4/2008, art. 34)	Autocertificazione a 0 giorni <i>senza asseverazione</i>	Comune Assessorato Regionale della Sanità		
194.f	Per tutte le tipologie di strutture Subingresso Variazioni non sostanziali	Autorizzazione (L.R. n. 23/2005, art. 43; D.P.Reg. n. 4/2008, art. 34)	Autocertificazione a 0 giorni <i>senza asseverazione</i>	Comune		

A	B	C	D	E	F	G
N°	Descrizione	Regime previsto dalla normativa settoriale	Regime ex L.R. n. 24/2016	Ente competente	Concentrazione di regimi amministrativi	Note
195	Agenzie di viaggi <i>L.R. n. 13/1988, artt. 2-3</i>					
195.a	Avvio dell’attività Subingresso Trasferimento Variazioni sostanziali dell’attività	Autorizzazione (<i>L.R. n. 13/1988, art. 5</i>)	Autocertificazione a 0 giorni <i>senza asseverazione</i>	Regione (Ass.to Turismo)	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano i seguenti ulteriori adempimenti, qualora necessari e non espletati in precedenza: • Se sono presenti scarichi idrici: <i>Scarichi idrici (n° 251)</i> • Per l’apposizione di insegne: <i>Posa di insegne e cartelli pubblicitari (n° 312)</i> e <i>Manutenzione straordinaria (n° 352.a)</i> • Se sono presenti impianti rumorosi: <i>Impatto acustico (n° 252)</i>	• Per i casi di ampliamento, cessazione, altre variazioni (es. del legale rappresentante, della compagine sociale, della ragione sociale, ecc.) non è previsto alcun adempimento
195.b	Apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate a operare, anche stagionali	Autorizzazione (<i>L.R. n. 13/1988, art. 6</i>)				
195.c	Variazione del direttore tecnico	Comunicazione				
196	Installazione ed esercizio degli impianti di lavorazione (compreso il riempimento e travaso) e di stoccaggio di oli minerali e GPL <i>Legge n. 239/2004, art. 1, commi 56-58; D.Lgs. n. 128/2006</i>					
196.a	Installazione ed esercizio di nuovi stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali e GPL; Dismissione degli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali e GPL; Variazione della capacità complessiva di lavorazione degli stabilimenti di oli minerali e GPL; Variazione di oltre il 30 per cento della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali e GPL.	Autorizzazione (<i>Legge n. 239/2004, art. 1, commi 56-58; D.Lgs. n. 128/2016, art. 3</i>)	Conferenza di servizi Tacito assenso in CdS: sì Sil.assenso art. 20 L.241/90: sì	Provincia /Città Metropolitana	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano i seguenti ulteriori adempimenti, qualora necessari e non espletati in precedenza: • <i>Depositi commerciali di oli minerali assoggettati ad accisa (n° 75)</i> • Per le attività indicate nel D.M. 05/09/1994: <i>Industrie insalubri (n° 314)</i> • Per le attività comportanti emissioni di sostanze in atmosfera: <i>Emissioni in atmosfera (n° 253)</i> • Se sono presenti scarichi idrici: <i>Scarichi idrici (n° 251)</i> • Se sono presenti impianti rumorosi: <i>Impatto acustico (n° 252)</i> • Nel caso l’attività rientri in uno dei casi previsti dall’allegato I al DPR n° 151/2011: <i>SCIA di prevenzione incendi (n° 300)</i> • Per i luoghi di lavoro con oltre tre addetti: <i>Sicurezza sui luoghi di lavoro (n° 313)</i> • Per l’apposizione di insegne: <i>Posa di insegne e cartelli pubblicitari (n° 312)</i> e <i>Manutenzione straordinaria (n° 352.a)</i>	• Sono escluse le infrastrutture e gli insediamenti strategici di cui all’art. 57 della Legge n. 35/2012 e opere connesse; • Le altre modifiche sono liberamente effettuate dall'operatore, nel rispetto delle normative vigenti in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza, di prevenzione incendi e di demanio marittimo; • Per l’esercizio dell’attività è necessario attivare la procedura di collaudo (<i>n° 360</i>) • Per la cessazione e le altre variazioni (es. del legale rappresentante, della compagine sociale, della ragione sociale, ecc.) non è previsto alcun adempimento
197	Installazione ed esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL; Distribuzione e vendita di GPL in bombole e serbatoi <i>D.Lgs. n. 128/2006</i>					
197.a	Installazione Esercizio dell’attività Subingresso Trasferimento Variazioni sostanziali dell’attività: c) la variazione della capacità complessiva di lavorazione degli stabilimenti di oli minerali; d) la variazione di oltre il 30 per cento della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali. Cessazione dell’attività e dismissione dello stabilimento	Autorizzazione (<i>D.Lgs. n. 128/2006, artt. 8 e 13</i>)	Autocertificazione a 0 giorni <i>senza asseverazione</i>	Provincia/Città Metropolitana	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano i seguenti ulteriori adempimenti, qualora necessari e non espletati in precedenza: • <i>Depositi commerciali di oli minerali assoggettati ad accisa (n° 75)</i> • In caso di esercizio di commercio all’ingrosso, si applicano contestualmente i relativi regimi amministrativi (n° 30) • Per le attività indicate nel D.M. 05/09/1994: <i>Industrie insalubri (n° 314)</i> • Per le attività comportanti emissioni di sostanze in atmosfera: <i>Emissioni in atmosfera (n° 253)</i> • Se sono presenti scarichi idrici: <i>Scarichi idrici (n° 251)</i> • Se sono presenti impianti rumorosi: <i>Impatto acustico (n° 252)</i> • Nel caso l’attività rientri in uno dei casi previsti dall’allegato I al DPR n° 151/2011: <i>SCIA di prevenzione incendi (n° 300)</i> • Per i luoghi di lavoro con oltre tre addetti: <i>Sicurezza sui luoghi di lavoro (n° 313)</i> • Per l’apposizione di insegne: <i>Posa di insegne e cartelli pubblicitari (n° 312)</i> e <i>Manutenzione straordinaria (n° 352.a)</i>	• Il presente regime amministrativo non si applica: <i>a)</i> agli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatti destinati all'autotrazione; <i>b)</i> ai depositi di rivenditori dettaglianti di gas di petrolio liquefatti confezionato in bombole. • Per la cessazione e le altre variazioni (es. del legale rappresentante, della compagine sociale, della ragione sociale, ecc.) non è previsto alcun adempimento
198	Servizi di rete e comunicazione elettronica <i>D.Lgs. n. 259/2003, art. 25</i>					
198.a	Avvio dell’attività Subingresso Trasferimento Variazioni sostanziali dell’attività	SCIA (<i>D.Lgs. n. 259/2003, art. 25 comma 4</i>)	Autocertificazione a 0 giorni <i>senza asseverazione</i>	Ministero dello Sviluppo Economico	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano i seguenti ulteriori adempimenti, qualora necessari e non espletati in precedenza: • In caso di esercizio di commercio all’ingrosso, si applicano contestualmente i relativi regimi amministrativi (n° 30) • Per le attività indicate nel D.M. 05/09/1994: <i>Industrie insalubri (n° 314)</i> • Per le attività comportanti emissioni di sostanze in atmosfera: <i>Emissioni in atmosfera (n° 253)</i> • Se sono presenti scarichi idrici: <i>Scarichi idrici (n° 251)</i> • Se sono presenti impianti rumorosi: <i>Impatto acustico (n° 252)</i> • Nel caso l’attività rientri in uno dei casi previsti dall’allegato I al DPR n° 151/2011: <i>SCIA di prevenzione incendi (n° 300)</i> • Per l’apposizione di insegne: <i>Posa di insegne e cartelli pubblicitari (n° 312)</i> e <i>Manutenzione straordinaria (n° 352.a)</i>	• Il presente regime amministrativo si applica anche a tutte le attività che offrono servizi di rete e comunicazione elettronica come attività principale (Internet Point, Phone Center, ecc.), ovvero offrono un accesso hot spot in modalità wireless con il segnale che si propaga al di fuori dei locali dell’esercizio • Per i casi di ampliamento, cessazione, altre variazioni (es. del legale rappresentante, della compagine sociale, della ragione sociale, ecc.) non è previsto alcun adempimento

A	B	C	D	E	F	G
N°	Descrizione	Regime previsto dalla normativa settoriale	Regime ex L.R. n. 24/2016	Ente competente	Concentrazione di regimi amministrativi	Note
199	Allevamento di animali della specie bovina, bufalina, ovina, caprina, suina, equina, avicunicoli, api, lumache, altre specie D.P.R. n. 317/2006					
199.a	Avvio dell’attività Subingresso Trasferimento Variazioni sostanziali dell’attività	Richiesta di attribuzione di codice aziendale (D.P.R. n. 317/2006, art. 2 comma 2), confluita nel regime di SCIA ai sensi del D.Lgs. n. 222/2016	Autocertificazione a 0 giorni senza asseverazione	ATS	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano i seguenti ulteriori adempimenti, qualora necessari e non espletati in precedenza: • In ogni caso: <i>Industrie insalubri (n° 314)</i> • Per l’allevamento di animali destinati al consumo alimentare umano: <i>Notifica igienico sanitaria (n° 80)</i> • Per le attività comportanti emissioni di sostanze in atmosfera: <i>Emissioni in atmosfera (n° 253)</i> • Se sono presenti scarichi idrici: <i>Scarichi idrici (n° 251)</i> • Se sono presenti impianti rumorosi: <i>Impatto acustico (n° 252)</i> • Nel caso l’attività rientri in uno dei casi previsti dall’allegato I al DPR n° 151/2011: <i>SCIA di prevenzione incendi (n° 300)</i> • In caso di stalle di sosta e trasporto di animali vivi, si applicano contestualmente i relativi regimi amministrativi (nn. 200-201) • Per l’apposizione di insegne: <i>Posa di insegne e cartelli pubblicitari (n° 312)</i> e <i>Manutenzione straordinaria (n° 352.a)</i>	• non sono soggetti al presente regime amministrativo le persone fisiche che detengono non più di tre capi delle specie ovina e caprina per i quali non hanno richiesto premi o di un capo della specie suina e destinati all'uso o al consumo personale, purché all'atto della movimentazione siano accompagnati dal documento di cui all'art. 10 del DPR 317/2006; • Per la cessazione e le altre variazioni (es. del legale rappresentante, della compagine sociale, della ragione sociale, ecc.) non è previsto alcun adempimento
199.b	Variazione del numero e delle specie degli animali Altre variazioni dell’attività	Comunicazione				
200	Stalle di sosta D.P.R. n. 320/1954, art. 17					
200.a	Avvio dell’attività Subingresso Trasferimento Variazioni sostanziali dell’attività	Autorizzazione (D.P.R. n. 320/1954, art. 17)	Autocertificazione a 0 giorni senza asseverazione	ATS	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano i seguenti ulteriori adempimenti, qualora necessari e non espletati in precedenza: • Se sono presenti scarichi idrici: <i>Scarichi idrici (n° 251)</i> • Se sono presenti impianti rumorosi: <i>Impatto acustico (n° 252)</i> • Nel caso l’attività rientri in uno dei casi previsti dall’allegato I al DPR n° 151/2011: <i>SCIA di prevenzione incendi (n° 300)</i> • Per l’apposizione di insegne: <i>Posa di insegne e cartelli pubblicitari (n° 312)</i> e <i>Manutenzione straordinaria (n° 352.a)</i>	• Per la cessazione e le altre variazioni (es. del legale rappresentante, della compagine sociale, della ragione sociale, ecc.) non è previsto alcun adempimento
201	Trasporto di animali vivi Regolamento CE n° 1/2005					
201.a	• trasporti di animali effettuati dagli allevatori con veicoli agricoli con i propri mezzi di trasporto nei casi in cui le circostanze geografiche richiedano il trasporto per transumanza stagionale di taluni tipi di animali • trasporti, effettuati dagli allevatori, dei propri animali, con i propri mezzi di trasporto per una distanza inferiore a 50 km dalla propria azienda	Comunicazione	Autocertificazione a 0 giorni senza asseverazione	ATS	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano i seguenti ulteriori adempimenti, qualora necessari e non espletati in precedenza: • per autotrasporto in conto proprio e in conto terzi si applicano anche i relativi regimi amministrativi (nn. 133, 134, 135)	• Per la cessazione e le altre variazioni (es. del legale rappresentante, della compagine sociale, della ragione sociale, ecc.) non è previsto alcun adempimento
201.b	Tutti gli altri casi di trasporto di animali vivi	Autorizzazione (Regolamento CE n° 1/2005, art. 6)	Conferenza di servizi Tacito assenso in CdS: no Sil.assenso art. 20 L.241/90: no N.B: autorizzazione prevista dalla normativa comunitaria			• L’autorizzazione ha validità di cinque anni, decorsi i quali deve essere richiesta una nuova autorizzazione

A	B	C	D	E	F	G
N°	Descrizione	Regime previsto dalla normativa settoriale	Regime ex L.R. n. 24/2016	Ente competente	Concentrazione di regimi amministrativi	Note
203	Strutture sanitarie private <i>L.R. n. 10/2006, artt. 5-6; D.Lgs. n. 502/1992, art. 8/ter</i>					
203.a	Autorizzazione alla realizzazione Nuova realizzazione Trasferimento Variazioni sostanziali	Autorizzazione espressa mediante parere di compatibilità (<i>L.R. n. 10/2006, art. 5; D.Lgs. n. 502/1992, art. 8/ter commi 1,3</i>)	Conferenza di servizi Tacito assenso in CdS: sì Sil.assenso art. 20 L.241/90: no	Regione	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano i seguenti ulteriori adempimenti, qualora necessari e non espletati in precedenza: • Se sono presenti scarichi idrici: <i>Scarichi idrici (n° 251)</i> • Se sono presenti impianti rumorosi: <i>Impatto acustico (n° 252)</i> • Nel caso l’attività rientri in uno dei casi previsti dall’allegato I al DPR n° 151/2011: <i>SCIA di prevenzione incendi (n° 300)</i> • Per le attività indicate nel D.M. 05/09/1994: <i>Industrie insalubri (n° 314)</i> • Per le attività comportanti emissioni di sostanze in atmosfera: <i>Emissioni in atmosfera (n° 253)</i> • Per l’apposizione di insegne: <i>Posa di insegne e cartelli pubblicitari (n° 312)</i> e <i>Manutenzione straordinaria (n° 352.a)</i>	• L’autorizzazione alla realizzazione non è necessaria per gli studi professionali medici • L’autorizzazione all’esercizio delle strutture sanitarie a media e alta complessità può eventualmente comprendere l’accreditamento provvisorio o la conferma dell’accreditamento istituzionale
203.b	Autorizzazione all’esercizio <i>Strutture a bassa complessità: studi professionali e attività specialistiche ambulatoriali a bassa complessità, tranne le attività di riabilitazione motoria, diagnostica per immagini e laboratorio</i> Avvio dell’attività; Trasferimento; Variazioni strutturali, impiantistiche, tecnologiche ed organizzative	Autorizzazione (<i>L.R. n. 10/2006, art. 6; D.Lgs. n. 502/1992, art. 8/ter commi 1-4</i>)	Autocertificazione a 0 giorni <i>con asseverazione</i>	Comune ATS		
203.c	Autorizzazione all’esercizio <i>Strutture a media e alta complessità</i> Avvio dell’attività; Trasferimento; Variazioni strutturali, impiantistiche, tecnologiche ed organizzative	Autorizzazione (<i>L.R. n. 10/2006, art. 6; D.Lgs. n. 502/1992, art. 8/ter commi 1-4</i>)	Conferenza di servizi <i>Speciale (vedi art. 18 direttive)</i> Tacito assenso in CdS: sì Sil.assenso art. 20 L.241/90: no	Regione, previa acquisizione del parere del nucleo tecnico		
203.d	Accreditamento istituzionale Primo rilascio; Proroga; Rinnovo; Rimodulazione	Provvedimento espresso (<i>L.R. n. 10/2006, art. 7</i>)				
203.e	Autorizzazione all’esercizio e/o accreditamento istituzionale Subingresso; Cessazione; Variazione del direttore sanitario; Altre variazioni amministrative	Comunicazione	Autocertificazione a 0 giorni <i>Senza asseverazione</i>	Comune o Regione (<i>vedi 203.b, 203.c, 203.d</i>)		
204	Intermediazione commerciale e di affari <i>Legge n. 39/1989; Codice Civile, libro IV, titolo III, capo XI</i>					
204.a	Avvio dell’attività Subingresso Variazioni sostanziali dell’attività	SCIA (<i>D.Lgs. n. 59/2010, art. 73</i>)	Autocertificazione a 0 giorni <i>senza asseverazione</i>	Camera di Commercio	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano i seguenti ulteriori adempimenti, qualora necessari e non espletati in precedenza, relativi all’eventuale sede operativa dell’impresa: • Per le agenzie di affari, si applicano contestualmente i relativi regimi amministrativi (n°190) • Se sono presenti scarichi idrici: <i>Scarichi idrici (n° 251)</i> • Nel caso l’attività rientri in uno dei casi previsti dall’allegato I al DPR n° 151/2011: <i>SCIA di prevenzione incendi (n° 300)</i> • Per l’apposizione di insegne: <i>Posa di insegne e cartelli pubblicitari (n° 312)</i> e <i>Manutenzione straordinaria (n° 352.a)</i>	• È obbligatorio provvedere contestualmente alla trasmissione della Comunicazione Unica al Registro delle Imprese • La Scia può essere presentata al Suape di competenza o direttamente alla Camera di Commercio se non vi sono adempimenti connessi
205	Agenti e rappresentanti di commercio <i>Legge n. 204/1985, art. 1</i>					
205.a	Avvio dell’attività Subingresso Variazioni sostanziali dell’attività	SCIA (<i>D.Lgs. n. 59/2010, art. 74</i>)	Autocertificazione a 0 giorni <i>senza asseverazione</i>	Camera di Commercio	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano i seguenti ulteriori adempimenti, qualora necessari e non espletati in precedenza, relativi all’eventuale sede operativa dell’impresa: • Se sono presenti scarichi idrici: <i>Scarichi idrici (n° 251)</i> • Nel caso l’attività rientri in uno dei casi previsti dall’allegato I al DPR n° 151/2011: <i>SCIA di prevenzione incendi (n° 300)</i> • Per l’apposizione di insegne: <i>Posa di insegne e cartelli pubblicitari (n° 312)</i> e <i>Manutenzione straordinaria (n° 352.a)</i>	• È obbligatorio provvedere contestualmente alla trasmissione della Comunicazione Unica al Registro delle Imprese • La Scia può essere presentata al Suape di competenza o direttamente alla Camera di Commercio se non vi sono adempimenti connessi

A	B	C	D	E	F	G
N°	Descrizione	Regime previsto dalla normativa settoriale	Regime ex L.R. n. 24/2016	Ente competente	Concentrazione di regimi amministrativi	Note
206	Mediatori marittimi <i>Legge n. 478/1968, art. 1</i>					
206.a	Avvio dell'attività Subingresso Variazioni sostanziali dell'attività	SCIA (<i>D.Lgs. n. 59/2010, art. 75</i>)	Autocertificazione a 0 giorni <i>senza asseverazione</i>	Camera di Commercio	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano i seguenti ulteriori adempimenti, qualora necessari e non espletati in precedenza, relativi all'eventuale sede operativa dell'impresa: - Se sono presenti scarichi idrici: <i>Scarichi idrici (n° 251)</i> - Nel caso l'attività rientri in uno dei casi previsti dall'allegato I al DPR n° 151/2011: <i>SCIA di prevenzione incendi (n° 300)</i> - Per l'apposizione di insegne: <i>Posa di insegne e cartelli pubblicitari (n° 312)</i> e <i>Manutenzione straordinaria (n° 352.a)</i>	- È obbligatorio provvedere contestualmente alla trasmissione della Comunicazione Unica al Registro delle Imprese - La Scia può essere presentata al Suape di competenza o direttamente alla Camera di Commercio se non vi sono adempimenti connessi
207	Spedizionieri <i>Legge n. 1442/1941, art. 1</i>					
207.a	Avvio dell'attività Subingresso Variazioni sostanziali dell'attività	SCIA (<i>D.Lgs. n. 59/2010, art. 76</i>)	Autocertificazione a 0 giorni <i>senza asseverazione</i>	Camera di Commercio	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano i seguenti ulteriori adempimenti, qualora necessari e non espletati in precedenza, relativi all'eventuale sede operativa dell'impresa: - Se sono presenti scarichi idrici: <i>Scarichi idrici (n° 251)</i> - Nel caso l'attività rientri in uno dei casi previsti dall'allegato I al DPR n° 151/2011: <i>SCIA di prevenzione incendi (n° 300)</i> - Per l'apposizione di insegne: <i>Posa di insegne e cartelli pubblicitari (n° 312)</i> e <i>Manutenzione straordinaria (n° 352.a)</i>	- È obbligatorio provvedere contestualmente alla trasmissione della Comunicazione Unica al Registro delle Imprese - La Scia può essere presentata al Suape di competenza o direttamente alla Camera di Commercio se non vi sono adempimenti connessi
208	Magazzini generali <i>R.D.L. n. 2290/1926, art. 1</i>					
208.a	Avvio dell'attività Subingresso Variazioni sostanziali dell'attività	SCIA contestuale alla Comunicazione Unica (<i>D.Lgs. n. 59/2010, art. 80-quinquies</i>)	Autocertificazione a 0 giorni <i>senza asseverazione</i>	Ministero dello Sviluppo Economico	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano i seguenti ulteriori adempimenti, qualora necessari e non espletati in precedenza: - Se sono presenti scarichi idrici: <i>Scarichi idrici (n° 251)</i> - Se sono presenti impianti rumorosi: <i>Impatto acustico (n° 252)</i> - Per le attività indicate nel D.M. 05/09/1994: <i>Industrie insalubri (n° 314)</i> - Per le attività comportanti emissioni di sostanze in atmosfera: <i>Emissioni in atmosfera (n° 253)</i> - Nel caso l'attività rientri in uno dei casi previsti dall'allegato I al DPR n° 151/2011: <i>SCIA di prevenzione incendi (n° 300)</i> - Per l'apposizione di insegne: <i>Posa di insegne e cartelli pubblicitari (n° 312)</i> e <i>Manutenzione straordinaria (n° 352.a)</i>	
209	Molini <i>D.Lgs. n. 59/2010, art. 80-sexies</i>					
209.a	Avvio dell'attività Subingresso Variazioni sostanziali dell'attività	SCIA contestuale alla Comunicazione Unica (<i>D.Lgs. n. 59/2010, art. 80-sexies</i>)	Autocertificazione a 0 giorni <i>senza asseverazione</i>	Camera di Commercio	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano i seguenti ulteriori adempimenti, qualora necessari e non espletati in precedenza: - In ogni caso: <i>Notifica igienico sanitaria (n° 80)</i> - Se sono presenti scarichi idrici: <i>Scarichi idrici (n° 251)</i> - Se sono presenti impianti rumorosi: <i>Impatto acustico (n° 252)</i> - Per le attività indicate nel D.M. 05/09/1994: <i>Industrie insalubri (n° 314)</i> - Per le attività comportanti emissioni di sostanze in atmosfera: <i>Emissioni in atmosfera (n° 253)</i> - Nel caso l'attività rientri in uno dei casi previsti dall'allegato I al DPR n° 151/2011: <i>SCIA di prevenzione incendi (n° 300)</i> - Per l'apposizione di insegne: <i>Posa di insegne e cartelli pubblicitari (n° 312)</i> e <i>Manutenzione straordinaria (n° 352.a)</i>	- È obbligatorio provvedere contestualmente alla trasmissione della Comunicazione Unica al Registro delle Imprese - La Scia può essere presentata al Suape di competenza o direttamente alla Camera di Commercio se non vi sono adempimenti connessi
210	Attività temporanea di esposizione e vendita di prodotti e somministrazione di alimenti e bevande in una sede diversa da quella abituale <i>L.R. n. 24/2016, art. 51</i>					
210.a	Esposizione e vendita di prodotti e di somministrazione di alimenti e bevande, in una sede diversa da quella abituale e per una durata non superiore a 15 giorni, da parte dei soggetti abilitati in modo permanente all'esercizio di attività nel settore della somministrazione e del commercio al dettaglio, degli artigiani e degli altri esercenti un'attività permanente	Comunicazione (<i>L.R. n. 24/2016, art. 51</i>)	Autocertificazione a 0 giorni <i>senza asseverazione</i>	Comune	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano i seguenti ulteriori adempimenti, qualora necessari e non espletati in precedenza: - Per attività del settore alimentare: <i>Notifica igienico sanitaria (n° 80)</i> - Per la vendita e somministrazione di alcolici: <i>Vendita di alcolici (n° 70)</i> - Se sono presenti impianti di diffusione sonora o manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali: <i>Impatto acustico (n° 252)</i> - Se l'attività prevede l'occupazione di suolo pubblico: <i>Concessione di spazi pubblici (n° 310)</i> - Se l'attività è esercitata sul demanio marittimo: <i>Attività svolte sul demanio marittimo (n° 311)</i>	

A	B	C	D	E	F	G
N°	Descrizione	Regime previsto dalla normativa settoriale	Regime ex L.R. n. 24/2016	Ente competente	Concentrazione di regimi amministrativi	Note
211	Stazioni di monta e stazioni di inseminazione artificiale delle specie equina, bovina, bufalina, ovina, caprina e suina <i>Legge n. 30/1991; D.M. n. 403/2000, art. 2</i>					
211.a	Avvio dell’attività Variazioni sostanziali dell’attività	Autorizzazione (<i>D.M. n. 403/2000, art. 2</i>)	Conferenza di servizi Tacito assenso in CdS: sì Sil.assenso art. 20 L.241/90: no	• Agris per la specie equina • ATS per altre specie • Assessorato regionale dell’igiene e sanità - Servizio di Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano i seguenti ulteriori adempimenti, qualora necessari e non espletati in precedenza: • Se sono presenti scarichi idrici: <i>Scarichi idrici (n° 251)</i> • Se sono presenti impianti rumorosi: <i>Impatto acustico (n° 252)</i> • Per le attività indicate nel D.M. 05/09/1994: <i>Industrie insalubri (n° 314)</i> • Per le attività comportanti emissioni di sostanze in atmosfera: <i>Emissioni in atmosfera (n° 253)</i> • Nel caso l’attività rientri in uno dei casi previsti dall’allegato I al DPR n° 151/2011: <i>SCIA di prevenzione incendi (n° 300)</i> • Per i luoghi di lavoro con oltre tre addetti: <i>Sicurezza sui luoghi di lavoro (n° 313)</i> • Per l’apposizione di insegne: <i>Posa di insegne e cartelli pubblicitari (n° 312)</i> e <i>Manutenzione straordinaria (n° 352.a)</i>	• Per le altre variazioni (es. del legale rappresentante, della compagine sociale, della ragione sociale, ecc.) non è previsto alcun adempimento; • L’autorizzazione ha validità di cinque anni ed è rinnovabile
211.b	Subingresso Cessazione	Comunicazione	Autocertificazione a 0 giorni <i>senza asseverazione</i>			
211.c	Rinnovo dell’autorizzazione alla scadenza	Rinnovo (<i>D.M. n. 403/2000, art. 2</i>)				
212	Centri di raccolta e centri di magazzinaggio di sperma della specie bovina <i>D.Lgs. n. 132/2005, art. 1</i>					
212.a	Avvio dell’attività Variazioni sostanziali dell’attività	Riconoscimento (<i>D.Lgs. n. 132/2005, art. 4</i>)	Conferenza di servizi Tacito assenso in CdS: no Sil.assenso art. 20 L.241/90: no <i>N.B: autorizzazione prevista dalla normativa comunitaria</i>	• ATS • Assessorato regionale dell’igiene e sanità - Servizio di Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano i seguenti ulteriori adempimenti, qualora necessari e non espletati in precedenza: • Se sono presenti scarichi idrici: <i>Scarichi idrici (n° 251)</i> • Se sono presenti impianti rumorosi: <i>Impatto acustico (n° 252)</i> • Per le attività indicate nel D.M. 05/09/1994: <i>Industrie insalubri (n° 314)</i> • Per le attività comportanti emissioni di sostanze in atmosfera: <i>Emissioni in atmosfera (n° 253)</i> • Nel caso l’attività rientri in uno dei casi previsti dall’allegato I al DPR n° 151/2011: <i>SCIA di prevenzione incendi (n° 300)</i> • Per i luoghi di lavoro con oltre tre addetti: <i>Sicurezza sui luoghi di lavoro (n° 313)</i> • Per l’apposizione di insegne: <i>Posa di insegne e cartelli pubblicitari (n° 312)</i> e <i>Manutenzione straordinaria (n° 352.a)</i>	• Per le altre variazioni (es. del legale rappresentante, della compagine sociale, della ragione sociale, ecc.) non è previsto alcun adempimento
212.b	Subingresso Variazioni non sostanziali Cessazione	Comunicazione	Autocertificazione a 0 giorni <i>senza asseverazione</i>			
213	Gruppi di raccolta di embrioni della specie bovina <i>D.P.R. n. 241/1994, art. 2</i>					
213.a	Avvio dell’attività Variazione del veterinario Variazioni sostanziali nell’organizzazione del gruppo, o dei laboratori o delle attrezzature di cui esso dispone	Riconoscimento (<i>D.P.R. n. 241/1994, art. 4</i>)	Conferenza di servizi Tacito assenso in CdS: no Sil.assenso art. 20 L.241/90: no <i>N.B: autorizzazione prevista dalla normativa comunitaria</i>	• ATS • Assessorato regionale dell’igiene e sanità - Servizio di Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano i seguenti ulteriori adempimenti, qualora necessari e non espletati in precedenza: • Se sono presenti scarichi idrici: <i>Scarichi idrici (n° 251)</i> • Se sono presenti impianti rumorosi: <i>Impatto acustico (n° 252)</i> • Per le attività indicate nel D.M. 05/09/1994: <i>Industrie insalubri (n° 314)</i> • Per le attività comportanti emissioni di sostanze in atmosfera: <i>Emissioni in atmosfera (n° 253)</i> • Nel caso l’attività rientri in uno dei casi previsti dall’allegato I al DPR n° 151/2011: <i>SCIA di prevenzione incendi (n° 300)</i> • Per i luoghi di lavoro con oltre tre addetti: <i>Sicurezza sui luoghi di lavoro (n° 313)</i> • Per l’apposizione di insegne: <i>Posa di insegne e cartelli pubblicitari (n° 312)</i> e <i>Manutenzione straordinaria (n° 352.a)</i>	• Per le altre variazioni (es. del legale rappresentante, della compagine sociale, della ragione sociale, ecc.) non è previsto alcun adempimento
213.b	Subingresso Variazioni non sostanziali Cessazione	Comunicazione (<i>D.P.R. n. 241/1994, art. 4 comma 2</i>)	Autocertificazione a 0 giorni <i>senza asseverazione</i>			
214	Centri di raccolta di sperma della specie suina <i>D.P.R. n. 242/1994, art. 4</i>					
214.a	Avvio dell’attività Variazioni sostanziali dell’attività	Riconoscimento (<i>D.P.R. n. 242/1994, art. 4</i>)	Conferenza di servizi Tacito assenso in CdS: no Sil.assenso art. 20 L.241/90: no <i>N.B: autorizzazione prevista dalla normativa comunitaria</i>	• ATS • Assessorato regionale dell’igiene e sanità - Servizio di Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano i seguenti ulteriori adempimenti, qualora necessari e non espletati in precedenza: • Se sono presenti scarichi idrici: <i>Scarichi idrici (n° 251)</i> • Se sono presenti impianti rumorosi: <i>Impatto acustico (n° 252)</i> • Per le attività indicate nel D.M. 05/09/1994: <i>Industrie insalubri (n° 314)</i> • Per le attività comportanti emissioni di sostanze in atmosfera: <i>Emissioni in atmosfera (n° 253)</i> • Nel caso l’attività rientri in uno dei casi previsti dall’allegato I al DPR n° 151/2011: <i>SCIA di prevenzione incendi (n° 300)</i> • Per i luoghi di lavoro con oltre tre addetti: <i>Sicurezza sui luoghi di lavoro (n° 313)</i> • Per l’apposizione di insegne: <i>Posa di insegne e cartelli pubblicitari (n° 312)</i> e <i>Manutenzione straordinaria (n° 352.a)</i>	• Per le altre variazioni (es. del legale rappresentante, della compagine sociale, della ragione sociale, ecc.) non è previsto alcun adempimento
214.b	Subingresso Variazioni non sostanziali Cessazione	Comunicazione	Autocertificazione a 0 giorni <i>senza asseverazione</i>			

A	B	C	D	E	F	G
N°	Descrizione	Regime previsto dalla normativa settoriale	Regime ex L.R. n. 24/2016	Ente competente	Concentrazione di regimi amministrativi	Note
215	Stabilimenti per scambi intracomunitari e importazioni da paesi terzi di pollame e uova da cova non destinati a mostre, concorsi o competizioni <i>D.Lgs. n. 199/2014, art. 2</i>					
215.a	Avvio dell’attività Variazioni sostanziali dell’attività	Riconoscimento (<i>D.Lgs. n. 199/2014, art. 3</i>)	Conferenza di servizi Tacito assenso in CdS: no Sil.assenso art. 20 L.241/90: no <i>N.B: autorizzazione prevista dalla normativa comunitaria</i>	• ATS • Assessorato regionale dell’igiene e sanità - Servizio di Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si ricordano i seguenti ulteriori adempimenti, qualora necessari e non espletati in precedenza: • Se sono presenti scarichi idrici: <i>Scarichi idrici (n° 251)</i> • Se sono presenti impianti rumorosi: <i>Impatto acustico (n° 252)</i> • Per le attività indicate nel D.M. 05/09/1994: <i>Industrie insalubri (n° 314)</i> • Per le attività comportanti emissioni di sostanze in atmosfera: <i>Emissioni in atmosfera (n° 253)</i> • Nel caso l’attività rientri in uno dei casi previsti dall’allegato I al DPR n° 151/2011: <i>SCIA di prevenzione incendi (n° 300)</i> • Per i luoghi di lavoro con oltre tre addetti: <i>Sicurezza sui luoghi di lavoro (n° 313)</i> • Per l’apposizione di insegne: <i>Posa di insegne e cartelli pubblicitari (n° 312)</i> e <i>Manutenzione straordinaria (n° 352.a)</i>	• Per le altre variazioni (es. del legale rappresentante, della compagine sociale, della ragione sociale, ecc.) non è previsto alcun adempimento
215.b	Subingresso Variazioni non sostanziali Cessazione	Comunicazione	Autocertificazione a 0 giorni <i>senza asseverazione</i>			
216	Centri di immersione subacquea e organizzazioni didattiche per attività subacquee <i>L.R. n. 9/1999, art. 2 comma 6</i>					
216.a	Avvio dell’attività Variazioni sostanziali dell’attività Subingresso	Iscrizione nel registro regionale (<i>L.R. n. 9/1999, art. 5; L.R. n. 20/2006, art. 6; L.R. n. 24/2016, art. 55</i>)	Autocertificazione a 0 giorni <i>senza asseverazione</i>	Regione (Ass.to Turismo)	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si ricordano i seguenti ulteriori adempimenti, qualora necessari e non espletati in precedenza: • Se sono presenti scarichi idrici: <i>Scarichi idrici (n° 251)</i> • Se sono presenti impianti rumorosi: <i>Impatto acustico (n° 252)</i> • Per le attività indicate nel D.M. 05/09/1994: <i>Industrie insalubri (n° 314)</i> • Per le attività comportanti emissioni di sostanze in atmosfera: <i>Emissioni in atmosfera (n° 253)</i> • Nel caso l’attività rientri in uno dei casi previsti dall’allegato I al DPR n° 151/2011: <i>SCIA di prevenzione incendi (n° 300)</i> • Per i luoghi di lavoro con oltre tre addetti: <i>Sicurezza sui luoghi di lavoro (n° 313)</i> • Per l’apposizione di insegne: <i>Posa di insegne e cartelli pubblicitari (n° 312)</i> e <i>Manutenzione straordinaria (n° 352.a)</i>	• Il titolo abilitativo è valido a tempo indeterminato e non necessita di rinnovo annuale • Le organizzazioni didattiche per attività subacquee in possesso di valido titolo abilitativo d’esercizio conseguito in qualsiasi regione d’Italia o riconosciuto, possono operare sul territorio regionale senza ulteriori adempimenti, fatti salvi quelli previsti dai regolamenti delle aree marine protette e dei parchi regionali • Per la cessazione e le altre variazioni (es. del legale rappresentante, della compagine sociale, della ragione sociale, ecc.) non è previsto alcun adempimento
217	Professioni turistiche <i>L.R. n. 20/2006, artt. 2 - 3</i>					
217.a	Guide turistiche, guide ambientali escursionistiche e guide turistiche sportive Avvio dell’attività	Iscrizione nel registro regionale (<i>L.R. n. 20/2006, art. 6; L.R. n. 24/2016, art. 55</i>)	Autocertificazione a 0 giorni <i>senza asseverazione</i>	Regione (Ass.to Turismo)	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si ricordano eventuali ulteriori adempimenti, qualora necessari e non espletati in precedenza	• Per la cessazione e le altre variazioni non è previsto alcun adempimento • Il titolo abilitativo è valido a tempo indeterminato e non necessita di rinnovo annuale
217.b	Direttori tecnici di agenzie di viaggi Avvio dell’attività	Iscrizione nel registro regionale (<i>L.R. n. 20/2006, art. 6; L.R. n. 24/2016, art. 55</i>)	Autocertificazione a 0 giorni <i>senza asseverazione</i>	Regione (Ass.to Turismo)		
218	Canili gestiti da privati o da enti a scopo di ricovero, di commercio o di addestramento <i>D.P.R. n. 320/1954, art. 24</i>					
218.a	Avvio dell’attività Variazioni sostanziali dell’attività Trasferimento Subingresso	Autorizzazione (<i>D.P.R. n. 320/1954, art. 24</i>)	Autocertificazione a 0 giorni <i>con asseverazione</i>	ATS	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si ricordano i seguenti ulteriori adempimenti, qualora necessari e non espletati in precedenza: • Se sono presenti scarichi idrici: <i>Scarichi idrici (n° 251)</i> • Se sono presenti impianti rumorosi: <i>Impatto acustico (n° 252)</i> • Per le attività indicate nel D.M. 05/09/1994: <i>Industrie insalubri (n° 314)</i> • Per le attività comportanti emissioni di sostanze in atmosfera: <i>Emissioni in atmosfera (n° 253)</i> • Nel caso l’attività rientri in uno dei casi previsti dall’allegato I al DPR n° 151/2011: <i>SCIA di prevenzione incendi (n° 300)</i> • Per i luoghi di lavoro con oltre tre addetti: <i>Sicurezza sui luoghi di lavoro (n° 313)</i> • Per l’apposizione di insegne: <i>Posa di insegne e cartelli pubblicitari (n° 312)</i> e <i>Manutenzione straordinaria (n° 352.a)</i>	• Per la cessazione e le altre variazioni (es. del legale rappresentante, della compagine sociale, della ragione sociale, ecc.) non è previsto alcun adempimento

A	B	C	D	E	F	G
N°	Descrizione	Regime previsto dalla normativa settoriale	Regime ex L.R. n. 24/2016	Ente competente	Concentrazione di regimi amministrativi	Note
219	Strutture veterinarie <i>Det.Dirig. ARIS n° 2345/2004; Det.Dirig. ARIS n° 67/2017</i>					
219.a	Studio veterinario (con accesso di animali), Ambulatorio veterinario, Ospedale veterinario, Clinica veterinaria / Casa di cura veterinaria, Laboratorio veterinario di analisi Avvio dell’attività Variazioni sostanziali dell’attività Trasferimento Subingresso	Autorizzazione (<i>Det.Dirig. ARIS n° 2345/2004</i>)	Autocertificazione a 0 giorni <i>con asseverazione</i>	ATS	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano i seguenti ulteriori adempimenti, qualora necessari e non espletati in precedenza: • Se sono presenti scarichi idrici: <i>Scarichi idrici (n° 251)</i> • Se sono presenti impianti rumorosi: <i>Impatto acustico (n° 252)</i> • Nel caso l’attività rientri in uno dei casi previsti dall’allegato I al DPR n° 151/2011: <i>SCIA di prevenzione incendi (n° 300)</i> • Per le attività indicate nel D.M. 05/09/1994: <i>Industrie insalubri (n° 314)</i> • Per le attività comportanti emissioni di sostanze in atmosfera: <i>Emissioni in atmosfera (n° 253)</i> • Per l’apposizione di insegne: <i>Posa di insegne e cartelli pubblicitari (n° 312)</i> e <i>Manutenzione straordinaria (n° 352.a)</i>	• Per la cessazione e le altre variazioni (es. del legale rappresentante, della compagine sociale, della ragione sociale, ecc.) non è previsto alcun adempimento
219.b	Struttura veterinaria trasfusionale Avvio dell’attività Variazioni sostanziali dell’attività Trasferimento Subingresso	Dichiarazione autocertificativa in autocertificazione (<i>Det.Dirig. ARIS n° 67/2017</i>)				
219.c	Banca veterinaria del sangue Avvio dell’attività Variazioni sostanziali dell’attività Trasferimento Subingresso	Dichiarazione autocertificativa in conferenza di servizi (<i>Det.Dirig. ARIS n° 67/2017</i>)		Conferenza di servizi Tacito assenso in CdS: sì Sil.assenso art. 20 L.241/90: no		
220	Strutture che erogano interventi assistiti con animali <i>D.G.R. n° 15/12 del 2017</i>					
220.a	Avvio dell’attività Variazioni sostanziali dell’attività Trasferimento Subingresso	Dichiarazione autocertificativa in autocertificazione (<i>D.G.R. n° 15/12 del 2017</i>)	Autocertificazione a 0 giorni <i>senza asseverazione</i>	ATS	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano i seguenti ulteriori adempimenti, qualora necessari e non espletati in precedenza: • Se l’attività ospitante non è già autorizzata, si applicano contestualmente i relativi regimi amministrativi	• Per la cessazione e le altre variazioni (es. del legale rappresentante, della compagine sociale, della ragione sociale, ecc.) non è previsto alcun adempimento
221	Agenzie funebri <i>L.R. n° 32/2018, art. 5; D.G.R. n. 9/31 del 22.2.2019</i>					
221.a	Avvio dell’attività Variazioni sostanziali dell’attività Trasferimento Subingresso	SCIA (<i>L.R. n° 32/2018, art. 5, comma 2</i>)	Autocertificazione a 0 giorni <i>senza asseverazione</i>	Comune ATS	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano i seguenti ulteriori adempimenti, qualora necessari e non espletati in precedenza: • Se sono presenti scarichi idrici: <i>Scarichi idrici (n° 251)</i> • Se sono presenti impianti rumorosi: <i>Impatto acustico (n° 252)</i> • Nel caso l’attività rientri in uno dei casi previsti dall’allegato I al DPR n° 151/2011: <i>SCIA di prevenzione incendi (n° 300)</i> • Per l’apposizione di insegne: <i>Posa di insegne e cartelli pubblicitari (n° 312)</i> e <i>Manutenzione straordinaria (n° 352.a)</i>	• Per la cessazione e le altre variazioni (es. del legale rappresentante, della compagine sociale, della ragione sociale, ecc.) non è previsto alcun adempimento
221.b	Apertura di una nuova sede in un territorio comunale diverso da quello ove insiste la sede principale	Comunicazione	Autocertificazione a 0 giorni <i>senza asseverazione</i>	Comune ATS		• L’impresa è tenuta a comunicare al SUAPE competente gli estremi del titolo abilitativo, dichiarando che nulla è mutato in merito ai requisiti soggettivi

XVII – Ambiente

A	B	C	D	E	F	G
N°	Descrizione	Regime previsto dalla normativa settoriale	Regime ex L.R. n. 24/2016	Ente competente	Concentrazione di regimi amministrativi	Note
250	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) <i>D.P.R. n. 59/2013, art. 2</i>					
250.a	Nuova autorizzazione Rinnovo Modifiche sostanziali	Autorizzazione (<i>D.P.R. n. 59/2013, artt. 4-6</i>)	Conferenza di servizi (vedi art. 19 direttive) Tacito assenso in CdS: sì (tranne il caso in cui sia ricompresa l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006) Sil.assenso art. 20 L.241/90: no	Provincia/Città Metropolitana	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano i seguenti ulteriori adempimenti, qualora necessari e non espletati in precedenza: • Per l'esercizio dell'attività, qualora previsto un titolo abilitativo, si applicano contestualmente i relativi regimi amministrativi (cfr. nn. 1-249) • Nel caso l'attività rientri in uno dei casi previsti dall'allegato I al DPR n° 151/2011: <i>SCIA di prevenzione incendi (n° 300)</i> • Per i luoghi di lavoro con oltre tre addetti: <i>Sicurezza sui luoghi di lavoro (n° 313)</i> • Se l'attività prevede l'occupazione di suolo pubblico: <i>Concessione di spazi pubblici (n° 310)</i> • Per l'apposizione di insegne: <i>Posa di insegne e cartelli pubblicitari (n° 312)</i> e <i>Manutenzione straordinaria (n° 352.a)</i>	• L'AUA sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione ambientale in materia di scarichi, utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende previste dall'art. 112 del d.lgs. n. 152/2006, emissioni in atmosfera, impatto acustico, utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura, comunicazioni in materia di rifiuti • È fatta salva la facoltà dei gestori degli impianti di non avvalersi dell'AUA nei casi previsti dall'art. 46 della LR 24/2016; • Il titolo abilitativo ha validità di quindici anni alle medesime condizioni • Per altre variazioni (es. del legale rappresentante, della compagine sociale, della ragione sociale, ecc.) non è previsto alcun adempimento
250.b	Modifiche non sostanziali	Comunicazione con silenzio assenso nel termine di 60 giorni (<i>D.P.R. n. 59/2013, art. 6 comma 1</i>)	Autocertificazione a 0 giorni <i>con asseverazione</i>			
250.c	Voltura	Comunicazione				

A	B	C	D	E	F	G
N°	Descrizione	Regime previsto dalla normativa settoriale	Regime ex L.R. n. 24/2016	Ente competente	Concentrazione di regimi amministrativi	Note
251	Scarichi idrici <i>D.Lgs. n. 152/2006, art. 124</i>					
251.a	Scarichi domestici recapitanti in pubblica fognatura Nuovo scarico Rinnovo Modifiche sostanziali	Comunicazione (<i>D.Lgs. n. 152/2006, art. 107 e art. 124 comma 4</i>)	Autocertificazione a 0 giorni <i>senza asseverazione</i>	• Comune • Gestore del servizio idrico integrato	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano i seguenti ulteriori adempimenti, qualora necessari e non espletati in precedenza: • È facoltà del gestore dell’impianto avvalersi dell’AUA (n° 250) in luogo del presente regime amministrativo • Per l’esercizio dell’attività, qualora previsto un titolo abilitativo, si applicano contestualmente i relativi regimi amministrativi (cfr. nn. 1-249) • Nel caso l’attività rientri in uno dei casi previsti dall’allegato I al DPR n° 151/2011: <i>SCIA di prevenzione incendi (n° 300)</i> • Se l’attività prevede l’occupazione di suolo pubblico: <i>Concessione di spazi pubblici (n° 310)</i> • Per l’apposizione di insegne: <i>Posa di insegne e cartelli pubblicitari (n° 312)</i> e <i>Manutenzione straordinaria (n° 352.a)</i>	• Per altre variazioni (es. del legale rappresentante, della compagine sociale, della ragione sociale, ecc.) non è previsto alcun adempimento
251.b	Tutti gli altri scarichi (scarichi non domestici ovvero scarichi recapitanti in corpi recettori diversi dalla pubblica fognatura) Nuovo scarico Rinnovo Modifiche sostanziali (trasferimento, ampliamento, mutamento del ciclo produttivo o della destinazione d’uso da cui derivi uno scarico di acque reflue con caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quello precedente)	Autorizzazione (<i>D.Lgs. n. 152/2006, art. 124 comma 1</i>)	Autocertificazione a 0 giorni <i>con asseverazione</i>	Per gli scarichi in fognatura: • Comune • Gestore del servizio idrico integrato • ARPAS Per gli scarichi in altri recettori: • Provincia/Città Metropolitana • ARPAS	È facoltà del gestore dell’impianto avvalersi dell’AUA (n° 250) in luogo del presente regime amministrativo Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti a carico dell’impresa, qualora necessari a seconda delle effettive caratteristiche dell’attività	• Con successiva deliberazione di Giunta Regionale saranno individuati i casi di discrezionalità che impongono l’avvio di un procedimento in conferenza di servizi
251.c	Tutti gli scarichi Modifiche non sostanziali (voltura, trasferimento, ampliamento, mutamento del ciclo produttivo o della destinazione d’uso da cui derivi uno scarico di acque reflue con caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente non diverse da quello precedente)	Comunicazione (<i>D.Lgs. n. 152/2006, art. 124 comma 12</i>)				
251.d	Smaltimento in fognatura di rifiuti organici provenienti dagli scarti dell’alimentazione trattati con apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili	Comunicazione a cura del rivenditore dell’apparecchio (<i>D.Lgs. n. 152/2006, art. 107 comma 3</i>)		Gestore del servizio idrico integrato	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti a carico dell’impresa, qualora necessari a seconda delle effettive caratteristiche dell’attività	
251.e	Approvvigionamento idrico da fonti diverse rispetto al pubblico acquedotto di distribuzione	Comunicazione annuale (<i>D.Lgs. n. 152/2006, art. 165 comma 2</i>)		Gestore del servizio idrico integrato		
251.f	Scarico in mare di materiali derivanti da attività di prospezione, ricerca e coltivazione dei giacimenti idrocarburi liquidi e gassosi	Autorizzazione (<i>D.M. 28 luglio 1994, artt. 5-7; D.Lgs. n. 152/2006, art. 104 comma 5</i>)	Conferenza di servizi Tacito assenso in CdS: sì Sil.assenso art. 20 L.241/90: no	Ministero dell’Ambiente		

A	B	C	D	E	F	G
N°	Descrizione	Regime previsto dalla normativa settoriale	Regime ex L.R. n. 24/2016	Ente competente	Concentrazione di regimi amministrativi	Note
252	Impatto acustico Legge n. 447/1995					
252.a	Attività soggette all'obbligo di presentazione della documentazione di impatto acustico le cui emissioni rumorose superano i limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale o, in mancanza, dal DPCM 14/11/1997 Realizzazione Esercizio dell'attività	Nulla Osta (Legge n. 447/1995, art. 8 comma 6)	Conferenza di servizi Tacito assenso in CdS: sì Sil.assenso art. 20 L.241/90: no	Comune	Si applica obbligatoriamente il regime amministrativo dell'AUA (n° 250), salvo che non sia l'unico titolo abilitativo ambientale necessario per l'attività o che la stessa non sia di durata non superiore a 6 mesi, nei quali casi l'AUA è facoltativa	• Ai sensi dell'art. 4, comma 1 del DPR n. 227/2011, le attività elencate nell'allegato B al medesimo DPR sono esentate dall'obbligo di presentare la documentazione di impatto acustico, e conseguentemente ad esse non si applica il presente regime amministrativo • Il titolo abilitativo, ove non confluisca nell'AUA, ha validità a tempo indeterminato • Per altre variazioni (es. del legale rappresentante, della compagine sociale, della ragione sociale, ecc.) non è previsto alcun adempimento
252.b	Attività soggette all'obbligo di presentazione della documentazione di impatto acustico le cui emissioni rumorose non superano i limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale o, in mancanza, dal DPCM 14/11/1997 Realizzazione Esercizio dell'attività	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Legge n. 447/1995, art. 8 comma 5; D.P.R. n. 227/2011 art. 4 comma 2)	Autocertificazione a 0 giorni con asseverazione		È facoltà del gestore dell'impianto avvalersi dell'AUA (n° 250) in luogo del presente regime amministrativo Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti a carico dell'impresa, qualora necessari a seconda delle effettive caratteristiche dell'attività	
252.c	Realizzazione di: a) scuole e asili nido; b) ospedali; c) case di cura e di riposo; d) parchi pubblici urbani ed extraurbani; e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui all'art. 8, comma 2 della Legge n° 447/1995 (aeroporti, aviosuperfici, eliporti, strade, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi, impianti sportivi e ricreativi, ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia)	Obbligo di produzione di una valutazione previsionale del clima acustico (Legge n. 447/1995, art. 8 comma 3)			Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti a carico dell'impresa, qualora necessari a seconda delle effettive caratteristiche dell'attività	
252.d	Svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico qualora esso comporti l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi, senza deroga ai valori limite	Autorizzazione (Legge n. 447/1995, art. 4 comma 1 lettera g, art. 6 comma 1 lettera h)				
252.e	Svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico qualora esso comporti l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi, in deroga ai valori limite	Autorizzazione (Legge n. 447/1995, art. 4 comma 1 lettera g, art. 6 comma 1 lettera h)	Conferenza di servizi Tacito assenso in CdS: sì Sil.assenso art. 20 L.241/90: no			
252.f	Voltura del titolo abilitativo già conseguito	Comunicazione	Autocertificazione a 0 giorni senza asseverazione			

A	B	C	D	E	F	G	
N°	Descrizione	Regime previsto dalla normativa settoriale	Regime ex L.R. n. 24/2016	Ente competente	Concentrazione di regimi amministrativi	Note	
253	Emissioni in atmosfera <i>D.Lgs. n. 152/2006, art. 267</i>						
253.a	Attività comportanti emissioni in atmosfera scarsamente rilevanti (elencate nella parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006) Avvio dell'attività Trasferimento Variazioni sostanziali	Comunicazione, ove prevista dall'autorità competente con proprio provvedimento generale (<i>D.Lgs. n. 152/2006, art. 272 comma 1</i>)	Autocertificazione a 0 giorni senza asseverazione <i>Solo ove prevista dalla Provincia competente</i>	Provincia/Città Metropolitana	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti a carico dell'impresa, qualora necessari a seconda delle effettive caratteristiche dell'attività	• Ove l'autorità competente non abbia previsto l'obbligo di comunicazione preventiva, l'attività è libera (<i>nessuna Provincia della Sardegna ha previsto tale adempimento</i>) • La comunicazione ha validità a tempo indeterminato • Per altre variazioni (es. del legale rappresentante, della compagine sociale, della ragione sociale, ecc.) non è previsto alcun adempimento	
253.b	Stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti e attività in deroga soggette ad autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera (elencate nella parte II dell'Allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006, ovvero oggetto di provvedimenti da parte delle singole autorità competenti) Avvio dell'attività, Trasferimento Variazioni sostanziali, Rinnovo	Autorizzazione (<i>D.Lgs. n. 152/2006, art. 272 comma 2</i>)	Autocertificazione a 0 giorni <i>Con asseverazione</i>		• È facoltà del gestore dell'impianto avvalersi dell'AUA (n° 250) in luogo del presente regime amministrativo • È altresì facoltà del gestore dell'impianto presentare domanda di autorizzazione ordinaria ai sensi dell'articolo 269 ed applicare il relativo regime amministrativo in luogo del presente (n°253.c) • Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti a carico dell'impresa, qualora necessari a seconda delle effettive caratteristiche dell'attività	• Il titolo abilitativo, ove non confluisca nell'AUA, ha validità per dieci anni • Nelle more dell'adozione delle autorizzazioni di carattere generale da parte dell'autorità competente, i gestori possono aderire alle autorizzazioni generali riportate nell'Allegato I al DPR n. 227/2011 • Per altre variazioni (es. del legale rappresentante, della compagine sociale, della ragione sociale, ecc.) non è previsto alcun adempimento	
253.c	Tutte le altre attività che producono emissioni di sostanze in atmosfera Avvio dell'attività, Trasferimento Variazioni sostanziali, Rinnovo	Autorizzazione (<i>D.Lgs. n. 152/2006, art. 269 comma 1</i>)	Conferenza di servizi speciale <i>Vedi art. 19 direttive</i> Tacito assenso in CdS: no Sil.assenso art. 20 L.241/90: no <i>N.B: autorizzazione prevista dalla normativa comunitaria</i>		Si applica obbligatoriamente il regime amministrativo dell'AUA (n° 250)		• Per altre variazioni (es. del legale rappresentante, della compagine sociale, della ragione sociale, ecc.) non è previsto alcun adempimento
253.d	Tutte le altre attività che producono emissioni di sostanze in atmosfera Messa in esercizio dello stabilimento	Comunicazione con preavviso minimo di 15 giorni (<i>D.Lgs. n. 152/2006, art. 269, comma 6</i>)	Autocertificazione a 0 giorni senza asseverazione				
253.e	Tutte le altre attività che producono emissioni di sostanze in atmosfera Variazioni non sostanziali	Comunicazione con silenzio assenso nel termine di 60 giorni (<i>D.Lgs. n. 152/2006, art. 269, comma 8</i>)	Autocertificazione a 0 giorni con asseverazione				
253.f	Tutte le attività Voltura del titolo abilitativo	Comunicazione	Autocertificazione a 0 giorni senza asseverazione				
254	Gestione dei rifiuti <i>D.Lgs. n. 152/2006, art. 183</i>						
254.a	Attività di gestione dei rifiuti elencate all'art. 8 comma 1 del DM n. 120/2014 Avvio dell'attività	Iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali mediante istanza e formale accettazione (<i>D.Lgs. n. 152/2006, art. 212; D.M. n. 120/2006, art. 15</i>)	Adempimento escluso dalla competenza del SUAPE; si applica quanto previsto dalla norma di settore (vedi colonna C) <i>Vedi art. 3 direttive</i>	Sezione Regionale dell'Albo (<i>c/o Camera di Commercio di Cagliari</i>)	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti a carico dell'impresa, qualora necessari a seconda delle effettive caratteristiche dell'attività	• L'iscrizione ha validità per cinque anni • Per altre variazioni (es. del legale rappresentante, della compagine sociale, della ragione sociale, ecc.) non è previsto alcun adempimento	
254.b	Attività di gestione dei rifiuti elencate all'art. 8 comma 1 del DM n. 120/2014 Variazioni	Comunicazione (<i>D.M. n. 120/2006, art. 18</i>)					
254.c	Attività di gestione dei rifiuti elencate all'art. 16 comma 1 del DM n. 120/2014 Avvio dell'attività Variazioni	Iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali mediante comunicazione (<i>D.M. n. 120/2006, art. 16</i>)					
254.d	Attività di gestione dei rifiuti iscritte all'albo nazionale dei gestori ambientali Rinnovo dell'iscrizione	Domanda di rinnovo corredata di autocertificazione (<i>D.M. n. 120/2006, art. 22</i>)					

A	B	C	D	E	F	G
N°	Descrizione	Regime previsto dalla normativa settoriale	Regime ex L.R. n. 24/2016	Ente competente	Concentrazione di regimi amministrativi	Note
254.e	Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti anche pericolosi Realizzazione e gestione di nuovi impianti; Modifiche ad impianti già autorizzati; Rinnovo dell'autorizzazione; Impianti mobili	Autorizzazione (<i>D.Lgs. n. 152/2006, artt. 208 - 211</i>)	Adempimento escluso dalla competenza del SUAPE; si applica quanto previsto dalla norma di settore (vedi colonna C) Vedi art. 17 direttive	Provincia/Città Metropolitana	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti, qualora necessari a seconda delle effettive caratteristiche dell'attività	- L'autorizzazione ha validità per dieci anni - Per altre variazioni (es. del legale rappresentante, della compagine sociale, della ragione sociale, ecc.) non è previsto alcun adempimento - Per le imprese in possesso di certificazione ambientale, per il rinnovo del titolo abilitativo si può applicare l'autocertificazione ai sensi dell'art. 209 del d.lgs. n. 152/2006
254.f	Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti ammessi alle procedure semplificate di cui agli articoli 214, 215 e 216 del d.lgs. n. 152/2006 Avvio dell'attività Variazioni/Modifiche a impianti esistenti Rinnovo	Comunicazione con efficacia differita di 90 giorni (<i>D.Lgs. n. 152/2006, artt. 215-216</i>)	Autocertificazione a 0 giorni con asseverazione	Provincia/Città Metropolitana	- È facoltà del gestore dell'impianto avvalersi dell'AUA (n° 250) in luogo del presente regime amministrativo - Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti a carico dell'impresa, qualora necessari a seconda delle effettive caratteristiche dell'attività	- Il titolo abilitativo, ove non confluisca nell'AUA, ha validità per cinque anni - Per altre variazioni (es. del legale rappresentante, della compagine sociale, della ragione sociale, ecc.) non è previsto alcun adempimento - L'iscrizione nei registri è effettuata mediante provvedimento dirigenziale ed è trasmessa, a cura del competente Settore provinciale, al proponente attraverso il SUAPE, al Comune competente, alla Regione, all'ARPAS e alla ATS; analoga procedura deve essere seguita in caso di cancellazione dal registro
254.g	Tutte le attività Voltura del titolo abilitativo	Comunicazione	Autocertificazione a 0 giorni senza asseverazione	Provincia/Città Metropolitana		
254.h	Trattamento di rifiuti presso impianti di trattamento reflui	Autorizzazione (<i>D.Lgs. n. 152/2006, art. 110</i>)	Conferenza di servizi Tacito assenso in CdS: sì Sil.assenso art. 20 L.241/90: no	Per gli scarichi in fognatura: - Comune - Gestore del servizio idrico integrato - ARPAS Per gli scarichi in altri recettori: - Provincia/Città Metropolitana - ARPAS	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti a carico dell'impresa, qualora necessari a seconda delle effettive caratteristiche dell'attività	Per altre variazioni (es. del legale rappresentante, della compagine sociale, della ragione sociale, ecc.) non è previsto alcun adempimento
255	Dighe <i>D.Lgs. n. 152/2006, art. 114</i>					
255.a	Operazioni di svaso, sghiaimento, sfangamento e manovra degli scarichi delle dighe	Approvazione del progetto di gestione, con silenzio assenso nel termine di 6 mesi (<i>D.Lgs. n. 152/2006, art. 114, commi 2-6</i>)	Conferenza di servizi Tacito assenso in CdS: sì Sil.assenso art. 20 L.241/90: sì	Regione	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti a carico dell'impresa, qualora necessari a seconda delle effettive caratteristiche dell'attività	
256	Altri procedimenti in materia di tutela dei corpi idrici <i>D.Lgs. n. 152/2006, vari articoli</i>					
256.a	Utilizzo da parte dei consorzi di bonifica e irrigui delle acque fluenti nei canali per usi diversi da quello irriguo	Autorizzazione con silenzio assenso nel termine di 120 giorni (<i>D.Lgs. n. 152/2006, art. 166, comma 1</i>)	Conferenza di servizi Tacito assenso in CdS: sì Sil.assenso art. 20 L.241/90: sì	Autorità di bacino	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti, qualora necessari a seconda delle effettive caratteristiche dell'attività	
256.b	Immersione in mare di: a) Materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi; b) Inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilità e l'innocuità ambientale	Autorizzazione (<i>D.Lgs. n. 152/2006, art. 109, commi 1-3</i>)	Conferenza di servizi Tacito assenso in CdS: sì Sil.assenso art. 20 L.241/90: no	Provincia/Città Metropolitana o Ministero dell'Ambiente (<i>per i soli interventi di cui alla lettera a) ricadenti in aree protette nazionali di cui alle leggi 31 n. 979/1982 e n. 394/1991</i>)		

A	B	C	D	E	F	G
N°	Descrizione	Regime previsto dalla normativa settoriale	Regime ex L.R. n. 24/2016	Ente competente	Concentrazione di regimi amministrativi	Note
256.c	Ripristino, senza aumenti di cubatura , delle opere immerse in mare	Comunicazione (D.Lgs. n. 152/2006, art. 109, comma 3)	Autocertificazione a 0 giorni senza asseverazione	Provincia/Città Metropolitana	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti, qualora necessari a seconda delle effettive caratteristiche dell’attività	
256.d	Posa in mare di cavi e condotte	Autorizzazione (D.Lgs. n. 152/2006, art. 109, comma 5)	Conferenza di servizi Tacito assenso in CdS: sì Sil.assenso art. 20 L.241/90: no	Regione		
256.e	Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all’art. 101, comma 7, lettere a), b) e c) del D.Lgs. n. 152/2006, e da piccole aziende agroalimentari	Comunicazione (D.Lgs. n. 152/2006, art. 112)	Autocertificazione a 0 giorni senza asseverazione	<i>Per le acque di vegetazione dei frantoi:</i> Comune <i>Per tutti gli altri casi:</i> Provincia /Città Metropolitana	• È facoltà del gestore dell’impianto avvalersi dell’AUA (n° 250) in luogo del presente regime amministrativo • Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti a carico dell’impresa, qualora necessari a seconda delle effettive caratteristiche dell’attività	• La comunicazione ha validità per cinque anni, fermo restando l'obbligo di comunicare ogni eventuale variazione sopravvenuta
256.f	Utilizzazione di fanghi da depurazione in agricoltura	Autorizzazione (D.Lgs. 99/1992, art. 9; Deliberazione G.R. n. 32/71 del 15.09.2010)	Conferenza di servizi Tacito assenso in CdS: sì Sil.assenso art. 20 L.241/90: no	Provincia/Città Metropolitana		
257	Attività di bonifica D.Lgs. n. 152/2006, art. 242					
257.a	Attività di bonifica: • Attuazione del piano di caratterizzazione; • Analisi di rischio sanitario-ambientale per il calcolo degli obiettivi di bonifica; • Monitoraggio in caso di non superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), ove richiesto; • Interventi di messa in sicurezza operativa e permanente o bonifica; • Applicazione tecnologie di bonifica a scala pilota	Autorizzazione (D.Lgs. n. 152/2006, art. 242)	Adempimento escluso dalla competenza del SUAPE; si applica quanto previsto dalla norma di settore (vedi colonna C) <i>Vedi art. 18 direttive</i>	Comune Provincia/Città Metropolitana Regione	• Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti, qualora necessari a seconda delle effettive caratteristiche dell’attività	
257.b	Attuazione degli interventi del progetto integrato di bonifica e reindustrializzazione	Autorizzazione (D.Lgs. n. 152/2006, art. 252-bis)		Ministero dell’Ambiente Ministero dello Sviluppo Economico		
257.c	Interventi di dragaggio in aree portuali ricomprese in siti di interesse oggetto di interventi di bonifica	Autorizzazione (Legge n. 84/1994, art. 5bis)		Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Ministero dell’Ambiente		
257.d	Attuazione delle misure di prevenzione da parte del proprietario, del gestore o del soggetto che ha la disponibilità del sito che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale di superamento della concentrazione soglia di contaminazione (CSC)	Comunicazione (D.Lgs. n. 152/2006, art. 245 comma 2)		Comune Provincia/Città Metropolitana Regione		
257.e	Realizzazione interventi e opere in siti oggetto di bonifica, ove non sia stata ancora realizzata la caratterizzazione dell'area oggetto dell'intervento	Autorizzazione (D.L. n. 133/2014, art. 34 commi 7 e 8)		ARPA		
257.f	Realizzazione interventi e opere in siti oggetto di bonifica, in presenza di attività di messa in sicurezza operativa già in essere	Comunicazione con preavviso di 15 giorni (D.L. n. 133/2014, art. 34 commi 7 e 8)		ARPA		

A	B	C	D	E	F	G
N°	Descrizione	Regime previsto dalla normativa settoriale	Regime ex L.R. n. 24/2016	Ente competente	Concentrazione di regimi amministrativi	Note
258	Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) D.Lgs. n. 152/2006, art. 29/sexies					
258.a	Impianti che svolgono le attività elencate all'allegato VIII alla parte II del D.Lgs. n. 152/2006 Installazione Modifica sostanziale	Autorizzazione (D.Lgs. n. 152/2006, art. 29/ter e seguenti)	Adempimento escluso dalla competenza del SUAPE; si applica quanto previsto dalla norma di settore (vedi colonna C) Vedi art. 17 direttive	Provincia/Città Metropolitana	• Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti, qualora necessari a seconda delle effettive caratteristiche dell’attività	• L’autorizzazione ha validità per dieci anni • Per altre variazioni (es. del legale rappresentante, della compagine sociale, della ragione sociale, ecc.) non è previsto alcun adempimento
258.b	Rinnovo dell’AIA Riesame dell’AIA per le installazioni esistenti	Autorizzazione (D.Lgs. n. 152/2006, art. 29/octies)				
258.c	Modifica non sostanziale di impianti già in possesso di AIA	Comunicazione con silenzio assenso nel termine di 60 giorni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 29/nonies)				
258.d	Voltura dell’AIA	Comunicazione (D.Lgs. n. 152/2006, art. 29/nonies comma 4)				
259	Valutazione di impatto ambientale (VIA) D.Lgs. n. 152/2006, art. 19 e seguenti					
259.a	Verifica di assoggettabilità Realizzazione di interventi ricadenti nelle categorie dell’Allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e/o dell’Allegato B1 alla D.G.R. n. 34/33 del 2012, nella fattispecie “sopra soglia”	Provvedimento di assoggettabilità (D.Lgs. n. 152/2006, art. 20)	Adempimento escluso dalla competenza del SUAPE; si applica quanto previsto dalla norma di settore (vedi colonna C) Vedi art. 17 direttive	Regione	• Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti, qualora necessari a seconda delle effettive caratteristiche dell’attività	La verifica è dovuta anche per: • Progetti elencati nell’allegato II del D.Lgs. n. 152/2006 che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni; • Modifiche o estensioni dei progetti elencati nell’allegato II del D.Lgs. n. 152/2006 che possono avere impatti significativi e negativi sull’ambiente
259.b	Realizzazione di interventi ricadenti nelle categorie dell’Allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e/o dell’Allegato B1 alla D.G.R. n. 34/33 del 2012, nella fattispecie “sotto soglia”	Verifica di assoggettabilità non necessaria (D.M. 30/03/2015)	Autocertificazione a 0 giorni con asseverazione	Comune		
259.c	VIA Realizzazione di opere o impianti che possono produrre impatti significativi e negativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale	Provvedimento di VIA (D.Lgs. n. 152/2006, artt. 23-27)	Adempimento escluso dalla competenza del SUAPE; si applica quanto previsto dalla norma di settore (vedi colonna C) Vedi art. 17 direttive	Regione Ministero dell’Ambiente	• Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti, qualora necessari a seconda delle effettive caratteristiche dell’attività	La valutazione è dovuta per: • Progetti elencati negli allegati II e III del D.Lgs. n. 152/2006; • Progetti di cui all’allegati IV del D.Lgs. n. 152/2006 relativi a opere o interventi di nuova realizzazione che ricadono, anche parzialmente, all’interno di aree naturali protette; • Progetti che in seguito a verifica di assoggettabilità alla VIA si ritiene possano produrre effettivi significativi e negativi sull’ambiente
260	Valutazione di incidenza (VINCA) D.P.R. n. 357/1997, art. 5					
260.a	Interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi	Provvedimento di valutazione di incidenza (D.P.R. n. 357/1997, art. 5)	Adempimento escluso dalla competenza del SUAPE; si applica quanto previsto dalla norma di settore (vedi colonna C) Vedi art. 17 direttive	Regione	• Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti, qualora necessari a seconda delle effettive caratteristiche dell’attività	• La verifica è dovuta per gli interventi nelle aree SIC e ZPS della rete ecologica europea denominata "Natura 2000" • Per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale che interessano aree SIC e ZPS, la valutazione di incidenza e' ricompresa nell'ambito della predetta procedura • il proponente ha facoltà di richiedere preventivamente la verifica all’autorità competente sulla base di un progetto preliminare

XVIII – Prevenzione incendi

300	Prevenzione incendi <i>D.P.R. 151/2011</i>					
300.a	Attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cat. B o C secondo il DPR n. 151/2011 Realizzazione o modifica con aggravio delle condizioni di sicurezza antincendio	Parere su progetto (<i>D.P.R. 151/2011, art. 3</i>)	Conferenza di servizi Tacito assenso in CdS: sì Sil.assenso art. 20 L.241/90: no	Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano i seguenti ulteriori adempimenti, qualora necessari e non espletati in precedenza: - Per l’esercizio dell’attività, qualora previsto un titolo abilitativo, si applicano contestualmente i relativi regimi amministrativi (cfr. nn. 1-249) - Per le attività indicate nel D.M. 05/09/1994: <i>Industrie insalubri (n° 314)</i> - Per le attività comportanti emissioni di sostanze in atmosfera:<i>Emissioni in atmosfera (n° 253)</i> - Se sono presenti scarichi idrici: <i>Scarichi idrici (n° 251)</i> - Se sono presenti impianti rumorosi: <i>Impatto acustico (n° 252)</i> - Per i luoghi di lavoro con oltre tre addetti: <i>Sicurezza sui luoghi di lavoro (n° 313)</i> - Se l’attività prevede l’occupazione di suolo pubblico: <i>Concessione di spazi pubblici (n° 310)</i> - Per l’apposizione di insegne: <i>Posa di insegne e cartelli pubblicitari (n° 312)</i> e <i>Manutenzione straordinaria (n° 352.a)</i>	- L’adempimento è necessario per tutte le attività elencate nell’allegato I al D.P.R. n. 151/2011; - Per le attività di categoria B e C, la SCIA può essere presentata solo a seguito dell’espressione di parere su progetto; - Per tutte le attività, le modifiche che non comportano un aggravio alle condizioni di sicurezza antincendio sono soggette alla presentazione di una nuova SCIA; - La SCIA ha validità per cinque anni o, per le attività indicate nell’art. 5, comma 2 del D.P.R. n. 151/2011, per dieci anni
300.b	Tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi Deroghe	Deroga (<i>D.P.R. 151/2011, art. 7</i>)	Conferenza di servizi speciale (<i>vedi art. 18 direttive</i>) Tacito assenso in CdS: sì Sil.assenso art. 20 L.241/90: no			
300.c	Tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi Esercizio dell’attività Modifiche dell’attività senza aggravio delle condizioni di sicurezza antincendio	SCIA (<i>D.P.R. 151/2011, art. 4</i>)	Autocertificazione a 0 giorni <i>Con asseverazione solo ove richiesta</i>			
300.d	Rinnovo periodico della SCIA	Dichiarazione (<i>D.P.R. 151/2011, art. 5</i>)				
300.e	Voltura	Comunicazione	Autocertificazione a 0 giorni <i>Senza asseverazione</i>			
301	Verifica sul rispetto delle prescrizioni regionali antincendio <i>L.R. n. 8/2016, art. 24; Deliberazione G.R. n. 14/11 del 08.04.2015, come modificata dalla Deliberazione G.R. n. 8/18 del 19.2.2016 e successivi aggiornamenti annuali</i>					
301.a	Realizzazione di insediamenti turistico-ricettivi, campeggi, villaggi turistico-alberghieri ed alberghi, ristoranti, agriturismi, discoteche, locali di spettacolo e intrattenimento ubicati in qualunque terreno o zona urbanistica e a prescindere dalla classe di uso del suolo in cui l’insediamento è inserito	Verifica dell’adempimento delle prescrizioni di sicurezza (<i>L.R. n. 8/2016, art. 24 comma 2; Prescrizioni regionali antincendio, artt. 21-24</i>)	Autocertificazione a 0 giorni <i>Con asseverazione</i>	Comune	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti, qualora necessari a seconda delle effettive caratteristiche dell’attività o dell’intervento	La verifica si effettua in relazione ad interventi edili o di trasformazione del territorio finalizzati alla realizzazione degli insediamenti di cui trattasi, nonché della successiva presentazione della dichiarazione di agibilità
301.b	Attività soggette ad autorizzazione nel periodo di elevato pericolo (1 giugno – 31 ottobre): <i>a) all’interno di aree boscate l’uso di apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, l’utilizzo di motori, attrezzature, fornelli, forni e inceneritori che producano faville o braci;</i> <i>b) esercizio delle carbonaie;</i> <i>c) pratiche fitosanitarie;</i> <i>d) manifestazioni pirotecniche</i> <i>e) apertura e ripulitura dei viali parafulco con l’uso del fuoco</i>	Autorizzazione (<i>Prescrizioni regionali antincendio, artt. 5-6-7</i>)	Conferenza di servizi Tacito assenso in CdS: sì Sil.assenso art. 20 L.241/90: no	Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale		Quando l’intervento non è soggetto ad altri titoli abilitativi, l’istanza può essere presentata anche direttamente presso l’ispettorato forestale
301.c	Abbruciamento di stoppie, di residui colturali e selvicolturali, di pascoli nudi, cespugliati o alberati, nonché di terreni agricoli temporaneamente improduttivi, dal 15/05 al 31/10	Autorizzazione (<i>Prescrizioni regionali antincendio, art. 8</i>)				

XIX – Altri procedimenti di interesse per le imprese

A	B	C	D	E	F	G
N°	Descrizione	Regime previsto dalla normativa settoriale	Regime ex L.R. n. 24/2016	Ente competente	Concentrazione di regimi amministrativi	Note
310	Concessione per l’occupazione di spazi pubblici <i>D.Lgs. n. 285/1992, art. 20; D.Lgs. n. 507/1993, art. 38; R.D. 30 marzo 1942, n. 327, art. 36</i>					
310.a	Occupazione della sede stradale e delle sue pertinenze Nuova concessione Modifiche a concessioni esistenti	Concessione (<i>D.Lgs. n. 285/1992, art. 20</i>)	Conferenza di servizi Tacito assenso in CdS: sì Sil.assenso art. 20 L.241/90: no	Ente proprietario della strada	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti, qualora necessari a seconda delle effettive caratteristiche dell’attività o dell’intervento	- Sono fatte salve le eventuali procedure ad evidenza pubblica per la scelta del concessionario, da espletarsi prima dell’avvio del procedimento unico - La voltura della concessione segue il procedimento in autocertificazione solo se non espressamente esclusa dall’atto concessorio , dalla procedura ad evidenza pubblica o da altra normativa - in tutti i casi in cui la concessione dell’area sia l’unico titolo da acquisire oppure sia riferita ad un periodo non superiore a 15 giorni, il richiedente può scegliere di presentare la richiesta al SUAPE o all’ufficio competente per materia, che procede secondo la disciplina di settore
310.b	Occupazione della sede stradale e delle sue pertinenze Voltura della concessione		Autocertificazione a 0 giorni senza asseverazione			
310.c	Occupazione del demanio marittimo Nuova concessione Modifiche a concessioni esistenti	Concessione (<i>R.D. 30 marzo 1942, n. 327, art. 36</i>)	Conferenza di servizi speciale (vedi art. 18 direttive) Tacito assenso in CdS: sì Sil.assenso art. 20 L.241/90: no	Autorità marittima (Ministero, Regione, Comune, Autorità Portuale o altra autorità delegata)	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti, qualora necessari a seconda delle effettive caratteristiche dell’attività o dell’intervento	- Sono fatte salve le eventuali procedure ad evidenza pubblica per la scelta del concessionario, da espletarsi prima dell’avvio del procedimento unico - Per l’emissione del provvedimento unico conclusivo da parte del SUAPE è necessario attendere il rilascio della concessione e la sua registrazione presso l’Agenzia delle Entrate da parte dell’ufficio competente - in tutti i casi in cui la concessione dell’area sia l’unico titolo da acquisire oppure sia riferita ad un periodo non superiore a 15 giorni, il richiedente può scegliere di presentare la richiesta al SUAPE o all’ufficio competente per materia, che procede secondo la disciplina di settore
310.d	Occupazione del demanio marittimo Voltura della concessione					
311	Esercizio di attività sulle aree del demanio marittimo <i>R.D. 30 marzo 1942, n. 327, art. 68</i>					
311.a	Avvio dell’attività Variazioni sostanziali	Iscrizione in apposite registro (<i>R.D. 30 marzo 1942, n. 327, art. 68</i>)	Autocertificazione a 0 giorni senza asseverazione	Autorità marittima (Autorità Portuale o altra autorità delegata)	- Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti, qualora necessari a seconda delle effettive caratteristiche dell’attività o dell’intervento - Per l’esercizio dell’attività, qualora previsto un titolo abilitativo, si applicano contestualmente i relativi regimi amministrativi (cfr. nn. 1-249)	- Il regime amministrativo si applica solo nei luoghi e per le attività per cui l’autorità marittima ha disposto la necessità dell’iscrizione nel registro; negli altri casi nessun adempimento è dovuto - Per le attività non temporanee, la SCIA ha validità a tempo indeterminato

A	B	C	D	E	F	G
N°	Descrizione	Regime previsto dalla normativa settoriale	Regime ex L.R. n. 24/2016	Ente competente	Concentrazione di regimi amministrativi	Note
312	Installazione di insegne e impianti pubblicitari <i>D.Lgs. n. 285/1992, art. 23</i>					
312.a	Installazione all'interno dei centri abitati nel rispetto delle norme relative alle distanze minime Nuova installazione Variazioni sostanziali	Autorizzazione previo nulla osta tecnico dell'ente proprietario della strada, se diverso dal Comune (<i>D.Lgs. n. 285/1992, art. 23</i>)	Autocertificazione a 0 giorni con asseverazione	Comune Ente proprietario della strada	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti, qualora necessari a seconda delle effettive caratteristiche dell'attività o dell'intervento. In particolare, ove l'installazione ha rilevanza edilizia, per essa è necessario acquisire il titolo abilitativo edilizio (<i>sezione XX</i>) oltre alle ulteriori autorizzazioni connesse in caso di vincoli gravanti sull'area.	Il titolo abilitativo ha validità per tre anni (<i>D.P.R. n. 495/1992, art. 53 comma 6</i>)
312.b	Installazione all'interno dei centri abitati in deroga alle norme relative alle distanze minime Nuova installazione Variazioni sostanziali	Autorizzazione previo nulla osta tecnico dell'ente proprietario della strada, se diverso dal Comune (<i>D.Lgs. n. 285/1992, art. 23</i>)	Conferenza di servizi Tacito assenso in CdS: sì Sil.assenso art. 20 L.241/90: no	Comune Ente proprietario della strada		
312.c	Installazione all'esterno dei centri abitati Nuova installazione Variazioni sostanziali	Autorizzazione (<i>D.Lgs. n. 285/1992, art. 23</i>)		Ente proprietario della strada Ente proprietario della strada da cui l'impianto pubblicitario è visibile Ente Ferrovie dello Stato per le installazioni lungo la linea ferroviaria		
312.d	Tutte le installazioni Rinnovo	Autorizzazione (<i>D.P.R. n. 495/1992, art. 53 comma 6</i>)	Autocertificazione a 0 giorni senza asseverazione	Comune Ente proprietario della strada		
312.e	Installazione all'esterno dei centri abitati Variazione del messaggio pubblicitario	Autorizzazione (<i>D.P.R. n. 495/1992, art. 53 comma 8</i>)	Autocertificazione a 0 giorni con asseverazione	Ente proprietario della strada Ente proprietario della strada da cui l'impianto è visibile Ente Ferrovie dello Stato per le installazioni lungo la linea ferroviaria		La variazione del messaggio pubblicitario per gli impianti posti all'interno dei centri abitati è libera

A	B	C	D	E	F	G
N°	Descrizione	Regime previsto dalla normativa settoriale	Regime ex L.R. n. 24/2016	Ente competente	Concentrazione di regimi amministrativi	Note
313	Sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. n. 81/2008					
313.a	Costruzione e realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali in cui è prevista la presenza di più di tre lavoratori Ampliamenti e ristrutturazioni di quelli esistenti	Notifica (D.Lgs. n. 81/2008, art. 67)	Autocertificazione a 0 giorni senza asseverazione	Organo di vigilanza competente per territorio (ATS)	• Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti, qualora necessari a seconda delle effettive caratteristiche dell’attività o dell’intervento.	• La notifica è dovuta anche per l’utilizzo di locali preesistenti, anche in assenza di intervento edilizio
313.b	Utilizzo di luoghi di lavoro sotterranei o semisotterranei	Autorizzazione in deroga (D.Lgs. n. 81/2008, art. 65)	Conferenza di servizi Tacito assenso in CdS: sì Sil.assenso art. 20 L.241/90: no	Organo di vigilanza competente per territorio (ATS)	• Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti, qualora necessari a seconda delle effettive caratteristiche dell’attività o dell’intervento.	• L’adempimento può essere esteso anche alle aziende industriali che occupano meno di cinque lavoratori quando le lavorazioni che in esse si svolgono siano ritenute, a giudizio dell'organo di vigilanza, pregiudizievoli alla salute dei lavoratori occupati
313.c	Utilizzo di luoghi di lavoro con altezza inferiore a tre metri per aziende industriali che occupano più di cinque lavoratori, e per quelle che eseguono le lavorazioni che comportano la sorveglianza sanitaria	Autorizzazione in deroga (D.Lgs. n. 81/2008, allegato IV, punto 1.2.4)				
314	Industrie insalubri R.D. n. 1265/1934, art. 216; D.M. 05/09/1994					
314.a	Industrie insalubri di seconda classe Industrie insalubri di prima classe ubicate all’esterno del centro abitato	Comunicazione con preavviso di quindici giorni (R.D. n. 1265/1934, art. 216)	Autocertificazione a 0 giorni senza asseverazione	Organo di vigilanza competente per territorio (ATS)	• Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti, qualora necessari a seconda delle effettive caratteristiche dell’attività o dell’intervento.	• L’elenco delle industrie insalubri è contenuto nel D.M. 05/09/1994
314.b	Industrie insalubri di prima classe ubicate all’interno del centro abitato	Autorizzazione in deroga (R.D. n. 1265/1934, art. 216)	Conferenza di servizi Tacito assenso in CdS: sì Sil.assenso art. 20 L.241/90: no	Organo di vigilanza competente per territorio (ATS)		
315	Verifica sui requisiti igienico-sanitari per alberghi e altre strutture ricettive R.D. n. 1265/1934, art. 231					
315.a	Apertura Variazioni sostanziali	Autorizzazione (R.D. n. 1265/1934, art. 231)	Autocertificazione a 0 giorni con asseverazione	ATS	Vedi punto n° 100 – strutture ricettive	• L’adempimento non è dovuto per i Bed & Breakfast
316	Verifica sui requisiti igienico-sanitari per impianti sportivi, palestre, piscine, bagni pubblici e simili R.D. n. 1265/1934, art. 231					
316.a	Costruzione, acquisto, adattamento, restauro	Parere (R.D. n. 1265/1934, art. 24)	Autocertificazione a 0 giorni con asseverazione	ATS	• Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti, qualora necessari a seconda delle effettive caratteristiche dell’attività o dell’intervento.	
317	Prelievo e trasporto di carburanti in recipienti mobili Deliberazione G.R. n. 45/7 del 05/12/2003, punto 6.9					
317.a	Prelievo di carburante in recipienti presso distributori automatici di carburante	Attestazione del Sindaco (Deliberazione G.R. n. 45/7 del 05/12/2003, punto 6.9)	Autocertificazione a 0 giorni senza asseverazione	Comune	• Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti, qualora necessari a seconda delle effettive caratteristiche dell’attività o dell’intervento.	• Il titolo abilitativo ha validità per un anno
318	Interventi su piante da sughero L.R. n. 4/1994, artt. 6 e 24					
318.a	Abbattimento delle piante da sughero, anche sparse, e sradicamento delle ceppaie ancora vitali	Autorizzazione (L.R. n. 4/1994, art. 6)	Conferenza di servizi Tacito assenso in CdS: sì Sil.assenso art. 20 L.241/90: sì	• Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale	• Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti, qualora necessari a seconda delle effettive caratteristiche dell’attività o dell’intervento.	• Quando l’intervento non è soggetto ad altri titoli abilitativi, l’istanza può essere presentata anche direttamente presso l’ispettorato forestale
318.b	Estrazione del sughero di età inferiore ai 10 anni	Autorizzazione (L.R. n. 4/1994, art. 24)				

A	B	C	D	E	F	G
N°	Descrizione	Regime previsto dalla normativa settoriale	Regime ex L.R. n. 24/2016	Ente competente	Concentrazione di regimi amministrativi	Note
319	Acquisizione del parere della commissione per le materie esplodenti per locali destinati alla fabbricazione o al deposito di materie esplodenti <i>R.D. n. 773/1931, art. 49</i>					
319.a	Realizzazione modifica e utilizzo di locali destinati alla fabbricazione o al deposito di materie esplodenti	Parere (<i>R.D. n. 773/1931, art. 49</i>)	Conferenza di servizi Tacito assenso in CdS: sì Sil.assenso art. 20 L.241/90: no	• Prefettura	• Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti, qualora necessari a seconda delle effettive caratteristiche dell’attività o dell’intervento. • Per l’esercizio dell’attività, qualora previsto un titolo abilitativo, si applicano contestualmente i relativi regimi amministrativi (cfr. nn. 1-249)	
320	Riutilizzo di siti minerari dismessi e delle relative pertinenze <i>L.R. n. 5/2015, art. 20, comma 7</i>					
320.a	Riutilizzo per attività di ricerca scientifica e tecnologica, turistica, culturale e sociale, anche nell’ambito di una concessione mineraria vigente	Autorizzazione (<i>L.R. n. 5/2015, art. 20, comma 7</i>)	Conferenza di servizi Tacito assenso in CdS: sì Sil.assenso art. 20 L.241/90: sì	• Regione (ass.to Industria)	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti, qualora necessari a seconda delle effettive caratteristiche dell’attività o dell’intervento. • Per l’esercizio dell’attività, qualora previsto un titolo abilitativo, si applicano contestualmente i relativi regimi amministrativi (cfr. nn. 1-249)	• Le concessioni minerarie, le autorizzazioni di cava e tutti i provvedimenti previsti dal R.D. n. 1443/1927, dalla L.R. n. 15/1957 e dalla L.R. n. 30/1989 sono escluse dalla competenza del SUAPE
321	Ricerca ed utilizzo di acque sotterranee <i>R.D. n. 1775/1933, artt. 93-95-103</i>					
321.a	Ricerca di acque sotterranee o a scavo di pozzi nei fondi propri o altrui, nei comprensori soggetti a tutela	Autorizzazione (<i>R.D. n. 1775/1933, art. 95</i>)	Conferenza di servizi Tacito assenso in CdS: sì Sil.assenso art. 20 L.241/90: no	Provincia	• Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti connessi con l’intervento; per l’utilizzo di acque non provenienti da acquedotto per consumo umano, si applica il regime amministrativo n° 81	• A seguito dell’acquisizione del titolo abilitativo, le comunicazioni di inizio e fine lavori alla Provincia e le comunicazioni dovute all’ISPRA ai sensi delle norme vigenti sono trasmesse direttamente all’Ente competente a cura dell’interessato
321.b	Concessione di utilizzo di acque sotterranee con portata inferiore a 10 l/s	Autorizzazione (R.D. n. 1775/1933, art. 103)	Conferenza di servizi Tacito assenso in CdS: sì Sil.assenso art. 20 L.241/90: no			
322	Attingimento di acque superficiali <i>R.D. n. 1775/1933, art. 56</i>					
322.a	Attingimento di acque da corsi d’acqua superficiali	Autorizzazione (<i>R.D. n. 1775/1933, art. 56</i>)	Autocertificazione a 0 giorni <i>con asseverazione</i>	Provincia	• Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti connessi con l’intervento; per l’utilizzo di acque non provenienti da acquedotto per consumo umano, si applica il regime amministrativo n° 81	• Il titolo abilitativo ha validità per un anno e può essere rinnovato per non più di cinque volte
323	Derivazione di acque pubbliche <i>R.D. n. 1775/1933, art. 5</i>					
323.a	Derivazione di acque pubbliche: - superficiali, di qualunque portata - sotterranee, con portata pari o superiore a 10 l/s	Concessione (<i>R.D. n. 1775/1933, art. 7</i>)	Conferenza di servizi speciale (<i>vedi art. 18 direttive</i>) Tacito assenso in CdS: sì Sil.assenso art. 20 L.241/90: no	• Regione (STOI)	• Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti connessi con l’intervento; per l’utilizzo di acque non provenienti da acquedotto per consumo umano, si applica il regime amministrativo n° 81	• Il titolo abilitativo ha validità per 30 anni

XX – Edilizia

A	B	C	D	E	F	G
N°	Descrizione	Regime previsto dalla normativa settoriale	Regime ex L.R. n. 24/2016	Ente competente	Concentrazione di regimi amministrativi	Note
350	Interventi di edilizia libera non soggetti ad alcun titolo abilitativo edilizio <i>L.R. n. 23/1985, art. 15 comma 1 (come modificato da ultimo dall’art. 9 della L.R. n. 11/2017)</i>					
350.a	Interventi di manutenzione ordinaria, ivi inclusi quelli ricondotti a tale categoria di intervento da specifiche disposizioni legislative nazionali <i>Interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, ivi compresi gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW. Rientrano nella manutenzione ordinaria anche gli interventi di cui all’art. 11, c. 3 del D.Lgs. n. 115/2008: “installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 m e diametro non superiore a 1 m, microcogeneratori ad alto rendimento, come definiti dal D.Lgs. n. 20/2007, nonché impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con stessa inclinazione e stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi”</i>	Nessun adempimento (L.R. n. 23/1985, art. 15, comma 1)	Nessun adempimento (vedi colonna concentrazione di regimi amministrativi)	---	Gli interventi di edilizia libera di cui all’art. 15, comma 1 della L.R. n. 23/1985 non necessitano di alcun adempimento e non soggetti a comunicazione; può essere necessario avviare un procedimento unico presso il SUAPE nel caso in cui l’intervento ricada in zona vincolata o sia comunque soggetto ad uno o più titoli abilitativi connessi (vedi sezione XXI). Inoltre possono essere necessari ulteriori adempimenti, qualora pertinenti e non espletati in precedenza (vedi n° 353, colonna F)	• Per la realizzazione di un intervento edilizio consistente in una pluralità di opere deve effettuarsi una valutazione unitaria dello stesso, al fine di individuare il titolo abilitativo corrispondente all’intervento nella sua globalità; conseguentemente potrebbe essere necessario un titolo abilitativo più gravoso di quello applicabile alle singole opere previste • L’ufficio tecnico comunale verifica le dichiarazioni rese sui vincoli insistenti sull’area e sulle autorizzazioni connesse con l’intervento
350.b	Interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che non alterino la sagoma dell'edificio					
350.c	Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato					
350.d	Movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola-zootecnica, artigianale, industriale e pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari					
350.e	Installazione di serre mobili stagionali e piccoli loggiati amovibili di superficie non superiore a 30 mq entrambi sprovvisti di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola					
350.f	Interventi finalizzati al posizionamento di tende, pergole, rastrelliere per biciclette					
350.g	Interventi volti alla realizzazione di recinzioni prive di opere murarie, di barbecue e di manufatti accessori entrambi con volume vuoto per pieno non superiore a 10 mc					
350.h	Opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni delle aree pertinenziali degli edifici esistenti, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità stabilito dallo strumento urbanistico comunale					
350.i	Installazione di elementi di arredo negli spazi esterni delle unità immobiliari e nelle aree pertinenziali degli edifici esistenti					
350.j	Realizzazione di aree ludiche senza fini di lucro o destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria					
350.k	Interventi volti alla realizzazione di recinzioni prive di opere murarie e di barbecue con volume vuoto per pieno non superiore a 10 mc					
350.l	Interventi edilizi di qualsiasi natura che non prevedano la realizzazione di volumetrie all'interno delle aree cimiteriali					
350.m	Interventi d'installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kw					
350.n	Pannelli solari o fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona urbanistica A					

351	Interventi di edilizia libera soggetti a preventiva comunicazione (CIL o CILA) <i>L.R. n. 23/1985, art. 15 comma 2 (come modificato da ultimo dall'art. 9 della L.R. n. 11/2017)</i>					
351.a	Opere oggettivamente precarie dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee tali da poter essere immediatamente rimosse alla cessazione della necessità e, comunque, entro un termine di utilizzazione non superiore a centoventi giorni	Comunicazione – CIL (<i>L.R. n. 23/1985, art. 15, comma 2</i>)	Autocertificazione a 0 giorni <i>Senza asseverazione</i>	Comune	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti nel caso in cui l'intervento ricada in zona vincolata o sia comunque soggetto ad uno o più titoli abilitativi connessi (<i>vedi sezione XXI</i>). Inoltre possono essere necessari ulteriori adempimenti, qualora pertinenti e non espletati in precedenza (<i>vedi n° 353, colonna F</i>)	• Per la realizzazione di un intervento edilizio consistente in una pluralità di opere deve effettuarsi una valutazione unitaria dello stesso, per individuare il titolo abilitativo corrispondente all'intervento nella sua globalità; conseguentemente potrebbe essere necessario un titolo abilitativo più gravoso di quello applicabile alle singole opere; • Limitatamente agli interventi di cui al punto 351.a e 351.b, entro dieci giorni dallo scadere della durata del tempo di permanenza delle opere temporanee, l'interessato comunica al SUAPE l'avvenuta rimozione delle opere; • Limitatamente agli interventi di cui al punto 351.b, la comunicazione è accompagnata da specifica dichiarazione sostitutiva resa dal proponente, che asseveri con adeguata e documentata motivazione che le esigenze di installazione delle opere soddisfano le condizioni normativamente previste;
351.b	Opere oggettivamente precarie dirette a soddisfare obiettive esigenze eccezionali, contingenti e temporalmente determinate, anche di durata superiore a centoventi giorni, tali da poter essere rimosse immediatamente alla cessazione della necessità					
351.c	Manufatti occorrenti per l'installazione dei cantieri temporanei finalizzati all'esecuzione di lavori da realizzare legittimamente					
351.d	Vasche di approvvigionamento idrico e pozzi					
351.e	Interventi volti all'efficientamento di impianti tecnologici esistenti al servizio di stabilimenti industriali					
351.f	Muri di cinta e cancellate					
351.g	Installazione di allestimenti mobili di pernottamento e di pertinenze ed accessori funzionali a strutture esistenti e legittimamente autorizzate destinate all'esercizio dell'attività ricettiva all'aria aperta nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, comma 4 bis della legge regionale n. 22/1984					
351.h	Installazione all'interno di specchi acquei demaniali di natanti, imbarcazioni, chiatte galleggianti o altre strutture al servizio della nautica destinate a finalità turistiche o turistico-ricettive a condizione che gli allestimenti non determinino il permanente collegamento con il terreno o il fondale e gli allacciamenti alle reti tecnologiche siano di facile rimozione					
351.i	Realizzazione delle strutture di interesse turistico-ricreativo dedicate alla nautica che non importino impianti di difficile rimozione, destinati all'ormeggio, alaggio, varo di piccole imbarcazioni e natanti da diporto, compresi i pontili galleggianti a carattere stagionale, pur se ricorrente, mediante impianti di ancoraggio con corpi morti e catenarie, collegamento con la terraferma e apprestamento di servizi complementari					
351.j	Realizzazione di manufatti accessori con volume vuoto per pieno non superiore a 10 mc					
351.k	Installazione di cartellonistica stradale, anche pubblicitaria e realizzazione di cavalcafossi	Comunicazione asseverata - CILA (<i>L.R. n. 23/1985, art. 15, commi 2, 5</i>)	Autocertificazione a 0 giorni <i>Con asseverazione</i>			• Per la realizzazione di un intervento edilizio consistente in una pluralità di opere deve effettuarsi una valutazione unitaria dello stesso, per individuare il titolo abilitativo corrispondente all'intervento nella sua globalità; • Devono essere indicati i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori. I lavori sono eseguiti sotto la supervisione del direttore dei lavori che entro 30 giorni dalla conclusione degli stessi presenta apposita dichiarazione di fine lavori, attestante il rispetto di tutte le norme e delle previsioni della relazione di asseverazione
351.j	Interventi di restauro e risanamento conservativo che non riguardino le parti strutturali dell'edificio (<i>vedi anche 352.b</i>)					
351.k	Interventi di manutenzione straordinaria che non riguardino le parti strutturali dell'edificio (<i>vedi anche 352.a</i>)					
351.l	Interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che comportano la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterano la sagoma dell'edificio					
351.m	Interventi di risanamento dall'amianto					
351.n	Interventi di demolizione senza ricostruzione					

352	Interventi soggetti a SCIA edilizia <i>L.R. n. 23/1985, art. 10/bis (come modificato da ultimo dall'art. 6 della L.R. n. 11/2017); D.P.R. n. 380/2001, artt. 22-23</i>					
352.a	Opere di manutenzione straordinaria riguardanti parti strutturali dell'edificio <i>Le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso</i>	SCIA (<i>L.R. n. 23/1985, art. 10 bis, comma 1</i>)	Autocertificazione a 0 giorni <i>Con asseverazione</i>	Comune	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti nel caso in cui l'intervento ricada in zona vincolata o sia comunque soggetto ad uno o più titoli abilitativi connessi (<i>vedi sezione XXI</i>). Inoltre possono essere necessari ulteriori adempimenti, qualora pertinenti e non espletati in precedenza (<i>vedi n° 353, colonna F</i>)	• Per la realizzazione di un intervento edilizio consistente in una pluralità di opere deve effettuarsi una valutazione unitaria dello stesso, al fine di individuare il titolo abilitativo corrispondente all'intervento nella sua globalità; conseguentemente potrebbe essere necessario un titolo abilitativo più gravoso di quello applicabile alle singole opere previste • Per le varianti in corso d'opera non sostanziali di cui al punto 352.k, la SCIA può essere presentata prima della dichiarazione dell'ultimazione dei lavori, salvo che non siano necessari ulteriori atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio che devono essere acquisiti preventivamente
352.b	Opere di restauro e di risanamento conservativo riguardanti le parti strutturali dell'edificio e non comportanti gli interventi di cui all'art. 2, comma 3, della L.R. n. 19/2013, indicati al punto 353.d <i>Sono di restauro e risanamento conservativo gli interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Essi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio. Sono esclusi dal presente regime amministrativo gli interventi di restauro volto alla ricostruzione di edifici la cui preesistenza sia desumibile da cartografia storica, dal catasto o da specifico repertorio fotografico, quando gli elementi fondamentali dell'edificio (muri perimetrali, solai e/o coperture) sono fisicamente venuti meno nel tempo</i>					
352.c	Opere costituenti pertinenza ai sensi dell'articolo 817 del Codice Civile					
352.d	Serre provviste di strutture in muratura e serre fisse, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola					
352.e	Tettoie di copertura, anche dotate di pannelli per la produzione di energia elettrica, di superficie non superiore a 30 mq					
352.f	Interventi di ristrutturazione edilizia che non incidono sulla sagoma dell'organismo edilizio esistente o preesistente					
352.g	Opere necessarie per il completamento di interventi già oggetto di concessione edilizia o permesso di costruire decaduti per decorrenza dei termini, fermo il rispetto del progetto originario e delle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti al momento della presentazione della segnalazione					
352.h	Interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica disciplinati da piani attuativi comunque denominati, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza è asseverata da progettista abilitato (<i>vedi anche 353.a e 353.b</i>)					
352.i	Interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di piani urbanistici comunali che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza è asseverata da progettista abilitato (<i>vedi anche 353.a</i>)					
352.j	Installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, amovibili, che siano utilizzati come ambienti di lavoro, depositi, magazzini e simili, di superficie non superiore a 15 mq					
352.k	Interventi edilizi di qualsiasi natura che prevedano la realizzazione di volumetrie all'interno delle aree cimiteriali					
352.l	Varianti in corso d'opera non sostanziali (non riconducibili alle categorie di cui ai punti 353.e e 353.f)	SCIA (<i>L.R. n. 23/1985, art. 7/ter</i>)				
352.m	Varianti in corso d'opera sostanziali per interventi originariamente assentiti con SCIA, con modifiche non riconducibili alle categorie di cui ai punti 353.e e 353.f					

353	Interventi soggetti a permesso di costruire <i>L.R. n. 23/1985, art. 3 (come modificato da ultimo dall'art. 1 della L.R. n. 11/2017); D.P.R. n. 380/2001, artt. 11-15</i>					
353.a	Interventi di nuova costruzione, esclusi i seguenti: - Interventi di nuova costruzione disciplinati da piani attuativi comunque denominati, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza è asseverata da progettista abilitato; - Interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di piani urbanistici comunali che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza è asseverata da progettista abilitato. <i>Sono interventi di nuova costruzione quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia. Sono comunque da considerarsi tali:</i> 1. <i>la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto al punto 6;</i> 2. <i>(escluso dalla competenza SUAPE);</i> 3. <i>la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;</i> 4. <i>(punto da ritenersi abrogato implicitamente dagli artt. 87 e segg. del d.lgs. n. 259 del 2003);</i> 5. <i>l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore;</i> 6. <i>gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale;</i> 7. <i>la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato</i>	Permesso di costruire (<i>L.R. n. 23/1985, art. 3</i>)	Autocertificazione a 30 giorni <i>Con asseverazione</i>	Comune	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti nel caso in cui l'intervento ricada in zona vincolata o sia comunque soggetto ad uno o più titoli abilitativi connessi (<i>vedi sezione XXI</i>). Inoltre possono essere necessari i seguenti ulteriori adempimenti, qualora pertinenti e non espletati in precedenza: • <i>Scarichi idrici (n° 251)</i> • <i>Impatto acustico (n° 252)</i> • <i>Sicurezza sui luoghi di lavoro (n° 313)</i> • <i>Concessione di spazi pubblici (n° 310)</i> • <i>Parere su progetto per luoghi di pubblico spettacolo (n° 110.a)</i> • <i>Installazione degli impianti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali (n° 196)</i> • <i>Installazione degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL (n° 197)</i> • <i>Autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie (n° 203.a)</i> • <i>Realizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti anche pericolosi (n° 254.e)</i> • <i>Attività di bonifica (n° 257)</i> • <i>AIA (n° 258)</i> • <i>VIA (n° 259)</i> • <i>VINCA (n° 260)</i> • <i>Prevenzione Incendi (n° 300)</i> • <i>Verifiche relative alle prescrizioni regionali antincendio (n°301.a)</i> • <i>Installazione di insegne e impianti pubblicitari (n° 312)</i> • <i>Verifiche igienico sanitarie per impianti sportivi, piscine, bagni pubblici ecc (n° 316)</i> • <i>Interventi su piante da sughero (n° 318)</i>	• Per la realizzazione di un intervento edilizio consistente in una pluralità di opere deve effettuarsi una valutazione unitaria dello stesso, al fine di individuare il titolo abilitativo corrispondente all'intervento nella sua globalità; conseguentemente potrebbe essere necessario un titolo abilitativo più gravoso di quello applicabile alle singole opere previste
353.b	Interventi di ristrutturazione urbanistica, esclusi i seguenti: - Interventi di ristrutturazione urbanistica disciplinati da piani attuativi comunque denominati, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza è asseverata da progettista abilitato; <i>Interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale</i>	Permesso di costruire (<i>L.R. n. 23/1985, art. 3</i>)				
353.c	Interventi di ristrutturazione edilizia, esclusi quelli che non incidono sulla sagoma dell'organismo edilizio esistente o preesistente <i>Interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente</i>	Permesso di costruire (<i>L.R. n. 23/1985, art. 3</i>)				
353.d	Interventi di restauro volto alla ricostruzione di edifici la cui preesistenza sia desumibile da cartografia storica, dal catasto o da specifico repertorio fotografico, anche se gli elementi fondamentali dell'edificio (muri perimetrali, solai e/o coperture) sono fisicamente venuti meno nel tempo	Permesso di costruire (<i>L.R. n. 23/1985, art. 3</i>)				
353.e	Varianti in corso d'opera sostanziali che modificano la categoria di intervento edilizio con riconducibilità dello stesso a quelli assoggettati a rilascio del permesso di costruire	Permesso di costruire (<i>L.R. n. 23/1985, art. 7/ter</i>)				
353.f	Varianti in corso d'opera sostanziali per interventi originariamente assentiti con permesso di costruire	Permesso di costruire (<i>L.R. n. 23/1985, art. 7/ter</i>)				

354	Mutamenti di destinazione d'uso <i>L.R. n. 23/1985, art. 11 (modificato dalla L.R. n. 8/2015, art. 7)</i>					
354.a	Mutamenti di destinazione d'uso non rilevante ai fini urbanistici, ovvero all'interno della stessa categoria funzionale di cui all'art. 11, comma 1 della L.R. n° 23/1985 e s.m.i. senza esecuzione di opere <i>Le categorie funzionali sono così individuate: a) residenziale, ivi compresi i servizi strettamente connessi alla residenza; b) turistico-ricettiva; c) artigianale e industriale; d) direzionale, commerciale e socio-sanitaria; e) agricolo-zootecnica.</i>	Comunicazione (<i>L.R. n. 23/1985, art. 11, comma 4</i>)	Autocertificazione a 0 giorni <i>Senza asseverazione</i>	Comune	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti nel caso in cui l'intervento sia soggetto ad uno o più titoli abilitativi connessi (<i>vedi sezione XXI</i>). Inoltre possono essere necessari ulteriori adempimenti, qualora pertinenti e non espletati in precedenza (<i>vedi n° 353, col. F</i>)	● Il mutamento di destinazione d'uso con opere è soggetto al titolo abilitativo previsto per l'intervento edilizio al quale è connesso
354.b	Mutamenti di destinazione d'uso rilevante ai fini urbanistici, ovvero fra diverse categorie funzionali di cui all'art. 11, comma 1 della L.R. n° 23/1985 e s.m.i. senza esecuzione di opere	SCIA (<i>L.R. n. 23/1985, art. 11, comma 7</i>)	Autocertificazione a 0 giorni <i>Con asseverazione</i>			
355	Interventi di miglioramento del patrimonio edilizio esistente di cui alla L.R. n. 8/2015 <i>L.R. n. 8/2015, titolo II, capo I</i>					
355.a	Interventi di incremento volumetrico delle strutture destinate all'esercizio di attività turistico – ricettiva (<i>L.R. n. 8/2015, art. 31</i>)	Permesso di costruire subordinato a valutazione di coerenza (<i>L.R. n. 8/2015, art. 35 commi 1-2</i>)	Conferenza di servizi Tacito assenso in CdS: sì Sil.assenso art. 20 L.241/90: sì	Comune	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti nel caso in cui l'intervento ricada in zona vincolata o sia comunque soggetto ad uno o più titoli abilitativi connessi (<i>vedi sezione XXI</i>). Inoltre possono essere necessari ulteriori adempimenti, qualora pertinenti e non espletati in precedenza (<i>vedi n° 353, colonna F</i>)	● Per la realizzazione di un intervento edilizio consistente in una pluralità di opere deve effettuarsi una valutazione unitaria, al fine di individuare il titolo abilitativo corrispondente all'intervento nella sua globalità; potrebbe essere necessario un titolo abilitativo più gravoso di quello applicabile alle singole opere ● Nei casi di cui agli artt. 38 e 39 della L.R. n. 8/2015, l'approvazione del consiglio comunale deve essere ottenuta prima dell'avvio del procedimento unico
355.b	Interventi di incremento volumetrico del patrimonio edilizio esistente (<i>L.R. n. 8/2015, art. 30</i>)	SCIA subordinata a valutazione di coerenza (<i>L.R. n. 8/2015, art. 35 commi 1-2</i>)				
355.c	Interventi per il riuso ed il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti (<i>L.R. n. 8/2015, art. 32</i>)					
355.d	Interventi per il riuso ed il recupero dei sottotetti senza incremento volumetrico (<i>L.R. n. 8/2015, art. 32</i>)	SCIA (<i>L.R. n. 8/2015, art. 35 comma 1</i>)	Autocertificazione a 0 giorni <i>Con asseverazione</i>			
355.e	Interventi per il riuso degli spazi di grande altezza (<i>L.R. n. 8/2015, art. 33</i>)					
355.f	Interventi di trasferimento volumetrico per la riqualificazione ambientale e paesaggistica (<i>L.R. n. 8/2015, art. 38</i>)	Permesso di costruire <i>previa deliberazione del consiglio comunale nei casi previsti</i>	Autocertificazione a 30 giorni <i>Con asseverazione</i>			
355.g	Interventi di demolizione e ricostruzione con incremento volumetrico (<i>L.R. n. 8/2015, art. 39</i>)					
356	Realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili soggetti a Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) o comunicazione <i>D.Lgs. n° 28/2011, art. 6; Deliberazione G.R. n° 3/25 del 23/01/2018</i>					
356.a	Impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili da installare presso un edificio o impianto industriale esistente, con una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto	SCIA (<i>D.P.R. n. 380/2001, articolo 123, comma 1</i>)	Autocertificazione a 0 giorni <i>Con asseverazione</i>	Comune	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti nel caso in cui l'intervento ricada in zona vincolata o sia comunque soggetto ad uno o più titoli abilitativi connessi (<i>vedi sezione XXI</i>). Inoltre possono essere necessari ulteriori adempimenti, qualora pertinenti e non espletati in precedenza (<i>vedi n° 353, colonna F</i>)	● Per la realizzazione di un intervento edilizio consistente in una pluralità di opere deve effettuarsi una valutazione unitaria dello stesso, al fine di individuare il titolo abilitativo corrispondente all'intervento nella sua globalità; conseguentemente potrebbe essere necessario un titolo abilitativo più gravoso di quello applicabile alle singole opere previste ● Per i progetti che, pur prevedendo anche l'installazione di impianti di produzione di energia, risultano in via principale volti a realizzare interventi di nuova edificazione, connotati da autonoma finalità, natura e rilevanza, si applica la procedura edilizia di volta in volta prescritta per le opere principali ● Gli impianti soggetti alla procedura di autorizzazione unica di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 sono esclusi dalla competenza del SUAPE; per essi si applica la procedura prevista dalla norma settoriale. ● Gli interventi di cui ai punti 356.b e 356.c, quando relativi alla modifica di impianti soggetti alla procedura di autorizzazione unica, sono esclusi dalla competenza del SUAPE fino all'emanazione di apposite direttive che individuano i casi di modifiche non sostanziali (vedi art. 18 direttive)
356.b	Interventi da realizzare sugli impianti fotovoltaici, idroelettrici ed eolici esistenti, a prescindere dalla potenza nominale, che non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse	PAS (<i>D.Lgs. n. 28/2011, art. 6</i>)	Autocertificazione a 30 giorni <i>Con asseverazione</i>			
356.c	Interventi da realizzare sugli impianti a biomassa, bioliquidi e biogas che consistano in rifacimenti parziali e totali che non modifichino la potenza termica installata e il combustibile rinnovabile utilizzato.	PAS (<i>D.Lgs. n. 28/2011, art. 6</i>)				
356.d	Installazione all'interno delle aziende agricole, su strutture appositamente realizzate, nelle aree immediatamente prospicienti le strutture al servizio delle attività produttive, di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili aventi potenza fino a 200 KW da parte degli imprenditori agricoli a titolo professionale di cui all'art. 1 del D.Lgs. n° 99/2004	PAS (<i>D.Lgs. n. 28/2011, art. 6; L.R. n. 15/2010, art. 12, comma 1</i>)				
356.e	Impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi	Nessun adempimento (vedi 350.a)	Nessun adempimento (vedi 350.a)			
356.f	Pannelli solari o fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona urbanistica A	Nessun adempimento (vedi 350.n)	Nessun adempimento (vedi 350.n)			
356.g	Impianti fotovoltaici aventi tutte le seguenti caratteristiche: i. realizzati su edifici esistenti o sulle loro pertinenze esistenti; ii. aventi una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto; iii. realizzati al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1444/1968;	Comunicazione (<i>D.Lgs. n. 28/2011, art. 6; D.P.R. n. 380/2001, art. 6, comma 1</i>)	Autocertificazione a 0 giorni <i>Senza asseverazione</i>			
356.h	Impianti fotovoltaici non ricadenti nei punti precedenti, aventi tutte le seguenti caratteristiche: i. aventi i moduli fotovoltaici collocati su edifici; ii. aventi superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell'impianto non superiore a quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati.	PAS (<i>D.Lgs. n. 28/2011, art. 6; D.M. 06/08/2010, art. 21 comma 1</i>)	Autocertificazione a 30 giorni <i>Con asseverazione</i>			
356.i	Impianti fotovoltaici non ricadente nei punti precedenti, aventi capacità di generazione inferiore a 20 kW	PAS (<i>D.Lgs. n. 28/2011, art. 6; D.Lgs. n. 387/2003, art. 12 comma 5</i>)				
356.j	Serre fotovoltaiche di potenza inferiore a 1 MWe	PAS (<i>D.Lgs. n. 28/2011, art. 6; D.Lgs. n. 387/2003, art. 12 comma 5; Deliberazione G.R. n. 20/40 del 6.10.2011</i>)				

A	B	C	D	E	F	G
N°	Descrizione	Regime previsto dalla normativa settoriale	Regime ex L.R. n. 24/2016	Ente competente	Concentrazione di regimi amministrativi	Note
356.k	Impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, aventi tutte le seguenti caratteristiche: i. operanti in assetto cogenerativo; ii. aventi una capacita' di generazione massima inferiore a 50 kWe (microgenerazione)	Comunicazione (D.Lgs. n. 28/2011, art. 6; Legge n. 99/2009, art. 27 comma 20)	Autocertificazione a 0 giorni Senza asseverazione	Comune	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti nel caso in cui l'intervento ricada in zona vincolata o sia comunque soggetto ad uno o più titoli abilitativi connessi (vedi sezione XXI). Inoltre possono essere necessari ulteriori adempimenti, qualora pertinenti e non espletati in precedenza (vedi n° 353, colonna F)	• Per la realizzazione di un intervento edilizio consistente in una pluralità di opere deve effettuarsi una valutazione unitaria dello stesso, al fine di individuare il titolo abilitativo corrispondente all'intervento nella sua globalità; conseguentemente potrebbe essere necessario un titolo abilitativo più gravoso di quello applicabile alle singole opere previste • Per i progetti che, pur prevedendo anche l'installazione di impianti di produzione di energia, risultano in via principale volti a realizzare interventi di nuova edificazione, connotati da autonoma finalità, natura e rilevanza, si applica la procedura edilizia di volta in volta prescritta per le opere principali • Gli impianti soggetti alla procedura di autorizzazione unica di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 sono esclusi dalla competenza del SUAPE; per essi si applica la procedura prevista dalla norma settoriale.
356.l	Impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas non ricadenti nei casi precedenti ed aventi tutte le seguenti caratteristiche: i. realizzati in edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni d'uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unita' immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici; ii. aventi una capacita' di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto.	Comunicazione (D.Lgs. n. 28/2011, art. 6; D.P.R. n. 380/2001, art. 6, comma 1)				
356.m	Impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas non ricadenti nei casi precedenti ed aventi tutte le seguenti caratteristiche: i. operanti in assetto cogenerativo; ii. aventi una capacita' di generazione massima inferiore a 1000 kWe (piccola cogenerazione) ovvero a 3000 kWt;	PAS ((D.Lgs. n. 28/2011, art. 6; Legge n. 99/2009, art. 27 comma 20)	Autocertificazione a 30 giorni Con asseverazione			
356.n	Impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas non ricadenti nei punti precedenti, aventi capacità di generazione inferiore a: - 200 kW per gli impianti alimentati a biomasse - 250 kW per gli impianti alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas	PAS (D.Lgs. n. 28/2011, art. 6; D.Lgs. n. 387/2003, art. 12 comma 5)	Autocertificazione a 30 giorni Con asseverazione			
356.o	Singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro	Nessun adempimento (vedi 350.a)	Nessun adempimento (vedi 350.a)			
356.p	Torri anemometriche finalizzate alla misurazione temporanea del vento aventi tutte le seguenti caratteristiche: i. realizzate mediante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili; ii. installate in aree non soggette a vincolo o a tutela, a condizione che vi sia il consenso del proprietario del fondo; iii. la cui rilevazione sia previsto che non duri più' di 36 mesi; iv. la rimozione delle apparecchiature ed il ripristino dello stato dei luoghi, a cura del soggetto titolare, avvenga entro un mese dalla conclusione della rilevazione.	Comunicazione (D.Lgs. n. 28/2011, art. 6)	Autocertificazione a 0 giorni Senza asseverazione			
356.q	Torri anemometriche di cui al punto 356.n, nel caso in cui si preveda una rilevazione di durata superiore ai 36 mesi	PAS (D.Lgs. n. 28/2011, art. 6)	Autocertificazione a 30 giorni Con asseverazione			
356.r	Impianto eolico non ricadente nei punti precedenti, aventi capacità di generazione inferiore a 60 kW	PAS (D.Lgs. n. 28/2011, art. 6; D.Lgs. n. 387/2003, art. 12 comma 5)				
356.s	Impianti idroelettrici o geotermoelettrici aventi tutte le seguenti caratteristiche: i. realizzati in edifici esistenti sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unita' immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici; ii. aventi una capacita' di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto	Comunicazione (D.Lgs. n. 28/2011, art. 6; D.Lgs. n. 115/2008, art. 11, comma 3)	Autocertificazione a 0 giorni Senza asseverazione			
356.t	Impianti idroelettrici non ricadenti nei punti precedenti, aventi capacità di generazione inferiore a 100 kW	PAS (D.Lgs. n. 28/2011, art. 6; D.Lgs. n. 387/2003, art. 12 comma 5)	Autocertificazione a 30 giorni Con asseverazione			
356.u	Microcogeneratori ad alto rendimento, come definiti dal D.Lgs. n. 20/2007	Nessun adempimento (vedi 350.a)	Nessun adempimento (vedi 350.a)			

A	B	C	D	E	F	G
N°	Descrizione	Regime previsto dalla normativa settoriale	Regime ex L.R. n. 24/2016	Ente competente	Concentrazione di regimi amministrativi	Note
357	Sanatorie edilizie (Accertamento di conformità, Mancata SCIA, Mancata comunicazione) L.R. n. 23/1985, artt. 14-16					
357.a	Accertamento di conformità per opere realizzate in assenza di permesso di costruire, ovvero in totale o parziale difformità o con variazioni essenziali rispetto al permesso di costruire	Permesso di costruire in sanatoria, con silenzio-rigetto nel termine di 60 giorni (L.R. n. 23/1985, art. 16)	Si applica quanto previsto dalla norma di settore (vedi colonna C) Vedi art. 16 direttive	Comune	Con le modalità di cui all’art. 19/bis, comma 3 della Legge n. 241/1990 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti nel caso in cui l’intervento ricada in zona vincolata o sia comunque soggetto ad uno o più titoli abilitativi connessi (vedi sezione XXI). Inoltre possono essere necessari ulteriori adempimenti, qualora pertinenti e non espletati in precedenza (vedi n° 353, colonna F)	- Per la realizzazione di un intervento edilizio consistente in una pluralità di opere deve effettuarsi una valutazione unitaria dello stesso, al fine di individuare il titolo abilitativo corrispondente all’intervento nella sua globalità; conseguentemente potrebbe essere necessario un titolo abilitativo più gravoso di quello applicabile alle singole opere previste - La presentazione di una pratica per la sanatoria contestuale all’esecuzione di ulteriori opere edilizie è possibile solo per le sanatorie a cui si applica il procedimento in autocertificazione a 0 giorni
357.b	Opere realizzate in assenza di SCIA o in difformità dalla stessa, per le seguenti tipologie: - Interventi di manutenzione straordinaria riguardanti le parti strutturali dell’edificio - Interventi di restauro riguardanti le parti strutturali dell’edificio che non comportino interventi di cui all’art. 2, comma 3 della L.R. n° 19/2013 (indicati al punto 3.1.4) - Interventi di risanamento conservativo riguardanti le parti strutturali dell’edificio - Serre provviste di strutture in muratura e serre fisse, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola - Tettoie di copertura, anche dotate di pannelli per la produzione di energia elettrica, di superficie non superiore a 30 mq - Installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, amovibili, che siano utilizzati come ambienti di lavoro, depositi, magazzini e simili, di superficie non superiore a 15 mq - Interventi edilizi di qualsiasi natura che prevedano la realizzazione di volumetrie all’interno delle aree cimiteriali	Comunicazione di mancata SCIA con sanzione di importo predeterminato (L.R. n. 23/1985, art. 14, comma 2)	Autocertificazione a 0 giorni Con asseverazione			
357.c	Opere realizzate in assenza di SCIA o in difformità dalla stessa, per le seguenti tipologie: - Opere costituenti pertinenza ai sensi dell’articolo 817 del Codice Civile - Interventi di ristrutturazione edilizia che non incidono sulla sagoma dell’organismo edilizio esistente o preesistente - Opere necessarie per il completamento di interventi già oggetto di concessione edilizia o permesso di costruire decaduti per decorrenza dei termini, fermo il rispetto del progetto originario e delle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti al momento della presentazione della segnalazione - Interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica disciplinati da piani attuativi comunque denominati, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza è asseverata da progettista abilitato - Interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di piani urbanistici comunali che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza è asseverata da progettista abilitato	Comunicazione di mancata SCIA con applicazione delle sanzioni per opere realizzate in assenza e/o in difformità del permesso di costruire (L.R. n. 23/1985, art. 14, comma 6)	Si applica quanto previsto dalla norma di settore (vedi colonna C) Vedi art. 16 direttive			
357.d	SCIA a sanatoria per variante in corso d’opera non sostanziale trasmessa dopo la conclusione dei lavori	Comunicazione dell’effettiva consistenza delle opere realizzate previo versamento della sanzione (L.R. n. 23/1985, art. 7 ter, comma 7)	Autocertificazione a 0 giorni Con asseverazione			
357.e	Mutamento di destinazione d’uso tra categorie funzionali diverse, eseguito in assenza di SCIA	Accertamento di conformità (L.R. n. 23/1985, art. 11, comma 13 bis)				
357.f	Opere di edilizia libera soggette a comunicazione preventiva realizzate in assenza di comunicazione	Comunicazione a sanatoria (L.R. n. 23/1985, art. 15, comma 5)	Autocertificazione a 0 giorni Senza asseverazione (Vedi art. 16 direttive)			
358	Comunicazioni di inizio e fine lavori D.Lgs. 81/2008, art. 90; L.R. n. 24/2009, art. 38 comma 1					
358.a	Comunicazione di inizio lavori edilizi già muniti di regolare titolo abilitativo	Comunicazione (D.Lgs. 81/2008, art. 90, comma 9 lettera c)	Autocertificazione a 0 giorni senza asseverazione	Comune	- Non si tratta di titoli abilitativi autonomi ma di comunicazioni connesse con il titolo edilizio legittimante l’esecuzione dei lavori - Ove necessario, alla comunicazione di inizio lavori devono essere raccordati gli adempimenti relativi alla notifica preliminare per cantieri (n° 413) e al deposito del progetto strutturale (n° 414)	Le comunicazioni di inizio e fine lavori non sono dovute per gli interventi di edilizia libera non soggetti a comunicazione e per quelli soggetti a comunicazione non asseverata
358.b	Comunicazione di fine lavori	Comunicazione (L.R. n. 24/2009, art. 38 comma 1)				

A	B	C	D	E	F	G
N°	Descrizione	Regime previsto dalla normativa settoriale	Regime ex L.R. n. 24/2016	Ente competente	Concentrazione di regimi amministrativi	Note
359	Agibilità L.R. n. 24/2016, art. 38; DPR n. 380/2001, artt. 24-25					
359.a	Dichiarazione di agibilità	Dichiarazione di agibilità (L.R. n. 24/2016, art. 38)	Autocertificazione a 0 giorni con asseverazione (vedi art. 13 direttive)	Comune	• Nel caso in cui sia necessaria la SCIA di prevenzione incendi (n° 300), la stessa è presentata contestualmente	• La dichiarazione di agibilità deve essere presentata entro 30 giorni dall’ultimazione dei lavori • Alla dichiarazione di agibilità, oltre ai documenti indicati nell’art. 24 del D.P.R. n. 380/2001, deve essere allegata la documentazione relativa ai requisiti acustici passivi di cui alla D.G.R. n. 18/19 del 05/04/2016
359.b	Agibilità in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici, ai requisiti di altezza minima e rapporti aero illuminanti di cui al DM 05/07/1975	Deroga (L.R. n. 23/1985, art. 7 quater)	Conferenza di servizi Tacito assenso in CdS: sì Sil.assenso art. 20 L.241/90: no	Comune ATS		
360	Collaudo di impianti produttivi L.R. n. 24/2016, art. 39					
360.a	Procedura di collaudo di impianti produttivi La procedura di collaudo si applica ogni qualvolta la normativa vigente subordina la messa in funzione dell'impianto produttivo e l'esercizio dell'attività a collaudo e sostituisce le procedure previste dalla normativa settoriale, compresi i lavori di commissioni appositamente previste	Deposito del certificato di collaudo (L.R. n. 24/2016, art. 39)	Autocertificazione a 0 giorni con asseverazione (vedi art. 14 direttive)	Comune	• Contestualmente alla trasmissione del certificato di collaudo, l'impresa avvia, presso il SUAPE, il procedimento volto all'acquisizione degli eventuali titoli abilitativi definitivi necessari per l'esercizio dell'attività che non siano già stati conseguiti in precedenza	• Per gli impianti produttivi in cui è previsto un collaudo, la dichiarazione di agibilità non deve essere presentata, in quanto l'agibilità edilizia è parte integrante del collaudo stesso
361	Proroga dei termini di validità del permesso di costruire o della SCIA edilizia D.P.R. n. 380/2001, art. 15					
361.a	Permesso di costruire Proroga ordinaria del termine di inizio lavori (un anno dal conseguimento del titolo) o del termine di fine lavori (tre anni dall’inizio) per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori	Richiesta di proroga (D.P.R. n. 380/2001, art. 15)	Si applica quanto previsto dalla norma di settore (vedi colonna C) Vedi art. 18 direttive	Comune		• La richiesta di proroga deve essere presentata prima della scadenza dei termini
361.b	Proroga straordinaria di due anni per i titoli abilitativi conseguiti prima del 22 giugno 2013, dei seguenti termini: • termine di inizio lavori per le opere soggette a permesso di costruire • termine di fine lavori per le opere soggette a permesso di costruire • termine di validità della SCIA edilizia	Comunicazione (D.L. n° 69/2013, art. 30 comma 3)	Autocertificazione a 0 giorni senza asseverazione			• La comunicazione di proroga deve essere presentata prima della scadenza dei termini, sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell’interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati
362	Voltura del titolo abilitativo edilizio D.P.R. n. 380/2001					
362.a	Voltura del titolo abilitativo in corso di validità	Comunicazione	Autocertificazione a 0 giorni senza asseverazione	Comune		
363	Interventi soggetti a permesso di costruire convenzionato L.R. n. 45/1989, art. 21; D.P.R. n. 380/2001, art. 28-bis					
363.a	Interventi per i quali le esigenze di urbanizzazione possono essere soddisfatte con una modalità semplificata, in alternativa al piano urbanistico attuativo, di cui all’art. 21, commi 2-quinquies e seguenti della L.R. n. 45/1989	Permesso di costruire convenzionato previa approvazione della convenzione da parte del Consiglio Comunale (L.R. n. 45/1989, art. 20, comma 2-sexies)	Conferenza di servizi speciale (vedi art. 18 direttive) Tacito assenso in CdS: no Sil.assenso art. 20 L.241/90: no	Comune	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti nel caso in cui l’intervento sia soggetto ad uno o più titoli abilitativi connessi (vedi sezione XXI). Inoltre possono essere necessari ulteriori adempimenti, qualora pertinenti e non espletati in precedenza (vedi n° 353, col. F)	

XXI – Titoli abilitativi connessi all’intervento edilizio

380	Verifica dei requisiti igienico sanitari su progetto edilizio <i>D.P.R. n. 380/2001, art. 20, comma 1</i>					
380.a	Verifiche sui requisiti igienico sanitari degli edifici	Asseverazione (<i>D.P.R. n. 380/2001, art. 20, comma 1</i>)	Autocertificazione a 0 giorni <i>Con asseverazione</i>	Comune	• Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti connessi con l’intervento	
381	Autorizzazione Paesaggistica <i>D.Lgs. n. 42/2004, art. 146</i>					
381.a	Autorizzazione paesaggistica ordinaria <i>Interventi di realizzazione o modifica di immobili o aree in zona gravata da vincolo paesaggistico, non ricompresi fra quelli elencati nel D.P.R. n. 31/2017</i>	Autorizzazione (<i>D.Lgs. n. 42/2004, art. 146</i>)	Conferenza di servizi speciale (<i>vedi art. 18 direttive</i>) Tacito assenso in CdS: sì Sil.assenso art. 20 L.241/90: no	• Regione o Comune delegato • Soprintendenza	• Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti connessi con l’intervento	• I termini della Conferenza di servizi e quelli di conclusione del procedimento sono normati in maniera specifica nella L.R. n. 24/2016 e nelle direttive SUAPE;
381.b	Autorizzazione paesaggistica semplificata <i>Interventi di realizzazione o modifica di immobili o aree in zona gravata da vincolo paesaggistico, ricompresi nell’elenco allegato al D.P.R. n. 31/2017</i>	Autorizzazione (<i>D.P.R. n. 37/2017, art. 7; L.R. n. 9/2017</i>)		• Regione o Comune delegato • Soprintendenza		
381.c	Accertamento di compatibilità paesaggistica per opere abusive <i>Sanatoria per interventi realizzati in assenza di autorizzazione paesaggistica o in difformità dalla stessa, purché ricadenti nelle seguenti fattispecie: a) lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; b) impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica; c) lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.</i>	Accertamento di compatibilità paesaggistica (<i>D.Lgs. n. 42/2004, art. 167 commi 4-5</i>)		• Regione o Comune delegato • Soprintendenza		

A	B	C	D	E	F	G
N°	Descrizione	Regime previsto dalla normativa settoriale	Regime ex L.R. n. 24/2016	Ente competente	Concentrazione di regimi amministrativi	Note
382	Vincolo storico, artistico, archeologico o etnoantropologico <i>D.Lgs. n. 42/2004, artt. 21-22-45</i>					
382.a	Esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni culturali di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004	Autorizzazione (<i>D.Lgs. n. 42/2004, artt. 21-22</i>)	Conferenza di servizi speciale (<i>vedi art. 18 direttive</i>) Tacito assenso in CdS: sì Sil.assenso art. 20 L.241/90: no	Soprintendenza	• Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti con l'intervento	• nei casi di interventi incidenti sul sottosuolo in aree soggette a vincolo archeologico o di interventi direttamente connessi con il bene vincolato, l'autorizzazione della competente Soprintendenza di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 42/2004 deve essere acquisita al di fuori del procedimento unico SUAPE. • I termini della Conferenza di servizi e quelli di conclusione del procedimento sono normati in maniera specifica nella L.R. n. 24/2016 e nelle direttive SUAPE;
383	Vincolo militare <i>D.Lgs. n. 66/2010, artt. 320 e seguenti</i>					
383.a	Esecuzione di opere e lavori soggetti a espresse limitazioni ai sensi dell'art. 321 del D.Lgs. n. 66/2010 in vicinanza delle opere e installazioni permanenti e semipermanenti di difesa, di segnalazione e riconoscimento costiero, delle basi navali, degli aeroporti, degli impianti e installazioni radar e radio, degli stabilimenti nei quali sono fabbricati, manipolati o depositati materiali bellici o sostanze pericolose, dei campi di esperienze e dei poligoni di tiro	Autorizzazione (<i>D.Lgs. n. 66/2010, art. 328</i>)	Conferenza di servizi Tacito assenso in CdS: sì Sil.assenso art. 20 L.241/90: no	Comitato Misto Paritetico	• Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti con l'intervento	
384	Opere in prossimità del demanio marittimo <i>R.D. 30 marzo 1942, n. 327, art. 55</i>					
384.a	Esecuzione di opere entro trenta metri dal demanio marittimo o dal ciglio dei terreni elevati sul mare	Autorizzazione (<i>R.D. 30 marzo 1942, n. 327, art. 55</i>)	Conferenza di servizi Tacito assenso in CdS: sì Sil.assenso art. 20 L.241/90: sì	Capitaneria di Porto	• Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti con l'intervento	
385	Opere in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale <i>D.Lgs. n. 374/1990, art. 19</i>					
385.a	Realizzazione di costruzioni ed altre opere di ogni specie, sia provvisorie sia permanenti, o manufatti galleggianti in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale, nonché spostamenti o modifiche delle opere esistenti	Autorizzazione (<i>D.Lgs. n. 374/1990, art. 19</i>)	Conferenza di servizi Tacito assenso in CdS: sì Sil.assenso art. 20 L.241/90: sì	Agenzia delle Dogane	• Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti con l'intervento	
386	Opere ricadenti nell'ambito del Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna <i>D.M. Ambiente 16/10/2001, art. 3; Legge n. 394/1991, art. 13</i>					
386.a	Realizzazione dei seguenti interventi nell'ambito delle aree incluse nel parco geominerario: a) qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei terreni e quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio e sugli equilibri paesaggistici, ambientali, ecologici, idraulici, idrogeotermici e geominerari ed in contrasto con le finalità istitutive di cui all'art. 2 del decreto; b) il danneggiamento e la distruzione dei manufatti, dei beni, delle strutture sotterranee e superficiali e delle infrastrutture connesse; c) l'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti ad esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria e di restauro e di risanamento conservativo; d) lo svolgimento di attività pubblicitarie non autorizzate dall'organismo di gestione; e) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo e appositamente attrezzate.	Nulla osta (<i>Legge n. 394/1991, art. 13; D.M. Ambiente 16/10/2001, art. 3</i>)	Conferenza di servizi Tacito assenso in CdS: sì Sil.assenso art. 20 L.241/90: no	Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna	• Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti con l'intervento	
387	Opere in altre aree protette ai sensi della Legge n. 394/1991 <i>Legge n. 394/1991, art. 13</i>					
387.a	Esecuzione di interventi, impianti e opere all'interno del Parco	Nulla osta (<i>Legge n. 394/1991, art. 13</i>)	Conferenza di servizi Tacito assenso in CdS: sì Sil.assenso art. 20 L.241/90: no	Ente Parco	• Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti con l'intervento	
388	Opere in centri abitati oggetto di interventi di consolidamento <i>Legge n. 64/1974, art. 2</i>					
388.a	Esecuzione di opere e lavori in centri abitati oggetto di interventi di consolidamento, salvo quelli di manutenzione ordinaria e di rifinitura	Autorizzazione (<i>Legge n. 64/1974, art. 2</i>)	Conferenza di servizi Tacito assenso in CdS: sì Sil.assenso art. 20 L.241/90: no	Regione (servizio territoriale opere idrauliche)	• Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti con l'intervento	• Le opere di consolidamento, nei casi di urgenza riconosciuta con ordinanza del sindaco, possono eccezionalmente essere intraprese anche prima della predetta autorizzazione, la quale comunque dovrà essere richiesta nel termine di cinque giorni dall'inizio dei lavori

A	B	C	D	E	F	G
N°	Descrizione	Regime previsto dalla normativa settoriale	Regime ex L.R. n. 24/2016	Ente competente	Concentrazione di regimi amministrativi	Note
389	Opere e attività che possono costituire un potenziale pericolo per la navigazione aerea R.D. 30 marzo 1942, n. 327, artt. 709-710; Decreto del Ministero della Difesa 19 dicembre 2012, n. 258, art. 3					
389.a	Esecuzione di opere, impianti, manufatti e strutture che possono interferire con gli aeroporti civili , ovvero che risultano: - interferire con specifici settori definiti per gli aeroporti civili con procedure strumentali; - prossimi ad aeroporti civili privi di procedure strumentali; - prossimi ad avio ed elisuperfici di pubblico interesse; - di altezza uguale o superiore ai 100 m dal suolo o 45 m sull’acqua; - interferire con le aree di protezione degli apparati COM/NAV/RADAR (BRA – Building Restricted Areas - ICAO EUR DOC 015); - costituire, per la loro particolarità, opere speciali - potenziali pericoli per la navigazione aerea (es: aerogeneratori, impianti fotovoltaici o edifici /strutture con caratteristiche costruttive potenzialmente riflettenti, impianti a biomassa, etc.)	Autorizzazione (R.D. 30 marzo 1942, n. 327, art. 709)	Conferenza di servizi Tacito assenso in CdS: sì Sil.assenso art. 20 L.241/90: no	ENAC	• Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti connessi con l’intervento	• Qualora non pervenga all’ENAC la comunicazione di inizio lavori entro 3 anni dalla data di acquisizione del titolo abilitativo o, in presenza di dati progettuali invariati, una richiesta di estensione della sua validità per ulteriori 2 anni , da presentare prima dello scadere del primo periodo, l’autorizzazione dovrà ritenersi decaduta
389.b	Esecuzione di opere, impianti, manufatti e strutture che possono interferire con gli aeroporti militari	Autorizzazione (R.D. 30 marzo 1942, n. 327, art. 710)		Aeronautica Militare		
390	Opere presso aree di pertinenza di porti, aeroporti, stazioni ferroviarie, ecc. Regolamenti locali					
390.a	Esecuzione di opere e lavori nell'area di pertinenza	Regime previsto dal regolamento locale	Conferenza di servizi Tacito assenso in CdS: sì Sil.assenso art. 20 L.241/90: sì	Autorità competente alla gestione dell’area	• Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti connessi con l’intervento	• Qualora l’assenso dell’autorità preposta sia stato conseguito preventivamente, il presente regime amministrativo non si applica
391	Opere in aree gestite da Consorzi Industriali, Aree di Sviluppo Industriale e simili Regolamenti consortili					
391.a	Esecuzione di opere e lavori nell'area gestita dal Consorzio	Regime previsto dal regolamento consortile	Autocertificazione a 0 giorni con asseverazione	Autorità di gestione dell’area	• Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti connessi con l’intervento	• Qualora l’assenso dell’autorità preposta sia stato già conseguito, il presente regime amministrativo non si applica
392	Opere eseguite su aree di pertinenza di fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche R.D. n. 523/1904, artt. 93-97-98					
392.a	Esecuzione di opere e lavori nell'alveo di fiumi e torrenti	Autorizzazione (R.D. n. 523/1904, art. 93)	Conferenza di servizi Tacito assenso in CdS: sì Sil.assenso art. 20 L.241/90: no	Regione (servizio territoriale opere idrauliche)	• Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti connessi con l’intervento	
392.b	Esecuzione di opere idrauliche di seconda categoria fra quelle individuate dagli artt. 97-98 del R.D. n. 523/1904: a) la formazione di pennelli, chiuse ed altre simili opere nell'alveo dei fiumi e torrenti per facilitare l'accesso e l'esercizio dei porti natanti e ponti di barche; b) la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale; c) i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'art. 95, lettera c); d) le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dalla opposta sponda, quando si trovino di fronte di un abitato minacciato da corrosione, ovvero di un territorio esposto al pericolo di disalveamenti; e) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti; l) il trasporto in altra posizione dei molini natanti stabiliti sia con chiuse, sia senza chiuse, fermo l'obbligo dell'intiera estirpazione delle chiuse abbandonate; m) l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dal letto dei fiumi, torrenti e canali pubblici, eccettuate quelle località ove, per invalsa consuetudine si suole praticare senza speciale autorizzazione per usi pubblici e privati. Anche per queste località però l'autorità amministrativa limita o proibisce tali estrazioni ogniqualvolta riconosca poterne il regime delle acque e gl'interessi pubblici o privati esserne lesi; n) l'occupazione delle spiagge dei laghi con opere stabili, gli scavamenti lungh'esse che possano promuovere il deperimento o recar pregiudizio alle vie alzaie ove esistono, e finalmente la estrazione di ciottoli, ghiaie o sabbie, fatta eccezione, quanto a detta estrazione, per quelle località ove per consuetudine invalsa suolsi praticare senza speciale autorizzazione.	Autorizzazione (R.D. n. 523/1904, artt. 97-98)				
392.c	Esecuzione di opere idrauliche di terza e quarta categoria fra quelle individuate dagli artt. 97-98 del R.D. n. 523/1904 (vedi elenco al punto precedente)					

A	B	C	D	E	F	G
N°	Descrizione	Regime previsto dalla normativa settoriale	Regime ex L.R. n. 24/2016	Ente competente	Concentrazione di regimi amministrativi	Note
393	Vincolo idrogeologico <i>R.D.Lgs. n. 3267/1923, art. 1</i>					
393.a	Esecuzione di opere e lavori soggetti ad autorizzazione ai sensi degli artr. 7 e 9 del R.D.Lgs. n° 3267/1923 - Trasformazione, con lavorazione del suolo ripetuta o periodica, dal bosco a coltura agraria (seminativi, pascoli artificiali, colture orticole, introduzione di piantagioni da frutto, esclusi i singoli alberi isolati da innesto occasionale, uliveti, vigneti etc.) - Arboricoltura da legno su bosco - Trasformazione del bosco o di terreno saldo, nudo e/o cespugliato in area di sedime per la realizzazione di fabbricati e/o opere edilizie, a qualsiasi uso destinati, come parcheggi, marciapiedi, lastricati fissati con malta cementizia, piscine, piattaforme in calcestruzzo, per la posa in opera di tralicci e/o strutture prefabbricate in genere, apertura ex novo di strade anche in terra battuta viabilità principale ex art. 3 PMPF, escluse le piste forestali e stradelli di esbosco; - Apertura ex novo di fasce parafuoco primarie e secondarie - Eliminazione del bosco per mutare specie legnosa - Apertura di cave e miniere a cielo aperto su bosco o su terreno saldo, nudo e/o cespugliato - Campi da golf e campi sportivi in genere su bosco o su terreno saldo, nudo e/o cespugliato - Invasi acquei di capacità superiore a 450 mc su bosco o su terreno saldo, nudo e/o cespugliato - Piste da sci su bosco o su terreno saldo, nudo e/o cespugliato - Infrastrutture civili con scavi di dimensione rilevante (larghezza oltre 1,5 mt. e profondità superiore a 1 mt., reti drenanti e fognarie intercomunali, posa in opera di tubi per trasporto gas etc.) su bosco o su terreno saldo, nudo e/o cespugliato - Opere di miglioramento e pascolo su terreno saldo, nudo e/o cespugliato, e miglioramento fondiario in genere mediante decespugliamenti, dicioccamenti, e successive arature e rippature anche superficiali, che richiedano la periodica tenuta in efficienza mediante rottura dello strato superficiale del terreno - Trasformazione del terreno saldo in terreno a coltura agraria (seminativi, pascoli artificiali, colture orticole, piantagioni da frutto, esclusi i singoli alberi isolati da innesto occasionale, uliveti, vigneti ecc.) - Arboricoltura da legno su terreno saldo, nudo e/o cespugliato - Pascolo caprino nei boschi e nei terreni coperti di cespugli aventi funzioni protettive	Autorizzazione (R.D. n. 1126/1926, art. 21)	Conferenza di servizi Tacito assenso in CdS: sì Sil.assenso art. 20 L.241/90: no	Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti connessi con l'intervento	Quando l'attività non ha rilevanza edilizia e non è soggetta ad altri titoli abilitativi, l'istanza può essere presentata anche direttamente presso l'ispettorato forestale
393.b	Esecuzione di opere e lavori soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 2, 2° capoverso delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (D.A. n° 24/CFVA del 23/08/2006) - Conversione dei boschi ad alto fusto in qualsiasi forma di trattamento a ceduo solo nei casi di difesa sanitaria o di gravi ragioni d'interesse pubblico e la conversione dei cedui composti in cedui semplici anche se matricinati (art.4 PMPF) - Conversione dei cedui composti in cedui semplici (art.4 PMPF) - Taglio del bosco in situazioni speciali (art.12 PMPF) - Tagli definitivi a raso nelle fustaie coetanee (art.35 PMPF) - Taglio delle piante prive di attività pollonifera nelle fustaie (art.40 PMPF) - Taglio saltuario nelle fustaie disetanee e/o irregolari (art.38 e 39 PMPF) - Taglio del ceduo prima del turno prescritto (art.42 PMPF) - Impianto dei nuovi boschi (art.55 PMPF) - Apertura del pascolo in bosco (art.25 PMPF)	Autorizzazione (D.A. n° 24/CFVA del 23/08/2006, vari articoli indicati a lato)				Quando l'attività non è soggetta ad altri titoli abilitativi, l'istanza può essere presentata anche direttamente presso l'ispettorato forestale

A	B	C	D	E	F	G
N°	Descrizione	Regime previsto dalla normativa settoriale	Regime ex L.R. n. 24/2016	Ente competente	Concentrazione di regimi amministrativi	Note
393.c	Interventi soggetti a dichiarazione, ai sensi dell’art. 20 del R.D.L. n° 1126/1926 e dell’art. 2, 3° capoverso delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (D.A. n° 24/CFVA del 23/08/2006) non previsti da atti di pianificazione forestale su scala aziendale regolarmente approvata, di cui all’art.9 della LR 8/2016 e/o agli artt. 30, 31 e 32 delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale • <i>Sradicamento di piante morte e ceppaie secche nei boschi ad alto fusto e nei cedui (art.6 PMPF)</i> • <i>Rinnovazione artificiale posticipata del bosco dopo il taglio di utilizzazione finale (art. 7 PMPF)</i> • <i>Allestimento e sgombero dei residui della tagliata (art.15 PMPF)</i> • <i>Prevenzione delle malattie dei boschi (art.29 PMPF)</i> • <i>Taglio di utilizzazione dei boschi cedui (artt 41-44 PMPF)</i> • <i>Operazioni colturali nei boschi cedui (art.47 PMPF)</i> • <i>Controllo del pascolo nei terreni nudi e degradati (art. 51 PMPF)</i> • <i>Rinnovo pascoli naturali esistenti (art. 52 PMPF)</i> • <i>Taglio di cespugli e arbusti (artt 48-49 PMPF)</i> • <i>Lavori di ripristino, di manutenzione e consolidamento indispensabili per l’utilizzo e conservazione della viabilità principale, delle piste, dei sentieri, degli stradelli e per l’installazione delle canalette per l’esbosco o risine, nonché per la realizzazione ex novo di sentieri idonei per il transito delle persone e degli animali da soma adibiti al trasporto del legname e per l’installazione, su tratti di terreno pianeggiante, di capanni amovibili per il ricovero delle persone (art.57 PMPF)</i> • <i>Apertura ex novo di viabilità secondaria, ed il ripristino della viabilità interna all’azienda boschiva che comporti modifiche del tracciato esistente (art.57 PMPF)</i> • <i>Raccolta e prelievo di materiali inerti, sabbia, sassi in modeste quantità finalizzate a limitati interventi di manutenzione stradale, che non configurino attività di trasformazione dei suoli saldi, nudi o cespugliati, in suoli soggetti a periodica lavorazione, e non rientrino nella definizione di cava di cui alla L.R 30/1989, e comunque all’esterno dei boschi (art.58 PMPF)</i> • <i>Prelievo di pietrame e rocce a contenuto ornamentale (tafoni granitici, rocce calcaree e vulcaniche di forma particolare modellate dal vento o dall’acqua) anche per singoli pezzi, all’esterno dei boschi (art.58 PMPF)</i> • <i>Scavi dei pozzi e quelli in trincea per ricerca e la realizzazione di condotta idrica e altri lavori simili di dimensione inferiori di larghezza inferiore a 1,5 metri e profondità inferiore a 1,0 metri (art.59 PMPF)</i> • <i>Apertura di fasce parafuoco terziarie (art.59 PMPF)</i> • <i>Costruzione di vasconi a finalità antincendio di capacità non superiore a 450mc (art.59 PMPF)</i> • <i>Altri movimenti di terra (art.59 PMPF)</i>	Dichiarazione con preavviso di trenta giorni (<i>R.D. n. 1126/1926, art. 20</i>)	Conferenza di servizi Tacito assenso in CdS: sì Sil.assenso art. 20 L.241/90: sì	Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale	• Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti connessi con l’intervento	• Quando l’attività non ha rilevanza edilizia e non è soggetta ad altri titoli abilitativi, la dichiarazione può essere presentata direttamente presso l’ispettorato forestale
393.d	Interventi soggetti a dichiarazione, ai sensi dell’art. 20 del R.D.L. n° 1126/1926 e dell’art. 2, 3° capoverso delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (D.A. n° 24/CFVA del 23/08/2006) previsti da atti di pianificazione forestale su scala aziendale regolarmente approvata, di cui all’art.9 della LR 8/2016 e/o agli artt. 30, 31 e 32 delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale Si tratta dei medesimi interventi elencati al punto 393.c, <u>ad esclusione</u> dei seguenti: • <i>Raccolta e prelievo di materiali inerti, sabbia, sassi in modeste quantità finalizzate a limitati interventi di manutenzione stradale, che non configurino attività di trasformazione dei suoli saldi, nudi o cespugliati, in suoli soggetti a periodica lavorazione, e non rientrino nella definizione di cava di cui alla L.R 30/1989, e comunque all’esterno dei boschi (art.58 PMPF)</i> • <i>Prelievo di pietrame e rocce a contenuto ornamentale (tafoni granitici, rocce calcaree e vulcaniche di forma particolare modellate dal vento o dall’acqua) anche per singoli pezzi, all’esterno dei boschi (art.58 PMPF)</i> • <i>Scavi dei pozzi e quelli in trincea per ricerca e la realizzazione di condotta idrica e altri lavori simili di dimensione inferiori di larghezza inferiore a 1,5 metri e profondità inferiore a 1,0 metri (art.59 PMPF)</i>	Dichiarazione con preavviso di trenta giorni (<i>R.D. n. 1126/1926, art. 20</i>)	Autocertificazione a 0 giorni <i>con asseverazione</i>			

A	B	C	D	E	F	G
N°	Descrizione	Regime previsto dalla normativa settoriale	Regime ex L.R. n. 24/2016	Ente competente	Concentrazione di regimi amministrativi	Note
394	Interventi soggetti ad approvazione dello studio di compatibilità geologica-geotecnica o dello studio di compatibilità idraulica <i>P.A.I. approvato con decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 67 del 10/07/2006</i>					
394.a	Esecuzione di interventi edilizi in aree comprese nel Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), nel Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (PSFF) o in altre aree perimetrate a rischio idraulico o da frana, per le quali è richiesta l’approvazione dello studio di compatibilità geologica-geotecnica e/o dello studio di compatibilità idraulica <i>(vedi elenco degli interventi nel modulo A30)</i>	Approvazione (<i>Norme tecniche di attuazione del PAI, art. 23</i>)	Conferenza di servizi Tacito assenso in CdS: sì Sil.assenso art. 20 L.241/90: no	Comune o Regione (<i>vedi note</i>)	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti connessi con l’intervento	- La competenza è in capo a: 1.Comune: per interventi ricadenti nel territorio di un singolo comune inerenti al patrimonio edilizio privato, le opere infrastrutturali a rete o puntuali, nonché gli interventi inerenti l'attività di ricerca e i prelievi idrici e per la conduzione delle attività agricole, silvocolturali e pastorali; 2.Regione: per interventi ricadenti nel territorio di più comuni, ovvero per tutte le altre tipologie di intervento ed in particolare le opere di mitigazione della pericolosità e del rischio, le opere in alveo e gli attraversamenti dei corsi d'acqua - Nei casi in cui le Norme di Attuazione del P.A.I. prevedono che la redazione dello Studio di Compatibilità sia facoltativa e non sia necessaria la conferenza di servizi per altre ragioni, l’interessato può rivolgersi – direttamente o per il tramite del SUAPE – all’Ufficio competente al fine di richiedere una valutazione sulla necessità dello SdC. Qualora sia necessaria la conferenza di servizi, tale valutazione è effettuata nell’ambito del procedimento unico.
395	Fascia di rispetto cimiteriale <i>R.D. n. 1265/1934, art. 338; D.P.R. n. 285/1990, art. 57; Legge n. 166/2002, art. 28</i>					
395.a	Esecuzione di interventi edilizi su edifici esistenti all’interno della fascia di rispetto cimiteriale <i>All'interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia</i>	Interventi consentiti (<i>R.D. n. 1265/1934, art. 338</i>)	Autocertificazione a 0 giorni <i>con asseverazione</i>	Comune	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti connessi con l’intervento	Sono fatte salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge
395.b	Realizzazione di nuovi edifici o ampliamento degli edifici esistenti in deroga all’interno della fascia di rispetto cimiteriale, nonché realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre. <i>È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto. Per dare esecuzione ad un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area.</i>	Approvazione del Consiglio Comunale previo parere della ATS (<i>R.D. n. 1265/1934, art. 338</i>)	Conferenza di servizi Tacito assenso in CdS: sì Sil.assenso art. 20 L.241/90: no	- Comune - ATS		
396	Fascia di rispetto ferroviaria <i>D.P.R. n. 753/1980, artt.49-60</i>					
396.a	Esecuzione di interventi in deroga all’interno della fascia di trenta metri, misurati in proiezione orizzontale, dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia	Autorizzazione in deroga (<i>D.P.R. n. 753/1980, art. 60</i>)	Conferenza di servizi Tacito assenso in CdS: sì Sil.assenso art. 20 L.241/90: no	- Regione per le linee in concessione - RFI S.p.A. per le altre linee	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti connessi con l’intervento	

A	B	C	D	E	F	G
N°	Descrizione	Regime previsto dalla normativa settoriale	Regime ex L.R. n. 24/2016	Ente competente	Concentrazione di regimi amministrativi	Note
397	Fascia di rispetto stradale D.P.R. n. 295/1992, artt. 14-22; D.P.R. n. 495/1992, artt. 26-28					
397.a	Esecuzione di interventi all’interno della fascia di rispetto stradale per strade extraurbane e strade statali (compresi i tratti urbani), quali: - Apertura di accessi carrabili o pedonali dalle strade a fondi agricoli, ad abitazioni e ad attività produttive in genere - Apertura di accessi ad impianti per la distribuzione automatica di carburante ad uso autotrazione (liquidi e/o gassosi) - Modifica o potenziamento degli impianti per la distribuzione automatica di carburante ad uso autotrazione (liquidi e/o gassosi) - Realizzazione di nuove recinzioni poste sulle pertinenze stradali o in fascia di rispetto	Autorizzazione (D.P.R. n. 295/1992, artt. 21-21)	Conferenza di servizi Tacito assenso in CdS: sì Sil.assenso art. 20 L.241/90: no	Ente proprietario della strada	• Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti connessi con l’intervento (vedi anche n° 409)	
397.b	Esecuzione di interventi all’interno della fascia di rispetto stradale per strade urbane di competenza comunale, quali: - Apertura di accessi carrabili o pedonali dalle strade a fondi agricoli, ad abitazioni e ad attività produttive in genere - Apertura di accessi ad impianti per la distribuzione automatica di carburante ad uso autotrazione (liquidi e/o gassosi) - Modifica o potenziamento degli impianti per la distribuzione automatica di carburante ad uso autotrazione (liquidi e/o gassosi) - Realizzazione di nuove recinzioni poste sulle pertinenze stradali o in fascia di rispetto		Autocertificazione a 0 giorni con asseverazione			
397.c	Manutenzione di recinzioni, accessi, immobili esistenti posti in fascia di rispetto stradale su aree private, senza occupazione della sede stradale e delle sue pertinenze e senza variazioni delle caratteristiche autorizzate					
397.d	Richieste di deroga per edificazioni a distanza inferiore rispetto ai limiti previsti al riguardo dalle vigenti norme di legge	Autorizzazione (Legge n. 729/1961, art. 9 comma 2)	Conferenza di servizi Tacito assenso in CdS: sì Sil.assenso art. 20 L.241/90: no			
397.e	Richieste di deroga per l'installazione o il mantenimento di sostegni per linee elettriche aeree a distanza non regolamentare dal confine di proprietà stradale	Autorizzazione (D.M. LL.PP. 21.03.1988, n. 449, art. 2.1.07, comma d)				
397.f	Parere sulla concessione della sanatoria edilizia per edifici ubicati a distanza non regolamentare dal confine di proprietà stradale, in quanto ricadenti su aree sottoposte a vincolo edificatorio a protezione del nastro stradale	Parere (Legge n. 47/1985, art. 32)				
398	Fascia di rispetto degli elettrodotti Legge n. 36/2001; D.P.C.M. 08/07/2003; D.M. 29/05/2008					
398.a	Esecuzione di interventi edilizi in prossimità di elettrodotti a media, alta e altissima tensione, ove sia necessario verificare se l'intervento ricada o meno nella fascia di rispetto in cui non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore.	Verifica dei limiti di esposizione (Legge n. 36/2001, art.4, comma 1, lettera h; D.P.C.M. 08/07/2003)	Conferenza di servizi Tacito assenso in CdS: sì Sil.assenso art. 20 L.241/90: no	• Ente gestore della linea elettrica • ARPAS	• Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti connessi con l’intervento	
399	Fascia di rispetto degli impianti di depurazione Deliberazione 04/02/1977 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque					
399.a	Esecuzione di interventi edilizi in deroga all’interno della fascia di rispetto dell’impianto di depurazione	Autorizzazione	Conferenza di servizi Tacito assenso in CdS: sì Sil.assenso art. 20 L.241/90: no	• Comune • Gestore dell’impianto di depurazione • ARPAS	• Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti connessi con l’intervento	
400	Fascia di rispetto dei gasdotti D.M. 24/11/1984; D.M. 16/04/2008; D.M. 17/04/2008					
400.a	Esecuzione di interventi edilizi in deroga alle distanze minime dai gasdotti	Autorizzazione (D.M. 24/11/1984, punto 2.4.3)	Conferenza di servizi Tacito assenso in CdS: sì Sil.assenso art. 20 L.241/90: no	• Comune • Gestore dell’impianto • Comando Provinciale Vigili del Fuoco	• Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti connessi con l’intervento	

A	B	C	D	E	F	G
N°	Descrizione	Regime previsto dalla normativa settoriale	Regime ex L.R. n. 24/2016	Ente competente	Concentrazione di regimi amministrativi	Note
401	Opere in zona di rispetto e protezione delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano D.Lgs. n. 152/2006, art. 94; Accordo in Conferenza Stato Regioni del 12/12/2002					
401.a	Esecuzione di interventi ammessi nella zona di rispetto, ed in particolare: a) fognature; b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione; c) opere viarie, ferroviarie e in genere infrastrutture di servizio; d) pratiche agronomiche e contenuti dei piani di utilizzazione di cui all’art. 94, comma 4, lettera c) del d.lgs. n. 152/2006	Regime previsto dallo strumento urbanistico (D.Lgs. n. 152/2006, art. 94 comma 7)	Conferenza di servizi Tacito assenso in CdS: sì Sil.assenso art. 20 L.241/90: no	• ATS • ARPAS	• Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti con l’intervento	
402	Attività soggette a rischio di incidenti rilevanti D.Lgs. n. 105/2015					
402.a	Tutti gli stabilimenti nei quali sono presenti sostanze pericolose all’interno di uno o più impianti Costruzione di nuovi stabilimenti Modifiche degli stabilimenti esistenti che comportano un cambiamento delle sostanze pericolose Stabilimenti esistenti che non hanno presentato la notifica	Notifica con preavviso di 180 giorni per nuovi stabilimenti o di 60 giorni per le modifiche a quelli esistenti (D.Lgs. n. 105/2015, art. 13 comma 1)	Adempimento escluso dalla competenza del SUAPE nelle more della definizione di accordi con il Ministero competente; si applica quanto previsto dalla norma di settore (vedi colonna C) Vedi art. 18 direttive	• Comitato Tecnico Regionale • Regione • ISPRA • Prefettura • Comune • Comando Prov.le Vigili del Fuoco	• Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti con l’intervento	
402.b	Tutti gli stabilimenti nei quali sono presenti sostanze pericolose all’interno di uno o più impianti Avvio dell’attività	Comunicazione (D.Lgs. n. 105/2015, art. 13 comma 8)				
402.c	Stabilimenti di soglia superiore Realizzazione di nuovi stabilimenti Modifiche di un impianto, di uno stabilimento, di un deposito, di un processo o della natura o della forma fisica o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti o potrebbero comportare la riclassificazione di uno stabilimento di soglia inferiore in uno stabilimento di soglia superiore o viceversa	Nulla osta di fattibilità (D.Lgs. n. 105/2015, artt. 16-17)		• Comitato Tecnico Regionale		
402.d	Realizzazione delle seguenti tipologie di interventi edilizi in Comuni in cui siano presenti attività a rischio di incidente rilevante, qualora l’area di danno non sia stata individuata nello strumento urbanistico comunale (elaborato ERIR): a. insediamento di nuovi stabilimenti nei quali sono presenti sostanze pericolose; b. modifica di un impianto, di uno stabilimento, di un deposito, di un processo o della natura o della forma fisica o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti o potrebbero comportare la riclassificazione di uno stabilimento di soglia inferiore in uno stabilimento di soglia superiore o viceversa; c. nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti, quali vie di trasporto, luoghi frequentati dalla collettività sia ad uso pubblico che ad uso privato, zone residenziali, qualora l’ubicazione o l’insediamento o l’infrastruttura possono aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante.	Parere del comitato tecnico regionale (D.Lgs. n. 105/2015, art. 22 comma 10)				
403	Verifica dei requisiti acustici passivi degli edifici Deliberazione G.R. n. 18/19 del 05/04/2016					
403.a	Interventi di: • Nuova costruzione • Ampliamento e ristrutturazione di costruzioni esistenti che già rispettano il DPCM 05/12/1997 • Ristrutturazione edilizia, limitatamente ai casi di demolizione o ricostruzione, e ristrutturazione globale • Ristrutturazione e/o risanamento conservativo con contestuale cambio di destinazione d’uso relativamente all’intero edificio e non ad una singola unità immobiliare Nelle seguenti tipologie di immobili: • Edifici adibiti a residenza e assimilabili • Edifici adibiti a uffici e assimilabili • Edifici adibiti a alberghi, pensioni ed attività assimilabili • Edifici adibiti a ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili • Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili • Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto e assimilabili • Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili	Trasmissione del progetto acustico (Deliberazione G.R. n. 18/19 del 05/04/2016)	Autocertificazione a 0 giorni con asseverazione	• Comune	• Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti con l’intervento	

A	B	C	D	E	F	G	
N°	Descrizione	Regime previsto dalla normativa settoriale	Regime ex L.R. n. 24/2016	Ente competente	Concentrazione di regimi amministrativi	Note	
404	Utilizzo di terre e rocce da scavo come sottoprodotti <i>D.Lgs. n. 152/2006, art. 184/bis</i>						
404.a	Interventi che prevedono la produzione di materiali da scavo considerati come sottoprodotti ai sensi dell’art. 184-bis, c. 1 del D.Lgs. n. 152/2006 o dell’art. 41-bis, c. 1 del D.L. n. 69 del 2013, che si preveda di impiegare per recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo presso siti o cantieri diversi da quello di produzione, ovvero presso un ciclo produttivo determinato, qualora ricorra uno dei seguenti casi: - Il volume dei sottoprodotti non superi i 6000 mc - Le opere non siano soggette a VIA o AIA, senza limiti di volume	Dichiarazione (<i>D.L. n. 69/2013, art. 41/bis, comma 2</i>)	Autocertificazione a 0 giorni <i>senza asseverazione</i>	• ARPAS	• Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti connessi con l’intervento		
404.b	Dichiarazione di completo utilizzo	Dichiarazione (<i>D.L. n. 69/2013, art. 41/bis, c. 3</i>)					
404.c	Interventi che prevedono la produzione di materiali da scavo considerati come sottoprodotti ai sensi dell’art. 184-bis, c. 1 del D.Lgs. n. 152/2006, per interventi soggetti a VIA o AIA	Approvazione del piano di utilizzo (<i>D.M. n. 161/2012, art. 5</i>)	Conferenza di servizi Tacito assenso in CdS: sì Sil.assenso art. 20 L.241/90: sì	• Regione • Provincia/ Città Metrop. • ARPAS		• Nel caso di opere soggette a VIA, il presente titolo abilitativo è conseguito nel corso della conferenza di servizi per la VIA (<i>vedi punto n° 259</i>)	
405	Impianti di trasmissione elettromagnetica <i>D.Lgs. n. 259/2003, artt. 87 e seguenti</i>						
405.a	Installazione di un nuovo impianto con potenza in singola antenna superiore a 20 W da realizzare su nuova infrastruttura	Autorizzazione (<i>D.Lgs. n. 259/2003, art. 87</i>)	Conferenza di servizi Tacito assenso in CdS: sì Sil.assenso art. 20 L.241/90: sì	• Comune • ARPAS	• Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti connessi con l’intervento	• Ai sensi del D.L. n. 98/2011, art. 35, comma 4/bis, non è necessario alcun adempimento per l’installazione e attivazione di apparati di rete caratterizzati da una potenza massima trasmessa in uplink inferiore o uguale a 100 mW, e da una potenza massima al connettore di antenna, in downlink, inferiore o uguale a 5 W, e aventi un ingombro fisico non superiore a 20 litri	
405.b	Installazione di un nuovo impianto di classe II di cui alla norma CEI 211-10 - Impianto con potenza in singola antenna inferiore a 20 W - Apparato con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie, da realizzare su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti						
405.c	Installazione di un nuovo impianto di classe I di cui alla norma CEI 211-10 - Impianto con potenza in singola antenna inferiore a 20 W - Apparato con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie, da realizzare su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti		SCIA (<i>D.Lgs. n. 259/2003, artt. 87/bis – 87/ter</i>)				Autocertificazione a 0 giorni <i>con asseverazione</i>
405.d	Modifica delle caratteristiche di un impianto di classe I di cui alla norma CEI 211-10 già provvisto di titolo abilitativo: - modifica che comporti aumenti delle altezze non superiori a 1 metro e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati - modifica delle sole caratteristiche trasmissive						
405.e	Modifica delle caratteristiche di un impianto di classe II di cui alla norma CEI 211-10 già provvisto di titolo abilitativo, senza aumento di potenza: - modifica che comporti aumenti delle altezze non superiori a 1 metro e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati - modifica delle sole caratteristiche trasmissive						
405.f	Modifica delle caratteristiche di un impianto di classe II di cui alla norma CEI 211-10 già provvisto di titolo abilitativo, con aumento di potenza: - modifica che comporti aumenti delle altezze non superiori a 1 metro e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati - modifica delle sole caratteristiche trasmissive	Autorizzazione (<i>D.Lgs. n. 259/2003, art. 87</i>)	Conferenza di servizi Tacito assenso in CdS: sì Sil.assenso art. 20 L.241/90: sì	• Comune • ARPAS	• Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti connessi con l’intervento		
405.g	Installazione e modifica, ivi comprese le modifiche delle caratteristiche trasmissive degli impianti di cui all'articolo 87-bis, degli impianti radioelettrici per trasmissione punto-punto e punto-multipunto e degli impianti radioelettrici per l'accesso a reti di comunicazione ad uso pubblico con potenza massima in singola antenna inferiore o uguale a 10 watt e con dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5 metri quadrati	Autocertificazione di attivazione (<i>D.L. n. 98/2011, art. 35 comma 4</i>)	Autocertificazione a 0 giorni <i>con asseverazione</i>				
406	Realizzazione di linee elettriche, elettrodotti o cabine di trasformazione con tensione uguale o inferiore a 150 kV <i>L.R. n. 43/1989, art. 8</i>						
406.a	Realizzazione di linee elettriche, elettrodotti o cabine di trasformazione con tensione uguale o inferiore a 150 kV, soggette ad autorizzazione ai sensi della L.R. n° 43/1989	Autorizzazione (<i>L.R. n. 43/1989, art. 8</i>)	Conferenza di servizi Tacito assenso in CdS: sì Sil.assenso art. 20 L.241/90: sì	• Provincia/ Città Metrop. • ARPAS • ENEL • Comandi Militari • MiSE	• Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti connessi con l’intervento	• Sono esclusi elettrodotti e relative cabine costruite per uso proprio e nel proprio ambito, con esclusione di ogni attività di vendita e distribuzione di energia elettrica	

A	B	C	D	E	F	G
N°	Descrizione	Regime previsto dalla normativa settoriale	Regime ex L.R. n. 24/2016	Ente competente	Concentrazione di regimi amministrativi	Note
A	B	C	D	E	F	G
N°	Descrizione	Regime previsto dalla normativa settoriale	Regime ex L.R. n. 24/2016	Ente competente	Concentrazione di regimi amministrativi	Note
407	Uso, attraversamento e manomissione di strade e altri spazi pubblici D.P.R. n. 295/1992, art. 25					
407.a	Attraversamenti longitudinali e trasversali, sia aerei che sotterranei, delle strade con ferrovie, canali, acquedotti, reti fognanti, metanodotti, linee elettriche, cavi telefonici e di telecomunicazioni (reti TLC in genere), ecc.	Autorizzazione (D.P.R. n. 295/1992, art. 26)	Conferenza di servizi Tacito assenso in CdS: sì Sil.assenso art. 20 L.241/90: sì	Ente proprietario della strada	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti connessi con l'intervento, (con particolare riferimento al n° 310 e al n° 397)	
407.b	Altri interventi di manomissione su spazi pubblici	Autorizzazione		Ente proprietario dell'area		
408	Interventi nelle zone agricole che necessitano dell'incremento dell'indice ordinario di edificabilità D.A. n. 2266/U del 20/12/1983, art. 4					
408.a	Realizzazione di punti di ristoro (bar, ristoranti e tavole calde, cui possono essere annesse, purché di dimensioni limitate, altre strutture di servizio relative a posti letto nel numero massimo di venti e ad attività sportive e ricreative), attrezzature ed impianti di carattere particolare che per la loro natura non possono essere localizzati in altre zone omogenee, impianti di interesse pubblico quali cabine ENEL, centrali telefoniche, stazioni di ponti radio, ripetitori e simili; Nelle isole di La Maddalena, San Pietro e S. Antioco, l'incremento dell'indice edificatorio è ammesso quando lo strumento urbanistico ne preveda la possibilità	Approvazione del consiglio comunale (D.A. n. 2266/U del 20/12/1983, art. 4)	Conferenza di servizi (vedi art. 18 direttive) Tacito assenso in CdS: sì Sil.assenso art. 20 L.241/90: sì	Consiglio Comunale	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti connessi con l'intervento,	
409	Verifica relativa ai siti non idonei per la realizzazione di impianti eolici Deliberazione G.R. n. 40/11 del 07/08/2015					
409.a	Realizzazione di impianti eolici nei siti non idonei individuati con Deliberazione G.R. n° 40/11 del 07/08/2015, ove dalla valutazione della significatività degli impatti generati, condotta ai fini della sua installazione , con riferimento ai valori specifici che sono stati attribuiti al sito/aree, si può dimostrare che l'intervento sia ammissibile	Valutazione di compatibilità (Deliberazione G.R. n. 40/11 del 07/08/2015)	Conferenza di servizi Tacito assenso in CdS: sì Sil.assenso art. 20 L.241/90: no	Autorità preposta alla gestione del vincolo, ove presente Comune in aree non soggette ad alcun vincolo	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti connessi con l'intervento,	La competenza dell'autorità preposta alla gestione del vincolo si estende anche al caso di installazione nelle aree contermini a quelle vincolate.
409.b	Verifiche della Soprintendenza relative agli impianti eolici	Verifica sulla sussistenza di vincoli e sull'idoneità dell'area	Autocertificazione a 0 giorni senza asseverazione			Soprintendenza
410	Notifica preliminare di sicurezza dei cantieri D.Lgs. n. 81/2008, art. 99					
410.a	Cantieri in cui operano più imprese esecutrici oppure un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno. Sono compresi i cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono in tali categorie per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera	Notifica (D.Lgs. n. 81/2008, art. 99)	Autocertificazione a 0 giorni senza asseverazione	ATS Direzione prov.le del Lavoro	La notifica deve essere inviata prima dell'inizio dei lavori	
411	Opere in cemento armato o a struttura metallica D.P.R. n. 380/2001, artt. 64-67; L.R. n. 24/2016, art. 48					
411.a	Denuncia delle opere Varianti in corso d'opera	Denuncia (D.P.R. n. 380/2001, art. 65; L.R. n. 24/2016, art. 48)	Autocertificazione a 0 giorni con asseverazione	SUAPE	La denuncia deve essere inviata prima dell'inizio delle opere strutturali	
411.b	Deposito della relazione a strutture ultimate	Deposito (D.P.R. n. 380/2001, art. 65; L.R. n. 24/2016, art. 48)			La relazione deve essere trasmessa entro 60 giorni dal termine delle opere strutturali	
411.c	Deposito del certificato di collaudo	Deposito (D.P.R. n. 380/2001, art. 67; L.R. n. 24/2016, art. 48)			Il collaudo deve essere trasmesso entro 60 giorni dal termine delle opere strutturali	
412	Opere che prevedono scavi e interventi nel sottosuolo					
412.a	Verifiche della Soprintendenza archeologica relative alle opere che prevedano scavi nel sottosuolo	Comunicazione	Autocertificazione a 0 giorni senza asseverazione	Soprintendenza		

A	B	C	D	E	F	G
N°	Descrizione	Regime previsto dalla normativa settoriale	Regime ex L.R. n. 24/2016	Ente competente	Concentrazione di regimi amministrativi	Note
413	Attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale in aree percorse dal fuoco (Legge n. 353/2000, art. 10)					
413.a	Attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale, sostenute con risorse finanziarie pubbliche, nelle zone boscate ed i cui soprassuoli sono stati percorsi dal fuoco.	Autorizzazione in deroga (Legge n. 353/2000, art. 10 comma 1)	Conferenza di servizi Tacito assenso in CdS: sì Sil.assenso art. 20 L.241/90: sì	- Entro le aree protette: Ministero dell’Ambiente - In altre aree: Corpo Forestale e di vigilanza ambientale	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti connessi con l’intervento,	

ALLEGATO D) (conferma quanto stabilito nella G.C. N.22 del 28.03.2017)

DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO FACENTI FUNZIONI SUAPE

Da versare sul CCP .n.16504094 Intestato Comune di Bonarcado (con versamenti separati per diritti ex SUAP ed ex U.T.)

PROCEDIMENTI AVVIATI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE

DIRITTI DI SEGRETERIA SUAPE (EX SUAP)	Procedimento in autocertificazione a 0 giorni senza interventi edilizi art.9-9.2 b) direttive SUAPE	30,00
	Procedimento in autocertificazione a 0 giorni con interventi edilizi art.9-9.2 b direttive SUAPE	30,00
	Procedimento in autocertificazione a 20 giorni art.9 .9.2. a	50,00
	Procedimento in conferenza di servizi art.11 direttive SUAPE	150,00
	Cessazioni attività	gratuito
	Agibilità	50,00

DIRITTI DI SEGRETERIA Su atti e procedure edilizie (EX UT)	Legge 68/93 art.10 comma 10 punto d)Piani di recupero di iniziativa privata(P.d.R)(art.30 L.457/78)	50,00
	Legge 68/93 art.10 comma 10 punto g)Permesso di costruire (cumulato con i diritti ex SUAP non deve superare euro 250,00 ai sensi dell'art.22 delle direttive SUAP)	70,00-250,00(il 5% dell'importo complessivo del contributo(oneri+ costo) da corrispondere ai sensi dell'art.16 T.U.E. per il gli interventi gratuiti si applica il minimo
	Legge 68/93 art.10 comma 10 punti c-g DIA art.22 TUE commi 1 e 2	55,00
	Legge 68/93 art.10 comma 10 punti c-g DIA art.22 TUE comma 3 (presentata in luogo di permesso di costruire) (cumulato con i diritti ex SUAP non deve superare euro 250,00 ai sensi dell'art.22 delle direttive SUAP)	70,00-250,00(il 5% dell'importo complessivo del contributo(oneri+ costo) da corrispondere ai sensi dell'art.16 T.U.E. per il gli interventi gratuiti si applica il minimo
	Legge 68/93 art.10 comma 10 punti c-g DIA (per eliminazione barriere architettoniche)	gratuito
	Legge 68/93 art.10 comma 10 punto b DIA e permesso di costruire per piccoli interventi minori quali(pertinenze, impianti tecnologici, occupazione di suolo, demolizioni, rinterri, scavi ecc. che non necessitano di progetto	40,00

	Autorizzazioni in sub-delega per vincolo ambientale e vincolo idrogeologico	40,00
--	---	-------

PROCEDIMENTI AVVIATI PER EDILIZIA PRIVATA(non sono tenuti al pagamento dei diritti ex Suap ai sensi dell'art.22 delle direttive SUAPE)

Da versare sul CCP .n.16504094 Intestato Comune di Bonarcado

DIRITTI DI SEGRETERIA Su atti e procedure edilizie (EX UT)	Legge 68/93 art.10 comma 10 punto d)Piani di recupero di iniziativa privata(P.d.R)(art.30 L.457/78)	50,00
	Legge 68/93 art.10 comma 10 punto g)Permesso di costruire	70,00-250,00(il 5% dell'importo complessivo del contributo(oneri+ costo) da corrispondere ai sensi dell'art.16 T.U.E. per il gli interventi gratuiti si applica il minimo
	Legge 68/93 art.10 comma 10 punti c-g DIA art.22 TUE commi 1 e 2	55,00
	Legge 68/93 art.10 comma 10 punti c-g DIA art.22 TUE comma 3 (presentata in luogo di permesso di costruire)	70,00-250,00(il 5% dell'importo complessivo del contributo(oneri+ costo) da corrispondere ai sensi dell'art.16 T.U.E. per il gli interventi gratuiti si applica il minimo
	Legge 68/93 art.10 comma 10 punti c-g DIA (per eliminazione barriere architettoniche)	gratuito
	Legge 68/93 art.10 comma 10 punto b DIA e permesso di costruire per piccoli interventi minori quali(pertinenze, impianti tecnologici, occupazione di suolo, demolizioni, rinterri, scavi ecc. che non necessitano di progetto	40,00
	Autorizzazioni in sub-delega per vincolo ambientale e vincolo idrogeologico	40,00

ALLEGATO C)

COMUNE DI BONARCADO
(Provincia di Oristano)

STRUTTURA UFFICIO SUAPE

FRONT OFFICE SUAPE : Ufficio competente per :

- la ricezione della pratica, verifica formale e trasmissione della documentazione ,(art.6-8 dell'Allegato A alla G.R. 49/19/2019).
- dichiarazione di irricevibilità (art.8 punto 8.4.-8.4.1 dell'allegato A alla G.R. 49/19/2019)
- rilascio ricevuta definitiva (art.9 .3 dell'allegato A alla G.R. 49/19/2019)
- indizione conferenza di servizi asincrona e/o sincrona(art.11 dell'allegato A G.R.49/19/2019)
- emissione provvedimento unico

RESPONSABILE: dr.ssa ANTONELLA PINNA

Sostituzione in caso di assenza o impedimento della dr.ssa PINNA ANTONELLA: ing. SARA OLLA ,sostituzione in caso di assenza di entrambe sig.ra Pinna Giuseppa Gaetana.

Referente e Responsabile del procedimento :PINNA GIUSEPPA GAETANA

BACK OFFICE SUAPE: Ufficio competente per:

-attività di istruttoria e di verifica nei procedimenti in autocertificazione e in Conferenza di servizi.

Uffici comunali investiti degli endoprocedimenti:

UFFICIO TECNICO: Responsabile : Ing. Sara Olla - Referente e Responsabile di Procedimento: Arch. Salvatore Flores di cui ai procedimenti allegato B della deliberazione G.R. n.49/19 del 05.12.2019:

- **SCARICHI IDRICI**
- **IMPATTO ACUSTICO**
- **ATTIVITA' DI BONIFICA**
- **VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE(VIA)**
- **VERIFICA SUL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI REGIONALI ANTINCENDIO**
- **CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI PUBBLICI**
- **INSTALLAZIONE DI INSEGNE E IMPIANTI PUBBLICITARI**
- **INTERVENTI DI EDILIZIA LIBERA NON SOGGETTI AD ALCUN TITOLO ABILITATIVO EDILIZIO**
- **INTERVENTI DI EDILIZIA LIBERA SOGGETTI A PREVENTIVA COMUNICAZIONE**
- **INTERVENTI SOGGETTI A SCIA EDILIZIA**
- **INTERVENTI SOGGETTI A PERMESSO DI COSTRUIRE**
- **MUTAMENTI DI DESTINAZIONE D'USO**

- INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE DI CUI ALLA L.R. N.8/2015
- REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI SOGGETTI A PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA(PAS) O COMUNICAZIONE
- SANATORIE EDILIZIE(ACCERTAMENTO DI CONFORMITA',MANCATA SCIA,MANCATA COMUNICAZIONE)
- COMUNICAZIONE DI INIZIO E FINE LAVORI
- AGIBILITA'
- COLLAUDO DI IMPIANTI PRODUTTIVI
- PROROGA DEI TERMINI DI VALIDITA' DEL PERMESSO DI COSTRUIRE O DELLA SCIA EDILIZIA
- VOLTURA DEL TITOLO ABILITATIVO EDILIZIO
- INTERVENTI SOGGETTI A PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO
- VERIFICA DEI REQUISITI IGIENICO SANITARIO SU PROGETTO EDILIZIO
- INTERVENTI SOGGETTI AD APPROVAZIONE DELLO STUDIO DI COMPATIBILITA' GEOLOGICA O GEOTECNICA O DELLO STUDIO DI COMPATIBILITA' IDRAULICA(PER QUANTO DI COMPETENZA)
- INSTALLAZIONE DI LUMINARIE E ALTRI IMPIANTI ELETTRICI PROVVISORI IN OCCASIONE DI FESTIVITA' CIVILI O RELIGIOSE O IN QUALSIASI ALTRA CONTINGENZA
- FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE
- FASCIA DI RISPETTO STRADALE(PER QUANTO DI COMPETENZA)
- FASCIA DI RISPETTO DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE
- FASCIA DI RISPETTO DEI GASDOTTI
- ATTIVITA SOGGETTE A RICHIO DI INCIDENTI RILEVANTI(PER QUANTO DI COMPETENZA)
- VERIFICA DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI
- IMPIANTI DI TRASMISSIONE ELETTROMAGNETICA
- USO,ATTRAVERSAMENTI E MANOMISSIONI DI STRADE E ALTRI SPAZI PUBBLICI
- INTERVENTI NELLE ZONE AGRICOLE CHE NECESSITANO DELL'INCREMENTO DELL'INDICE ORDINARIO DI EDIFICABILITA'
- VERIFICA RELATIVA AI SITI NON IDONEI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI EOLICI(PER QUANTO DI COMPETENZA)
- OPERE IN CEMENTO ARMATO O A STRUTTURA METALLICA

UFFICIO COMMERCIO: Responsabile: dr.ssa Antonella Pinna - referente e Responsabile di Procedimento: Pinna Giuseppa Gaetana di cui ai procedimenti allegato B della deliberazione G.R. n.49/19/ del 05.12.2019:

- COMMERCIO AL DETTAGLIO-ESERCIZIO DI VICINATO
- COMMERCIO AL DETTAGLIO-MEDIA STRUTTURA DI VENDITA
- COMMERCIO AL DETTAGLIO-GRANDE STRUTTURA DI VENDITA
- COMMERCIO AL DETTAGLIO:FORME SPECIALE DI VENDITA- SPACCI INTERNI
- COMMERCIO AL DETTAGLIO:FORME SPECIALI DI VENDITA-APPARECCHI AUTOMATICI

- COMMERCIO AL DETTAGLIO:FORME SPECIALI DI VENDITA-VENDITA MEDIANTE CORRISPONEDENZA, TELEVISIONE,INTERNET E ALTRI SISTEMI DI COMUNICAZIONE
- COMMERCIO AL DETTAGLIO:FORME SPECIALI DI VENDITA-VENDITA AL DOMICILIO DEL CONSUMATORE
- COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREA PUBBLICA SU POSTEGGIO(TIP.A)
- COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREA PUBBLICA IN FORMA ITINERANTE(TIP.B)
- VENDITA DIRETTA DA PARTE DEI PRODUTTORI AGRICOLI IN FORMA ITINERANTE SU AREA PUBBLICA O IN FORMA DI COMMERCIO ELETTRONICO
- VENDITA DIRETTA DA PARTE DI PRODUTTORI AGRICOLI NON IN FORMA ITINERANTE SU AREA PUBBLICHE O PRIVATE APERTE AL PUBBLICO
- ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE APERTI AL PUBBLICO IN FORMA PREVALENTE
- ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ELIMENTI E BEVANDE APERTI AL PUBBLICO IN FORMA NON PREVALENTE
- SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE NON APERTE AL PUBBLICO
- PUNTI ESCLUSIVI PER LA VENDITA DI STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA
- PUNTI NON ESCLUSIVI DI VENDITA DI STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA
- VENDITA DI FARMACI DA BANCO E MEDICINALI VETERINARI IN ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO
- STRUTTURE RICETTIVE(ALBERGHIERE, EXTRA ALBERGHIERE,ALL'ARIA APERTA)
- ATTIVITA' MULTIFUNZIONALI DELLE IMPRESE AGRICOLE E ITTICHE(AGRITURISMO,ITTITURISMO,PESCATURISMO,FATTORIE DIDATTICHE,FATTORIE SOCIALI
- STABILIMENTI BALNEARI E PISCINE APERTE AL PUBBLICO
- PRODUZIONE,IMPORTAZIONE,DISTRIBUZIONE,GESTIONE,INSTALLAZIONE DI GIOCHI LECITI,SALA GIOCHI
- ATTIVITA' DI TAXI
- ATTIVITA' DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE(NCC) DI VEICOLI FINO A 9 POSTI COMPRESO IL CONDUCENTE
- AUTORIMESSE
- NOLEGGIO VEICOLI SENZA CONDUCENTE
- TRASPORTI PUBBLICI LOCALI DI LINEA SVOLTI ED ESERCITATI SENZA ONERI FINANZIARI A CARICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
- IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE
- ACCONCIATORI
- ESTETISTI(COMPRESI CENTRI ESTETICI,CENTRI BENESSERE,SPA, E SIMILI)
- TATUAGGI E PIERCING
- PANIFICI
- TINTOLANDERIE
- AGENZIA D'AFFARI(PER QUANTO DI COMPETENZA)
- ATTIVITA' TEMPORANEE DI ESPOSIZIONE E VENDITA DI PRODOTTI E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN SEDE DIVERSA DA QUALLE ABITUALE
- AGENZIE FUNEBRI

UFFICIO DI VIGILANZA: Responsabile: dr.ssa Antonella Pinna (referente e Responsabile di Procedimento : Agente di Polizia locale incaricato di cui ai procedimenti allegato B della deliberazione G.R.n.10/13 del 27.02.2018:

- **VENDITA AMBULANTE DI STRUMENTI DA PUNTA E DA TAGLIO**
- **AGIBILITA' PER LUOGHI DI PUBBLICO SPETTACOLO**
- **PRELIEVO E TRASPORTO DI CARBURANTI IN RECIPIENTI MOBILI**
- **ATTIVITA' DI SPETTACOLO E INTRATTENIMENTO A CARATTERE IMPRENDITORIALE(COMPRESI SPETTACOLI VIAGGIANTI)**
- **AUTORIZZAZIONE STRAORDINARIA DI FUOCHI,LANCIO DI RAZZI E FUOCHI D'ARTIFICIO,SPARI ED ESPLOSIONI IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI ED EVENTI**
- **UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO,DELLE ACQUE DI VEGETAZIONE DEI FRANTOI OLEARI E DELLE ACQUE REFLUE PROVENIENTI DALLE AZIENDE DI CUI ALL'ART.101 COMMA 7 LETTERA a)b)c) DEL D.LGSM.152/2006 E DA PICCOLE AZIENDE AGROALIMENTARI**

UFFICIO SOCIALE: Responsabile: dr.ssa Antonella Pinna(referente e Responsabile del procedimento: Assistente Sociale incaricata

di cui ai procedimenti allegato B della deliberazione G.R.n.10/13 del 27.02.2018:

- Strutture socio-assistenziali
- Strutture sanitarie private(per quanto di competenza)

UFFICIO TRIBUTI: Responsabile: Paolina Tolu Referente e Responsabile di Procedimento: Clementina Sanna quale ufficio destinatario della ricevuta definitiva SUAPE al fine " di assolvere ogni eventuale onere di comunicazione dell' interessato relativa ai tributi comunali " ai sensi dell'art.9 punto 9.3 delle direttive in materia di SUAPE approvate con G.R.n.49/19/ del 05.12.2019.

ENTI ESTERNI INVESTITI DA ENDOPROCEDIMENTI A CUI IL SUAPE TRASMETTE LE PRATICHE PER QUANTO DI COMPETENZA:

- **A.T.S**
- **QUESTURA**
- **CAMERA DI COMMERCIO**
- **UFFICIO DELLE DOGANE**
- **MISTERO DELLA SALUTE**
- **AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO**
- **ASSESSORATO REGIONALE IGIENE E SANITA'**
- **ASSESSORATO TURISMO**
- **PREFETTURA**
- **AGENZIA LAORE**
- **MOTORIZZAZIONE CIVILE**
- **PROVINCIA**
- **AUTORITA' DI GESTIONE PLUS**
- **MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**
- **AGRIS**

- **AUTORITA' DI BACINO**
- **ARPAS**
- **MINISTERO DELL'AMBIENTE**
- **COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO**
- **CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE**
- **SOPRINTENDENZA**
- **ENAC**
- **ISPRA**
- **ENEL**
- **MISE**
- **REGIONE SARDEGNA**
- **DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO**